94501
G232s

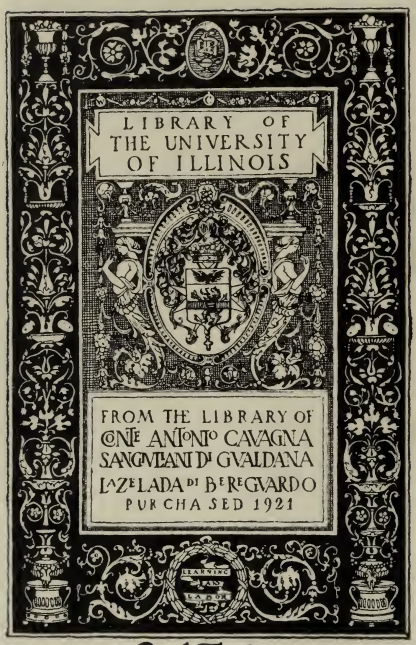
LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGUIANI DI GUALDANA
LAZELADA DI BEREGUARDO
PURCHASED 1921

945.01
G232s

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/suirapportitrali00gaud

SUI RAPPORTI

TRA L'ITALIA E L'IMPERO D'ORIENTE

FRA GLI ANNI 476 E 554 D. C.

STUDIO STORICO E GIURIDICO

DI

AUGUSTO GAUDENZI

Professore nell'Università di Bologna

I. Relazioni politiche - Posizione legale di Odoacre e dei re goti in Italia - Assetto dell'Italia dopo la conquista greca.

II. Relazioni legislative - Uso del greco nelle leggi romane - Promulgazione della legislazione di Giustiniano in Italia.

BOLOGNA

LIBRERIA-COMMISSIONARIA-INTERNAZIONALE

A. IDELSON

1889

945.01
G232s

I.

Relazioni politiche - Posizione legale di Odoacre e dei re goti in Italia - Assetto dell' Italia dopo la conquista greca.

§ 1.° Sulla catastrofe che produsse la caduta dell' impero d' Occidente noi abbiamo poche notizie, nè queste si accordano sempre fra di loro. Procopio nel principio delle sue *Guerre gotiche* (lib. I, cap. I, § 1) dice » che i Romani fiaccati dalle stragi sofferte da Alarico e da Attila avevano fatto lega cogli Sciri, gli Alani e gli Svevi, e con altre genti gotiche; e che così operando quanto innalzavano la potenza e dignità delle truppe barbariche, tanto scemavano l'onore delle proprie, e coll' onesto nome di confederazione (*ξυμμαχία*) lasciavansi tirannicamente opprimere dagli stranieri; l' alterigia dei quali crebbe tanto, che dopo aver strappato ai Romani mal loro grado molte concessioni, finirono col chiedere parte di tutte le terre italiche; e perchè Oreste ne rifiutò loro il terzo che pretendevano, fu da loro ucciso. Ed allora uno di essi, di nome Odoacre promise di compiere ogni loro desiderio se lo avessero posto sul trono, ed acquistò così la tirannide. »

JAN 16 '28

L' autorità di Procopio, quando si tratta di fatti accaduti in Occidente, e dei quali egli non fu spettatore, è alquanto sospetta. Egli per esempio racconta nei primi capitoli delle *Guerre vandaliche* (I, 7, 5) che nell' impero d' Occidente « a Maggioriano successe Nipote, che dopo pochi giorni morì di malattia; e che quindi Glicerio avendo ottenuto quella dignità, finì nello stesso modo la vita. » Ora questo cumulo di errori a proposito di cose tanto note, ci deve rendere diffidenti verso di lui. Tuttavia vi è una circostanza nel suo racconto, che gli scrittori moderni hanno trascurata e che merita invece la più seria attenzione, quella cioè dell' alleanza dei Romani cogli Sciri, gli Alani e gli Svevi. È certo che sotto il nome di *foedus* in questo tempo i Romani significavano gli accordi in forza dei quali i barbari, obbligandosi a difendere l' impero, ne ricevevano in cambio o terre da abitare o paghe in danaro, o l'una cosa e l' altra: cosicchè per esempio anche lo stato visigotico della Gallia era un regno federato: ed è certo altresì che quella espressione non si applicava al semplice arruolamento di mercenari al servigio dello stato. Per cui dalle parole di Procopio dovrebbe dedursi che i barbari, che rovesciarono l' impero, non formavano più semplici reggimenti di truppe, come crede il Dahn, ma una intera popolazione stanziata già sul suolo romano e in parte anche in Italia: ciò che spiegherebbe perchè essi non volessero nell'anno 475 andare nella Gallia a combattere contro i Visigoti, ma a questo comando si ribellassero contro Nipote.

Ora che nel fatto le cose andassero a questo modo si deduce anche da altre testimonianze. Nel capo I della vita di S. Severino, scritta da Eugippio nel 511, leggiamo che il santo « *ad proximum, quod Comagenis appellabatur, oppidum declinavit. Hoc barbarorum intrinsecus consistentium, qui cum Romanis foedus inierant, custodia servabatur* » il che, secondo Eugippio, sarebbe appunto avvenuto al tempo della morte di Attila, quando cioè, al dire di Procopio, incominciarono quegli accordi dei Romani coi Barbari.

La città qui nominata (presso l'odierna Tulln) appartiene al Norico. Ma che anche in Italia prima della ribellione contro Oreste i barbari avessero già ottenuto terre da coltivare, si deduce non solo dalle parole di Procopio: giacchè ad altro non possono alludere quelle *concessioni* di cui egli parla, e d'altronde la domanda che Oreste avrebbe respinta sarebbe stata quella di partecipare a *tutte* le terre italiche, il che fa supporre necessariamente che prima essi ne godessero parte; ma forse anche dai versi di Sidonio Apollinare (a pag. 537 della ed. di Parigi) sul maestro degli scrigni, o più veramente della memoria dell'imperatore Maggioriano « *Quid loquar hic illum qui scrinia sacra gubernat? Qui quum civilis dispensat partis habenas, sustinet armati curas, interprete sub quo flectitur ad vestras gens effera conditiones* » nei quali probabilmente si allude alle *annotazioni* spedite da questo magistrato e colle quali solevano farsi le concessioni di terre ai barbari. Or neanche questo dee fare meraviglia, se si riflette che quando Odoacre aveva già distribuito ai suoi il terzo dei campi italici, potè ancora trasportare in Italia senza alcuna difficoltà tutti gli abitanti del Norico, e assegnare loro nuove terre: il che mostra quanta parte del nostro paese fosse allora deserta. (1)

L'anonimo valesiano invece (c. 37) fa sopravvenire Odoacre, non si sa di dove, colla gente degli Sciri; mentre Giordanes in un luogo (*Romana*, c. 342: Mon. Ger. p. 44) dice che egli invase l'Italia rafforzato da turbe di Turcilingi, Sciri, ed Eruli: ed in un altro (*Getica*, c. 242: Mon. Ger. p. 120) afferma che egli, essendo re dei Turcilingi, e avendo seco schiere di Sciri ed Eruli ed ausiliari di diverse genti, occupò l'Italia. Per cui sembrerebbe da queste parole che anzichè a una rivoluzione interna, quale ce la descrive Procopio, la caduta dell'impero dovesse attribuirsi a una conquista straniera. Per altro Ennodio nella Vita di Epifa-

(1) Vita di S. Severino, c. XLIV.

nio (c. 95. Mon. Ger. p. 96) così si esprime: Allora il demonio, solleva l'esercito contro il patrizio Oreste, e clandestino soppiantatore di discordia, fa nascere deliti: (1) colla speranza di novità aizza gli animi dei malvagi, e accende Odoacre dell'ambizione di regnare » versione che confermerebbe essenzialmente quella dello storico greco.

Io crederei dunque che le cose andassero a questo modo. Odoacre soldato ambizioso, approfittò di non so quale malcontento contro Oreste per sollevargli contro una parte dell'esercito: siccome però Oreste disponeva ancora di forze considerevoli, come si ricava dal seguito del racconto di Ennodio, e Odoacre non poteva col solo aiuto dei ribelli vincerlo, andò in Baviera e allettò colla speranza di preda e di nuove sedi una parte dei barbari colà stanziati, e con questi vinse ed uccise Oreste; e allora probabilmente, seguendo l' esempio dei Borgognoni e dei Visigoti stanziatisi nella Gallia, cominciò a distribuire loro il terzo delle terre italiane, e a reggere le sorti del nostro paese.

Questo rivolgimento era stato diretto contro Oreste, il quale come capo delle milizie, signoreggiava di fatto l' Italia, come aveva fatto prima di lui Ricimero. Della persona di Augustolo Ennodio, che certamente è scrittore più autorevole di quel tempo, non s'occupa neppure; anzi dalle sue parole « *post quem* (Orestem) *Odovacris adsumptus in regnum caepit* etc. » sembrerebbe fino che il vescovo di Pavia considerasse Oreste come re: e ad ogni modo si vede che egli lo riguardava come il predecessore di Odoacre. E nel fatto Odoacre mentre uccise Oreste, si contentò di relegare Romolo Augustolo nel castello Lucullano.

Con questo, a dir vero, Odoacre non faceva che por termine a una semiusurpazione: giacchè per quanto Ro-

---

(1) *Discordiae crimina clandestinus supplantator interserit.* La disposizione delle parole farebbe supporre che il genitivo *discordiae* fosse retto da *crimina:* ma allora non si saprebbe che senso dare a codesti *crimini* o *accuse di discordia.*

molo Augustolo, essendo stato riconosciuto dal senato, avesse l'apparenza di signore legittimo, secondo i principî del diritto pubblico più stretto, il vero imperatore era Nipote, il quale, non solo era stato riconosciuto dal senato, ma era stato creato dall'imperatore d'Oriente.

E a dir vero il principio della unità dell'impero, che durava anche quando nel fatto l'impero era diviso, si manifestava in ciò, che venendo a mancare uno degli imperatori, l'altro succedeva di diritto nella sua autorità e poteva così tenerla per sè, come affidarla ad un collega da lui liberamente scelto. Così alla morte di Valente, Graziano si era scelto per collega Teodosio; ma quando morì Valentiniano II, Teodosio si tenne anche l'impero di Occidente. Alla morte di Onorio, Teodosio II, allora imperatore d'Oriente, pretese anche all'impero d'Occidente, e lo diede a Valentiniano III, solo a patto che questi gli cedesse una parte dell'Illirio. Morto Valentiniano III, gli successe Massimo, che non essendo stato mai riconosciuto dall'imperatore d'Oriente, fu considerato come usurpatore. Avito e Maggioriano sembra che, benchè tardi, siano stati riconosciuti da Leone: ma ciò non è ben certo, e ad ogni modo si vede che questi non acconsentì mai a promulgare le sue leggi anche in nome di quelli.

Quando morì Maggioriano, Leone fu considerato di nuovo come legittimo imperatore d'Occidente; e a lui si rivolse il senato quando desiderò di avere un sovrano per l'Italia. Questi fu Antemio, eletto da Leone, il quale, finchè visse promulgò sempre le sue leggi in nome anche di lui. Morto però Antemio, gli successero Olibrio e Glicerio, che non furono mai riconosciuti in Oriente, e invece del quale ultimo fu poi fatto imperatore Nipote, che davanti alla ribellione di Oreste fuggì a Salona, dove trovavasi quando avvenne la catastrofe del 476.

Augustolo allora, a quanto ci narra lo storico bizantino Malco (Script. hist. Byz. ed. Bonn. p. 236) avrebbe obbligato il senato romano a spedire una ambasceria a Zenone per rappresentargli « come omai bastasse un solo

Augusto pei due imperi, e come avendo esso senato scelto Odoacre per difendere l' impero d' Occidente, ben poteva Zenone ornarlo della dignità del patriziato. » Nello stesso tempo Nipote ne avrebbe mandato un' altra allo stesso Zenone, per congratularsi con lui, perchè aveva ricuperato l' impero, e posto termine all' usurpazione di Basilisco, e per pregarlo a soccorrere esso Nipote per riacquistare il potere perduto. E Zenone avrebbe risposto ad Odoacre che l' imperatore di Occidente era veramente Nipote, e che con lui poteva egli accordarsi, e da lui ricevere il patriziato: ma nella sua lettera lo avrebbe appellato patrizio.

A me veramente questa questione del patriziato di Odoacre, considerata dal punto di vista del diritto pubblico d' allora, è parsa sempre un po' oscura. Il titolo di patrizio era un titolo puramente onorifico, che si concedeva molto spesso ai prefetti del pretorio, ai maestri dei militi, e agli altri grandi dignitari dello Stato: ma che per sè, non solo non avrebbe conferito ad Odoacre alcuna autorità, ma non lo avrebbe neanche distinto dei numerosi funzionari a lui soggetti che lo portavano. Quindi io non saprei spiegarmi perchè Odoacre, volendo avere un titolo legale alla signoria dell' Italia, avesse chiesto all'imperatore soltanto un grado, di cui più tardi egli stesso insigniva i suoi ministri. A me parrebbe quindi più probabile che egli domandasse non un titolo di onore, come credono tutti gli scrittori, ma una dignità, di cui ci è rivelata l'esistenza da Cassiodorio. Nel libro VIII delle Varie trovasi una lettera, la nona, con cui Atalarico, concede a Tolonico, che era di stirpe regia, il *suggesto del patriziato presentale:* e dice che questo è l' onore che si addice alle armi, e che splende in pace; e poi aggiunge che questa dignità fu già occupata nell' impero d' Oriente da Teodorico. Ora Teodorico si sa che a Costantinopoli fu maestro dei militi presentale (1): quindi si vede che

(1) Iordanes, Romana, c. 348 « *Theodoricus Constantinopolim* » *venit, ubi magister militum praesentis effectus.* »

col nome di patriziato presentale in Occidente doveva intendersi il comando supremo dell'esercito, a cui andava unita necessariamente la dignità di patrizio. Probabilmente Ricimero, che come maestro dei militi aveva signoreggiato l' impero per molti anni, aveva voluto elevare questa dignità, col sostituire ai due maestri degli equiti e dei pediti un solo maestro dei soldati, e coll'attribuirgli, come accessorio alla sua carica, il titolo di patrizio, e lo aveva anche reso superiore a tutti gli ufficiali civili. E forse dopo di lui, Gundebado prima, ed Oreste poi, avevano ottenuto questo ufficio, che Odoacre voleva farsi conferire da Zenone, e che il senato romano chiamava di difensore della repubblica.

Chiarito questo punto, il racconto di Malco non ha niente di inverosimile. È probabile che Odoacre prima di assumere il nome di re si servisse di Augustolo per ottenere che il senato (l' unica podestà legittima in quel momento in Italia) chiedesse per lui il patriziato presentale a Zenone, il quale allora, poteva esser considerato in Italia come il signore legittimo dell' Occidente, essendo Nipote certamente stato deposto dall' impero col consenso del senato: e che Zenone ciò non ostante si ostinasse a riconoscere Nipote come imperatore. Ed è probabile, che in ricompensa di quel servigio Odoacre lasciasse la vita ad Augustolo. D' altra parte la notizia dell'Anonimo ravennate, di cui non si può metter in dubbio la credibilità, che cioè Odoacre mandasse a Costantinopoli le insegne imperiali, o come egli si esprime gli ornamenti del palazzo, è una prova di fatto che egli abbia significato a Zenone, che ormai bastava un solo imperatore anche per l' Occidente.

La risposta di Zenone però, mostra che la corte Bizantina non riconobbe la signoria di Odoacre, almeno finchè Nipote visse, cioè fino al 480. Morto però lui, e assoggettata da Odoacre la Dalmazia, che fino allora aveva obbedito a Nipote, il De Rossi inclina a credere che gl' imperatori d'Oriente riconoscessero la podestà di Odoacre. Ma i fasti consolari, a mio avviso, dimostran chiaramente il contrario. E

difatti Odoacre, dopo che per diversi anni non aveva osato di crear consoli, nell' anno 482 diede questa dignità a Severino, il quale però non si trova annoverato come console nei fasti orientali: lo stesso accade di Fausto, di Venanzio, di Simmaco, Longino, Boezio, consoli occidentali negli anni 483, 484, 485, 486, 487. Il solo Simmaco è registrato nei fasti Fiorentini all' anno 485: ma esso è ignoto a Vittore Tunnunense. E ad ogni modo a togliere ogni dubbio valgono le costituzioni imperiali di questi anni ricevute nel codice giustinianeo, nelle quali non trovasi registrato alcun console occidentale. E veramente una legge del 483 è datata *post. cons. Trocondi* (C. Iust. IV, 59, 2) quelle del 484 (C. I, 3, 56, IV, 65, 33, VIII, 4, 10, I, 3, 37, XII, 21. 8) del 486 (ib. IV, 20, 14, IX, 5, 1) e del 487 (ib. I, 51, 13, II, 7, 18, II, 7, 19, II, 12, 27, III, 3, 6, VII, 51, 5) 489 (VI, 49, 6) sono datate *Theoderico consule, Longino v. c. consule, post. cons. Longini,* ed *Eusebio v. c. consule,* segno evidente che Zenone non riconosceva i consoli creati da Odoacre, perchè lo considerava come usurpatore.

Con questo sembrerebbe stare in contraddizione la affermazione di Candido (ap. Mueller, fragm. hist. graec. IV, 136) « che negando obbedienza ad Odoacre gli abitanti della Provenza, ed avendo tanto essi quanto Odoacre mandati ambasciatori a Costantinopoli, Zenone era più inclinato a dar ragione a Odoacre. » Ma questo al più prova, che morto Nipote Odoacre fece un nuovo tentativo presso l' imperatore per ottenere ch' egli riconoscesse la sua signoria sopra l' Occidente: e che questi, forse per paura della potenza dei Visigoti, *sulle prime* sembrava disposto ad acconsentirvi; ma che alla fine queste pratiche conducessero ad un accordo completo non è detto. Di più Procopio, raccontando che la Gallia meridionale venne in possesso dei Visigoti per concessione di Odoacre, e non già perchè gli abitanti della Provenza malcontenti del giogo di Odoacre, che Zenone voleva loro imporre, chiamassero Eurico, viene a distruggere tutte le asserzioni di Candido. Ed anche la circostanza che Illo più tardi, ribellandosi contro

Zenone, chiese aiuto ai re dei Persi e degli Armeni, e ad Odoacre *tiranno* dell' Occidente, e questi gli rispose di non poterglielo dare (Ioh. Ant. fragm. 214, 2. presso Müller IV, p. 620) non prova punto che Odoacre fosse con Zenone in buone relazioni; e ci mostra una volta di più che egli in Oriente fu sempre considerato come tiranno.

Più tardi lo stesso storico ci narra come l' imperatore suscitasse contro Odoacre la nazione dei Rugi. (1) Come questo avvenisse, e quale intento si proponesse con ciò il principe bizantino, non è ben chiaro. Ma questa notizia in ogni modo ci mostra come Zenone non venisse meno alla politica sino allora seguita, quando nel 487 concludeva con Teodorico l' accordo in forza del quale questi muoveva più tardi alla conquista d' Italia.

§ 2.° A noi non importa qui di rilevare le contraddizioni degli storici orientali e occidentali sulle cagioni che mossero i due principi a stringere questo patto, ma piuttosto di indagare il tenore di esso che nessuno sembra avere fin qui ricercato. Giordanes nella storia romana ne discorre a questo modo (Romana, c. 347, Mon. Germ. p. 45): « Teodorico poi attirato dalla affabilità di Zenone venne a Costantinopoli, dove fu fatto maestro della milizia, e console ordinario. Ma siccome allora Odoacre aveva occupato il regno d'Italia, l' imperatore vedendo che i barbari *(gentes)* già tenevano quella terra, amò meglio di darla a Teodorico, come a suo devoto *(ac ci proprio jam clienti)*, che ad uno, che nemmeno conosceva. » E in altro luogo, con maggiori particolari (Getica, 290): « Frattanto Teodorico unito in alleanza coll' impero di Zenone, godendo egli in Costantinopoli ogni sorta di beni, e vedendo il suo popolo che risiedeva nell' Illirico non in tutto a suo agio, amò meglio di procurarsi il vitto nella maniera solita della sua gente, che di godersi oziosamente i beni del regno romano, mentre

---

(1) Cf. in proposito *Pallmann, Geschichte der Völkerwanderung*, II, p. 483, Hodgkin, *Italy and her invaders*, IV, p. 187.

quella vivacchiava malamente. E seco pensando, disse al principe: Quantunque nulla manchi a noi che siam al servigio del tuo impero, tuttavia, se ti piace, la tua pietà esaudisca un desiderio del mio cuore. E avendogli il principe, secondo il solito, permesso di parlare famigliarmente, disse: Perchè l'Italia, che già fu retta dal governo dei tuoi predecessori, e quella città che è capitale e signora del mondo, sta sotto la tirannide del re dei Turcilingi e dei Rugi? Mandami là, se vuoi, col mio popolo, affinchè tu non abbia più a sostenere il carico delle spese, e là, se vincerò, irradii la fama della tua pietà. Giacchè conviene che io che sono tuo servo e figlio, se vincerò, possieda per tuo dono quel regno, e non quegli, cui non conosci, opprima con tirannico giogo il tuo senato, e una parte della repubblica tenga in ischiavitù. Giacchè se io vincerò, la terrò per tuo dono; se sarò vinto, la tua pietà non perderà nulla, anzi ci guadagnerà le spese. Il che udito l'imperatore, gli accordò quello che chiedeva. »

Da questo parrebbe, che Zenone non avesse poste condizioni di sorta al dominio che Teodorico dovea esercitare in Italia. E anche Procopio, nel principio delle *Guerre Gotiche*, (I, 1, 2) afferma che Zenone « indusse Teodorico a venire in Italia, dove portando le armi contro Odoacre procurerebbe a sè stesso ed ai Goti l'impero occidentale, addicendoglisi viemmeglio, come senatore in ispecie, il discacciare un tiranno e costituirsi re dei Romani, e di tutta la penisola, che non il guerreggiare con grave pericolo l'imperatore. » Tuttavia quando i Goti più tardi ripeterono a Belisario questa, che era diventata la versione ufficiale dell'accaduto, lo stesso Procopio fa loro giustamente rispondere dal duce greco « che Zenone in conto veruno commise a Teodorico di guerreggiare Odoacre per lasciarlo quindi signore d'Italia; colla quale determinazione che mai avrebbe fatto se non passar quella provincia da uno ad altro tiranno? » E a dir vero chi conosce la politica bizantina di quell'epoca non crederà mai che Zenone, facendo a Teodorico un dono come era quello

dell' Italia, non cercasse di ottenere altro vantaggio che di liberarsi da un vicino incomodo, e di guadagnarci le spese.

La soluzione della difficoltà ci è porta dall'Anonimo valesiano, del quale non è più necessario lodare ai nostri lettori la veridicità e l'esattezza, dopo quanto ne scrisse nelle *Gott. Un. Nachr.* (anno 1865) il Waitz. Egli così si esprime (11, 49) « *Zeno itaque recompensans beneficiis Theodericum, quem fecit patricium et consulem, donans ei multum et mittens ad Italiam, cui Theodoricus pactuctus est ut si victus fuisset Odoachar, pro merito laborum suorum,* **loco eius, dum adveniret, tantum praeregnaret** » le quali ultime parole non possono intendersi in altro modo, se non che Teodorico dovesse solamente *(tantum)* tenere il governo d' Italia, in luogo di Zenone, fino a che questi venisse in persona a prenderne possesso. E veramente è chiaro che il *dum adveniret*, non si può come si fa dall' Hodgkin (1) riferire a Theodorico, e spiegare nel senso che questi dovesse regnare in luogo di Zenone *quando fosse arrivato* in Italia; giacchè il re goto non poteva evidentemente nè vincere Odoacre nè regnare prima di venire in Italia, e poi allora il *præregnare*, cioè dire il regnare prima che un qualche altro avvenimento si compiesse, non avrebbe più nessuna ragione di stare nella narrazione dell' Anonimo.

Ora se la nostra interpretazione è esatta, e che sia tale ci par che non possa dubitarsi, può parer strano che Teodorico accettasse una condizione di questo genere: ma non tanto, se si rifletta che egli ben sapeva, che vinto che

---

(1) *Italy and his invaders*, III, p. 130. Egli dopo aver tradotto il passo dell' Anonimo a questo modo. « *With whom Theodoric made a bargain, that if Odoachar should be conquered, he on his arrival should reign in his stead as a reward for his labours* » aggiunge in nota « *I do not understand this passage and cannot profess to interpret satisfactory* **dum adveniret tantun** *or* **praeregnaret.** » E nel fatto ogni spiegazione diversa della nostra è necessariamente arbitraria.

avesse Odoacre, sarebbe sempre rimasto padrone della situazione, e che ancorchè Zenone fosse venuto, il che non era probabile, egli avrebbe certamente, come capo dei Goti, avuto la posizione di Ricimero, di Gundebado, e di Oreste, e quindi sarebbe sempre stato il vero signore dell'Italia, e forse anche dell' impero d' Oriente.

E veramente nella gerarchia romana egli occupava già uno dei gradi più elevati, avendo avuto il consolato ed essendo patrizio, e maestro dei militi presentale: e di più è certo che Zenone adottandolo per figlio aveva fatto di lui quasi un collega. Questa adozione, che non è stata fin quì abbastanza considerata dagli storici, deve mettersi in relazione con un complesso di idee abbastanza singolare, che si era formato allora sulla natura della podestà pubblica. Tra le molte somiglianze che vi erano tra la società decrepita dell' impero nel secolo sesto e quella rudimentale o dei Romani nei più antichi tempi della monarchia o dei Germani in quell' epoca, ve ne ha una strana: è quella delle forme patriarcali, di cui *per alcuni rispetti* si rivestiva l'autorità suprema. Nella mancanza di un principio fisso per la successione al trono durante i primi secoli dell' impero, avea finito per prevalere una specie di ereditarietà familiare, la quale si completava, in mancanza di discendenza naturale dell' imperatore, con adozioni. Questo principio nella costituzione di Diocleziano e di Costantino aveva ricevuto maggiore estensione, e l' idea che la podestà pubblica appartenesse non tanto all' imperatore quanto ad una famiglia, di cui egli era il capo, aveva fatto sì che al prefetto del pretorio, ai maestri dei militi, al prefetto di Roma si dava il titolo di *padre* dell' imperatore; ed al questore, al conte delle sacre largizioni e delle cose private, quello di suoi fratelli. (1) Anche il *patrizio* per Giu-

(1) Quindi la formula *parens carissime atque amantissime* con cui l' imperatore apostrofa i prefetti del pretorio (Cf. Nov. Th. III, 1, 9) e l' altra *frater amantissime*, con cui egli si rivolge al conte delle cose private (Cf. Nov. Th. V, 1, § 5) nelle costituzioni a loro dirette.

stiniano era una specie di *padre* dell' imperatore, (C. I. XIII, 3, 5) e per un altro rispetto poi il prefetto del pretorio si considerava come padre delle provincie o padre dell' impero. (1)

Se però questa non era che una finzione di linguaggio, una regola più importante era quella che la unità dell'impero avesse la sua espressione nello appartenere i due imperatori ad una stessa famiglia, e possibilmente nello stare essi in un rapporto di paternità e filiazione l'uno all'altro. Quindi noi troviamo che Teodosio II adottò probabilmente per figlio Valentiniano III e sempre tale lo appellò nello stile ufficiale; e che Leone quando diede un imperatore all' Occidente nella persona d'Antemio e volle celebrare una specie di riunione dei due imperi iscrivendo anche nel nome del suo collega occidentale le leggi, lo adottò anch'egli per figlio. (2) Non altrimenti a nostro avviso va considerata l'adozione di Teodorico fatta da Zenone: come dimostra il fatto, che quando più tardi Teodorico desiderò che Giustino riconoscesse come suo successore Eutarico, lo fece da lui adottare. Se per altro il concetto fondamentale di queste adozioni era in parte quello stesso delle adozioni di Valentiniano e di Antemio, non dobbiamo nasconderci anche una certa diversità. Le due adozioni di Teodorico e di Eutarico furono fatte con rito germanico, *per arma:* esse quindi si accostavano da un' altra parte alle adozioni barbariche, come quella che Teodorico fece del re degli Eruli, e che generavano soltanto rapporti personali fra l' adottante e l' adottato.

Questa specie di adozione si compieva in origine me-

---

(1) Cass. Var. VIII, 20: *Nec immerito a legibus nostris (præfectus prætorio) pater provinciarum, pater etiam prædicatur imperii.*

(2) Cf. la iscrizione del tit. II delle Novelle di Teodosio II « *Domino Valentiniano inclito victori ac triumphatori, semper augusto, filio, Theodosius pater* » e il principio del tit. II delle Novelle di Antemio « *Ad consultationem clementiæ nostræ dominus et pater meus Leo* » etc.

diante la tradizione dell'adottato fatta dal padre o dai parenti di lui all'adottante e la solenne consegna delle armi fatta da questo a quello nell'assemblea dei guerrieri. Tacito nel capo 13 della Germania scrive: *Tum in ipso concilio vel principum aliquis vel pater vel propinqui scuto frameaque iuvenem ornant: hæc apud illos toga, hic primus iuventæ honos: ante hoc domus pars videntur, mox rei publicæ.* Siccome in origine spettava sempre al padre, o in mancanza di lui al parente o ai parenti che esercitavano la tutela sul giovane, di presentarlo all'assemblea dei guerrieri, e di insignirlo delle armi, se ei lo meritava e questi vi assentivano; così quando più tardi questo atto si compiè da un estraneo, esso si considerò come segno dell'acquisto della patria podestà da parte di questo: e in questa forma si effettuò sopra tutto l'entrata del giovane Germano nel comitato del principe, il quale succedeva allora nell'autorità esercitata prima dal padre su di quello. Siccome per altro questo esser ricevuti nel comitato del principe era un segno di valore, ne venne che si ambì l'onore di ricevere le armi da un principe, anche senza entrar nel suo seguito. Quindi nacque, per esempio, presso i Longobardi l'usanza, che il figlio del re dovesse sempre ricevere le armi, non dal padre, ma da un re straniero. Paolo diacono (*de gest. Langob,* 23) fa dire ad Audoino. *Scis non esse apud nos consuetudinem ut regis cum patre filius prandeat* (probabilmente non poteva pranzar col re chi non fosse stato accolto nel numero dei guerrieri) *nisi prius a rege gentis exteræ arma suscipiat.* E perciò Alboino si fece armare da Torisindo. Dallo stesso punto di vista va considerata l'adozione fatta da Teodorico dal re degli Eruli: *More gentium,* dice Teodorico (Var. IV, 2) *et conditione virili filium te præsenti munere procreamus, ut competenter per arma nascaris qui bellicosus esse dignosceris. Damus quidem tibi equos, enses, clypeos, et reliqua instrumenta bellorum... Sume itaque arma mihi tibique profutura.* Questo è l'anello di congiunzione tra le adozioni puramente barbariche, fatte

colla consegna materiale delle armi, e nella prima giovinezza dell' adottato, e quelle romano-barbariche di Zenone e di Giustino, le quali alla lor volta sono uno degli esempi più singolari della confusione che incominciava a farsi nel sesto secolo fra istituti romani e istituti germanici.

A cagione di questa adozione adunque, e del patriziato presentale di cui era stato insignito, Teodorico aveva già acquistato in Oriente una autorità maggiore di quella che alcun barbaro avesse mai esercitata. (1) E perciò ancorchè egli venisse in Occidente semplicemente per *difendere l' Italia a Zenone*, come dice l' Anonimo, e dovesse al giungere di questo riprendere la sua posizione primitiva, egli nel fatto sarebbe sempre rimasto arbitro dell' impero.

Comunque sia di ciò, Teodorico arrivato all' Isonzo il 28 di agosto del 489, vinse Odoacre, e poi inseguitolo, lo sconfisse di nuovo fra il 27 e il 30 di settembre presso Verona. Odoacre fuggì allora verso Roma che gli chiuse le porte, ed egli, per vendicarsene, ne devastò i contorni. Così narra la *storia miscella*. Il Gregorovius però (vol. 1 p. 277 della trad. it.) dice che questo racconto, essendo troppo inverosimile, perchè quella marcia di Odoacre non avrebbe avuto alcun ragionevole scopo, dev' essere rigettato. Ma egli s' inganna d' assai. Giacchè quando si rifletta che nel principio del quinto secolo Alarico, per piegare Onorio a' suoi voleri, aveva rivolto i suoi sforzi unicamente contro Roma, che Teodorico più tardi spese grossissime somme per restaurarne le mura, segno non dubbio della grande importanza strategica che egli le attribuiva, e che nel fatto più tardi la prima parte della guerra tra i Goti

---

(1) *Malchus, Exc. ap. Müller* IV, p. 119: (*θεωδερίχον*) *ὁ βασιλεὺς φίλον ἐποιήσατο καὶ ἀξίαις, αἵ εἰσι λαμπρόται Ρωμαίοις, σεμνῶς ἐπεκόσμησε καὶ ἄρχειν τῶν μεγίστων ταγμάτων ἐποίησεν, οὐδὲν οἷά περ ἀνδρὶ ἀπιστήσας βαρβάρῳ.*

e Greci, si aggirò tutta intorno al possesso di Roma, s'intende come anche Odoacre cercasse di rafforzarvisi, e non riuscendovi, facesse un ultimo sforzo per difendere l'Italia superiore, che poi gli andò a vuoto. Odoacre sapeva che essendo padrone di Roma sarebbe anche stato padrone delle comunicazioni coll' Italia inferiore e specialmente colla Sicilia, la quale pare che fosse devota alle sue parti. Ciò che sembra incomprensibile al Gregorovius si è forse, che Odoacre pensasse a chiudersi in Roma quando non aveva ancora perduto l' Italia di sopra: ma è probabile che egli nel fatto non avesse questa intenzione, ma che conoscendo il pericolo che da quella parte lo minacciava, volesse mettere in Roma un presidio, prima che se ne impadronissero i partigiani di Teodorico.

Ma si vede che arrivò troppo tardi e che i messi di Teodorico, colle lettere che certamente Zenone aveva scritte al Senato, lo avevano già preceduto. (1)

E questo non solo si può congetturare dal racconto della storia miscella, ma anche dal consolato di Fausto dell' anno 490. Il Muratori negli Annali d'Italia dice che è ben da stupirsi che Odoacre fra tante turbolenze, e massimamente se è vero che Roma gli chiuse le porte, potesse creare un console. Il De Rossi invece, il quale giustamente ritiene che questa creazione non possa essere stata fatta a nessun patto da Odoacre, ammette che essa sia stata opera del senato romano: il che sarebbe senza esempio. A noi pare che nessun altro fuori che Teodorico abbia

---

(1) Che il Senato si dichiarasse subito in favore di Teodorico, si ricava anche da un passo di Giovanni Malalas (Bonn. 1831, p. 383, O. 95) il quale dice che il re goto «*πολεμήσας* Ὀδοάκρῃ *κατὰ γνώμην καὶ προδοσίαν τῆς συγλήτου* Ῥώμης *παρελαβεν ἀνέπηράστως τὴν αὐτὴν* Ῥώμην *καὶ τὸν* Ὀδοάκρον *ῥῆγα* » dove, quantunque siano stati forse confusi gli avvenimenti della presa di Roma e di Ravenna, è però certo che la circostanza del tradimento del senato non può essere inventata.

potuto farla. Giovanni Malalas (1) dice che Teodorico « ritor-
» nato in grazia con Zenone designava egli stesso i consoli
» di Costantinopoli e i prefetti del pretorio e che pari-
» menti riceveva da Zenone i codicilli dei suoi magistrati
» più elevati, dopo avergli indicato a quali intendeva che
» fossero dati, e che riceveva i bastoni de' suoi consoli
» dallo stesso imperatore. » Per non occuparci quì che di una sola delle circostanze notate dallo storico bizantino, è dunque chiaro che appena Teodorico venne in Italia, incominciò a designare all' imperatore i consoli che voleva avere, e questi cominciò a mandare loro le insegne della loro carica. Ora siccome Zenone morì nel 491, e in questo anno nessun console fu creato in Occidente, è chiaro che se Teodorico nominò e Zenone confermò qualche console questi fu Fausto pel quale è abbastanza probabile che Teodorico abbia portato seco addirittura le insegne del consolato da Costantinopoli: ma è chiaro che se Teodorico non fosse stato padrone di Roma sulla fine del 489, egli non avrebbe potuto mettere in atto quella nomina pel 490.

Questo Fausto deve essere quello stesso che dopo fu questore e prefetto del pretorio di Teodorico, e deve avere appartenuto alla stessa famiglia di quel Fausto Nero, capo del senato, che Teodorico mandò ambasciatore nell'anno 490 a Zenone, dopo la battaglia dell'Adda, per chiedergli di potere indossare la *veste regia*, come narra l'Anonimo valesiano. Resta ora a vedere che cosa fosse questa *veste regia*. Il Dahn dice che non vi può essere alcun dubbio che

---

(1) *καὶ μετὰ ταῦτα ἐφιλιώθη Ζήνονι τῷ βασιλεῖ καὶ πάντα ὅσα ἔπραττε κατὰ γνώμην αὐτοῦ καὶ τοὺς ὑπάτους χρηματίζων Κωνσταντινουπόλεως καὶ τοὺς ἐπάρχους τῶν πραιτωρίων, καὶ τὰ κωδικίλλια μὲν τῶν ἀυτοῦ ἀρχόντων τῶν μεγάλων ἀπὸ τοῦ βασιλέως Ζήνωνος ἐδέχετο, μηνύων αὐτῷ τίνα ἐθελε προαχθῆναι, καὶ τοὺς σκηπίονας τῶν ὑπάτων ἐπὶ τοῦ βασιλέως αὐτοῦ ἐλάμβανεν.*

si tratti qui della porpora imperiale, perchè le insegne dell'autorità reale sui Goti egli le possedeva già da lungo tempo. Ma noi non siamo di questo avviso. Cassiodorio nella sua cronaca all'anno 476 dice che Odoacre *nomen regis adsumpsit, cum tamen nec purpura, nec regalibus uteretur insignibus*, e quindi distingue nettamente la porpora, cioè a dire gli ornamenti imperiali, dalle insegne regali. E sarebbe davvero stato strano che i Romani dopo che da tant'anni avevano in casa loro i re borgognoni, cinti di grande pompa esterna, non avessero ancora saputo distinguere le insegne imperiali da quelle reali. Nè la conseguenza di questo ragionamento, che è di stabilire che Teodorico quando venne in Italia non era ancora *re*, ci pare assurda come al Dahn. L'Anonimo valesiano, che è la fonte storica più esatta pel quel periodo, è manifestamente di questo avviso.

Teodorico anche dopo che nel 474 era succeduto coll'assenso del suo popolo nella podestà del padre suo è da lui chiamato *duce* non *re* dei Goti, (1) e dopo la sua venuta in Italia e avanti il 495 egli è da lui appellato per ben tre volte *Teodorico patrizio* (c. 49, 52, 54) o Teodorico soltanto, non mai *Teodorico re*, come dopo il 495. E questo non è certamente un capriccio dello scrittore.

Giacchè se non è esatto, come crede il Pallmann che i popoli federati non avessero mai re, è però certo a nostro avviso, che questo nome non poteva essere dato ai loro capi che col consenso dell'imperatore, in mancanza del quale, almeno secondo le idee romane, esso era un titolo usurpato. Questo concetto, come vedrassi, traspare anche più chiaramente dalle parole colle quali più tardi l'Anonimo indica la proclamazione di Teodorico al regno, dopo che egli entrò in Ravenna.

§ 3.° E nel fatto la presa di Ravenna doveva avere tut-

---

(1) *Deinde misit ad civitatem Novam, ubi erat Theodoricus dux Gothorum, filius Walameri.*

t' altre conseguenze da quelle che l' imperatore greco si aspettava. Prima di tutto Ravenna non era stata espugnata per forza, ma Teodorico se ne era impadronito mediante un accordo, che sarebbe forse andato poco a sangue ad Anastasio. E benchè le due versioni che abbiamo di questo avvenimento, l'una ufficiale gotica (1) che si trova nell' Anonimo valesiano, nella cronaca ravennate (anonymus Cuspiniani), nel supplemento di Prospero, in Cassiodorio, Mario Aventicense e in Giordanes, l' altra bizantina di Marcellino e Procopio (G, g. I. 1) si accordino in ciò, che la guerra tra i due principi finì con un trattato solenne, esse però differiscono nelle condizioni di questo: giacchè secondo la prima Odoacre si sarebbe sottomesso domandando solo salva la vita, secondo l' altra egli doveva continuare a regnare in unione a Teodorico. Più precisamente nel frammento di Giovanni Antiocheno pubblicato ed illustrato dal Mommsen nel vol. VI dell'Hermes, è così designata questa condizione: *Θεωδέριχος καὶ Οδόακρος συνθήκας καὶ συμβάσεις ἐποιήσαντο πρὸς ἀλλήλους ἀμφὼ ἡγῆσθαι τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς* a cui, secondo il Mommsen, è da aggiungere, che ciascuno dei due re doveva seguitare a comandare sopra i proprii Germani, Odoacre sugli Sciri e i Rugi, e Teodorico sopra i Goti. Come poi Teodorico si liberasse presto da questo collega incommodo, è abbastanza noto.

Secondo gli storici occidentali, e naturalmente lo stesso Giordanes, Teodorico avrebbe ucciso Odoacre perchè questi gli tendeva insidie: secondo Procopio invece lo avrebbe invitato a un convito e ammazzato a tradimento. Con lui concorda Giovanni Antiocheno, il quale ci dà una narrazione più particolareggiata dell' avvenimento. Dieci giorni dopo la conclusione della pace, dic'egli, essendo Odoacre andato a visitare Teodorico, due uomini gli si fecero incontro per dargli una supplica (segno non dubbio che Odoacre eserci-

(1) Conf. Mommsen, nell' Hermes, vol. VI p. 333.

tava qualche autorità) e lo afferrarono per le mani. A questo segnale essendo usciti dalle camere attigue alcuni armati, che stavano appostati, ma non osando nessuno di avventarglisi addosso pel primo, sopraggiunse Teodorico che lo trafisse colla spada, gridando: « Faccio a te quello che tu hai fatto ai miei. » Anche il fratello di Odoacre ebbe la stessa sorte: la moglie di lui fu imprigionata e il figlio Telane fu prima relegato nella Gallia, e poi, avendo rotto il confine, ed essendo tornato in Italia, fu ucciso e sua madre allora fu fatta morire di fame.

Una circostanza per altro che impariamo qui dallo storico bizantino e che prima era ignota, è che Odoacre aveva proclamato Cesare suo figlio: non sappiamo però quando. È probabile che quando Odoacre conobbe l'accordo di Zenone con Teodorico e quindi non ebbe più alcuna ragione di tenere a bada l'imperatore d'Oriente, per restituire agli Italiani le apparenze dell'antico splendore, vestisse suo figlio della porpora imperiale, come già aveva fatto Oreste con Romolo Augustolo; giacchè il titolo di Cesare in questo tempo si dava all' imperatore, specialmente d'Occidente, forse per indicare la supremazia di quello d'Oriente su di lui (1)

Teodorico dividendo con Odoacre la signoria sui Romani aveva già in parte violato il patto concluso con Zenone: ma egli lo ruppe del tutto dopo che si fu sbarazzato del suo rivale e si trovò padrone della situazione. L'Anonimo ci descrive così questo avvenimento: *Theodoricus qui in legationem direxerat Faustum Nigrum ad Zenonem, at ubi cognita morte eius antequam legatio reverteretur, ut ingressus est Ravenna et occidit Odoacrem, Gothi sibi confirmaverunt regem Theodericum, non expectata jussione novi principis.*

---

(1). Iordanes. Getica 239 (M. G. p. 119) « *Glycerius apud Ravennam plus praesumptione quam electione Caesar effectus* » Romana 335 « *Tunc Leo Anthemium divi Marciani generum, ex patricio Caesarem ordinans, Romæ in imperio destinavit.* »

L'aver egli preso il titolo di re significava che d'allora in poi egli intendeva di reggere l'Italia in nome proprio e di non essere più soggetto all'imperatore d'Oriente. Giacchè fino allora è da credere che la dipendenza di Teodorico dall'imperatore fosse stata reale ed effettiva: e che egli non solo ricevesse dall'imperatore i codicilli dei consoli, ma anche quelli dei suoi maggiori ufficiali, come racconta Giovanni Malalas, e riconoscesse con ciò nell'imperatore d'Oriente il vero sovrano dell'Italia. E gli scarsissimi monumenti epigrafici, che possediamo, rispondono interamente a questo concetto.

Dopo che Teodorico ebbe assunto il titolo di re, egli governò l'Italia solamente in nome proprio: e quantunque riconoscesse il primato dell'imperatore d'Oriente, tuttavia egli non permise mai, che nei monumenti pubblici questi apparisse come regnante in Italia. A noi però rimane una iscrizione (C. I. L. vol. VI n. 1794 De Rossi p. XLIV) nella quale un imperatore d'Oriente figura come regnante innanzi a Teodorico, iscrizione di cui tutti gli archeologi hanno notato l'anomalia senza riuscire a spiegarla. (1) Se

---

(1) SALVIS DOMIno n.
AVGVSTO ET GLoriosissimo rege
THEODERICO . VA . . . . . .
EX . COM . DOMESTicorum
IN ATRIO LIBERtati
QVÆ . VETUSTAte squalore
QUE . CONFECta erant
reFECIT

I supplementi sono dell'Henzen. Il Cittadini vi poneva il nome di Zenone e si pensava che il personaggio quì nominato fosse un Valentiniano, che morì conte dei domestici nel 519. L'Henzen nota che Zenone morì nell'anno 491, quando Teodorico si era *appena* impadronito d'Italia, epperò pensa che debba supplirvisi il nome di Anastasio o di Giustino. Noi crediamo invece che possa trattarsi solo di Anastasio o Zenone per le ragioni sopradette. Tanto più che quì il nome dell'imperatore viene prima di quello di Teodorico, e che questo è tanto lontano dallo stile ufficiale degli anni posteriori, che nella Cronaca di

si rifletta però che questa iscrizione è certamente anteriore al 493 e riproduce la primitiva condizione del monarca goto in Italia, di luogotenente cioè dell'imperatore d'Oriente e di governante per esso, ogni meraviglia cessa. Ma v'ha di più. Nell'anno posteriore alla morte di Zenone, cioè a dire nel 492, il consolato fu assunto secondo il solito dal nuovo imperatore Anastasio, che ebbe per collega Rufo. Due iscrizioni consolari in Italia ci son rimaste di quest'anno, dove Anastasio è appellato *dominus noster*. (1) Ora che con queste parole si volesse significare una sovranità effettiva dell'imperatore in Italia, e non dargli semplicemente il titolo che gli spettava nella sua qualità d'imperatore d'Oriente, si ricava da ciò che nello stesso anno in una iscrizione di Aix egli fu appellato *Anastasius Aug.* semplicemente (che così dee leggersi invece di *Anastasius vc.:* cf. De Rossi, p. 434) E questo argomento prende novella forza, se si considera che in Italia dall'anonimo di Cuspiniano, pubblicato dal Mommsen in appendice al Cronografo dell'anno 359, anonimo che sembra riprodurci nella forma più fedele e più esatta i fasti di Ravenna, si trova

---

Cassiodorio, dei consoli dell'anno 519, Eutarico è nominato prima dell'imperatore Giustino, mentre è noto che quando un imperatore era console, questi era sempre nominato prima del collega anche nella parte dell'impero che egli non reggeva.

(1) C. J. L. vol. V. n. 6221 p. 684.

EVTREPIUS . IVSTIS . BIS . SENOS
CVRSIBVS . ANNOS . EGIT . AT . ANTE DIEM MORS ILLVM
MERSIT . ACÈBBO . FVNERE . NEC . POTVIT . CVIQVAM
SVPERARE . SVORVM . D. P.
D. N. ANASTASIO . Au G . coNs

C. I. L. vol. IX n. 3568 pag. 338.

hIC hILARIANVS
REQVIESCIT IN
PACE SD X CI KAL
DECEMBRIIS DN
ANASTASIO PP AuG CONSL

che l'imperatore nell'anno 492 è appellato *Dominus noster*, e nell'anno 497 Anastasio semplicemente.

Nell'anno 493 furono consoli Albino ed Eusebio: ma in Occidente fu noto solo il consolato di Albino, che però deve essere stato creato in Roma, secondo il De Rossi, dal senato romano, secondo noi da Teodorico. Nel 494 troviamo consoli Asterio e Presidio, e, cosa notevole, mentre è certo che furono creati o per meglio dire confermati tutti e due da Anastasio, è anche certo che furono tratti tutti e due dall'Occidente; giacchè Asterio è certamente quel Turcio Rufo Aproniano Asterio che emendò il famoso codice di Virgilio, e Presidio pel solo fatto che nei fasti orientali vien sempre dopo Asterio, ci si rivela come console occidentale. Si vede dunque che Anastasio, conosciuta la presa di Ravenna, aveva in qualche modo voluto solennizzare la riunione dell'impero d'Occidente con quello d'Oriente, traendo da quello tutti e due i consoli, certo dietro proposta di Teodorico. Giacchè l'imperatore naturalmente non si aspettava la proclamazione di lui al regno.

Questo produsse invece una brusca interruzione nei rapporti tra le due corti, interruzione che, secondo il solito, ci è rivelata dai fasti consolari, perchè nel 495 si vede che Teodorico non creò nessun console, ma pure riconobbe il consolato di Viatore, eletto da Anastasio: ma nel 496 e nel 497, sia che Anastasio non volesse partecipare i suoi consoli al re d'Italia, sia che Teodorico non li volesse riconoscere, restarono ignoti i consolati di Paolo fratello di Anastasio, e dello stesso Anastasio e le formule usate per designare in Italia gli anni furono *post. cons. Viatoris*, e *iterum post consulatum Viatoris*. La serie dei consoli rincomincia invece regolare nel 498 col consolato di Giovanni in Oriente e Paolino in Occidente. Giacchè in quest'anno o più veramente sulla fine del precedente, *facta pace cum Anastasio imperatore per Festum de præsumptione regni*, dice l'Anonimo, *et omnia mamenta palatii quae Odoacris Constantinopolim transmiserat, remittit.*

La maggior parte degli storici ingannati dalla somiglianza del nome, vogliono questo Festo identico a quel Fausto che era stato mandato da Teodorico a Costantinopoli nell'anno 490, tanto più che l'uno e l'altro sono chiamati capi del Senato. L'Usener (1) si restinge ad osservare, che essendo il capo del Senato il più anziano dei consolari, se Festo, che era stato console nel 472, aveva questa dignità nel 498, non poteva nel 490 averla Fausto, che era stato console nel 483, e che del resto a quel tempo era maestro dei militi (2); e che quindi dal testo dell'Anonimo si deve togliere la qualifica di *caput senati* attribuita a Fausto. Siccome per altro poteva darsi che Fausto fosse divenuto patrizio prima di Festo, nel qual caso egli acquistava su di lui la precedenza, (3) questa soppressione non è necessaria: e rimane sempre notevole che nell'un caso e nell'altro Teodorico abbia scelto per ambasciatore il presidente del senato, certamente perchè questi rappresentava anche il corpo supremo dello stato, nel quale risiedeva, almeno nominalmente, una parte della sovranità. Anche Odoacre, come abbiamo visto, non aveva spedito un ambascieria propria, ma l'avea fatta mandare dal Senato, nello stesso modo che più tardi Teodato faceva chiedere la pace a Giustiniano dal Senato, quantunque la lettera che il senato indirizzava all'imperatore fosse scritta da Cassiodorio, prefetto del pretorio del re. Anche Festo quindi probabilmente andò ad Anastasio come

---

(1) Anecdoton Holderi, p. 32.

(2) Cfr. la lettera di Gelasio (n. 10, in Thiel, ep pont. I. p. 341) *ad Faustum magistrum*, più esattamente presso Ivone di Chartres, XIV. 61, *Fausto magistro militiae*

(3) Cod. Iust. 12. 3. 1. « *Quod si prior consul posteriori consuli eidemque patricio posthabitus, patriciatum postea consequatur, vinci eum oportet qui prior meruit patriciatum, postquam isto honore patriciae dignitatis decoratus est.* »

inviato del senato e del popolo di Roma (1) e la sua legazione fu più fortunata di quella del suo predecessore.

Quali circostanze facessero Anastasio condiscendente ai desideri di Teodorico, non sappiamo. Probabilmente il fatto che Teodorico, rompendola nel 495 colla corte di Bisanzio, aveva cercato di allearsi con tutti i re barbari dell'Occidente, ed era riuscito ad imparentarsi con tutti i più potenti di essi, sposando una sorella di Clodoveo e dando in moglie le sue figlie ai re dei Visigoti e dei Borgognoni, faceva pensare ad Anastasio che era meglio avere amico un re così forte, e potersene all'occasione fare scudo contro altri barbari, che disgustarlo col rifiutargli ciò che egli chiedeva. È però certo che questo riconoscimento di Anastasio non fu incondizionato, quantunqe nessuno si sia data la cura di cercare a quali patti esso glielo concedesse. Giacchè la lettera, con cui Atalarico chiede che Giustino lo riconosca per re (Var. VIII, 1), suona *ut amicitiam nobis* **illis pactis, illis condictionibus** *concedatis, quas cum divæ memoriæ domino avo nostro decessores vestros constat habuisse.* Non è pero che per via indiretta, che si può stabilire con una certa approssimazione di qual genere si fossero queste limitazioni: ma prima di ciò conviene esaminare quali diritti fossero compresi in quella concessione. Secondo Procopio (G. g. VI. 1) quando Teodato, sbigottito dalla sorte di Gelimero, cercava di distogliere da se la guerra bizantina, egli oltre all'offrire a Giustiniano tutta la Sicilia, con una corona aurea di trecento libbre ogni anno, gli prometteva ancora tremila guerrieri goti, quando l'imperatore gliene

---

(1) Questo par detto in un memoriale degli apocrisari della Chiesa di Alessandria indirizzato « *Gloriosissimo et excellentissimo patricio Festo et venerabilibus Episcopis Cresconio et Germano simul cum ejus potestate directis in legatione ab urbe Roma* » (Cf. Baronio Ann. Eccl. a 497. Muratori Ann. d'It. allo stesso anno), dove è molto facile che il *directi ab urbe Roma* debba intendersi tanto dei vescovi Cresconio e Germano, quanto dello stesso Festo.

facesse richiesta; di non uccidere senza il permesso imperiale uomo alcuno dell' ordine sacerdotale e senatorio e di non confiscare i loro patrimoni; che volendo similmente ascrivere nel numero dei senatori o dei patrizi alcuno dei proprii sudditi, ei soggetterebbesi ad inviare prima domanda all' imperatore, anzi che farlo di sua autorità; e negli spettacoli, giuochi circensi e dovunque il popolo romano suole prorompere in festive acclamazioni, Giustiniano Augusto avrebbe ognora la preminenza: approvava da ultimo che non gli venisse eretta statua di bronzo o di altra materia qualunque, se non avente alla destra quella imperiale. Di quì è chiaro che i re goti esercitavano per lo innanzi tutti quei diritti, di cui Teodato voleva quì fare rinuncia a Giustiniano, e cioè a dire:

1° Erano politicamente indipendenti dell' impero d' Oriente e non erano più obbligati a difenderlo nella qualità di federati

2° Erano acclamati come sovrani in Italia, siccome gli imperatori a Costantinopoli, e in tale qualità si facevano o lasciavano erigere statue.

3° Erano giudici supremi anche delle persone di ordine senatorio e sacerdotale

4° Conferivano le più alte dignità dello stato a loro arbitrio, senza consultare in ciò l' imperatore come, secondo Giovanni Malalas, avrebbe fatto in principio del suo regno Teodorico con Zenone.

Per questi rispetti adunque il titolo di re d' Italia conferiva ai re Goti quasi tutti i diritti di sovranità effettiva degli antichi imperatori di Occidente, dei quali del resto essi di quando in quando, come vedremo, assumevano anche il nome. Ma dallo stesso Procopio, del quale, benchè talvolta sia fallace, amiamo riportar le parole, come quelle che almeno riproducono le idee di un contemporaneo, apprendiamo che questa signoria aveva certi limiti. E veramente secondo lui, i Goti avrebbero così parlato a Belisario (G. g. II, 6, 1): « Avuto pertanto il regno d' Italia, ne conservammo gli statuti e il reggimento con zelo non

inferiore a quello degli antichi imperatori, *nè addur potrebbero gli Italiani legge alcuna, vuoi scritta, vuoi altrimenti, di Teodorico o d'altro gotico monarca.* Disponemmo eziandio per riguardo al culto divino ed alla credenza, che i romani sudditi conservassero il tutto nella sua integrità, ne v' ha esempio sino ad oggi d' Italiano, il quale di proprio volere e per esservi costretto abbia cambiato religione, nè di Goto sottoposto a castigo comunque per avere cambiato quella fede. Tributammo in cambio onori sovrani ai romani templi, nessuno avendo fatto unquemai violenza a quanti vi riposero la loro salvezza. Eglino finalmente esercitarono tutte le magistrature, nè ebbervi mai a compagno uomo dei Goti; e se havvi chi possa incolpare il dir nostro di menzogna, prenda qui apertamente a confutarlo. Sotto i Goti di più non si interdisse mai agli Italiani di ricevere ogni anno il consolato dall' imperatore d'Oriente. »

Le condizioni adunque colle quali i re Goti avrebbero posseduto l' Italia sarebbero state:

1° La conservazione di tutti gli ordinamenti romani.

2° Il conferimento delle magistrature unicamente ai Romani.

3° La tolleranza o per meglio dire il riconoscimento del culto cattolico.

4° La rinunzia al diritto di promulgare le leggi.

5° L' obbligo di far confermare dall' imperatore d' Oriente i consoli occidentali.

Che in complesso questo sia esatto, non può mettersi in dubbio. Teodorico conservò indubitatamente la costituzione romana in tutte le sue parti, fuorchè nell' ordinamento militare. Le supreme magistrature furono sempre affidate ai Romani: romani quindi furono tutti i prefetti del pretorio, (1) maestri degli uffici, questori, conti delle sacre largizioni, delle cose private ecc. Sol-

---

(1) Liberio, Cassiodorio, Fausto, Abundanzio, Albieno, Senatore.

tanto una eccezione ho trovato a questa regola per Villia, conte del patrimonio, che dal nome si rivela Goto, forse perchè egli si considerava più come un ufficiale della casa reale, che come un funzionario dello stato. Ora i dignitari che avevano cura della persona del re, sembra che in generale si scegliessero fra i Goti: perchè conosciamo dagli atti del sinodo Palmare, Gudila e Beovulfo, maggiordomi del re, e dall'Anonimo ravennate Trivane, preposto del sacro cubicolo. Troviamo anche Tolonico patrizio presentale, dignità che, come abbiamo detto, sembra corrispondere a quella del maestro dei militi in presenza, ma che pel suo carattere militare non è da meravigliarsi che sia stata data a un Goto.

Quanto al diritto di promulgare le leggi (di cui ci occuperemo dopo) e a quello di mandare ai consoli le insegne della loro dignità, è naturale che rimanessero all'imperatore, in quanto i consoli erano una magistratura comune ai due imperi, e le leggi, teoricamente almeno, avevano vigore in tutto l'impero romano, e quindi col riconoscere formalmente ai re goti questi due diritti, si sarebbe attribuito loro una potestà legale anche in Oriente.

Da tutto questo si trae che in fatto Teodorico era riconosciuto da Anastasio come collega, ma come collega con minori diritti: ciò che dimostra già il titolo di re che egli portava, e che certamente designava una podestà minore di quella dell'imperatore. Giacchè come dice Giovanni Lido, *κρεῖττον τῆς βασιλείας τὸ* Καίσαρος *ἀξίωμα, ὅτι καὶ δοῦναι βασιλέας πάλαι τοῖς ἔθνεσιν ἐπ' ἐξουσίας εἶχε* (De Mag. I, 6. Corp. script. hist. Byz, 125, 17): dove la parola Βασιλεύς è adoperata dallo scrittore per *re*. Le parole di Procopio poi, che Teodorico fu di nome *tiranno*, ma in fatto *vero imperatore* (G. g. I, 1, 3) ricevono spiegazione da queste altre di Giovanni Lido nel c. 3 del suo scritto sui magistrati (Bonnae. 1837, p. 123). « Romolo in età di diciotto anni, fondò col fratello Remo, Roma, madre dell'impero: il nome della podestà loro fu, come gli Italici lo appellano, regio, cioè tirannico: poichè il nome di re non

significa, *come alcuni credono,* l'impero romano legittimo: per cui dopo la cacciata dei re, esso non fu più usato dai Romani, che pure obbedivano a un legittimo impero. Ma altra è la dignità del principe (βασιλεύς) legittimo, altra quella del tiranno, e altra quella dell'imperatore; e per dirla in poco, principe (βασιλεύς) è colui che per suffragio dei suoi concittadini è giunto ad una posizione eminente sopra gli altri, come dice Sofocle di Aiace « che risiedeva in Salamina vicino al mare. » E proprio del principe è il non violare alcuna legge dello stato, ma proteggere col suo impero lo Stato, e non far cosa alcuna di suo arbitrio passando sopra alle leggi, approvare col suo suffragio ciò che piacque ai migliori.... Ma non così tratterà i suoi sudditi il tiranno: ma opererà pazzamente, se ciò gli piace, nè venererà le leggi e si rifiuterà di scriverle colla cooperazione del senato, seguendo il proprio capriccio..... Ma il nome di imperatore, cioè αὐτοκράτωρ, non designa nè il principe, nè il tiranno: ma designa una podestà indipendente ed assoluta per reprimere le sedizioni dirette contro la repubblica.... Che esso non fosse poi sinonimo di principe, lo mostra il fatto che i consoli prima e i Cesari dopo lo assunsero..... nè questi usarono le insegne dei tiranni..... ma soltanto colla veste di porpora vennero in senato..... finchè Diocleziano, cingendo il capo con un diadema ornato di gemme, e di gemme ornando anche la veste e i calzari, prese le usanze principesche, o per meglio dire tiranniche. » In conclusione, secondo Lido il nome di re è sinonimo di quello di tiranno: quello di imperatore invece designa il principato legittimo: ma siccome l'imperatore non ha altro freno che quello che volontariamente s'impone, può anch'egli divenire tiranno. Ma ciò non è nell'essenza della sua podestà, mentre invece è nell'essenza della podestà regia.

Per altro come si osserva già da queste parole dello storico bizantino, incominciava già a farsi un po' di confusione in quel tempo tra queste idee diverse: per cui da un lato se non si appellavano re in senso tecnico,

erano spesso designati come tali gli imperatori d'Oriente; tanto più che il senso originario del titolo di βασιλεὺς, che essi avevano assunto, non era diverso; e dall'altro, quantunque non si appellassero comunemente imperatori, tuttavia si qualificavano talvolta come tali i re goti. Bastino a mostrarlo i seguenti due passi di Cassiodorio: « *Desiderantes vos nostris aggregari parentibus, neptis caro pignori propitia divinitate sociamus: ut qui de regia stirpe descenditis, nunc etiam longius claritate imperialis sanguinis fulgeatis* » scrive Teodorico ad Ermanfredo re dei Turingi, dandogli in isposa la nipote Amalaberga: e *dudum te forensibus negotiis insudantem oculus imperialis aspexit* (Var. IV, 1), dice Atalarico a Felice (Var. VIII, 18) alludendo all' occhio del re (1). A cui dee aggiungersi l'altro di Ennodio nel suo panegirico, *quasi adhuc inter imperatores precetur adjungi*, da cui manifestamente appare che secondo le idee dello scrittore, Teodorico era già fra gli imperatori.

Dopo ciò rimane dubbio se i re goti abbiano avute *tutte* le insegne della dignità degli imperatori di Occidente. Gli scrittori moderni, ed in ispecie il Dahn, ritengono tutti che sì. Procopio (G. g. I, 1, 3) lo nega recisamente: e l'affermazione dell'Anonimo, che Anastasio abbia rimandati a Teodorico gli ornamenti del palazzo, che Odoacre aveva inviati a Costantinopoli, non basta a distruggere l'asserzione dello storico greco: giacchè noi non sappiamo precisamente, nè in che consistessero questi ornamenti del palazzo (probabilmente il trono e lo scettro), nè quali fossero le insegne imperiali. È quindi probabile che Anastasio, il quale teneva a conservare, almeno in apparenza una superiorità su Teodorico, non gli concedesse di usare tutte quante le pompe esterne degli antichi imperatori.

---

(1) Espressioni di questo genere di Ennodio sono *imperialia scripta* (Mon, Germ. 59, 14) *imperialis auctoritas* (ib. 53, 40), a proposito degli scritti o della autorità di Teodoric.

Almeno è questa la conclusione che sembra discendere dall'esame delle monete che ci sono rimaste dei re ostrogoti. Conseguenza necessaria della sovranità dell' imperatore era, che egli solo avesse il diritto di coniar monete d'oro colla sua effigie. Quindi è che Procopio (G. g. III, c. 33. p. 417), quando narra come più tardi i re franchi si arrogassero questo diritto, dice: « Di quel tempo i re dei Germani ebbersi Massalia, colonia dei Focesi, con tutti i marittimi luoghi, e con essi la sovranità del circostante mare. Presiedono ora ai Circensi di Arelate, e con l'oro dei Galli battono monete, imprimendovi non la imperiale effigie, come di consuetudine, ma la propria: e sebbene lo stesso monarca persiano impronti l'argento a suo buon grado, nell'oro nè egli, nè altri di quei re, tutti possessori del prezioso metallo, possono rappresentare sè stessi; quindi è che nel commercio anche i barbari non vogliono sapere di germanica moneta. » Noi troviamo dunque che Teodorico come tutti gli altri re ostrogoti fece imprimere nei suoi soldi d'oro l' immagine dell'imperatore (1): ma nel rovescio di essi egli mise il suo monogramma: il che egli fece anche nelle monete d'argento. Monete di bronzo di lui non ne abbiamo: ma è da credere che in queste egli facesse imprimere la sua effigie, come fu più tardi usanza dei suoi successori. Ora in una delle monete di questi si vede che la testa del re (Teodato) (2) è ornata solo di un diadema di gemme, mentre invece immagine dell'imperatore porta sempre anche la fascia che gli si annoda dietro la nuca. Era questo un distintivo dell'autorità imperiale, che i primi re goti non osarono di portare? È probabile.

Il potere di Teodorico per altro non differiva da quello

---

(1) Cf. **Friedländer.** Die Münzen der Ostgothen, 1844.

(2) Questa moneta oltre che nel Friedländer, si trova riprodotta anche presso il **Dahn,** *Urgesch. der rom. und germ. Völker,* vol. I, p. 300.

degli antichi imperatori di Occidente solo per la mancanza di questi attributi esterni dell'autorità suprema, ma anche per la minore estensione che aveva. Quasi tutti gli storici antichi si accordano nel riconoscere, che Zenone gli concesse soltanto la sovranità dell'Italia; e che anche Anastasio non andasse più oltre, si deduce da un' espressione di una lettera diretta da Teodorico allo stesso Anastasio nel 508. *Hortamini me frequenter,* scrive il re Goto all'imperatore d'Oriente, *ut cuncta Italiæ membra componam.* Siccome per altro in quel tempo Teodorico era già padrone di tutta Italia, fuori della Sardegna, è probabile che con *Italia* s'intenda qui l' antica prefettura d' Italia, che comprendeva l'Italia propriamente detta, l'Illirico e l'Africa: giacchè difficilmente Anastasio avrebbe esortato Teodorico a far la guerra al re dei Vandali per togliergli soltanto la Sardegna. Ma neanche con questo finivano le limitazioni della sovranità di Teodorico in Occidente: giacchè ne restava una, la piu importante di tutte, e che nessuno degli scrittori moderni ha ancora considerato, vogliam dire il carattere esclusivamente personale del suo potere.

Anastasio aveva riconosciuto per re d' Italia Teodorico, come dopo, Giustino riconobbe Atalarico, e Giustiniano Teodato: ma nessuno di questi imperatori aveva mai inteso di riconoscere l'esistenza di un regno gotico ereditario nella nostra penisola. Senza partire da questo principio non s' intende perchè Giustiniano nella sua prammatica sanzione più tardi considerasse come tiranni Totila e Teja e cassasse tutti i loro atti, mentre considerava come re legittimi Teodorico e Amalasunta e ne rispettava le disposizioni. Questo non può dipendere semplicemente dall' essere egli con Totila e Teja stato in guerra, mentre con Teodorico ed Amalasunta i suoi predecessori erano per lo più stati in pace: giacchè la guerra fu intimata da Giustiniano a Teodato, e ciò non ostante Teodato fu riconosciuto da lui come re legittimo e i suoi atti furono da lui rispettati; ma unicamente da ciò che come i Goti, secondo l'Anonimo non avrebbero potuto crearsi re Teodorico

senza il consenso di Anastasio, così, morto Teodorico, non potevano più eleggersi alcun altro re senza il consenso dei successori di Anastasio. Senza di questo non si può intendere la questione, che si agitò più tardi fra Goti e Greci pel possesso d'Italia: e come in essa la legalità stesse dalla parte dei Greci. Non s'intende perchè ad ogni mutamento di sovrano trovisi in Cassiodorio una lettera con cui si domanda all'imperatore d'Oriente la pace (1): il che non significa già che i Goti ad ogni vacanza del regno si trovassero in guerra coll'imperatore, ma bensì che il nuovo re non poteva esser tale legittimamente senza il consenso dell'imperatore, e quindi aveva bisogno di una speciale concessione di lui per potere, governando l'Italia, rimanere in buon accordo con esso; ciò che si chiamava *pace*, nello stesso modo che nel 498, quantunque noi non sappiamo che vi fosse guerra tra Anastasio e Teodorico, tuttavia l'Anonimo dice che *fu fatta la pace con Anastasio per la presunzione del regno:* od anche *amicizia*, non volendosi naturalmente dai re Goti ufficialmente adoperare la parola più umiliante di riconoscimento.

In questo, crediamo noi, la condizione del regno degli Ostrogoti non differiva da quella degli stati federati dei Visigoti e dei Burgundi. E veramente noi abbiamo, se non prove, almeno indizi per credere, che tutti questi re nel principio del loro regno usassero di farsi riconoscere come

---

(1) Var. VIII, 1: Iustino imp. Athalaricus rex (quando fu assunto al trono). *Atque ideo pacem non longiquus sed proximus expeto.* — Var. X, 1. Iustiniano Imp. Amalasuntha regina (a proposito della elevazione al trono di Teodato): *Peracto itaque nuntio, quem vobis pro ingenita clementia credimus esse votivum, addimus etiam gratissimæ legationis officium, ut pacem quam mente semper geritis et jam mihi retinetis esse collatam, adiectione quoque temporum proteletis* (cioè a dire che Giustiniano prolunghi anche pel regno di Teodato la pace già concessa ad Amalasunta per quello di Atalarico). Iustiniano imp, Theodahatus rex... *Si me pariter diligitis,* **regem** *quodam modo efficitis.*

tali dall'imperatore, non solo perchè l'autorità che essi esercitavano sui provinciali romani non poteva esser loro conferita che da quello, ma anche perchè, considerandosi i barbari loro soggetti come soldati dell'impero, anche il potere di nominare i loro capi spettava all'imperatore. Quindi noi sappiamo che Eurico, succedendo al fratello Teodorico nell'anno 466 nel regno dei Visigoti, mandò una ambasceria a Leone, che in quel momento teneva anche l'impero di Occidente, per rinnovare l'antico *foedus:* il che prova che quello concluso dal fratello coll'impero era terminato colla morte di lui, nello stesso modo che colla morte di ogni re ostrogoto terminava la sua *pace* con Bisanzio. E ci sembra poi certo che Sigismondo nell'anno 516, partecipando ad Anastasio la morte del padre Gundebado, intendesse anche di rinnovare coll'imperatore l'antica alleanza, condizione della quale naturalmente era il riconoscimento dell'autorità che il nuovo re aveva ereditata dal padre: giacchè in caso diverso Teodorico non avrebbe avuto ragione di vietare, come più innanzi diremo, il passo dell'Italia agli ambasciatori del re borgognone.

Ad ogni modo ottenuto che ebbe Teodorico nell'anno 498, o più veramente sulla fine del 497, il riconoscimento di Anastasio, le iscrizioni consolari ci mostrano, secondo il solito, il cambiamento sopravvenuto nelle relazioni fra i due principi. Imperocchè così nei fasti, come nei documenti ufficiali dell'impero di Oriente trovansi sempre annoverati i consoli occidentali: mentre in Italia non si incontrano mai nei monumenti pubblici i nomi dei consoli orientali.

Quest'ultima circostanza può spiegarsi in diversi modi. Il De Rossi (1) crede che Teodorico non abbia mai permesso che i nomi dei consoli orientali si pubblicassero ufficialmente nel suo regno: giacchè pare al grande archeo-

---

(1) *Inscriptiones christianae urbis Romae*, a p. XLIII della Prefazione.

logo che all'imperatore d'Oriente, il quale teneva tanto all'unità dell'impero, da confermare i consoli di Teodorico anche quando si trovava in aperta guerra con lui, non possa addebitarsi in alcun modo quella omissione. Noi invece ci permettiamo di avere una opinione diversa: giacchè non sappiamo intendere per quale motivo Teodorico non si sarebbe indotto a promulgare i nomi dei consoli orientali, quando la corte di Bisanzio glie li avesse ufficialmente comunicati.

Se Teodorico avesse in questo modo voluto affermare la sua indipendenza da Costantinopoli, egli non avrebbe fatto confermare ogni anno i suoi consoli dall'imperatore, ma li avrebbe, come Odoacre, creati unicamente di propria autorità. E se il rifiuto di Teodorico avesse suonato una specie di sfida per Anastasio, questi avrebbe probabilmente cessato di mandare i codicilli ai consoli dell'Occidente. D'altra parte se Teodorico non avesse in qualche modo riconosciuti i consoli orientali, Cassiodorio difficilmente li avrebbe inseriti nella sua Cronaca. A noi par dunque più probabile che gli imperatori d'Oriente non si curassero di parteciparli al re d'Italia.

Le comunicazioni fra le capitali dei due imperi non erano nè facili nè rapide: per cui anche quando i due sovrani erano stati nella migliore armonia, spesso per buona parte dell'anno in uno dei due imperi era rimasto ignoto il console dell'altro, e nelle iscrizioni vi si erano sostituite le formole: *et qui de Oriente nuntiatus fuerit*, in Occidente, e *τοῦ δηλωθησωμένου* in Oriente (cf. Sinesio Ep. 132).

Ora ben s'intende che ad onta di questo il monarca goto spedisse ogni anno puntualmente un apposito ambasciatore a Costantinopoli per ottenere da Anastasio la conferma del console occidentale; giacchè gl'Italiani obbedivano volentieri a Teodorico solo fino a che credevano di non cessare per questo dall'appartenere all'antico impero romano: e di questa appartenenza l'unico segno esterno era ormai il consolato, che essi, almeno in apparenza, ricevevano da Bisanzio. Ma l'imperatore non aveva

queste ragioni per sostenere la spesa dell'invio di una ambasceria a Ravenna, e sopratutto Anastasio, che era avarissimo, deve molto volentieri averne fatto a meno.

Nè si dica che l'inviato di Teodorico poteva portar lui in Italia i nomi dei consoli orientali: giacchè egli doveva lasciar Costantinopoli sempre molto prima della fine dell'anno, perchè i codicilli imperiali giungessero a Roma avanti il primo giorno di gennaio, in cui il nuovo console d'Occidente entrava in carica. E quindi è naturale che al momento della sua partenza da Bisanzio il console orientale dell'anno seguente non fosse ancora nominato. Quindi anche Festo nel 497, riportando a Teodorico i codicilli del consolato di Paolino, non gli recò la notizia del consolato di Giovanni, che Teodorico in quell'occasione certamente non avrebbe mancato di pubblicare.

§ 4. Festo però venendo dall'Oriente aveva anche portato seco i germi della discordia tra Roma e Bizanzio, promettendo all'imperatore di ottenere l'assenso del papa all'Enotico di Zenone, e quindi suscitando lo scisma di Lorenzo e Simmaco. Teodorico, al quale fecero ricorso i due contendenti, secondo il libro pontificale avrebbe ordinato che colui che aveva avuto maggiori suffragi, ed era stato consacrato prima (1), fosse il legittimo pontefice. Ed è naturale che non volendo il re urtare apertamente Anastasio, che sosteneva le parti di Lorenzo, prendesse questa via indiretta per assicurare a Simmaco il possesso della sua sede. È poi molto probabile che la decisione di questa quistione di fatto fosse affidata al comitato regio, al quale, secondo un editto di Atalarico, spettava la risoluzione di

---

(1) *Liber pontificalis*, ed. Duchesne, p. 97. « *Et facta intentione hoc constituerunt* **pariter**, *ut ambo Ravennam pergerent ad iudicium regis Theodorici. Qui, dum pervenissent, hoc iudicium æquitatis invenit, ut qui prior ordinatus fuisset, vel ubi pars maxima consentiretur, ipse sederet in sede apostolica: quod tamen æquitas invenit et cognitio veritatis, et fuit præsul beatus Symmachus.* »

simili controversie: e questo deve avere giudicato in favore di Simmaco. Tuttavia questo non giovò a rimuovere lo scisma, che dopo quattro anni risorse più fieramente di prima. Teodorico, innanzi al quale fu accusato Simmaco di adulterio e di simonia, prima diede un visitatore alla chiesa romana nella persona di Pietro di Altino, poi convocò un concilio, il famoso sinodo palmare, per decidere circa quelle accuse.

Il papa da prima si sottomise al sinodo, e si pose in cammino da S. Pietro per comparire innanzi ad esso, e giustificarsi: ma assalito lungo la via dai suoi nemici e a mala pena scampatone illeso, si rifiutò di presentarsi di nuovo dinanzi ai vescovi: così che questi, non credendo di poterlo a ciò costringere, ne riferirono al re, il quale riscrisse loro quello che segue (Thiel, p. 678):

« Fl. THEUDERICUS REX UNIVERSIS EPISCOPIS AD SYNODUM CON-
» VOCATIS.

» Decuerat quidem beatitudinem vestram divinæ consi-
» derationis reverentia exortum jam finire negotium: ut
» vobis ordinantibus submoveri potuisset de tanta civitate
» confusio, maxime quum præteritis affatibus jusserimus,
» quemadmodum vestro visum fuisset arbitrio, memoratum
» vos terminare debere certamen, dummodo re sub justa
» ordinatione finita, dissentientes unitati et concordiæ red-
» derentur. Postquam miramur denuo fuisse consultos,
» quum si nos de præsenti ante voluissemus judicare ne-
» gotio, habito cum proceribus nostris de inquirenda ve-
» ritate tractatu, viam Deo auspice potuissemus invenire ju-
» stitiæ, quæ nec præsenti sæculo nec futuræ forsitan di-
» splicere potuisset ætati; sed quia non nostrum judicavi-
» mus de ecclesiasticis aliquid censere negotiis, ideoque vos
» de diversis provinciis fecimus evocari, ut sub divini ti-
» more judicii totius certaminis vobis disponentibus causa
» transiret, et urbi nostræ Deo favente optata per vos con-
» cordia redderetur; nunc vero eadem, quæ dudum, præsen-
» tibus intimamus oraculis, nos coram Deo et hominibus

» absolventes: ut causam Dei, quam vestræ congregationis
» amplissimo senatui, et pacem cleri sperantes, commisimus,
» quemadmodum visum vobis fuerit, ordinetis; nec a nobis
» vestri expectetur forma judicii, sed vos qualiter vultis
» ordinate. Sive discussa sive indiscussa causa, proferte sen-
» tentiam, de qua estis rationem divino judicio reddituri,
» dummodo, sicuti sæpe diximus, hoc deliberatio vestra
» provideat, ut pax senatui populoquè Romano, submota
» omni confusione, reddatur: ne qua, quod absit, post judi-
» cum turba aut aliqua remaneat in civitate discordia. Sin
» autem secundum mandata nostra concordia sacratissimæ
» urbi a vobis fuerit restituta, hinc universitas agnoscere
» poterit justum sacri ordinis vestri extitisse judicium.
» Orate pro nobis, domini sancti ac venerabiles patres! Da-
» tum sub die Kalendarum Octobris. »

Abbiamo voluto riportare per intero questa lettera perchè si veda come le parole del re contrastino stranamente con gli avvenimenti che si succedettero in Roma poco dopo, e che il libro pontificale narra a questo modo: « Eodem
» tempore B. Symmachus congregavit episcopos 115, et facta
» synodo purgatur a crimine. Et damnatur Petrus Altinas
» invasor sedis apostolicæ, et Laurentius Nucerinus, quia
» vivo episcopo Symmacho pervaserunt sedem ejus. Tunc
» ab omnibus episcopis, et presbyteris, et diaconibus, et
» omni clero vel plebe redintegratur sedi apostolicæ B.
» Symmachus cum gloria apud B. Petrum sedere præsul.
» Eodem tempore Festus caput senatus exconsul, et Pro-
» binus exconsul cæperunt intra urbem Romam pugnare
» cum aliis senatoribus, et maxime cum Fausto exconsule,
» et cædes, et homicidia in clero ex invidia fiebant. Qui
» vero communicabant beato Symmaco juste, publice qui
» inventi fuissent intra urbem, gladio occidebantur. Etiam
» et sanctimoniales mulieres et virgines deponentes de mo-
» nasteriis vel de habitaculis suis, denudantes sexum fœmi-
» neum, cædibus plagarum afflictas vulnerabant, et omni die
» pugnas contra ecclesiam in media civitate gerebant. Et
» multos sacerdotes occiderunt, inter quos Dignissimum et

» Gordianum presbyteros ad vincula S. Petri, et ad sanctos
» Joannem et Paulum fustibus et gladio interfecerunt, et
» multos Christianos, ita ut nulli esset securitas die vel
» nocte de clero in civitate ambulare. Solus autem Faustus
» exconsul pro ecclesia pugnabat. »

In un'altra vita di Simmaco, scritta da uno scismatico contemporaneo, e che il Bianchini pubblicò per primo, le cose sono invece così raccontate: « Sed moras episcopi n.....ntis
» cum viderent magis ac magis studia divisionis augeri,
» quæ sibi utilia visa sunt pro Symmachi persona consti-
» tuunt: et sic urbem in summa confusione derelinquunt.
» Clerus, et senatus electior, qui consortium vitaverat Sym-
» machi, petitionem regi pro persona Laurentii dirigit,
» qui eo tempore Ravennæ morabatur, Symmachi violentiam
» persecutionemque declinans, ut ipse Romanæ præsederet
» ecclesiæ, ubi dudum fuerat Summus Pontifex ordinatus:
» quia hoc et canonibus esset adnixum, ut unusquisque illic
» permaneat, ubi primitus est consecratus antistes: vel si
» quibusdam commentis exinde remotus fuerit, eum modis
» omnibus esse revocandum. Sic Laurentius ad urbem ve-
» niens per annos circiter quattuor Romanam tenuit eccle-
» siam, per quæ tempora, quæ bella civilia gesta sint, vel
» quanta homicidia perpetrata, non est præsenti relatione
» pandendum. Dumque partes mutua se dissensione collidunt,
» ac pro suis studiis regale præsidium sæpe deposcunt, ad
» ultimum petitionem Symmachus regi per Dioscurum Ale-
» xandrinum Diaconum destinavit, adserens sibi magnum
» præjudicium fieri, et maxime de titulis ecclesiarum, quas
» intra urbem Laurentius obtinebat. Ad hanc insinuationem
» regis animus delinitus Patricio F.... præcepta dirigit, ad-
» monens ut omnes ecclesiæ tituli Symmacho reformentur,
» et unum Romæ pateretur esse pontificem: quod ubi Lau-
» rentius comperit, urbem noluit diuturna conluctatione
» vexari, ac sua sponte in prædiis memorati Patricii Festi
» sine dilatione concessit, ibique sub ingenti abstinentia
» terminum vitæ sortitus est. »

Le due versioni si accordano nel riconoscere che tra gli

anni 502 e 506 Roma fu funestata da numerose stragi ed omicidi. Ora, come mai il re, che aveva mostrato di avere a cuore sopra ogni cosa la quiete di Roma, e di essere indifferente allo scioglimento della questione, purchè si arrivasse a ristabilire nella città la pace; permise che questi tumulti accadessero? Perchè egli aspettò quattro anni per ordinare a Festo che le chiese occupate da Lorenzo fossero restituite a Simmaco: o perchè, se egli in quei quattro anni favoriva la parte di Lorenzo, non discacciò Simmaco?

La ragione non può cercarsi se non nei rapporti del re d'Italia con l'imperatore di Oriente. Anastasio seguiva le parti di Lorenzo, e Teodorico, che era in buona armonia con lui, temeva di romperla, sostenendo Simmaco.

Nel 504 per altro accadde un avvenimento che pose termine a queste relazioni di apparente amicizia tra le due corti, e questo fu la guerra di Sirmio, la quale non va considerata come un semplice episodio del regno di Teodorico, come comunemente si fa, ma sì bene come uno dei trionfi più segnalati della politica del grande barbaro. Teodorico sapeva certamente quali pericoli minacciassero l'Italia ad oriente e a settentrione per l'avanzarsi delle genti germaniche: e insieme vedeva, come già l'aveva veduto Augusto, che l'Italia non si doveva difendere sulle Alpi, ma sul Reno e sul Danubio (1), e sopra tutto su quest'ultimo: giacchè come la prima stazione dei Goti, innanzi di venire in Italia, era stata la Pannonia, così doveva di necessità accadere per gli altri barbari, e così accadde nel fatto per i Longobardi. Ennodio, per quanto sia poco avveduto in fatto di politica, pure mostra di avere avuto una coscienza chiara di questo stato di cose, quando dice nel suo panegirico a Teodorico: « La città di Sirmio fu una volta il confine dell'Italia: in essa risiedevano gli antichi

(1) Con ragione quindi il più grande storico della età nostra, Teodoro Mommsen, chiama le prime guerre dell'impero romano sul Danubio e sul Reno, guerre di difesa del confine settentrionale d'Italia.

principi perchè là accumulandosi le ferite delle vicine genti, non dilagassero nel corpo dell'impero: di poi per trascuranza degli imperatori successivi essa passò nel dominio dei Gepidi, donde venivano quotidiani insulti e legazioni ad ogni momento. Quindi l'animo del principe era tormentato da lusinghe, che erano frutto di ingannevoli macchinazioni: e dalla intempestiva famigliarità di Traserico circa gli altri Gepidi di cui era capo Gunderith. Credevi di morire dallo scorno, perchè altri poteva a lungo tenere una parte dell'Italia, mentre tu la reggevi. Nè ti bastava la consolazione che tu non l'avevi perduta: giacchè era un immenso dolore che quell'usurpatore non l'avesse restituita nel principio della tua dominazione. Tuttavia appena furono palesi gli inganni di Traserico, tu mandasti Pizia ed Erduic, nobilissimi tra i Goti, e una schiera di giovani che non avevano ancora veduta nessuna battaglia; affinchè, se quegli si fosse acquietato ai patti, che gli venivano offerti, l'esercito, una volta invaso il paese, lo occupasse stabilmente. »

Alla nuova per altro dell'arrivo di Pitza, i Gepidi abbandonarono il paese, e gli Ostrogoti ne presero possesso. Di ciò si corrucciò l'imperatore di Oriente, a cui questo parve essere una violazione flagrante dei trattati: giacchè nel 437, quando Valentiniano III aveva sposato Eudossia, figlia di Teodosio, aveva ceduto a Teodosio II parte dell'Illirico, a cui la Pannonia apparteneva; e perciò questa aveva incominciato a far parte dell'impero d'Oriente.

Ma perchè questa circostanza non è notata da alcuno degli scrittori moderni, come la causa della rottura fra Teodorico Anastasio nel 504, val la pena di soffermarvisi alquanto. Giordanes (Romana, c. 329, ed. Mommsen, p. 42) ha queste parole: « *Post haec III anno Valentinianus imperator a Roma Costantinopolim ob suscipiendam in matrimonio Eudoxiam Theodosii principis filiam venit, datamque pro munere soceri sui totum Illyricum, celebratis nuptiis ad sua regna cum uxore secessit.* » e Cassiodorio Var. 11, I: « (*Placidia*) *nurum sibi ammissione Illyrici*

comparavit; factaque est conjunctio regnantis, divisio dolenda provinciis. »

Ora, secondo la *Notitia dignitatum* (vol. II ed. Böcking p. 10) l'Illirico abbracciava le seguenti sei provincie: « Pannonia secunda, Savia, Dalmatiæ, Pannonia prima, Noricum mediterraneum, Noricum Ripense. » Per altro è certo che non tutte furono cedute all' impero d' Oriente nel 437, giacchè il Norico e la Dalmazia al tempo di Odoacre appartenevano ancora all' impero di Occidente (1), e probabilmente vi apparteneva anche la Pannonia prima e la Savia. La cessione si restrinse alla Pannonia secondo che già da Costantino era stata assoggettata al prefetto del pretorio dell'Illirico or. (Zos. 2, 33, Cfr. Corpus Inscr. Lat. V. 1, p. 416), come ci è attestato indubbiamente dalla Novella 11 (Zachariæ 19 p. 139) di Giustiniano, che così si esprime: « *Quum enim in antiquis temporibus Sirmii præfectura fuerit constituta, ibique omne fuerat Iltyrici præstigium tam in civilibus quam in episcopalibus causis: postea autem Attilanis* (2) *temporibus eisdem locis devastatis*

---

(1) Guldenpennig *(Gesch. des oström. Reichs unter den Kaisern Arcadius und Theodosius* II, Halle 1885) a pag. 310 dice che fra le provincie cedute fuvvi la Dalmazia: il che non può essere esatto perchè nel 454 Marcellino (cf. Procopio, G. v. I, 6, 3) si sostenne nella Dalmazia come ribelle contro l' imperatore d' Occidente, non contro quello d' Oriente, che anzi l' incitava a far guerra al suo collega (cf. Sievers, Stud. zur *Gesch. der Kaiserzeit*, p. 562); e più tardi Nipote vi si rifugio, e la tenne come dominio proprio. Tuttavia confesso che la costituzione 5 *de bon. quæ lib.* (C. VI, 61) diretta da Leone, imperatore d' Oriente, a Nipote maestro dei militi della Dalmazia, può suscitare qualche dubbio, se non si ammette che Nipote per volontà di Antemio abbia consultato l' imperatore d' Oriente sul caso dubbio che gli si presentava. — Il Pallmann *(Gesch. der Völkerwand*, p. 49) fa cedere la Pannonia all' impero d' Oriente fino dal 424: il che neanche può esser vero.

(2) Queste parole dimostrano come sia inesatto il dedurre dall' assedio che Attila fece delle città di Sirmio (cf. Prisci fragm. p. 186), che questa città appartenesse allora all' impero d' Occidente.

Apennius præfectus prætorio de Sirmitana civitate in Thessalonicam profugus venerat, tunc ipsam præfecturam et sacerdotalis honor secutus est, et Thessalonicensis episcopus non sua auctoritate, sed sub umbra præfecturæ meruit aliquam prærogativam. »

Ora, come appare chiaramente da questo luogo, al tempo di Attila, cioè verso l'anno 437, Sirmio era diventata la sede del prefetto del pretorio dell'Illirico che apparteneva all'Oriente; e quindi doveva far parte dell'impero di Oriente. Ma il prefetto ne era dovuto fuggire per le invasioni barbariche. Però nello stesso tempo, o poco dopo, quando si dissolse l'impero di Attila, vi si erano stanziati gli Ostrogoti, col consenso degli imperatori d'Oriente, dice Giordanes (*Get.*, 264). Proc. I, 3, 2 « *Γότθοι δὲ μετὰ τοῦ Ἴστρου διὰβασιν Παννονίαν δὲ τὰ πρῶτα ἔσχον, ἔπειτα δὲ βασιλέως δόντος, ᾤκησαν τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία.* (1) »

Ora, Teodorico probabilmente voleva far valere su di essa queste ragioni quando se la appropriò nel 505: giacchè anche dopo, mandandovi per governatore (nel 511) Colosseo, avea cura di dirgli: « *Proinde prosperis initiatus auspiciis ad Sirmiensem Pannoniam, quondam sedem Gothorum, proficiscere.* »

Per altro l'imperatore d'Oriente, che non la intendeva così, gli intimò la guerra: e incominciò con assalire Mundo, un ladrone protetto da Teodorico, e che probabilmente era di stirpe Gota (giacchè Marcellino lo chiama *Goto*) il quale saccheggiava la Mesia: e gli mandò contro diecimila Bulgari sotto il maestro dei militi Sabiniano; ma Pitza accorse in aiuto di Mundo, sconfisse Sabiniano,

---

(1) Più tardi, al tempo di Giustiniano, essa si trova di nnovo in possesso dei Gepidi (Proc. G. g. II, 33). E che anche allora essa si seguitasse a considerare come parte dell'impero d'Oriente, lo mostra Ierocle (ed. Pathery, Bertin, 1836, p. 17, n. 19) il quale nel catalogo delle proviocie dell'impero d'Oriente ha: *Provincia pannonica: sub praeside urbes 2, Sermium, Basiam.*

nell' anno 504 secondo Cassiodorio, nel 505 secondo Marcellino, e con tali perdite, che, dice questo scrittore, « *(haec clades) apud mortales nequaquam potuerit reparari.* » Dopo ciò si capisce che Anastasio lasciasse tranquillamente Teodorico in possesso della sua conquista: e che Cassiodorio scrivesse che per virtù di Teodorico, sconfitti i Bulgari, l' Italia ricuperò Sirmio. La ragione, per cui lo scrittore romano non parla che dei Bulgari, è che nel 519, quando egli scriveva la sua cronaca, Teodorico era in relazioni molto amichevoli con l' impero d' Oriente, ed era quindi inopportuno il ricordare l' antica sconfitta subita da questo.

Nell' anno seguente per altro un nuovo trionfo otteneva la politica di Teodorico: gli Alamanni sconfitti da Clodoveo si riparavano nel suo territorio, ed egli si serviva di essi per difendere il confine del Reno. « *Facta est latiaris imperii custos, semper nostrorum populatione grassata.* » dice Ennodio di questa gente. (1) E nello stesso tempo apostrofa Teodorico con queste parole, che chiaramente mostrano il malumore che esisteva fra le corti di Ravenna, e di Costantinopoli: « *rex meus sit jure alamannieus, dicatur alienus: ut divus vitam agat ex fructu conscientiæ, nec requirat pomposæ vocabula nuda iactantiæ, in cuius moribus veritati militant blandimenta maiorum.* » Egli allude al soprannome di alamannico che non solo Giustiniano, e gli imperatori posteriori presero, e che moveva così a sdegno il re franco Teodeberto, ma che anche Anastasio portava, come mostra una lettera scritta da lui al Senato di Roma (Thiel. ep. pont. rom., p. 765). La ragione per altro per cui Ennodio si scaglia contro l' imperatore d' Oriente, è da cercarsi nella storia dello scisma tra Simmaco e Lorenzo che noi già raccontammo, e nel quale Anastasio non solo sosteneva Lorenzo, ma aveva anche scritto contro Simmaco un libello infama-

(1) Paneg. XV, p. 212.

torio. Ora dopo che Teodorico nell'anno 506 ebbe riposto Simmaco in possesso della sua sede, e nell'anno seguente, negli ultimi giorni di febbraio, ebbe confermati gli atti del sinodo palmare, Ennodio fu mandato dalla chiesa di Roma a Ravenna, per recitare in nome di questa ed in onore di Teodorico, il panegirico che ancora ci resta.

Le relazioni tra le due corti erano dunque già abbastanza tese, quando un nuovo avvenimento porse ad Anastasio la occasione di vendicarsi. Nel 507 si era accesa tra Clodoveo ed Alarico la guerra che pose fine alla dominazione visigotica nella Gallia. Teodorico per la affinità che legava lui ad Alarico, e il suo popolo a quello dei Visigoti, e più ancora per paura della crescente potenza dei Franchi, si era già adoperato, prima che la guerra scoppiasse, per impedirla; e aveva anche minacciato Clodoveo di assalirlo con le forze sue e quelle degli Eruli, Turingi e Guarini suoi alleati. Tutto questo non aveva per altro mosso dal suo proposito Clodoveo, il quale irritato probabilmente contro Teodorico anche per la protezione da lui concessa agli Alamanni, si era alleato al re dei Borgognoni, e poi, entrato risolutamente in campagna nella primavera del 507, aveva battuto ed ucciso il re dei Visigoti con maravigliosa celerità. Perchè Teodorico non intervenisse subito in favore dei Visigoti, non è facile a dirsi: forse l'azione di Clodoveo fu molto più rapida che egli non se l'aspettasse (e ad accelerarla avevano probabilmente contribuito anche le minaccie del re goto), e quando avvenne la battaglia di Voglè, la stagione era già troppo inoltrata per far passare le Alpi ad un esercito; forse i suoi alleati, Eruli e Turingi, non lo soccorsero: forse egli temeva anche un attacco da parte di Anastasio.

Ad ogni modo è certo ch'ei riunì il suo esercito solo nei primi di Luglio del 508: giacchè nella cronaca di Cassiodorio leggesi sotto al nome dei consoli Venanzio e Celere « *his conss. contra Francos a D. N. destinatur exercitus, qui Gallias Francorum depraedatione confusas, victis hostibus ac fugatis, suo adquisivit imperio* »; e

nelle Varie abbiamo la lettera con cui Teodorico chiama sotto le armi i Goti pel 24 di Giugno, per essere mandati nella Gallia. Fu probabilmente in questa congiuntura che Anastasio mandò una flotta a devastare i lidi d'Italia: giacchè Marcellino conte (1) sotto agli stessi consoli dice: « Romano conte dei domestici, e Rustico conte degli scolari, con cento navi armate, e altrettanti dromoni, che portavano seco ottomila armati, andarono a devastare i lidi d'Italia, e sbarcarono fino a Taranto antichissima città, e ripassato il mare, riportarono ad Anastasio Cesare, una disonesta vittoria, che Romani strappavano a Romani ». E nelle Varie abbiamo due lettere, una a Giuliano conte del patrimonio (I, 16), in cui si dice, che essendosi i negozianti dell'Apulia lamentati che i frumenti erano stati bruciati dalle devastazioni nemiche, il re vuole che dai residui della prima indizione (a. 508) si detragga quello che essi hanno venduto di meno; un'altra a Fausto prefetto del pretorio (II, 37) in cui per la stessa ragione si esentano dalla **coemptio** i negozianti di Siponto: lettere che certo alludono a questa devastazione dei Greci. Dopo di ciò è da credere che fosse scritta ad Anastasio la lettera I delle Varie, che è della massima importanza, per apprezzare i rapporti esistenti tra le due corti, e che quindi riportiamo per intero:

« Anastasio imp. Theodericus rex.

» Oportet nos, clementissime Imperator, pacem quæ-
» rere, qui caussas iracundiæ noscimur non habere: quando
» ille moribus obnoxius iam tenetur: qui ad iusta depre-
» henditur imparatus. Omni quippe regno desiderabilis de-
» bet esse tranquillitas: in qua et populi proficiunt, et uti-
» litas gentium custoditur. Hæc est enim bonarum artium
» decora mater, hæc mortalium genus reparabili successione

(1) Roncalli, vet. lat. script. chron. II, p. 30.

» multiplicans, facultates protendit, mores excolit, et tan-
» tarum rerum ignarus agnoscitur, qui eam minime quæ-
» sisse sentitur. Et ideo, piissime principum, potentiæ ve-
» stræ convenit et honori, vt concordiam vestram quærere
» debeamus, cuius adhuc amore proficimus. Vos enim estis
» regnorum omnium pulcherrimum decus, vos totius salu-
» tare præsidium, quod cæteri dominantes iure suscipiunt,
» quasi in vobis singulare aliquid inesse cognoscant: nos
» maxime, qui divino auxilio in Republica vestra curam
» didicimus, quemadmodum Romanis æquabiliter imperare
» possimus. Regnum vestrum imitatio, vestra forma est boni
» propositi, unici exemplar imperii. Qui quantum vos, sequi-
» mur, tantum gentes alias anteimus. Hortamini me fre-
» quenter, vt diligam senatum, leges principum gratanter
» amplectar, vt cuncta Italiæ membra componam. Quomodo
» potestis ab augusta pace dividere, quem non optatis a
» vestris moribus discrepare? Additur etiam veneranda ro-
» manæ vrbis affectio: a qua segregari nequeunt, qui se
» nominis unitate iunxerunt. Proinde illum & illum lega-
» tionis officio ad serenissimam pietatem vestram credimus
» destinandos: vt sinceritas pacis, quæ causis emergenti-
» bus cognoscitur fuisse vitiata, detersis contentionibus in
» sua deinceps firmitate restituta permaneat. Quia pati vos
» non credimus, inter utrasque respublicas quarum sem-
» per unum corpus sub antiquis principibus fuisse decla-
» ratur, aliquid discordiæ permanere: quas non solùm o-
» portet inter se ociosa dilectione coniungi, verum etiam
» decet mutuis viribus adiuvari. Romani regni unum velle,
» una semper opinio sit. Quicquid & nos possumus, vestris
» præconiis applicetur. Quapropter salutationis honorificen-
» tiam præferentes, prona mente deposcimus, ne suspenda-
» tis à nobis mansuetudinis vestræ gloriosissiman carita-
» tem, quam ego sperare debui, etiam si aliis non vide-
» retur debere posse concedi. Cætera vero perlatores præ-
» sentium pietati vestræ verbo suggerenda, commisimus:
» ut nec epistolaris sermo redderetur extensior, nec ali-
» quid pro utilitatibus nostris prætermisisse videremur. »

Gli storici sono discordi nel fissare l'epoca di questa lettera: giacchè alcuni la vogliono anteriore al 498, e credono che si riferisca alle trattative condotte per mezzo di Festo pel riconoscimento di Teodorico come re d'Italia, altri invece la pongono dopo il 508.

La prima opinione è insostenibile; giacchè, lasciando stare che nessuna delle Varie può essere anteriore al 500, è impossibile che Anastasio esortasse Teodorico a comporre tutte le membra d'Italia, quando di questa non gli riconosceva ancora il possesso. Queste parole debbono invece alludere alle esortazioni che certamente Anastasio dirigeva, dopo il 498 a Teodorico, di occupare anche il reame dei Vandali, il quale faceva parte dell' antica prefettura d'Italia, o almeno la Sardegna, giacchè le altre parti di questa erano già tutte in possesso di Teodorico, così nel 498, come nel 508. Poi, dicendo Teodorico che desidera « *ut sinceritas pacis quae causis emergentibus cognoscitur fuisse vitiata, detersis contentionibus in sua deinceps firmitate restituta permaneat* », mostra che già tra lui ed Anastasio era stata buona armonia: ciò che prima del 498, in cui soltanto, secondo l'Anonimo, « *fu fatta con Anastasio la pace per la presunzione del regno* », non era stato.

Di più è probabile che anche le prime parole « *quando ille moribus obnoxius iam tenetur, qui ad iusta (?) deprehenditur imparatus* », si riferiscano all'essere nel 508 Teodorico stato colto alla sprovvista dall'ardire piratesco di Anastasio, come si esprime Marcellino. In ogni modo questa lettera, se mostra da una parte quanto Teodorico tenesse alla unità dell'impero, dall'altra manifesta che nel momento egli aveva più che mai ragione di tener cara l'amicizia dell'imperatore. E per verità suo disegno era allora di rivendicare, come rappresentante dell'impero di Occidente, una parte della Gallia: e quindi gli importava di non essere contrariato da quello che più legittimamente di lui rappresentava l'impero; di più, gli occorreva di avere le mani libere per combattere contro i Franchi. Tuttavia la retorica di Cassiodorio non approdò a nulla: giac-

chè nel 509 Anastasio conferiva a Clodoveo, che era allora in guerra con Teodorico, il consolato onorario, ovvero il proconsolato, o in ogni modo un titolo con il quale legittimava la sua conquista della Gallia.

Il passo di Gregorio di Tours che vi si riferisce (Hist. Franc. II. 9. Mon. Germ. p. 102) è il seguente « *Igitur ab Anastasio imperatore codecillos de consulato accepit et in basilica beati Martini tunica blattea* (1) *indutus, et clamide, imponens vertice diademam. Tunc ascenso equite, aurum argentumque in itinere illo, quod inter portam in atrio et ecclesiam civitatis est, praesentibus populis, manu propria spargens, voluntate benignissima erogavit, et ab ea die tamquam consul et augustus vocitatus est.* »

Nel prologo della legge salica invece Clodoveo è chiamato proconsole. Quindi non è facile determinare esattamente, quale dignità gli conferisse Anastasio. Certo che tra quella di proconsole e quella di console, si dovrebbe piuttosto stare per la prima: giacchè è più facile che Gregorio

---

(1) Ciò è a dire della tunica di porpora. Di qui si vede come la porpora non fosse un distintivo proprio dell'imperatore: e quindi come Teodorico nell'anno 493 quando, come racconta Giordanes (c. 57). « *Zenone imperatore consulto privatum habitum suæque gentis vestitum seponens, insigne regii amictus, quasi jam Gothorum Romanorumque regnator assumit* », molto probabilmente indossò la porpora, senza servirsi ancora di quegli ornamenti del palazzo, che Anastasio gli mandò nel 497, e che lo avvicinavano di più alla maestà imperiale. Neanche il titolo di Augusto si considerò più in questi tempi come un'attributo esclusivo della potestà imperiale, giacchè esso fu dato a Teodorico nella iscrizione di Terracina, che riferiremo più sotto, e i re Franchi dopo Clodoveo spesso nelle monete così si appellarono. Esso fu dunque considerato piuttosto come un titolo di onore, come quello di Flavio, che Autari assunse più tardi; e invece, come abbiamo detto più sopra, incominciò a diventare proprio dell'imperatore soltanto il nome di *Cæsar:* per cui anche Avito appella Anastasio *Cæsar Orientis.* Così si spiega come nelle lingue teutoniche la designazione dell'imperatore sia quella di *Kaiser.*

di Tours abbia mutato in quello di console il titolo di proconsole, del quale ormai gli doveva essere ignoto il significato, mentre invece quello di console restò in uso in tutto il medio evo, anzichè il prologo della legge salica abbia fatto da un console un proconsole. E allora si potrebbe forse pensare a un ristabilimento dell'antico proconsolato della Gallia Narbonese (cf. *Not. Dign. Ed. Böcking*, p. 494). Ma a un risultato certo difficilmente si può giungere.

Ad ogni modo la protezione di Anastasio giovò poco a Clodoveo contro gli eserciti del re ostrogoto, i quali nell'anno 510 riportarono una strepitosa vittoria sui Franchi, in conseguenza di cui Teodorico rimase padrone della Gallia meridionale e di tutta la Spagna. E veramente egli dopo la morte di Alarico aveva assunto anche la tutela del nipote Amalarico, e in nome suo aveva cominciato a regnare sui Visigoti: ed avendo elevate pretese al trono Gesalico, figlio naturale di Alarico, egli lo aveva combattuto, così che quegli era stato costretto a fuggire in Africa, dove il re Trasamondo lo aveva accolto favorevolmente. Dietro le rimostranze di Teodorico per altro, egli lo aveva licenziato, e allora l'infelice pretendente era tornato in Ispagna, dove era stato vinto ed ucciso dai generali di Teodorico. Così Teodorico era rimasto anche arbitro del regno dei Visigoti. Ma sembra certo che egli separasse allora da questo la Gallia meridionale fino al Rodano e ne facesse una provincia propria, della quale mise a capo Liberio in qualità di prefetto del pretorio, (1) se pure l'autorità di questo non si stendeva su una parte anche maggiore dell'antica prefettura della Gallia.

Questa restaurazione della prefettura del pretorio mo-

---

(1) Liberio nel concilio d'Orange si sottoscrive: *Liberius V. C. et ill. praefectus praetorio Galliarum, atque patricius.* Del resto il titolo di prefetto del pretorio gli è dato da Atalarico (Var. VIII, 6) Cassiodorio (Var. XI, 1) e nella epistola XXXV da Avito.

strava chiaramente, che egli intendeva anche di restaurare l'antico impero di Occidente, e di attribuirsi la successione degli antichi Cesari. E se non lo provasse il fatto per sè, ce ne farebbe chiara testimonianza l'epistola, colla quale egli istituì nella Gallia Gemello come vicario di Liberio o più veramente come *vicarius prefectorum praetorio* dignità che corrisponde al *vicarius septem provinciarum* della Notizia. In questa egli afferma chiaramente, che è nella qualità di *principe romano*, che manda Gemello come vicario nella Gallia, e che la Gallia prima d'allora cercava Roma. Ma più manifesto è, che il re intendeva di staccare la Gallia dal dominio visigoto e farne una provincia romana, dalla lettera seguente diretta ai provinciali romani (Var. III, 17).

« Libenter parendum est romanæ consuetudini, cui » estis post longa tempora restituti, quia gratus ibi re- » gressus est, ubi provectum vestros constat habuisse ma- » iores. Atque ideò in antiquam libertatem Deo prestante » revocati, vestimini moribus togatis: exuite barbariem: » abiicite mentium crudelitatem: quia sub æquitate nostri » temporis non vos decet vivere moribus alienis. Proinde » de necessitatibus vestris innata nobis mansuetudine co- » gitantes, quod feliciter dictum sit, spectabilem virum » Gemellum, Vicarium Præfectorum, fide nobis et industria » comprobatum, ad componendam Provinciam credidimus » dirigendum: sperantes, in nullo eum posse delinquere, » qui nobis peccantes graviter intelligit displicere. Qua- » proter ordinationibus eius ex nostris iussionibus obedite: » quia eum credimus vobis profutura decernere. Respi- » cite paulatim iuridicos mores. Non sit novitas molesta, » quæ proba est. Quid enim potest esse felicius, quam ho- » mines de solis legibus confidere, et casus reliquos non » timere? Iura publica certissima sunt humanæ vitæ so- » latia, infirmorum auxilia, potentum frena. Amate, unde » et securitas venit, et conscientia proficit. Gentilitas enim » vivit ad libitum; ubi magis reperit mortem propriam, » qui potest habere quod placeat. Vos iam securi ostentate

» divitias parentum. Bona, longo situ recondita, prodantur
» in lucem. Quia tantum quis nobilior erit, quantum et
» moribus probis, et luculenta facultate reluxerit. Ideo
» enim vobis Præfecturæ Vicarium direximus, ut cum tanta
» dignitate et civilem videamur regulam destinasse. Frua-
» mini quod tantum audiebatis. Intelligite homines non
» tam corporea vi, quam ratione præferri: et illos meritò
» crescere, qui possunt aliis iuxte præstare. »

Il dire che i provinciali ritornavano dopo *lungo tempo* alla consuetudine romana, non significa già, che essi dalle mani dei Franchi passassero allora sotto il dominio gotico: giacchè i Franchi non potevano aver dominato nelle Gallie più di un anno o due: ma che dalla dominazione barbarica dei Visigoti, la Gallia passava sotto quella romana di Teodorico. E si fu certamente per solennizzare questo avvenimento e per dare ai Galli una testimonianza di considerazione, che Teodorico nel 511 concesse il consolato a Felice, che apparteneva a questa nazione.

Si potrebbe per altro dubitare se Teodorico, così facendo, non commetteva una spogliazione a danno del nipote, e non si rendeva così reo di un'infame tradimento verso di lui. Ma siccome dei contemporanei nessuno ha trovato biasimevole la condotta del re d'Italia, e presso i Visigoti si è invece conservata la memoria di Teodorico come quella di un benefattore, la spiegazione della singolare condotta di lui, deve cercarsi in questo, che i Visigoti erano legittimamente padroni della Gallia fino al Rodano, giacchè Nipote ne aveva riconosciuto loro il possesso con regolare trattato; ma che il tratto fra il Rodano e le Alpi era stato conquistato da Enrico colla forza, e che il consenso di Odoacre, che era naturalmente considerato da Teodorico come usurpatore, non bastava a legittimarlo; che perciò Teodorico, riprendendolo, sembrava che esercitasse legittimamente i diritti degli antichi imperatori di Occidente.

Ma è credibile che anche in Ispagna egli intendesse di esercitare non solo i diritti del nipote Amalarico, ma

anche una altra specie di autorità, che gli veniva dall'essere egli il rappresentante dell'impero di Occidente. Nel manoscritto di Parigi dell'Ervigiana, (n. 4668) in un catalogo di re visigoti, io ho trovato la curiosa notizia che Teodorico esercitò la tutela del nipote per mezzo di *consoli:* la quale trovasi ripetuta anche nel catalogo dei re visigoti che sta alla fine del ms. vaticano n. 1024, del fondo della Regina: benchè i due cataloghi siano nel resto molto diversi uno dall'altro. Questa notizia, certo alterata, ma non inventata di pianta, deve accennare al fatto che Teodorico esercitò nelle forme romane la sua sovranità sulla Spagna. E tutto questo complesso di circostanze spiega, come poco dopo questo tempo fosse posta a Terracina una iscrizione a Teodorico nella quale egli è chiamato *propagator romani nominis* ed appellato *semper augustus.*

D(omi)N(us) GL(o)R(iosissi)MUS ADQ(ue) INCLYT(us),
REX THEODERICUS,
VICT(or) AC TRIUMF(ator), SEMPER AUG(ustus),
BONO R(ei) P(ublicae) NATUS,
CUSTOS LIB(erta)TIS
ET PROPAGATOR ROM(ani) NOM(inis),
DOMITOR G(en)TIUM,
DECENNOVII VIAE APPIAE,
ID E(st) A TRIP(ontio) USQUE TARIC(enam), IT(er),
ET LOCA, QUAE, CONFLUENTIB(us)
AB UTRAQ(ue) PARTE PALUD(ibus),
PER OMN(es) RETRO PRINCIP(es) INUNDAVERANT,
USUI PUB(li)CO ET SECURITATI VIANTIUM
ADMIRANDA, PROPITIO DEO, FELICI(ta)TE RESTITUIT;
OPERI INJUNCTO NAVITER I(n)SUDANTE
ADQ(ue) CLEMENTISSIMI PRINCIP(is)
FELIC(iter) DESERVIENTE PRAECONII(s),
EX PROSAPIE DECIORUM,
CAEC(ina) MAV(ortio) BASILIO DECIO,
V(iro) C(larissimo) ET INL(ustri),
EX P(raefecto) V(rbis) EX P(raefecto) P(raetori)O,

EX CONS(ULE) ORD(INARIO) PAT(RICIO),
QUI, AD PERPETUANDAM TANTI DOMINI GLORIAM,
PER PLURIMOS, QUI ANTE NON, ALBEOS
DEDUCTA IM MARE AQUA,
IGNOTAE ATAVIS ET NIMIS ANTIQ(UAE)
REDDIDIT SICCITATI. (1)

Tutto questo per altro non doveva piacere ad Anastasio, e quindi il malumore tra le due corti doveva andare crescendo. A torto si deduce, a parer mio, dalla lettera, colla quale Teodorico partecipa ad Anastasio l'assunzione al consolato di Felice, che egli doveva allora essere in pace coll'imperatore. L'imperatore seguitò a riconoscere e confermare i consoli dell'impero occidentale, anche quando era in aperta guerra con Teodorico, come nel 505 e nel 508: e se egli li riconosceva, ciò vuol dire che Teodorico gliene partecipava la nomina con una lettera simile alla prima del libro II delle Varie. Ora questa era essenzialmente una lettera di lode del candidato. Le parole che si rivolgono ad Anastasio, e che debbono riprodurre la formula usata comunemente, sono queste: « Voi che *potete* rallegrarvi » indifferentemente del bene dell'una e dell'altra repub- » blica, unite al nostro il vostro favore, associatevi alla » nostra sentenza: chè è degno di essere eletto per giu- » dizio di entrambi colui, che merita di essere ornato da » tanti fasci. » Queste parole non bastano certamente

(1) Cfr. *Corpus inscr. lat.* vol. X, 1, p. 690. Come si vede, questa iscrizione si riferisce al prosciugamento della palude di Decennovio, intrapresa dal patrizio Decio, al quale Teodorico, per premio, colla lettera 33 del libro II delle Varie, attribuisce la proprietà delle terre che fossero per esser rese a coltura, nello stesso tempo che incarica (Var. II, 32) il Senato di spedire due dei suoi membri per determinare, ponendovi termini fissi, lo spazio occupato delle acque. Ora siccome queste due lettere, secondo il Marini, furono scritte verso il 510 o poco dopo, la supposizione che l'epigrafe da noi riportata sia stata dettata poco dopo il 512 non è troppo arbitraria.

mostrarci che rapporti molto stretti di amicizia esistessero in quel tempo fra Teodorico ed Anastasio: mentre il panegirico recitato in onore di Anastasio da Prisciano, a quel che pare nell'anno 512, getta tutt'altra luce sulle relazioni fra le due corti. Giacchè il grammatico bizantino così apostrofa l'imperatore (ed. Bonn. p. 524, 525).

Omnia sed superat, Princeps, praeconia vestra
Propositum sapiens, quo fidos eligis aulae
Custodes, per quos romana potentia crescat,
Et quo, Roma vetus misit quoscumque, benigne
Sustentas, omni penitus ratione fovendo,
Provehis et gradibus praeclaris laetus honorum,
Ne damni patriae sensus fiantve dolores,
Fortunam quam tibi debent atque salutem,
Votaque suscipiunt pro te noctesque diesque

Le quali parole mostrano come Anastasio non solo accogliesse benignamente i Romani esiliati dall'Italia da Teodorico, ma come egli li ricolmasse di onori. Ma pochi versi più sotto, dopo aver parlato delle sconfitte sofferte dai Persiani, Prisciano prosegue:

Haec eadem cunctos, bello quicumque lacessunt
Imperii columen vestri, pacemque, manebunt
Ut sol Oceano tollens mergensque jugales
Cernat Anastasii florens per omnia nomen,
Utraque Roma tibi nam, spero, pareat uni
Auxilio summi, qui conspicit, omnia patris
Quem placas omni stabilis pietate per orbem
Templa novans renovansque deo fulgentia semper
Lucraque vera putans, aurum consumere juste.

Qui con parole non oscure si accenna che Teodorico dava motivi all'imperatore di romper la pace, e si esprime la speranza, che questi riesca di nuovo ad assoggettare al suo dominio l'Italia e il resto dell'Occidente. Disgraziata-

mente Cassiodorio, che non era questore in questo tempo, non ci ha lasciato nessuna lettera degli anni 512, 513, 514, la quale contenga notizie più particolari e mostri fin dove questa inimicizia arrivò. Certo un indizio di essa si è, che Gundebado, il quale dopo la guerra del 510 visse in continuo sospetto con Teodorico, tenne con Anastasio strettissime relazioni: cosicchè Sigismondo, scrivendo ad Anastasio chiama suo padre *fedelissimo e devotissimo ministro* dell'imperatore e Avito (p. 76) Sigismondo « *domnum meum, suae quidem gentis regem sed militem vestrum.* » Anzi Sigismondo afferma addirittura che il suo regno è parte dell'impero d'Oriente (p. 93) « *ornat quippe imperii vestri amplitudinem longinquitas subjectorum, et diffusionem reipubblicae vestrae asserit, quod remotius possidemur* » e altrove (p. 100) « *vester quidem est populus meus, et plus me servire vobis, quam illi praeesse delectat.* » Ora quanto ciò fosse molesto a Teodorico lo mostra il fatto, che quando egli più tardi fu rientrato in grazia di Anastasio, vietò agli ambasciatori, che Sigismondo inviava all'imperatore, di passare per l'Italia.

E veramente, nella lettera succitata, Sigismondo così si esprime (Mon. Germ. VI, 2, p. 101): « *post obitum devotissimi fidelissimique vobis patris mei, proceris vestri, cui ad felicissimos integra prosperitate successus id quoque contigit divino favore votivum, ut laetam florentemque rempublicam vobis orbem regentibus sciret, vosque dominos nationum placido receptus fine derelinqueret: ad haec intimanda vobisque commendanda, quin etiam meae militiae rudimenta, quae genitore quidem meo superstite nutristis, sed magis magisque post eum cumulo sacrae dignationis augebitis, sicut debebam vel optare par fuerat, unum de consiliariis meis, qui, quantum ad ignorantiam Gallicanam, ceteros praeire litteris aestimatur, venerandi comitatus vestri auribus offerèbam, specialius securitate concepta, quod rector Italiae de pace vestra publice plauderet et rumore disperso redditam sibi Orientis gratiam coloraret. Interclusum est ergo atque*

prohibitum relationibus destinatis iter arreptum. Certe ipse viderit, quid hinc apud augustam laetitiam spectet series veritatis. Parvum tamen amicitiae videtur indicium eum, quem te colere adseras, nolle a ceteris honorari: cum omnes, qui vos digno cultu suspicimus, id ipsum a cunctis fieri velle debeamus. Parum enim propriae devotionis ostendit, si quis occurendi libertate damnata alios quoque facere studeat indevotos: cum tamen sanctitas caelestis ingenii nequeat censere culpabilem, quem vel sola voluntas reddiderit innocentem. Unde evidenter ipsum videtis allegare, quid cuperem, qui tam sollicite conatus est impedire, ne possem. »

Nel fatto per altro sembra che la diceria, che Teodorico aveva fatto spargere, di essersi rappacificato con Anastasio, fosse vera: giacchè nel 516, anno in cui morì Gundebado, e in cui Sigismodo dovè mandare ad Anastasio l'ambasceria, a cui accenna la lettera di Avito, in una lettera scritta dal Senato di Roma all'imperatore d'Oriente si dice. (Mansi vol. 5, p. 400) « *Si prima semper est, imperator invicte, a regentibus supplicum spectata devotio, si sola gratia dominorum conciliatur obsequio: indubitanter agnosces sacrae jussionis oracula quanta senatus vestri fuerint gratulatione suscepta, maxime cum ad hos animus domini nostri invictissimi regis Theodorici filii vestri* (1) *mandatorum vestrorum obedientiam praecipientis accederet..... Proinde, piissime imperator haec suo nomine senatus serenitatis tuae clementiae provocatus adjunxit, ut qui animo quam benigno in utraque republica concilianda fuisti, tam esse pio in ecclesiae redintegranda unitate noscaris* », donde si trae, che

(1) Che Anastasio nel 497, facendo la pace con Teodorico lo adottasse anche per suo figliuolo, come egli è qui chiamato, è possibile. Se questo per altro non è il caso, la regola da noi esposta più sopra deve aver generato l'abitudine di appellare il sovrano dell'Occidente figliuolo di quello d'Oriente, quando era più giovane di lui.

quando fu scritta questa lettera, era già avvenuta una specie di riconciliazione fra i due principi.

Ora, perchè questo avvenisse, non è difficile a comprendersi. Teodorico dopo che colla unione della Gallia e della Spagna al suo dominio si fu formato un vasto impero, incominciò più che mai a pensare di assicurarsi un successore; e poichè la speranza di figli maschi si fu per lui dileguata, egli diede per moglie Amalasunta sua figlia ad Eutarico, discendente dalla stirpe degli Amali, e pensò di crearlo suo successore. Che Eutarico fosse in età giovanile come dice Giordanes (1) è poco verosimile: giacchè Cassiodorio, se pure la lezione che con più probabilità si può trarre dal passo delle Varie, VIII, I, è giusta (2), lo chiama quasi coetaneo di Giustino, ciò che naturalmente sarebbe sempre una esagerazione, perchè Giustino era molto vecchio, ma farebbe credere che Eutarico dovesse già essere in età avanzata, quando sposò Amalasunta; e mostrerebbe quindi che Teodorico, pure di trovare un Amalo per marito alla figlia, non guardò troppo alla differenza della età. (3)

Ma come abbiam detto di sopra, Teodorico non poteva di suo arbitrio crearsi un successore, ma abbisognava per questo del consenso dell'imperatore; e perciò è naturale, che procurasse di riacquistare il favore di Anastasio. A che prezzo egli lo facesse, non lo sappiamo: possiam però

---

(1) Getica LVIII 298 (Mommsen p. 134, 21): *Comperit Eutharicum Veterici filium, Beretmodi et Thorismodi nepotem, Amalorum de stirpe descendentem, in Spania degentem, juvenili aetate, prudentia, virtute, corporisque integritate pollentem; ad se eum facit venire eique Amalasuentham filiam suam in matrimonio jungit.*

(2) *Desiderio quoque concordiae factus est per arma* **filius** *quamvis* **vobis** *poene videbatur aequaevus.*

(3) A questo non si badava troppo quando un matrimonio serviva a scopi politici: così Vitige, se veramente, come Procopio dice, si era reso illustre nella guerra di Sirmio del 504, doveva avere almeno cinquantacinque o cinquantasei anni, quando nel 537 sposò Malasunta, che poteva averne poco più di venti.

congetturare dagli avvenimenti che ci son noti, che la riconciliazione non fu completa, e che non produsse gli effetti che Teodorico desiderava: giacchè vediamo che non fu da Anastasio, ma dal suo successore Giustino, che Teodorico ottenne il desiderato riconoscimento di Eutarico a suo successore. E a ciò deve certamente aver contribuito la discordia, che ancora durava tra l'imperatore e la Chiesa e il Senato di Roma: intorno alla quale vale la pena di riportare quello che contiene il libro pontificale nella vita di Ormisda.

« Eodem tempore ex constituto synodi misit in Græ-
» ciam, humanitatem ostendens sedis apostolicæ, quia Græci
» obligati erant sub vinculo anathematis propter Petrum
» Alexandrinum et Acacium Costantinopolitanum episco-
» cum. Sub Joanne episcopo Costantinopolitano, **cum con-**
» **silio Theodorici regis,** direxit Ennodium episcopum Ti-
» cinensem, et Fortunatum episcopum Catanensem, et Ve-
» nantium presbyterum urbis Romæ, et Vitalem diaconum
» sedis apostolicæ, et Hilarium notarium ad Anastasium
» Augustum: sed nihil egerunt. Item secundo misit Enno-
» dium episcopum, et Peregrinum Misenatem episcopum,
» portantes epistolas confortatorias fidei, et contestationes
» secretas numero 19, textum libelli. In quo libello noluit
» assentire Anastasius Augustus, quia et ipse in hæresi
» Eutychiana communicaverat. Voluit itaque eos legatos
» per remunerationem corrumpere. Legati vero sedis apo-
» stolicæ, contempto Anastasio Augusto, nullatenus consen-
» serunt accipere pecunias, nisi satisfactionem sedis apo-
» stolicæ operaretur. Tunc imperator repletus furore,
» ejecit eos per posterulam, et imposuit eos in navi peri-
» culosa cum militibus, et magistrianis, et præfectis nomine
» Heliodoro et Demetrio. Quibus hoc dedit in mandatis
» imperator Anastasius, ut nullam civitatem ingrederentur.
» Legati vero sedis apostolicæ secretius suprascriptas epi-
» stolas fidei 19, per manus monachorum et orthodoxorum
» exposuerunt per omnes civitates. Quas tamen episcopi
» civitatum, qui erant complices Anastasii Augusti, omnes

» eas epistolas timore pro crimine Constantinopolim dire-
» xerunt. Tunc furore repletus Anastasius Augustus contra
» papam Hormisdam inter alia sacra sua hoc scripsit, di-
» cens: Nos jubere volumus, non nobis juberi. Eodem tem-
» pore nutu divinitatis percussus est fulmine divino im-
» perator Anastasius, et obiit. Sumpsit itaque imperium
» Justinus orthodoxus, et direxit auctoritatem suam ad
» papam Hormisdam sedis apostolicæ per Gratum, Illustrem
» nomine: petens a sede apostolica, ut redintegratetur pax
» ecclesiarum. Tunc Hormisda episcopus **cum consilio regis**
» **Theodorici** direxit a sede apostolica Germanum Capuanum
» episcopum, et Joannem et Blandum presbyteros, et Fe-
» licem et Dioscorum diaconos sedis apostolicæ, et Petrum
» notarium, munitos ex omni parte fide et textu libelli
» pœnitentiæ. Qui venientes juxta Constantinopolim, tanta
» gratia fidei illis refulsit; ut multitudo monachorum or-
» thodoxorum et illustrium virorum maxima multitudo
» occurreret: in quibus et Justinus imperator et Vitalia-
» nus consul simul occurrerunt ad castellum rotundum,
» quod ducit usque in civitatem Costantinopolim, qui in-
» gressi una cum Grato Illustri, suscepti sunt a Justino
» orthodoxo Augusto cum gloria ..... Hic papa Hormisda
» **perrexit ad regem Theodoricum Ravennam, et cum**
» **ejus consilio misit auctoritatem ad Justinum,** et cum
» vinculo chirographi, et textum libelli redintegravit ad
» unitatem sedis apostolicæ, damnans Petrum et Acacium,
» vel omnes hæreses. »

Da questo racconto si deduce che Teodorico fece ogni sua possa per arrivare alla conciliazione della Chiesa, naturalmente non tanto nell'interesse di questa, quanto nel proprio: e che quantunque con Anastasio egli arrivasse a far la pace prima del papa, questa non fu completa altro che quando, perseverando ne'suoi sforzi, egli giunse a riconciliare il papa con Giustino.

Questo non è detto naturalmente dal libro pontificale, ma ci è chiaramente significato dagli avvenimenti dell'anno 519. Difatti mentre la conciliazione col papa ac-

cadde nell'anno 518, troviamo che nell'anno 519, in cui Giustino, secondo il costume dei nuovi imperatori, prese il consolato, egli si scelse per collega in Occidente Eutarico: « *Vos,* gli scriveva più tardi Atalarico, (Var. VIII 1) *genitorem meum in Italia palmata claritate decorastis; desiderio quoque concordæ factus est per arma filius, quamvis vobis videbatur aequaevus.* » Ora queste parole dimostrano come Giustino avesse inteso di riconoscere come collega o successore di Teodorico, Eutarico: giacchè altrimenti, per semplice amore di concordia, non lo avrebbe adottato per figlio. E così si spiega anche come Cassiodorio appelli nella sua cronaca Eutarico *dominus noster*, e come egli lo nomini prima dell'imperatore Giustino, il che è parso al De Rossi una enormità. E nel fatto sta, che mentre in ciascuna delle due parti dell'impero era sempre nominato primo quel console che ad essa apparteneva, fuorchè quando era console uno degli imperatori, il quale precedeva sempre il collega; però quando i consoli erano tutti e due sovrani, allora in ciascuno dei due imperi precedeva il nome del sovrano di esso. Ora Cassiodorio ha appunto applicato questa regola ad Eutarico.

Così considerato, il consolato di Eutarico appare nella sua vera luce, e si capisce come esso sia stato riguardato da Cassiodorio e dai suoi coetanei come un avvenimento straordinario, e come Cassiodorio abbia scritto per esso la sua cronaca, e abbia fatto cominciare con esso un'era nuova. Le parole della sua cronaca sono queste: *D. N. Eutharicus Cillica et Iustinus Aug. coss. Eo anno multa vidit Roma miracula editionibus singulis, stupente etiam Symmacho Orientis legato divitias Gothis Romanisque donatas, dignitates cessit in curia* (1)*: muneribus amphiteatralibus diversi generis feras, quas praesens aetas pro novitate miraretur, exhibuit. Cujus spectaculi voluptates etiam exquisitas Africa sub devotione transmisit.*

---

(1) Qui la lezione è guasta per la caduta di alcune parole.

Cunctis itaque eximia laude completis, tanto amore civibus Romanis insederat, ut ejus adhuc præsentiam desiderantibus, Ravennam ad gloriosi patris remearet aspectus, ubi iteratis editionibus tanta Gothis Romanisque dona largitus est, ut solus potuerit superare, quem Romæ celebraverat consulatum.

L'anonimo Valesiano invece dice che Teodorico, dato il consolato a Eutarico, trionfò in Roma ed in Ravenna. Ora siccome il dare al consolato dipendeva dal re, che lo avrebbe potuto dare ad Eutarico ogni anno, e che nella pratica invece lo concedeva sempre ai rampolli delle illustri famiglie romane, anche quando erano bambini, non vi era nessuna ragione di solennizzare tanto questo avvenimento, se non vi si fossero congiunti due fatti così importanti, come la conclusione della pace coll'impero d'Oriente e la designazione di Eutarico ad erede del trono; tanto più che se al consolato di Eutarico non si fosse voluto dare unicamente questo significato, il re glielo avrebbe potuto concedere subito dopo il matrimonio con Amalasunta nell'anno 516.

Ma questa concordia non poteva durar molto, e Teodorico non tardò a sentir gli effetti della riconciliazione del papa coll'imperatore. Giacchè i cattolici d'Italia, ai quali gli Ariani erano sempre stati odiosi, incominciarono allora a rivolgere le loro aspirazioni verso l'imperatore d'Oriente e ad annodare frequenti relazioni con lui. Questo, come abbiam visto dal panegirico di Prisciano ad Anastasio, accadeva anche prima; ma mentre durante il regno di questo imperatore erano solo i fautori di Lorenzo esiliati dall'Italia, che cospiravano contro Teodorico, ora che dopo trent'anni di scisma l'imperatore d'Oriente era tornato nel seno della Chiesa, tutti gl'Italiani tornarono forse a desiderare il suo dominio. E questo anche perchè Eutarico, (1) come visigoto, era un ariano fanatico, e quindi

---

(1) An. val. c. 80: *qui Eutharicus nimis asper fuit et contra fidem catholicam inimicus.*

portava in Italia quello spirito d'intolleranza che fu causa della caduta del regno dei Visigoti nella Gallia, e della sua debolezza nella Spagna, finchè esso non divenne poi preda dei Mori.

Noi non possediamo disgraziatamente nessuna memoria degli anni 518-520 (tanto più che Cassiodorio allora, essendo intento a scrivere la sua storia dei Goti, non era questore) che ci permetta di seguire tutte le fasi della lotta che scoppiò poco dopo. Possiamo però affermare che nell'anno 521 le relazioni coll'Oriente dovevano essere buone, perchè Giustino conferì il consolato per l'anno 522 a Simmaco e Boezio, figli del filosofo Boezio. Ora questo fatto inusitato, di trarre i due consoli dall'Occidente, non accadeva che quando i rapporti fra le due corti fossero molto stretti. In quella occasione fu pronunziata un'orazione in lode di Teodorico da Boezio, che dopo fu sospettato di tenere segrete intelligenze coll'imperatore e che certo doveva essere molto devoto a questo; per la quale orazione Boezio fu poi fatto maestro degli uffici nel 524. Questa nomina per altro, più che un indizio di amicizia fra le due corti, è forse un segno che Teodorico, avanti di romperla coll'imperatore, voleva sperimentare le vie pacifiche.

§ 5. I primi malumori fra le due corti, che secondo il solito degenerarono in diffidenze e in sospetti tra il monarca goto e i suoi sudditi italiani, incominciarono a manifestarsi nell'anno 523. L'Anonimo per altro, che ci riferisce la tradizione popolare dell'avvenimento, li fa incominciare anche prima, cioè quando Teodorico, avendo posto la sua sede in Verona, per paura delle genti, com'egli dice (c. 80), lasciò in Ravenna Eutarico come suo vicario.

« Allora, sorse una lite fra i Cristiani e i Giudei della città di Ravenna: per cui i Giudei, non volendo i battezzati, mentre spesso scherzano, gettano nel fiume un'ostia consacrata. Quindi si levò a furore il popolo, e non badando nè ad Eutarico nè a Pietro, che allora era vescovo, correndo alle sinagoghe, le incendiarono: ciò che si fece di

nuovo quello stesso giorno all' ora di cena. Tosto i Giudei corsero a Verona, dove era il re; e allora Trivane, preposito dal sacro cubicolo, anche lui eretico e favorevole ai Giudei, avendo raccontato al re il fatto in modo contrario ai Cristiani, questi ordinò che pel delitto dell' incendio tutto il popolo romano rifacesse a proprie spese le sinagoghe ravennati, che aveva bruciate; e che quelli che non avevano di che pagare il denaro occorrente, fossero condotti in pubblico e frustati sotto le grida del banditore. E dati gli ordini ad Eutarico Cillica, e al vescovo Pietro, così comandò che si facesse, e così fu fatto. Di qui trovò il diavolo il modo di tirare a sè un uomo, che amministrava bene la repubblica senza querele. Giacchè subito comandò, che presso i Fonticoli nel suburbio di Verona nell' oratorio di S. Stefano, si rovesciasse l'altare. Parimente vietò che nessun Romano si servisse delle armi fino al coltello. Parimente una donna povera di nazione gotica, giacendo sotto un portico, non lungi dal palazzo di Ravenna generò quattro dragoni: due furono visti portare fra le nubi dall' occidente in oriente, e precipitare in mare, e due furono portati avendo una sola testa. Apparve una stella con una fiaccola, che chiamasi cometa, splendente per quindici giorni, e frequenti furono i terremoti. »

In questa rozza ed ingenua narrazione la giusta sentenza del re a favore dei Giudei, la distruzione dell' oratorio di S. Stefano cagionata, come crede il Muratori, dalla necessità di fortificare Verona, e l' editto del re contro i Romani, si intrecciano stranamente colla descrizione dei fenomeni naturali o delle favole, che l' immaginazione popolare considerò come presagi delle sventure, le quali purtroppo dovevano cadere presto sulla testa degli Italiani. La vera cagione per altro della nuova politica di Teodorico, non è indicata. Ma essa deve, secondo il solito, cercarsi nella condotta dell' imperatore d' Oriente, come abbiamo poc' anzi accennato.

L' imperatore Giustino, raccontano Cedreno e Teofane, nell' anno sesto del suo regno, e quindi fra il 523 e il 524,

seguendo l'esempio del re dei Persiani, incominciò a perseguitare i Manichei e ad assoggettarli a crudeli supplizi. I Manichei erano fra tutti gli eretici i più odiati; cosicchè una costituzione di Teodosio e Valentiniano (C. I. I, 5, 5), dopo avere nominato trentatre sette di eretici indicandole semplicemente colle loro designazioni, conclude questa enumerazione colle parole: *et qui ad imam usque scelerum nequitiam pervenerant, Manichaei;* e il titolo quinto del codice giustinianeo ha la rubrica: *de haereticis et Manichaeis et Samaritis,* quasi che fra gli eretici i Manichei, come i Samariti, fossero una setta, che per la sua iniquità meritasse di esser particolarmente segnalata. Per questo dunque si intende, come i due scrittori bizantini non parlino che di una persecuzione di Giustino contro i Manichei. Ma nel fatto sembra, che Giustino abbia rinnovato ed applicato con maggior rigore tutte le leggi preesistenti contro gli eretici, tra i quali erano anche gli Ariani. Teodorico il quale, come tutti i Goti, era sinceramente devoto alla sua fede, incominciò per ritorsione se non a perseguitare i suoi sudditi cattolici, a permettere almeno atti di rappresaglia dei Goti contro di loro, atti che forse egli non avrebbe neanche potuto impedire. È probabile che allora si siano incominciati a tramare intrighi tra l'imperatore e alcuni senatori romani, nell'intento di restaurare in Italia il dominio bizantino. Di questo fu, come è noto, accusato prima Albino e poi Boezio. « Dopo queste cose » dice l'Anonimo « il re cominciò a sdegnarsi spesso contro i Romani, appena trovava un pretesto. Cipriano, che allora era referendario, e dopo diventò conte delle sacre largizioni e maestro, spinto dalla cupidigia, insinuò al re, che il patrizio Albino avesse scritte lettere a Giustino contro il regno di lui; il qual fatto, essendo dallo stesso Albino, che fu chiamato dal re, negato, allora il patrizio Boezio, che era maestro degli uffici, alla presenza del re disse: falsa è l'accusa di Cipriano, ma se Albino lo fece, lo feci io e tutto il senato unanimamente lo fece: è falso o sire. Allora Cipriano esitando, non solo contro Albino, ma an-

che contro Boezio suo difensore induce falsi testimoni. Ma il re tendeva insidie ai Romani e cercava in che modo li potesse uccidere: e credè più ai falsi testimoni che ai senatori. Allora Albino e Boezio furono condotti in prigione al battistero della chiesa. Il re poi chiamò Eusebio, prefetto della città di Pavia, e senza ascoltare Boezio lo condannò, e tosto mandò nel territorio calvenzano, dove era tenuto in prigione, e lo fece uccidere. Il quale avuta la corda, tormentato lunghissimamente nella fronte, cosicchè gli occhi gli schizzarono via, fra i tormenti all'ultimo fu ucciso a colpi di bastone. »

L'Usener sembra credere (*Anecdotum Holderi*, p. 78) che la sentenza contro Boezio fosse pronunziata da Eusebio: ma la cosa non è possibile. Lo stesso Boezio nella *Consolazione della filosofia*, che egli scrisse a Calvenzano dopo l'annunzio della sua sentenza di morte, dice (I, 4) che egli a cinquecento miglia di distanza, senza potersi difendere, era condannato alla morte e alla proscrizione. Il giudizio deve quindi esser stato pronunziato in Roma: se da cinque senatori, come soleva farsi, quando un altro senatore era sottoposto ad una accusa capitale, o da tutto il senato, come si era fatto cinquant'anni prima per giudicare Arvando, prefetto del pretorio delle Gallie (cf. Sid. Ap. I, 7) è incerto. Ad ogni modo si vede che Teodorico, anche commettendo un atto di tirannide, volle rispettate le antiche consuetudini.

Il capitolo della *Consolazione della filosofia* per altro, dove Boezio parla della sua condanna, è molto importante anche per un altro riguardo. Lo scrittore ci fa intendere, che la ragione dell'accusa portata contro di esso erano gli odii da lui suscitati nell'esercizio del suo magistero coll'opporsi alle continue ingiustizie, di cui erano vittime i provinciali romani. Egli ci fa dell'amministrazione del regno d'Italia un quadro ben diverso da Cassiodorio, sempre salariato dalla corte, e sempre ligio a questa. Egli ci dice che l'avidità dei Barbari, sempre impunita, era sempre accesa contro le fortune dei Romani, di cui essi domanda-

vano la testa per appropriarsene le sostanze « Quoties miseros, quos infinitis calumniis impunita Barbarorum semper avaritia vexabat, objecta periculis auctoritate protexi?.. Quoties ego Conigastum in imbecillis cujusque fortunas impetum facientem, obvius excepi! Quoties Triguillam regiæ præpositum domus, ab incepta perpetrataque semper injuria deieci.? Paullinum consularem virum, cujus opes palatini canes, jam spe atque ambitione devorassent, ab ipsis hiantium faucibus traxi » Ma le fortune dei provinciali non erano minacciate solo dalle private rapine, ma anche dalla enormezza dei pubblici carichi « Provincialium fortunas tum privatis rapinis tum publicis vestigalibus pessumdari, non aliter quam qui patiebantur indolui. Cum acerbæ famis tempore gravis atque inexplicabilis indicta coempio profligatura inopia Campaniam provinciam videretur, certamen adversum præfectum prætorii communis commodi ratione suscepi et ne coemptio exigeretur evici » La necessità di queste imposte straordinarie si spiega colla spedizione di Teodorico nella Gallia, e i preparativi che egli era costretto a fare contro i barbari, che minacciavano la frontiera ad oriente e a settentrione: e di più colla circostanza, che un popolo non può senza esaurire le sue risorse, mantenerne in casa sua un altro, che non produca niente, e che solo maneggi le armi. Donde appare, come la persecuzione religiosa degli ultimi anni di Teodorico non fece che dar forma acuta al malcontento, che già era negli animi degli Italiani pel mal governo, che di essi facevano i loro padroni.

Ma più importanti sono le espressioni di Boezio là, dove ad onta di questo, egli dice: « Nam de compositis falso litteris, quibus libertatem arguor sperasse romanam, quid attinet dicere?... Nam quæ sperari reliqua libertas potest? Atque utinam posset ulla! » Qui si rivela la mente superiore del filosofo. « Sono tutte chimere, » dice egli, « le speranze di libertà che si pongono in un mutamento di governo. Altra libertà di quella che abbiamo, noi non possiamo nè dobbiamo aspettarci. » Senza averne una coscienza chiara, egli

vede i mali che piomberebbero addosso all'Italia da una conquista greca. Ma intanto le idee che gli attribuiscono i suoi delatori, mostrano che dalla moltitudine degli Italiani queste speranze di un miglioramento di condizione dall'imperatore d'Oriente, chiamavansi aspirazioni alla libertà. Boezio per altro non parla ancora di persecuzioni religiose, il che significa che il dissidio religioso nell'anno 524 non aveva ancora preso grandi proporzioni.

Fu nell'anno seguente che la crisi scoppiò. Probabilmente l'imperatore d'Oriente, forte anche dell'alleanza dei Vandali, eccedè ogni misura nella persecuzione contro gli Ariani, e allora Teodorico pensò di mandargli per ambasciatore, per ismuoverlo dal suo proposito, il papa Giovanni. L'Anonimo narra così questo avvenimento: « Ritornato adunque il re a Ravenna, trattando non come amico di Dio, ma come nemico della sua legge, ed immemore di tutti i benefizi e i favori di lui, confidando nel suo braccio, e credendo che l'imperatore Giustino avesse paura di lui, chiamò a Ravenna il papa Giovanni e gli disse: Va a Costantinopoli da Giustino e digli che non renda alla religione cattolica gli eretici riconciliati. Cui il papa: Quello che vuoi fare, o sire, fallo subito; io sono alla tua presenza; ma questo che dici io non ti prometto di fare, nè lo farò; nel resto invece spero di ottenere coll'aiuto di Dio quello che tu vorrai. Il re sdegnato comanda, che si prepari una nave, e avendovelo imbarcato cogli altri vescovi, Ecclesio di Ravenna, Eusebio di Fano, Sabino di Capua, e altri due, e i senatori Teodoro, Importuno e Agapito, e un altro Agapito; Iddio, che non abbandona i suoi fedeli, li fece prosperamente arrivare. A cui l'imperatore Giustino venne incontro, come avrebbe fatto a S. Pietro, e promise che avrebbe fatto tutto, fuorchè restituire all'Arianesimo gli eretici riconciliati, che si erano fatti cattolici. » Il libro pontificale dice invece che il papa cogli altri vescovi e senatori fu mandato in Oriente per ottenere la restituzione delle chiese tolte agli Ariani « *hoc accipientes in mandatis, ut redderentur ecclesias hæreticis in partes Græcia-*

rum, quod si non fuerit factum, omnem Italiam gladio (*rex*) *perderet.* » E che questa fosse la principale delle concessioni, che il re esigeva da Giustino, mi par certo. Quello di togliere agli eretici le loro chiese, doveva certamente essere stato il primo atto di persecuzione dell'imperatore; giacchè noi vediamo, che quasi tutte le costituzioni promulgate contro gli eretici cominciano con questa disposizione. Ora è naturale che Teodorico, il quale benchè ariano, aveva rispettate in Italia tutte le chiese cattoliche, ne chiedesse la revocazione a Giustino. Noi non crediamo invece, ch'egli pretendesse da lui, che gli Ariani convertiti tornassero alla loro credenza primitiva. Da Procopio noi abbiamo già appreso, come in Italia Teodorico non punisse i Goti che si facevano cattolici; e sappiamo invece da uno storico bizantino posteriore, che egli condannò a morte un Romano che si era fatto ariano. È dunque verosimile, che egli chiedesse a Giustino soltanto, che gli Ariani, i quali per forza avevano abbandonata la loro credenza, potessero tornarvi senza incorrere nelle pene sancite contro gli apostati (v. Cod. Giust. I, 7) (1).

Questa fu l'unica cosa, secondo l'Anonimo, che il papa non ottenne; mentre invece Anastasio dice, che Giustino gli

---

(1) Fra le Varie troviamo la lettera (II, 6), colla quale il re nominando nel 525 suo ambasciatore Agapito, probabilmente quello stesso che era stato prefetto di Roma nel 509, gli diceva « Quantunque ogni ambasceria, a cui si affida l'utilità delle provincie e la tutela di tutto lo stato, richieda un uomo sapiente, tuttavia ora è necessario scegliere un uomo prudentissimo, che possa disputare contro uomini sottilissimi; e così discorrere in una adunanza di dotti, che gli eruditi ingegni dei Greci non possano superare la causa da lui assunta.» Questa lettera a torto dal Marini e da tutti i suoi seguaci si attribuisce all' anno 510, nel quale non vi avea disputa di religione tra le due corti, e nel quale non sappiamo che un Agapito andasse ambasciatore in Oriente, mentre nel 525 ve ne andarono due. Dai termini generali però, in cui la lettera è concepita, non si può dedurre quali fossero le istruzioni precise che Teodorico diede ai suoi ambasciatori.

concesse tutto quello che egli domandò: per cui l'uno e l'altro scrittore sembrano ammettere, che le Chiese tolte agli Ariani furono loro restituite. Ma con ragione il Cardinale Baronio osserva, che se questo fosse avvenuto, Teodorico non avrebbe imprigionato il papa al suo ritorno, e il Muratori aggiunge, ch' egli non avrebbe ordinato agli Ariani di occupare le chiese cattoliche, ciò che non poteva essere che una rappresaglia contro l' imperatore.

Teodorico per altro, operando a questo modo, ben sapeva di andare incontro a una guerra con l' imperatore, e quindi vi si apparecchiava con armamenti considerevoli. E veramente, come abbiam detto or ora, non era solamente coll' impero di Oriente ch' egli doveva combattere, ma colla formidabile potenza marittima dei Vandali. La politica degli imperatori d' Oriente in questi tempi era sempre diretta a seminare discordie fra i due popoli fratelli, che avevano occupato l' Italia e l'Africa, per indebolire e distruggere l' uno col mezzo dell' altro. Nell' anno 508, come abbiam già visto dalla lettera di Cassiodorio sopra riportata, Anastasio istigava continuamente Teodorico ad assalire i Vandali. Ma questi si era ben guardato dal farlo, e anche quando nel 510 Trasamondo, forse per istigazione dello stesso Anastasio, aveva dato aiuto a Gesalico, il re d' Italia si era contentato di fargli severe rimostranze (cf. Var. V, 43). Più tardi sappiamo da Procopio (G. v. I, 8), che lo stesso Teodorico contribuì a mantenere in buona relazione Trasamondo con Anastasio. E veramente finchè Trasamondo visse, sembra che restasse con Teodorico sempre in amichevoli rapporti; rapporti che certo anche l'affinità, giacchè Trasamondo aveva in moglie una sorella di Teodorico, manteneva. Ilderico suo successore sembrò che volesse dapprima continuar la stessa politica: giacchè nel principio del suo regno deve aver fatto a Teodorico i doni di armi, di cui è parola nella prima espistola del libro quinto delle Varie.

Ma la stretta amicizia, che passava tra il giovine principe e Giustiniano, non tardò ad attrarre questo proni-

pote di Teodosio (1) nell' orbita della nuova politica inaugurata da Giustino nel 523. Si aggiunga che Amalafreda (2), forse per paura di mali trattamenti, si rifugiò coi suoi Goti presso i Mori, che sollevò contro Ilderico: ma, fatta prigioniera nella battaglia di Capsa, fu tenuta in stretta custodia, e più tardi fatta morir di morte violenta. Teodorico, per altro, dice Procopio (G. v. I. 9, 1) non ebbe il mezzo di prenderne le vendette, mancandogli una forte flotta da spedire in Africa.

Questa asserzione dello storico greco non è vera che in parte. Noi troviamo fra le Varie diverse lettere indirizzate a Villia, conte del patrimonio, e ad Abundanzio, prefetto del pretorio, le quali parlano della creazione di una flotta di mille dromoni. Di queste lettere nessuno ha ancora saputo trovare la data. Alcuni scrittori, come il Dahn, le attribuiscono all' anno 508, ciò che non è possibile per la ragione, che in questo anno il prefetto del pretorio era Fausto e non Abundanzio. Altri più circospetti dicono, che vi non ha ragione sufficiente per metterle in questo piuttosto che il quell' anno. Ma a me la circostanza, che in principio del regno di Atalarico, e quindi sulla fine del 526, si trovano Abundanzio e Villia nelle stesse cariche, l' uno di prefetto del pretorio, l' altro di conte del patrimonio, non lascia dubbio di sorta, che la flotta sia stata costruita nel 526. E allora, se si considerano le relazioni di Teodorico così con Giustino come coi Vandali in quell' anno, ben si comprende come Cassiodorio (Var. V, 17), all' annuncio che le navi già erano allestite, dopo avere secondo il suo solito fatta una dissertazione sugli Argonauti, prorompesse in questa esclamazione: *Ornasti* (scil. *Abundanti) rem publicam tua institutione reparatam. Non habet quod nobis Graecus im-*

---

(1). Ilderico era figlio di Unerico e di Eudocia, nata da Valentiniano III e da Eudossia, figlia di Teodosio.

(2). **Papencordt**, *Gesch. dei Vand. Hersch*, p. 125.

putet aut Afer insultet. Illud opus invidi apud nos vigere respiciunt, unde illi per magna pretia sua vota complebant.

Disgraziatamente per altro Teodorico non potè servirsi della flotta, che in pochissimo tempo egli aveva creata. Il giorno 30 di Agosto dell'anno 526, prima che l'ordine da lui dato di invadere le chiese cattoliche fosse eseguito, egli morì di dissenteria: un genere di malattia, dice l'Hodgkin, che dal tempo di Ario in poi sembrava adattatissimo a liberar la Chiesa dai suoi nemici. Al suo letto di morte il re chiamò tutti i grandi goti e romani, che si trovavano alla sua corte, e designò loro per suo successore Atalarico, figlio di Amalasunta e di Eutarico, al quale raccomandò di coltivar l'amicizia dell'impero di Oriente. Siccome per altro Teodorico ben sapeva di non potersi creare un successore di suo arbitrio; poichè Eutarico, che Giustino aveva riconosciuto come tale, era morto, per dare alla podestà di Atalarico una apparenza di legittimità, egli volle che sì Romani come i Goti presenti gli prestassero giuramento di fedeltà, e ordinò che lo stesso giuramento tosto si esigesse da tutti gli altri sudditi del suo regno.

Questa designazione del proprio successore fatta dal re morente non era un fatto nuovo presso i Goti: giacchè, secondo Giordanes (Getica, 288) Teodemero avrebbe in questo modo chiamato al regno lo stesso Teodorico. Ma essa era anche consentanea agli usi dei Romani: come si vede dalla storia bizantina di quel tempo.

§ 6. Per Atalarico ancora fanciullo però prese la reggenza la madre Amalasunta, donna di animo virile e di alta mente: reggenza che, certamente fu imposta ai Goti dalla volontà di Teodorico, e che si fondava più su tradizioni romane che germaniche. Giacchè per non parlare di Pulcheria, che come sorella di Teodosio II avea governato l'impero d'Oriente, a Ravenna doveva essere ancora fresca la memoria di Placidia, che come madre di Valentiniano III aveva retto lungamente l'Occidente. Invece

presso i Germani, fuorchè in alcune tradizioni semi-spente, non si conservava memoria di nessuna donna, che avesse tenuto anche solo nel fatto lo scettro. Vero è che più tardi noi troviamo presso i Franchi Brunechilde, Fredegonda, Nantechide e Baldechilde, che dividono coi loro figli o tengono in luogo di essi la signoria: ma il potere di Brunechilde non fu mai riconosciuto come legale (1): e quello di Baldichilde, per esempio, non si fondava sull'antico diritto nazionale, ma sopra nuovi principî di diritto pubblico, che venivano formandosi. Ad ogni modo nel regno degli Ostrogoti tutti gli atti pubblici furono intitolati nel nome del nuovo re, e non v'ha neanche una moneta, che porti il nome o l'immagine della figlia di Teodorico.

Appena pertanto essa ebbe preso governo, per mezzo di Cassiodorio, fece annunziare al senato o al popolo di Roma (Var. VIII, 2, 3), a tutti i Romani e Goti stabiliti in Italia, nell'Illirico e nella Gallia (Var. VIII, 4, 5, 7) l'ascensione al trono di Atalarico, e ordinò che a questo si prestasse il giuramento di fedeltà imposto da Teodorico. Di un simile giuramento trovansi più tardi traccie presso i Franchi (Waitz, op. cit. II, 205), i Longobardi (*Roth*, *Beneficialwesen*, p. 111) gli Anglosassoni (Schmid, *Die Ges. der Angels.*, p. 551, 615); per cui il Waitz (op. cit. I, p. 335) non dubita di farlo derivare da una usanza nazionale dei Germani.

Ma con ragione il Sickel (*Gesch. der deutsch. Staatsverfassung*, p. 65) osserva che queste traccie sono troppo rare e lontane le une dalle altre per essere ricondotte ad un punto di partenza comune.

A parer nostro colla caduta del concetto romano dello stato, diventava una necessità il fondare i rapporti di soggezione dei sudditi verso il sovrano sopra una promessa solenne, la quale secondo l'ordine d'idee, che sotto l'influenza della Chiesa allora invaleva, non poteva consistere

---

(1) Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, II, p. 186.

che nel giuramento, che a poco a poco invase tutti i rapporti di diritto pubblico e privato del medio evo (1). Ma fu il genio di Teodorico, che per la prima volta diede una forma concreta a questa idea. Fu lui che per primo, vedendo come la sovranità di Atalarico difficilmente poteva esser riconosciuta dall' impero d' Oriente, volle che essa si fondasse su un patto solenne tra il principe e il popolo. Quindi non solo il popolo, ma anche il re giurò. Esso giurò al senato e al popolo romano di conservare tutte le leggi romane, come già aveva fatto Teodorico nell' anno 500 (2), e questo giuramento egli prestò per mezzo del conte Sigismero, un goto, e degli altri spediti con lui, tra cui il romano Ambrogio, che diventò dopo questore. (cf. Var. VIII, 13).

Ai Goti (Var. VIII, 5) probabilmente il re giurò, di conservare i loro capi nazionali ed anche di continuare le consuetudini osservate da Teodorico a loro riguardo, e specialmente quella dei donativi. (3)

È da notare per altro che Cassiodorio, scrivendo al popolo Romano, procurava di riannodare il nuovo giuramento del re alle antiche tradizioni romane, dicendo: *Ecce Trajani vestri clarum saeculis reparamus exemplum. Iurat vobis per quem juratis nec potest ab illo quisquam falli, quo invocato non licet impune mentiri.* (4) Egli intendeva certamente di alludere al passo seguente del

---

(1) Quindi per esempio, nella Novella 8ª di Giustiniano troviamo introdotto l' obbligo di un giuramento pei giudici.

(2) Ciò si ricava dall' epilogo dell' Editto di Atalarico che suona: *usualia jura publica sub omni censemus robore custodiri, quæ tanto munimine se tegunt, ut nostra quoque* **jurisjurandi interpositione** *cingantur.*

(3) Che questi nella pratica fossero mantenuti ed anche accresciuti lo prova la lettera 26 del libro VIII delle Varie.

(4) Queste parole dimostrano, che i re goti solevano applicare a sè stessi le disposizioni del diritto romano sul giuramento fatto nel nome dell' imperatore; sul quale è a consultarsi la legge 8 cod. Theod. *de pact. et trans.*, e il relativo commento del Gotofredo (t. I, p. 150).

panegirico di Plinio a Trajano (c, 64): *Quin etiam sedens (consul) stanti praeivit jusjurandum et ille (imperator) juravit, expressit, explanavitque verba, quibus caput suum, domum suam, si sciens fefellisset, deorum irae consecravit.*

La invocazione di questo lontano ricordo dell' antichità classica, dimostra che non è vero, come crede il De Brosse, che gli imperatori romani abbiano sempre usato di prestare e ricevere simili giuramenti: giacchè in caso diverso Cassiodorio si sarebbe richiamato a questo uso non mai interrotto, non al giuramento prestato da Trajano come console, che con quello di Atalarico non aveva niente di comune.

Oltre a queste lettere al senato e al popolo di Roma, e a tutti i Goti e Romani, Atalarico ne scrisse una (che Cassiodorio dettò) a un vescovo Vittorino (Var. VIII, 8), partecipandogli la morte dell' avo e la sua ascensione al trono e pregandolo ad adoprarsi, perchè i provinciali, concordi tra loro, rimanessero a lui fedeli, e da ultimo raccomandandosi alle sue orazioni. Questa è una prova che Amalasunta aveva abbandonata la politica ultimamente seguita da Teodorico verso la Chiesa, ed inaugurata per questa un era di larghissima tolleranza. Quindi, mentre il nome di Teodorico rimase eternamente maledetto nella memoria degli Italiani, mentre l' immaginazione popolare si compiacque di figurarsi l' anima di lui precipitata nel vulcano di Lipari, e forse per accreditare questa favola il suo corpo fu estratto dal sepolcro e gettato là donde lo disotterravano nell' anno 1849 le mani infedeli di due operai della commissione archeologica di Ravenna, mentre sul frontone di S. Zeno a Verona il re è rappresentato in atto di divenir preda del dragone infernale, Amalasunta invece fu sempre amata dagli Italiani, e la vendetta della sua uccisione non fu solo un pretesto, ma anche un aiuto per Giustiniano a riconquistar l' Italia. Forse Cassiodorio ebbe qualche parte in questo cambiamento e la lettera a Vittorino già preannunzia quella, che egli, divenuto prefetto del pretorio, scrisse poi a papa Giovanni II.

Di qual diocesi fosse vescovo Vittorino non si sa, giacchè neanche il dottissimo Cardinal Baronio arrivò a scoprirlo: ma l' allusione alle discordie fra i Goti e Romani nella lettera di Cassiodorio, discordie che si sa che esistevano nella Gallia, la circostanza che in questo paese l'autorità dei vescovi era maggiore che in Italia, e quindi era molto opportuno invocare il loro aiuto nelle presenti congiunture e finalmente il trovarsi nelle Varie la lettera di Vittorino dopo quelle dirette ai Goti e Romani abitanti nella Gallia e a Liberio prefetto del pretorio di questa regione, non lasciano dubbio di sorta, che ad essa appartenesse Vittorino. Siccome per altro è chiaro, che tutte queste lettere, dove si esige il giuramento di obbedienza al nuovo re dai provinciali galli posti di quà dal Rodano, debbono esser state scritte appena Atalarico ascese al trono, così si vede che è falsa la notizia dataci da Procopio (G. g. I, 1) e accolta come vera anche dal Muratori, che, solo dopo la morte di Teodorico, fosse distaccata dal regno dei Visigoti la porzione della Gallia che si stendeva fino al Rodano; che, come abbiam visto di sopra dalle lettere 16 e 17 del libro III delle Varie, era invece stata incorporata nel regno ostrogoto fino dall'anno 509 o 510. Ed anzi io non so se dalle parole di Ennodio (p. 94, 3), *Tunc inter Nepotem et Tolosae alunnos Getas, quos ferrea Euricus dominatione gubernabat, orta dissensio est dum illi italici fines imperii, quos trans gallicanas Alpes (Nepos?) porrexerat, non desinerent incessere*, non debba dedursi, che quando Nipote cedè ai Visigoti l'Alvernia, riunì all'Italia anche amministrativamente la Provenza, cosicchè Todorico nel 509 non fece che rivendicare una parte della prefettura d'Italia, che già Zenone gli aveva concessa.

Ad ogni modo è probabile, come narra Procopio, che Atalarico nel 526 restituisse ad Amalarico il tesoro reale dei Visigoti, che già Teodorico aveva trovato a Carcassona, tesoro che ha una parte così considerevole nella storia di tutti i regni barbari di quel tempo: benchè

questa circostanza forse non sia stata che la conseguenza necessaria della restituzione di tutto il regno ad Amalarico. E veramente pel concetto germanico della tutela, il tutore non integrava soltanto la capacità giuridica del minore, ma operava in luogo di esso in proprio nome ed esercitava come suoi i diritti, che a quello sarebbero spettati. Teodorico quindi era stato non reggente, ma re della Spagna, e così era stato appellato in tutti i monumenti pubblici: per cui anche nella data dei concilii spagnuoli di quel tempo si indicavano gli anni del regno di Teodorico: il che mostra come la reggenza di Amalassunta, la quale al contrario non figurava mai negli atti pubblici del regno d'Italia, fosse ben lungi dall'essere la conseguenza di una tutela da lei esercitata sul figlio. Perciò alla morte di Teodorico era necessario che il regno dei Visigoti fosse solennemente consegnato all'erede naturale di esso, Amalarico. In quell'occasione, dice Procopio, ebbevi patto eziandio che più non si pagherebbe agli Ostrogoti il tributo posto da Teodorico (il che era troppo naturale), e che chiunque dei due popoli si fosse ammogliato con una donna dell'altra nazione potesse trasferirsi nel paese di lei o condurla tra la sua gente. A prima vista potrebbe sembrare, che, perchè i sudditi goti potessero far questo, non vi fosse mestieri di uno speciale accordo fra i loro re: ma nel fatto la cosa non era così. Gli Ostrogoti, come i Visigoti, non avrebbero potuto andarsi a stabilire in paese straniero senza rendersi rei di diserzione o di tradimento verso lo stato: finchè durava l'unione personale delle due monarchie, queste formavano, per quello che ora abbiam detto, un unico stato, e quindi essi potevano abitare dove volevano: ma cessando questa unione, subentrava il diritto comune, a cui non poteva derogarsi che con un trattato speciale.

Con tutto questo racconto di Procopio, sta in diretta contraddizione l'asserzione di Giordanes (*Romana*, c. 367), che Atalarico restituì ai Franchi, che la richiedevano, la Gallia già da lungo tempo posseduta dagli Ostrogoti; as-

serzione, che egli in altro luogo (*Getica*, 304) meglio determinava, dicendo: *Francis de regno puerili desperantibus, immo in contemptu habentibus, bellaque parare molientibus, quod pater et avus Gallias occupasset eis concessit.* Io non so, se Giordanes attribuisca qui ad Atalarico la cessione della Provenza fatta ai Franchi da Vitige, o se confonda la divisione del regno degli Ostrigoti e dei Visigoti e le conquiste fatte poi dopo da Teodoberto su questi ultimi, con una cessione degli Ostrogoti ai Franchi, oppure se accenni a una cessione, che sia veramente seguita, di alcuna delle provincie occupate da Teodorico. E non so poi neanche, se quando egli parla di terre occupate nella Gallia dal padre di Atalarico, cioè a dire da Eutarico, (1) dica cosa vera o falsa. La ipotesi più probabile per altro mi pare quella di una cessione parziale di territorio fatta da Amalasunta ai Franchi per assicurarsene la neutralità e forse anche l'alleanza in quel terribile momento.

E a dir vero l'attitudine dell'imperatore d'Oriente

---

(1) Forse si può mettere in relazione con questo passo di Giordanes un luogo oscurissimo di Cassiodorio. Egli, dopo aver narrato la spedizione fatta da Tulun nel 523 nella Gallia, aggiunge: *Cum ventis saevientibus furentem pelagum spuma testaretur undarum, diu iactatum navigium tumens fluctus absorbuit, nullum relinquens forti viro solatium nisi tantum remigia brachiorum. Tunc iste nautis pereuntibus cum caro pignore solus evasit. Ibi amor piissimi regis, ibi meritum probatum est periclitantis, quando regnator ille vix litori constitutus, ut eum exitio praevaleret eripere, undas iterum desiderabat intrare. Tunc eius pericula formidavit qui saluti propriae timere nascivit.* Se questo episodio avvenne realmente nel ritorno dalla Gallia, come crede l'Hodghin (*The letters of Cassiodorus*, p. 356) il re, di cui qui è parola, non può essere Teodorico, che nella Gallia non andò mai, ma Eutarico, che Cassiodorio chiama *regnator* nella sua qualità di erede del trono, e forse anche di collega di Teodorico. E allora questo potrebbe accennare, che il comando supremo della spedizione del 523 lo avesse avuto Eutarico.

verso il regno di Amalasunta era allora molto minacciosa. Giustino probabilmente intendeva di far valere sull'Italia i suoi diritti di sovranità, essendo per la morte di Teodorico cessata l'efficacia del patto concluso tra questo ed Anastasio nel 498. E forse in Italia si aspettava questa restaurazione della dominazione bizantina: giacchè, se la lezione è giusta, io non so spiegare altrimenti il passo delle Varie (VIII, 16): *Nam cum post transitum divae memoriae domini avi nostri anxia populorum vota trepidarent, et de tanti regni adhuc incerto herede subiectorum se corda perfunderent, auspicia nostra Liguribus felix portitor nuntiasti, et sapientae tuae allocutione firmasti, et errorem quem de occasu conceperant ortus nostri imperii in gaudia commutabat.* Che altro poteva essere l'errore concepito dai Liguri, se non la credenza alla fine *(occasus)* del regno degli Ostrogoti, e quindi il ritorno della dominazione bizantina? Mentre per altro Amalasunta si sforzava di dissipare negli animi degli Italiani questa illusione, essa indirizzava a Giustino una lettera oltremodo umile, nella quale lo supplicava a non continuare oltre la tomba di Teodorico l'odio concepito contro di lui, a riconoscere Atalarico per re d'Italia, e a riguardarlo, secondo il solito, come figlio suo. Questa lettera, la prima del libro ottavo delle Varie, è del tenore seguente:

« Iuste possem reprehendi, clementissime principum, si
» pacem vestram quaererem tepide, quam parentes nostros
» constat ardentius expetisse: aut in qua parte dignus heres
» existerem, si auctoribus meis impar in tanta gloria
» reperirer? Non nos maiorum purpuratus tantum ordo
» clarificat, non sic regia sella sublimat, quantum longe
» lateque potens gratia vestra nobilitat. Omnia enim re-
» gno nostro perfecte constare credimus, si hanc nobis
» minime deesse sentimus. Sed et pietati vestræ præco-
» niale est diligere, quorum patres contigit vos amasse.
» Nemo enim creditur impendisse veteribus puritatem in-
» nocuam, nisi qui eorum stirpem habere probatur acce-

» ptam. Claudantur odia cum sepultis: ira perire noverit,
» cum protervis: gratia non debet occumbere cum dilec-
» tis: sed magis affectuosius tractandus est, qui ad regni
» causas innocens invenitur. Perpendite, quid a vobis me-
» reatur successor bonorum. Vos avum nostrum in vestra
» civitate celsis curulibus extulistis. Vos genitorem meum
» in Italia palmata claritate decorastis. Desiderio quoque
» concordiæ factus est per arma filius, qui annis vobis
» pene videbatur æquævus. Hoc nomen adolescenti con-
» gruentius dabitis, quale nostris senioribus præstitistis.
» In parentelæ locum noster iam transire debet affectus.
» Nam ex filio vestro genitus, naturæ legibus vobis non
» habetur estraneus. Atque ideo pacem non longinquus,
» sed proximus peto: quia tunc mihi dedistis gratiam ne-
» potis, quanto meo parenti adoptionis gaudia prestitistis.
« Introducamur et in vestram mentem, qui adepti su-
» mus regiam hæreditatem. Illud est mihi supra domina-
» tum, tantum ac talem rectorem habere propitium. Pri-
» mordia itaque nostra solatia merentur principis lon-
» gævi habere, pueritia tuitionem gratiæ consequatur; non
» in totum à parentibus destituimur, qui tali protectione
» fulcimur. Sit vobis regnum nostrum gratiæ vinculis obbli-
» gatum. Plus in illa parte regnabitis, ubi omnia caritate
» iubetis. Quapropter ad serenitatem vestram illum et
» illum legatos nostros æstimavimus esse dirigendos: ut
» amicitiam nobis illis pactis, illis conditionibus conceda-
» tis, quas cum diuæ memoriæ domno avo nostro inclytos
» decessores vestros constat habuisse. Aliquid forsitan et
» amplius mereor sinceritatis, cuius nec ætas videtur esse
» suspecta, nec generatio iam probatur extranea. Quædam
» vero per suprascriptos legatos nostros serenissimis sen-
» sibus verbo insinuanda commisimus, quæ, clementiæ ve-
» stræ more, ad affectum facite pervenire.

Giustino non si lasciò commuovere da queste preghiere e incominciò la guerra contro i Goti. È vero che di questa quasi nessuno degli scrittori moderni parla: giacchè sembra che essi si siano tutti fidati delle assicurazioni di

Giordanes (*Getica*, 303), che Atalarico passò il suo regno in *pace* e *tranquillità*. Ma questa falsa asserzione dello storico goto è per me la prova più luminosa, che Cassiodorio, di cui egli compendiò la storia, non giunse in questa, come crede il Mommsen, fino al regno di Atalarico. Non solo Cassiodorio in più luoghi delle Varie accenna non oscuramente alle guerre che travagliarono il principio del regno di Atalarico (1), ma egli ci narra, come ad un tratto essendo le coste d'Italia minacciate, dovè prendere egli stesso il comando della flotta gotica, composta certamente dei mille dromoni fatti costruire da Teodorico. Ma la minaccia non si avverò. Forse la stagione era troppo inoltrata, perchè una flotta potesse essere allestita nei porti dell'Oriente e dell'Africa e giungere sulle coste d'Italia prima del verno. E quindi Cassiodorio, per procurarsi un trionfo senza avere neanche visto il nemico, mantenne a sue spese i Goti destinati alla difesa delle coste, e che secondo il diritto romano avrebbero dovuto rimanere a carico dei provinciali; e ritornò a Ravenna (Var. IX, 24). Ma l'imperatore pensò di rivolgere i suoi sforzi da altra parte. I Gepidi, cacciati già dalla Pannonia nel 505, erano sempre frementi, e sempre pronti ad afferrare ogni occasione per riacquistare il perduto dominio. Giustino li indusse con denari e con lusinghe ad invadere il territorio degli Ostrogoti; ma la sorte non fu loro propizia ed essi toccarono una terribile sconfitta, in conseguenza della quale l'imperatore s'indusse a fare la pace. Così almeno spiego io le parole di Cassiodorio (Var. XI, 1): « *In ipsis quoque primordiis, quando semper novitas incerta tentatur, contra Orientis principis votum*

---

(1) Nella citata lettera a Vittorino per esempio (**Var.** VIII, 8) il re si raccomanda alle preghiere del santo vescovo, perchè Iddio *gentes externas atterat.* In una lettera ai Goti di Norcia, e di Rieti (VIII, 26), scritta subito dopo la morte di Teodorico, ci dice: *Robustius inimici nostri vincuntur moribus bonis. Quia quos superna protegunt felices adversarios habere non possunt.*

(*Amalasuntha*) *romanum fecit esse Danubium. Notum est quae pertulerint invasores; quae ideo praetermittenda dijudico, ne genius socialis principis verecundiam sustineat proditoris. Quid enim de vestris partibus senserit, hinc datur intelligi, quando pacem contulit* **laesus**, *quam aliis noluit concedere exoratus.* » Da queste parole si vede, che il principe, di cui la memoria (*genius*) era macchiata della taccia di traditore, non poteva essere Giustiniano, il quale, quando furono scritte queste parole, era ancor vivo, ma Giustino.

La pace invece fu conclusa con Giustiniano. Giordanes dice (*Getica*, 305) che *cum ad spem iuventutis Atalaricus accederet, tam suam adolescentiam quam matris viduitatem Orientis principi commendavit;* e in un altro luogo (*Romana, 368*) ha: *et quia dudum* (*Amalasuntha*) *se suoque filio commendaverat principi* **Iustiniano,** *is mortem ejus audiens doluit, nec passus est inultum transire.* Sembrerebbe dunque che Amalasunta non solo si fosse rappacificata, ma che avesse fatto quasi atto di sudditanza a Giustiniano. Ora se con questo essa non facesse che riconoscere quella specie di supremazia, che già anche il patto di Teodorico e Anastasio attribuiva all'imperatore, o se le clausole del nuovo trattato fossero diverse dalle antiche, e più vantaggiose alla corte di Bizanzio, non si può dire. Certo che le condizioni in cui il trattato fu concluso, e le parole di Cassiodorio fanno supporre di no.

Io non so, se in occasione della pace fatta con Amalasunta fosse promulgata la costituzione 12 Cod. *de haer.*, e se le disposizioni contenute in questa non siano state addirittura una delle condizioni dell'accordo coi Goti. Giacchè, mentre si rinnovano con essa tutte le sanzioni delle leggi anteriori contro gli eretici, e soprattutto si vieta loro di occupare alcuna carica pubblica, tuttavia si aggiunge: *Considerantes autem, quod Gothos saepe devotis foederatis adscripsimus, quibus neque indoles neque vita praeterlapsa tales animos imposuit, de severitate nonnihil eis remittere decrevimus; et foederatos eos fieri honori-*

busque decorari permittimus, quemadmodum nobis visum fuerit. Questa costituzione da molti, tra i quali è il Muratori, è ritenuta quella che fu promulgata da Giustino nel 523 contro gli eretici: ma il Krüger nella sua edizione del Codice la attribuisce a Giustino e Giustiniano, e quindi la pone nel 527 e l'Aloandro la fa spedire da Giustiniano a Demostene, ciò che non può essere avvenuto prima dell'anno 529. In mancanza dunque di dati cronologici, a me pare che essendo essa ispirata a uno spirito di conciliazione verso i Goti, sia piuttosto da credere promulgata dopo la conclusione della pace con Amalasunta, che prima.

Ed a proposito di questa pace non è da tacere come sia possibile, se non facile, che essa fosse negoziata da Vitige. Questi dice espressamente (Var. X, 32, 33, 34) di essere stato a Costantinopoli, di aver conosciuto molti dei grandi della corte e, a quel che pare, di aver visto allora Giustiniano sul trono. D'altra parte dal panegirico pronunziato da Cassiodorio in onore di lui, e che finora si riteneva recitato in lode di Teodato, si vede che come spatario, egli prendeva una parte molto attiva alla politica estera. Che di più naturale che egli concludesse la pace di Amalasunta con Giustiniano? Ora questo ci mostrerebbe, come gli affari più importanti dello stato si trattassero da Goti, e non da Romani.

Se Amalasunta per altro si riconciliò con Giustiniano, non sembra che facesse altrettanto coi Vandali; il re dei quadri Ilderico commise la vigliaccheria di fare uccidere, mentre Amalasunta era in guerra coll'impero d'Oriente, Amalafreda, sorella di Teodorico. Noi abbiamo ancora la lettera, con cui Cassiodorio in nome di Atalarico rimprovera acerbamente di questo fatto Ilderico, e gli intima di scusarsi od aspettarsi una guerra. Se Ilderico facesse ragione a questi giusti reclami e tentasse almeno di giustificarsi, non sappiamo: ben sappiamo che Amalasunta non perdonò mai ai Vandali l'ingiuria ricevuta, e più tardi aiutò con ogni sua possa Giustiniano a debellarli. E chi sa che Giustiniano, vedendo sorgere questa inimicizia tra Goti e Vandali,

non facesse appunto la pace cogli uni nell' intento di servirsi più tardi di essi per vincere gli altri?

Questa pace deve essere stata fatta prima della fine del 528, giacchè il consolato di Decio in Occidente nell'anno 529 ci mostra che Giustiniano in quell'anno già avea riconosciuto Alarico come re d'Italia. Per altro il vedere, che anche al tempo di questo re, e quando la corte di Ravenna era in tutto ligia a Bisanzio, i nomi dei consoli orientali non furono mai noti in Italia, ci conferma nell'opinione, che gli imperatori bizantini non si fossero mai curati di parteciparli ai re d'Italia.

§ 6. Dall' anno 528 fino al 534 noi disgraziatamente non sappiamo più nulla del regno di Amalasunta. Le lettere di Cassiodorio scritte in nome di Atalarico appartengono quasi tutte o al principio o alla fine della dominazione di esso. Da esse scorgiamo per altro quale arte ponesse la regina nel conciliarsi gli animi dei suoi sudditi, specialmente romani. Una delle sue prime disposizioni fu di rimettere ai provinciali della Sicilia e della Dalmazia (Var. IX, 9, 10), e quindi anche delle altre parti del regno, l'aumento dei tributi imposto da Teodorico per far fronte alle sue spese militari durante la indizione quarta (an. 526). Poi siccome Abundanzio, prefetto del pretorio, quello stesso a cui alludeva Boezio nel passo sopra riportato, si era reso odioso per le sue concussioni, gli fu sostituito il mite Albieno (Var. VIII, 20). Furono represse le rapine dei potenti goti e romani (Var. VIII, 27) in quel di Faenza, come anche la rapacità del principe Teodato, figlio di Amalafreda, a saziare l'avarizia del quale, gli fu concessa una buona parte dei beni goduti già dalla regina dei Vandali (Var. VIII, 23). Verso la Chiesa poi la regina non solo si mostrò tollerante, ma anche ossequente e devota. (Var. IX, 15, VIII, 24).

Questa politica tutta romana di Amalasunta eccitò la reazione dei Goti: i quali, come dice Procopio (G. g. I, 2, 2), preferivano di essere governati dal nuovo re alla foggia barbarica, per avere più libero campo di soverchiare i

popoli soggetti. L'episodio più caratteristico di questa reazione è il seguente, narratoci dallo stesso Procopio. Avendo un giorno Atalarico ricevuto da un maestro romano una guanciata (1), si rifugiò piangendo nell' andronitide, dove erano i grandi goti: i quali sdegnatisi contro la regina, e ripetendo fra loro il detto di Teodorico, che un giovane non avrebbe mai mirato intrepidamente aste e spade quando avesse imparato a temer lo staffile, chiesero che Atalarico fosse educato in compagnia di giovanetti goti, secondo le usanze nazionali. È questo il luogo di ricordare, come dall' antico costume dei re germani, di accogliere nel loro comitato i giovani nobili, fosse nato più tardi l'uso che questi si educassero alla corte del re; come del resto accadeva nell' antichità presso altri popoli di stirpe ariana, per esempio i Persiani, e come si faceva poi presso i Franchi. E quelli fra i grandi Romani, che volevano fare atto di servilità verso i nuovi padroni, facevano insieme ai figli dei Goti educare i loro: così spiego io come i figli di Cipriano, conte delle sacre largizioni (Var. VIII, 21) avessero imparato la lingua gotica, in un tempo in cui certo un insegnamento teorico di questo idioma non esisteva.

Benchè questa domanda dei Goti suonasse minaccia per la regina, ed eglino intendessero con essa di significarle, che la tutela del giovane re apparteneva di diritto ad essi e non alla madre (2), essa tuttavia acconsentì, ma continuò ciò non di meno a governare lo stato come potè.

---

(1) Procopio dice, dalla madre: ma allora il suo racconto perde ogni logica coerenza.

(2) Così più tardi il duca Orso diceva a Brunechilde (Greg. Tur. Hist. Franc. III, 4). « Allontanati o donna, e ti basti l'aver governato lo stato durante il regno di tuo marito: oggi che è sul trono tuo figlio, non è la tua ma la nostra protezione che lo salva. » E probabilmente il governo dei duchi longobardi durante la minorità di Antari, figlio di Clefi, era una conseguenza di questo ordine di idee.

Naturalmente, benchè il suo reggimento fosse molto mite verso gl' Italiani nel senso, che essa non privò nessuno di essi della vita e dei beni, e benchè esso si conformasse alle tradizioni romane, non era sull'appoggio dei Romani che esso si fondava, ma su quello dei Goti, che erano abbastanza illuminati e abbastanza devoti alla memoria di Teodorico per intenderne e seguirne la politica. La lettera scritta da Tolun al senato (Var. IX, 11) in occasione della sua elevazione al patriziato presentale contiene sulla amministrazione del regno d'Italia sotto gli Ostrogoti una serie di rivelazioni inattese. « Io, (dice Tolun), che spesso ho fatto creare consoli, patrizi, prefetti del pretorio da Teodorico, ora mi degno di assumere un titolo, che mi apre le porte del vostro consesso. Quale onore per voi! » Ma dunque, vien la voglia di dire, che cosa sono questi altissimi personaggi del prefetto del pretorio, del maestro degli uffici, del questore, di cui leggiamo le pompose formule di nomina in Cassiodorio, se non una specie di marionette che il prefetto di camera del re (e tale era Tolun) alza ed abbassa a suo piacere?

E nel fatto così era. La costituzione romana in apparenza rimaneva, ma si riduceva ogni giorno più a vuota forma: essa consisteva in una serie di magistrature appellate con nomi altisonanti, e che servivano più che altro a soddisfare la vanità degli Italiani. Ma in realtà la macchina dal governo era mossa da quelli, che stavano nella immediata vicinanza della persona del re, e che erano molto spesso goti. Quindi, mentre in Cassiodorio non troviamo neanche la formula del preposito del sacro cubicolo, sappiamo che in questa qualità Tolun prima, e Trivane dopo, furono arbitri delle sorti del regno. Dal panegirico ora citato di Vitige (v. il nostro *Cassiodorio* a p. 57) vediamo che nella umile posizione di *spatario*, questi durante il regno di Amalasunta dirigeva tutta la politica estera.

E quello che accadeva in alto avveniva anche in basso: i Goti, secondo la espressione, che Cassiodorio mette sempre

in bocca a Teodorico, non sono che i difensori armati della repubblica romana; ma nel fatto essi erano i suoi padroni. E un detto, che l'Anonimo (c. 61) attribuisce a Teodorico, e che è molto più vero di tutta la rettorica di Cassiodorio, ci mostra quale fosse il concetto che nel fatto degli uni e degli altri aveva il re: *Romanus miser imitatur Gothum, et vilis Gotus imitatur Romanum*, diceva egli, che significa: un Goto vigliacco rassomiglia a un Romano, e un Romano povero a un Goto. Essendo così le cose, conveniva colla miglior buona maniera possibile spogliare i vili Romani (1) per arricchire i valorosi Goti. Questo era il vero scopo del governo; ma per far le cose bene,

---

(1) I Romani cercavano di nascondere le loro ricchezze: ma spesso non vi riuscivano. *Aurum et daemonem qui habet*, diceva Teodorico (An. c. 62), *non eum potest abscondere.* E del resto lo sforzo continuo del governo era quello di dissotterrare queste ricchezze. Quando Teodorico entrò nella Gallia per prima cosa consigliò ai provinciali (Var. III, 17) di rimettere in luce le ricchezze nascoste da lungo tempo: perchè, diceva egli, per mascherare l'impazienza del fisco di mettervi le mani sopra, quanto più alcuno sarà ricco, tanto più sarà nobile al nostro cospetto. E del resto alcune delle Varie ci rendono una viva immagine di questo stato di cose, mostrando come il governo, ora affidandosi a chimeriche speranze facesse ricercar le viscere della Massa Rusticiana nell'Abbruzzo (Var. IX, 3) dove si credeva che fosse una miniera d'oro, ed ora, appigliandosi a una misura più pratica, facesse frugare le tombe per trarne gli oggetti di valore, che vi erano stati seppelliti o nascosti (Var. IV, 33). E siccome un certo prete Lorenzo sembrava voler far concorrenza al governo in questa industria, Teodorico ordinava, che lasciato impunito *per l'onore sacerdotale* il crimine di violazione di sepolcri, di cui egli si era reso reo, gli si portasse via però tutto ciò, che fra le ceneri dei morti egli aveva trovato (ib. IV, 18). Una finanza, che ricorre a questi mezzi, non si può dire che trascuri niente per far quattrini. Che se a tutto questo si volesse contrapporre la lode che l'Anonimo fa del regno di Teodorico « *ut siquis voluit in agro suo argentum vel aurum dimittere, ac si intra muros civitatis esset, ita existimaretur* » si potrebbe rispondere che questo vuol dire, che le proprietà erano garantite dai furti privati, non dalle spogliazioni del fisco.

non bisognava procedere per mezzo di spogliazioni parziali, ma bensì per mezzo di una tassazione generale e uniforme: il sistema rendeva di più ed era di un effetto più sicuro. *Vobis proficit*, scriveva Amalasunta (Var. VIII, 26) ai Goti di Norcia e Rieti *quod Romani quieti sunt: qui dum aeraria nostra ditant, vestra donativa multiplicant.*

La maggior parte dei Goti per altro non la intendeva così: ma voleva arricchire per la via più diretta e più rapida. Questi barbari, che pochi anni prima si procuravano a stento il loro vitto nell'Illirico predando i greggi dei loro confinanti, e che in fatto di ladronecci e spogliazioni dovevano quindi aver la stessa morale degli eroi di Omero, trovatisi ad un tratto a contatto della opulenza dei Romani, erano accesi da una invincibile cupidigia. Un esempio caratteristico di questa avarizia selvaggia ce la offre Teodato, nipote di Teodorico, quantunque egli avesse una tinta di coltura romana, e fosse perfino versato nella filosofia platonica. « Questi, dice Procopio (G. g. I. 3), possedendo gran parte dell'agro toscano, recava di continuo molestie ai confinanti proprietari, acciocchè si partissero, estimando infelicità l'avere a che fare con dei vicini (1). Se non che essendo la sua ingordigia frenata a tutto potere da Amalasunta, erasi egli ridotto a portarle implacabil odio, e vinto dalla impazienza macchinava di sottomettere a Giustiniano Augusto la Toscana, sperandone molto danaro in guiderdone, e di essere ascritto all'ordine senatorio per quindi passar la vita in Bisanzio. » Se non che mentre Teodato tramava questi intrighi contro Amalasunta, i grandi goti, congiurando allo scoperto contro di lei, con isfaciataggine aveanle comandato, (anche queste son parole di Procopio) che rinunziasse alle cure del regno: ed ella intre-

---

(1) La verità di questa descrizione del carattere di Teodato è confermata da due lettere di Teodorico (Var. IV, 39, V, 12), dove si ordina al principe di restituire ai loro legittimi proprietarî alcuni beni da lui ingiustamente occupati. Cf. **Dahn**, Könige, IV, pag. 186

pida, punto non attristossi, ma dando prova di reale autorità, mandò nei confini d'Italia, e ben lungi l'uno dall'altro, tre chiarissimi personaggi dei Goti, autori di quella sedizione, a guardare le frontiere dalle scorrerie nemiche.

Nella ignoranza in cui noi siamo degli avvenimenti esterni del regno di Atalarico, siamo costretti, prima di proseguire il nostro racconto, ad afferrare a volo queste ultime parole di Procopio, per dedurne che almeno da tre parti a quel tempo i confini d'Italia erano minacciati: cioè probabilmente sul Danubio, sul Rodano e sul Brennero. I Gepidi, che, come abbiamo visto, in principio del regno di Atalarico avevano assalito gli Ostrogoti, seguitavano, ogni qual volta credessero di avere una propizia occasione, a molestarne i confini per riprendere Sirmio, l'eterna mira dei loro sforzi, da cui avevali cacciati Teodorico nel 505: e noi sappiamo da Procopio (G. g. I, 3, 2) che appunto verso questo tempo i Goti, essendo in guerra con essi, avevano saccheggiato Graziana, che apparteneva all'impero d'Oriente. Quegli insaziabili ladroni dei re Franchi poi, benchè avessero, come abbiamo detto, in principio del regno di Amalasunta ottenuta una parte dei dominii ostrogoti nella Gallia, tuttavia non tralasciavano occasione per diventar padroni di tutta la Provenza. E perciò sappiamo da Cassiodorio, (Var. XI, 1) che, quando nel 534 morì il re Teodorico, i Goti erano in guerra con lui. Sul Brennero poi stavano minacciosi gli Alamanni, i quali due anni dopo, quando i Goti a cagione della guerra scoppiata tra essi e i Greci doverono sguernire la frontiera settentrionale, forzarono il confine dell'Italia, e devastarono la Lombardia e la Venezia.

Circondata da tanti pericoli Amalasunta aveva dovuto tenersi strettamente unita a Giustiniano, il quale aveva tratto il maggior profitto possibile da questa amicizia nella guerra contro i Vandali, facendo della Sicilia la sua base di operazioni e di là provvedendo all'approvigionamento delle sue milizie. Quindi Procopio (G. v. I, 14, 1) narra, come egli stesso andasse a Siracusa per spiare i passi dei Van-

dali, « spacciandosi incaricato della compra su quel dei Goti delle vettovaglie occorrenti alla flotta, essendovi a questo uopo un reale accordo tra Giustiniano e Amalasunta, la quale, temendo per la prole, si procacciò e coltivava con ogni buon ufficio l'amicizia dell' imperatore, e legatasi con promessa di vendegli le vettovaglie per alimentare le truppe, tenne zelantissimo il patto. » Tuttavia dopo che Belisario aveva vinto Gelimero e lo teneva strettamente assediato in Faras (Proc. G. v. II, 4) egli avea chiesto arrogantemente ai Goti la consegna del forte del Lilibeo, che Teodorico avea dato in dote ad Amalafreda, e che come proprietà dei Vandali vinti, il duce greco asseriva spettare a Giustiniano: e i Goti ne avevano riferito alla regina.

Attorniata da tante difficoltà e da tanti imbarrazzi Amalasunta, quando i grandi goti le intimarono di deporre la reggenza, pensò di darsi in braccio a Giustiniano, e gli fece chiedere se essa, la figlia di Teodorico, potesse andarlo a visitare a Bisanzio; e mandò ad Epidanno una nave carica di ricchezze e di quarantamila aurei, per farsi condur colà. Nello stesso tempo commise ad uomini valorosi la morte di quei tre Goti, che seguitavano a cospirare contro di lei, coll'intenzione di ritirarsi a Costantinopoli se questo disegno non le fosse riuscito, e di richiamare invece la sua nave, se lo avesse potuto effettuare.

Avendo essa pertanto dopo qualche tempo conosciuta la morte di quei tre scellerati, ordinò alla nave di retrocedere, e tenne con mano validissima lo scettro. Fu certamente allora, che ella innalzò alla prefettura del pretorio il fedele Cassiodorio, che prima era stato maestro degli uffici e il quale, scrivendo al senato (Var. XI, I) per dargli comunicazione della sua nomina, lodava altamente la regina per la prudenza e la fermezza con cui essa aveva saputo liberarsi dai suoi nemici (1): e quindi scriveva al

(1) Vedi in proposito il nostro Cassiodorio a pag. 53.

papa e a tutti i vescovi (Var. XI, 2, 3), perchè essi supplicassero la divinità a voler concedere al re lunga vita: giacchè Atalarico, consunto dai vizi, era omai prossimo alla fine. Anche queste lettere sono una prova, come la politica della regina fosse omai diventata interamente romana. Tutto questo avvenne nell'anno 533.

Intanto però Giustiniano, vedendo che Amalasunta non arrivava, aveva ordinato al senatore Alessandro e ai prelati Demetrio e Ipazio, che si erano recati in Italia, di indagare le intenzioni della regina, incaricandoli di portarle pubblicamente le sue doglianze pel saccheggio dato dai Goti a Graziana, e per avere il comandante di Napoli accolti dieci disertori unni dell'esercito affricano: e ciò che è più, perchè i Goti si trattenevano ingiustamente il Lilibeo. La regina, a quel che racconta Procopio, mentre rispose con una lettera piena di dignità a queste lamentanze di Giustiniano, segretamente gli promise di ridurre il suo regno sotto la corona imperiale: giacchè essa, vedendo prossima la fine di Atalarico, temeva che, morto lui, i Goti non la sbalzassero dal trono e non l'uccidessero.

Gli scrittori tedeschi qui accusano tutti ad una voce Amalasunta di tradimento: ed al più adducono la sua qualità di donna come una circostanza che ne attenua la colpa. Ma non è soltanto così, che Amalasunta si può scusare. Secondo il diritto pubblico d'allora la sovranità dell'Italia, come abbiamo già più volte ripetuto, apparteneva all'imperatore d'Oriente, e i re goti non la esercitavano che per una delegazione fatta loro volta per volta da quelli: delegazione, che permetteva ad essi di esercitare il supremo potere in Italia, ma con cui non si intendeva di attribuire il dominio di questa al loro popolo. Quindi, rigorosamente parlando, Amalasunta poteva rassegnare nelle mani di Giustiniano il potere che da lui aveva ricevuto, senza tradire il suo popolo, che sarebbe rimasto federato dell'impero come prima.

Queste proposte di Amalasunta debbono esser state fatte a Giustiniano nell'anno 534, proprio nello stesso momento,

in cui Cassiodorio con una ingenuità, che fa poco onore alla sua perspicacia, scriveva (V. XI, 1) che l'imperatore d'Oriente mandando alla regina frequenti ambascerie, innalzava di tanto la dignità di questa, di quanto abbassava la propria. Tuttavia, siccome una lettera scritta in quell' occasione da papa Giovanni all' imperatore, lettera che fu consegnata ai vescovi Demetrio e Ipazio che viaggiavano con Alessandro, è datata dal 1° di Aprile (cf. Cod. Iust. *l. 8 de sum, trin.*) è impossibile che gli ambasciatori abbiano lasciata l' Italia prima di questo giorno.

Intanto per altro a cagione della morte di Atalarico, seguita pochi mesi dopo, e secondo il racconto di Agnello precisamente il 2 ottobre dell' anno 534, gli avvenimenti precipitavano. Amalasunta, per salvare la vita e il trono, con malaccorto consiglio si sceglieva per consorte del regno, non per marito, come comunemente si crede, il cugino Teodato, quello stesso di cui poco prima essa aveva repressa la innata rapacità, obbligandolo a restituire ai suoi confinanti le possessioni loro usurpate. Teodato era certamente il parente più prossimo del re, e quindi secondo il diritto dei Goti, l' erede naturale del regno: la sua coltura classica poi faceva credere, che egli sarebbe riuscito accetto agli Italiani. Ma, secondo il solito, era alla corte di Bisanzio che spettava di confermar questa nomina: e quindi noi troviamo in principio del libro X delle Varie le due lettere, con cui e Amalasunta e Teodato supplicano l'imperatore che riconosca questa elezione. Amalasunta s'intitola allora regina: essa ha preso in suo nome il governo dello stato: solamente, con una astuzia di donna, lo ha diviso con Teodato, sperando di conservare la realtà, e di lasciare a lui la apparenza del potere. Essa per altro si è ben guardata dall' interrogare la volontà del suo popolo o quella degli Italiani in questa occasione, come Teodorico aveva voluto che si facesse, quando aveva scelto per successore Atalarico: nella quale congiuntura il giuramento di fedeltà prestato al re da Romani e Goti veniva naturalmente a costituire una specie di assenso alla sua eleva-

zione al trono. Anzi dalle Varie sembra, che non si facesse neppure nota ai Goti e Romani la elezione di Teodato per mezzo di un proclama, come si era fatto con Atalarico, e come poi si fece con Vitige: ma che la nomina di Teodato fosse semplicemente partecipata al senato (Var. X, 3, 4), come quelle di tutti gli alti funzionari dello stato. Ma se Amalasunta avesse in quel momento interrogato la volontà nazionale, per legalizzare la sua autorità e quella di Teodato, probabilmente i Goti si sarebbero negati dal giurare obbedienza ad una femmina. Essa fece dunque una specie di colpo di stato.

Ma Teodato presto sentì la debolezza della sua posizione, e per fortificarla, e nello stesso tempo per liberarsi dalla sua incommoda compagna, fattosi forte dell' aiuto del partito nazionale goto, che aveva sempre fatto opposizione alla regina, non si sa con quale pretesto, la confinò in un' isola del lago di Bolsena: e temendo poi la collera dell' imperatore per questo suo modo di procedere, gli mandò ambasciatori Liberio, l'antico prefetto del pretorio di Teodorico, ed Opilione, il fratello di Cipriano e il delatore di Boezio, costringendo nello stesso tempo la regina a scrivere all' imperatore, che essa non aveva ricevuto dal cugino nessuna ingiuria.

Ma quando costoro furono arrivati ad Aulone, s'imbatterono in Pietro, ambasciatore di Giustiniano, che era stato inviato da lui per trattare con Teodato della cessione della Toscana, e con Amalasunta della riunione di tutta l' Italia all' impero d' Oriente; ma avendo appresa la morte di Atalarico dall' ambasceria di Amalasunta a Giustiniano, aveva sospeso il cammino per darne avviso all'imperatore e aspettare da lui istruzioni. Ora questi, informato che fu degli avvenimenti d' Italia, scrisse ad Amalasunta che avrebbe preso le sue difese, ed ordinò a Pietro di manifestare apertamente a Teodato il suo malcontento per la sua slealtà. Quando però Pietro giunse in Italia, secondo ci racconta Procopio nelle *Guerre gotiche*, Amalasunta era già stata strangolata dai congiunti di quei nobili goti, che essa avea

fatto uccidere. Tuttavia lo stesso scrittore nella *Storia arcana* (c. XVIII) ci ha conservata un'altra versione dell'accaduto, che egli dice di aver taciuta nella sua opera sulla guerra gotica, per paura. Secondo questa, Teodora, temendo la rivalità di Amalasunta, se mai questa fosse andata a vivere a Bisanzio, avrebbe indotto Pietro a preparare e affrettare in ogni modo la morte della regina: la quale perciò sarebbe seguita soltanto dopo la venuta di Pietro in Italia e in conseguenza degli intrighi di lui.

E questa versione sembra confermata da un attento esame delle lettere scritte da Cassiodorio per incarico di Teodato o di Gundelina sua moglie a Giustiniano e a Teodora in questo tempo.

Le prime due tra queste (Var. X, 22. 23) sono le risposte alla epistola recata da Pietro a Teodato, nella quale l'imperatore lo riconosceva come re d'Italia e scrivevagli che la sua elevazione al regno gli era stata gratissima. In esse per altro nessun cenno, neanche lontano, della morte di Amalasunta o di discordie fra le due corti, cagionate da questo delitto. È dunque forza il dire, che quando Pietro giunse a Ravenna, l'infelice regina fosse ancora in vita: e che Pietro, se aveva accettato da Teodora l'incarico di farla uccidere, non esprimesse in termini troppo forti il malcontento dell'imperatore pel modo indegno con cui Amalasunta era trattata. Ciò che a prima vista può destar meraviglia, si è, che Giustiniano ad onta di questo riconoscesse come re d'Italia Teodato; ma questo si spiega colla speranza che egli doveva aver concepito, di farsi di lui uno strumento per la effettuazione dei suoi disegni sull'Occidente.

Dopo la uccisione di Amalasunta Pietro ritornò certamente a Costantinopoli, e Giustiniano allora ruppe guerra ai Goti nella primavera dell'anno 535: e chiese per questa l'aiuto dei re Franchi, ai quali mandò in dono a quest'uopo una grande somma di denaro. Che egli per tirarli alla sua alleanza rappresentasse loro, come, professando essi dommi non contaminati dagli errori di Ario, e non es-

sendo inferiori ai Greci nell'odio contro i Goti, ben si convenisse ad essi di assalirli, è verosimile. Ma che, come motivo della guerra contro i Goti, egli adducesse unicamente la violazione dei suoi diritti alla sovranità dell'Italia, fatta dai Goti, siccome narra Procopio, non è possibile, dopo che egli aveva già riconosciuto Teodato come re della nostra penisola. È invece credibile, che Giustiniano invocasse l'aiuto dei re Franchi per punire la uccisione di Amalasunta loro cugina, giacchè la vendetta del sangue presso i Germani era sacra. E nel fatto presso i Franchi si conservò a lungo la tradizione, raccolta poi dal loro storico nazionale, di una guerra fatta da Clotario, Childeberto, e Teodeberto al re Teodato, per vendicar la figlia di Audefleda, strangolata in un bagno.

§ 7. Nel tempo stesso in cui si procacciava alleati Giustiniano mandava di nuovo in Italia Pietro, in apparenza perchè dichiarasse solennemente la guerra ai Goti, nel fatto per cercare d'impadronirsi del loro regno per tradimento di Teodato. A questa seconda ambasceria di Pietro devono alludere Teodato a Gundelina nelle lettere 21 e 22 del libro X delle Varie.

In queste lettere il re e la regina chiedono supplichevolmente la pace: e siccome a questa parola non si può dare il senso, che essa ha nelle lettere dei re precedenti, è forza il dire che Giustiniano avesse già intimato la guerra ai Goti. D'altra parte siccome Teodato afferma, che da Pietro, il quale gli è stato allora inviato dall'imperatore, questi deve già aver appreso, con quale studio egli aneli alla pace, conviene ammettere che Pietro si trovasse allora per la seconda volta in Ravenna (1). Le due lettere di cui ci occu-

(1) Questo mostra, a mio avviso, che questa lettera non fu scritta, come dice l'Hodgkin (*Letters of Cassiodorus*, pag. 434) nella stessa occasione della lettera 19 del libro X. Del resto tutti gli scrittori hanno riconosciuto, che è difficilissimo il mettere in relazione le lettere di Cassiodorio col racconto di Procopio. Quella che espongo qui è semplicemente una opinione, che mi riserbo di dimostrare più largamente nella determinazione della cronologia delle Varie.

piamo per altro non furono consegnate a Pietro, il quale rimase a Ravenna, ma ad un ecclesiastico del quale ignoriamo il nome. Non è impossibile, che egli fosse lo stesso papa Agapito, che sappiamo esser stato mandato in quel tempo da Teodato a Costantinopoli per indurre Giustiniano a desistere dalla guerra. *Hic*, dice il libro pontificale, *missus est a Theodato rege Gothorum ad dominum Iustinianum Augustum in legationem: quia eodem tempore imperator Justinianus Augustus indignatus est Theodato regi, eo quod occidisset reginam Amalasuntham filiam Theodorici regis, commendatam sibi, quae eum regem fecerat.* Però il diacono Liberato nel suo Breviario (c. 2) ci fa sapere, che Teodato scrisse lettere di fuoco al papa e ai senatori romani, minacciando di far uccidere le loro mogli e i loro figliuoli, se non si adopravano per far desistere l'imperatore dalla invasione d'Italia: e che per questo Agapito andò ambasciatore a Costantinopoli. La verità di questo racconto è confermata da una lettera scritta da Cassiodorio a nome del senato di Roma all'imperatore (Var. XI, 13), lettera che doveva essergli consegnata *per illum virum venerabilem, legatum piissimi regis Theodahadi*, e che può ben essere il papa stesso. Secondo il libro pontificale questi entrò in Costantinopoli nel giorno X avanti le calende di maggio dell'anno 535, e vi rimase undici mesi: durante i quali compose lo scisma di Antemio, e presiedè un concilio: ma essendo mancato di vita nel marzo dell'anno seguente, fu portato in Italia cadavere e sepolto il giorno XII avanti le calende di ottobre dell'anno 536. Egli però avrebbe, sempre secondo ci narra Anastasio, ottenuto tutto quello per cui era stato mandato, cioè a dire la pace da Giustiniano; mentre invece Liberato ci dice che l'imperatore gli rispose di aver già fatte troppe spese per la spedizione d'Italia per potervi rinunziare (1), e nel fatto poi

(1) Th. rex Gothorum scribens ipsi papae et senatui romano interminatur non solum senatores sed et filios filiasque eorum gladio se interempturum, nisi egissent apud Imperatorem, ut destinatum exer-

si sa, che la guerra cominciata da Belisario nella primavera dell'anno 535 non finì che colla presa di Ravenna, per ricominciare di nuovo più fieramente. Vediamo dunque, se vi è modo di conciliare queste apparenti contraddizioni, servendoci del racconto di Procopio e delle Varie di Cassiodorio.

Secondo Procopio, Belisario sbarcato in Sicilia, entrò in Siracusa l'ultimo giorno di Dicembre dell' anno 535, e occupò tutta l'isola durante l'inverno. Mundo poi maestro dei militi nell'Illirico, vinse i Goti ed occupò Salona: e Teodato atterrito fece prima a Giustiniano le proposte, che già noi abbiam riportate di sopra, poi temendo che l'imperatore non le accogliesse, richiamò Pietro, che era arrivato ad Albano, e promise che avrebbe rinunziato all'imperatore il regno, se questi avesse rigettate le prime convenzioni. Ma quando Giustiniano gli spedì di nuovo Pietro con Atanasio, perchè egli eseguisse questa promessa, Teodato inorgoglito da una vittoria riportata dalle sue truppe in Dalmazia, si negò di farlo, e fece porre l' ambasceria sotto austera guardia. E allora Giustiniano, proseguendo con maggiori sforzi la guerra, riprese la Dalmazia e ordinò a Belisario di passare in Italia.

In Cassiodorio poi noi troviamo due lettere di Gundelina, una a Teodora e l'altra a Giustiniano (Var. X, 23, 24), nelle quali la regina si mostra contentissima delle assicurazioni di amicizia ricevute dai sovrani d'Oriente per mezzo di Pietro, e dice, che poichè ogni sospetto fra le due corti si è omai dileguato, non resta che a conchiudere una pace durevole. La lettera a Teodora soprattutto ha molta importanza, perchè contiene queste parole: *suscipientes legatum vestrum, virum eloquentissimum Petrum.... optata*

---

citum suum de Italia submoveret, sed papa pro eadem causa legatione suscepta C. profectus est — deinde viso principe causam egit legationis susceptae. Imperator autem pro multis fisci expensis ab Italia destinatum exercitum avertere nolens supplicationes papae noluit audire. et ille quod suum fuit Christi legatum fungebatur.

nobis Augustae gratiae monumenta fulserunt: ut per eum disceremus acceptum vobis esse quod in hac republica constat evenisse: parole che si sono volute riferire alla morte di Amalasunta, procurata da Teodora: e della quale perciò l'imperatrice si sarebbe mostrata lieta.

Noi non sappiamo se Teodora abbia veramente scritto questo: essa può semplicemente essersi appagata delle ragioni con cui la uccisione di Amalasunta, che non si poteva negare, deve esser stata coonestata: e può ancora avere alluso a qualche altro avvenimento a noi ignoto, seguito a questo tempo in Italia. Ad ogni modo si vede, che vi fu un momento in cui Giustiniano, forse atterrito dalla sorte delle sue armi nella Dalmazia, e forse anche sperando di potere più tardi, per mezzo di Teodato, impadronirsi dell'Italia senza spargimento di sangue, si mostrò disposto a far la pace con Teodato. E a ciò debbono riferirsi le parole del libro pontificale, che Agapito ottenne tutto quello, per cui era stato inviato.

Le lettere di Cassiodorio però non si conciliano troppo bene colla narrazione di Procopio: secondo la quale Pietro, venendo, avrebbe senz'altro chiesto a Teodato, di consegnar l'Italia a Giustiniano. Ma a Procopio, quando la sua autorità non è sostenuta da altre, non è mai da prestare troppa fede; e d'altra parte le lettere scritte da Cassiodorio possono essere state lettere ufficiali, colle quali s'intendeva di mascherare il vero argomento delle trattative segrete fra le due corti. E per rispetto a queste è notevole la lettera, che, secondo Procopio, Giustiniano in quella occasione avrebbe indirizzato ai grandi goti dicendo loro, che non li invitava a prendere stanza quali forestieri nelle sue città, o in altri luoghi a loro sconosciuti, ma cercava di ricongiungersi con persone famigliari, dopo qualche tempo di interrotta amicizia. Di qui appare, come il primo disegno di Giustiniano, quando sperava d'impadronirsi d'Italia senza colpo ferire, era di lasciarvi i Goti come federati per difenderla: disegno che non si può dir che fosse d'impossibile attuazione, giacchè i Goti, i quali pochi anni dopo of-

fersero il regno a Belisario, si sarebbero forse acconciati anche ad obbedire a Giustiniano o a un luogotenente da lui mandato, quando questo mutamento politico fosse stato operato con sufficiente abilità e prudenza. E veramente il vedere, che prima Amalasunta e Teodato, e poi Erarico (Proc. III, 2, 3), e, ciò che è più, Totila, che fu poi l'eroe nazionale della guerra contro Giustiniano, trattarono con l'imperatore per dargli nelle mani sè stessi e i Goti loro dipendenti, mostra, che non sembrava punto strano, che i Goti potessero vivere soggetti all'imperatore.

E veramente non erano soggetti a lui molti dei loro connazionali, che seguirono perfino le bandiere greche nella spedizione d'Italia, e non gli si consegnarono spesso durante la guerra numerose schiere di Goti, come quella di Ebrimunto? Secondo me dunque, fu una serie di circostanze particolari, dovute sopratutto alla indole e al carattere dei re ostrogoti, che fece nascere dalla questione del possesso d'Italia una guerra di distruzione tra Goti e Greci. Giustiniano avrebbe potuto benissimo riprendere la sovranità effettiva del nostro paese e i Goti rimanervi. Vero è che ne sarebbe nata una situazione difficile per tutte e due le parti, e che forse avrebbe prodotto presto o tardi uno scoppio. Ma ad ogni modo il solo fatto delle trattative, che abbiamo finora raccontate, mostra che la questione avrebbe potuto avere, almeno pel momento, una soluzione diversa, e ciò non di meno condurre agli stessi risultati.

Falliti pertanto i primi accordi tra Giustiniano e Teodato, Belisario traversò lo stretto di Messina, e venne a Reggio, dove Ebrimunto che aveva sposata la figlia del re, Teodenanta, fattoglisi incontro si arrese a lui con tutti i suoi, e andato a Bizanzio fu fatto patrizio. Belisario, proseguendo allora il suo cammino lungo la spiaggia del Mediterraneo, giunse a Napoli, la strinse d'assedio, e impadronitosene la saccheggiò. Ed allora Teodato, che era a Roma, mandò contro di lui una forte schiera di Goti, capitanata da Vitige. Ma questi giunti a Regeta, trentacinque miglia dalla città, proclamarono re Vitige, maledicendo alla vigliaccheria e al tradimento di Teodato.

Teodato, a questa novella, fuggì precipitosamente verso Ravenna, ma raggiunto dai seguaci di Vitige, fu ucciso per via ai 2 di Dicembre dell'anno 536, dice Agnello. E Vitige allora, tornato in Roma, e imprigionato il figlio di Teodato, vedendo, secondo Procopio, la somma delle pubbliche cose non ancora bene ordinata, giudicò più opportuno recarsi a Ravenna. Ma questo fu un grave errore: giacchè, quando più tardi egli volle rientrare in Roma, la trovò chiusa, e consumò inutilmente dodici mesi sotto le sue mura per riprenderla. Forse però, quando negli ultimi giorni dell'anno 536 egli vi entrò, gli stava troppo a cuore di farsi riconoscere come re nella capitale del regno, per pensare a disputar Roma a Belisario. E perciò egli corse in tutta fretta a Ravenna, donde per mezzo di Cassiodorio, che egli mantenne nella carica di prefetto del pretorio, egli indirizzò subito un proclama a tutti i Goti (Var. X, 21), dove annunziava loro, che secondo il costume degli antenati, fra le spade, egli era stato levato sopra uno scudo, e creato re, non nelle alcove della reggia, ma nell'aperta campagna. Nello stesso tempo nella assemblea dei guerrieri il prefetto del pretorio recitava le lodi del re con quel panegirico, di cui fu trovato un frammento, dal d'Arbois di Iubainville, che credè di trovarvi un elogio di Teodato (cf. il nostro Cassiodorio a p. 57). Ma presto Vitige s'avvide, che per assicurarsi il regno e per conciliarsi la benevolenza degli Italiani, sarebbe stato opportuno imparentarsi colla prosapia di Amalasunta, e quindi, ripudiata la sua vecchia moglie, costrinse Matasunta figlia di Amalasunta e di Eutarico a sposarlo: e se la associò al regno. Questo è provato a mio avviso e dalle monete, dove trovasi l'immagine di Matasunta; il che non deve attribuirsi come si fa dal Friedländer e dal De Rossi a una semplice testimonianza d'onore data alla regina; giacchè di Audefleda e di Gundelina, per esempio, noi non troviamo mai ritratta l'immagine in alcuna moneta; e dall'espressione *rerum domini*, che Cassiodorio, adopera sempre per indicare i nuovi sovrani: mentre invece al tempo di Teo-

dorico e di Teodato, egli non parlava mai che di un *rerum dominus*. Ma questo onore, e molto meno poi la rettorica di Cassiodorio, che in un epitalamio allora recitato, diceva che la regina doveva esser contenta di sapersi la moglie di un uomo valoroso, non bastarono a placare l'animo della fiera Amala, che a quelle nozze, come dice Giordanes, era stata trascinata per forza: e quindi non molto dopo, all'avvicinarsi dei Greci, si offerse di tradir loro e il marito e il regno.

Prima cura di Vitige fu di assicurarsi l'aiuto dei Franchi, distogliendoli dall'alleanza di Giustiniano col cedere loro la Provenza, e di richiamare i Goti che sotto Marcia erano là di guarnigione. Ma neanche Belisario intanto aveva perduto tempo: giacchè dopo aver ridotto in suo dominio gran parte della bassa Italia, egli si era fortificato in Roma, e di là aveva mandato i suoi duci nella Toscana, i quali avevano data al comandante goto di Perugia una solenne sconfitta. Per cui Vitige, uscito allora di Ravenna come furibondo leone, mosse alla volta di Roma per assalir Belisario; ma dopo dodici mesi di inutile assedio nella estate dell'anno 538 dovè ritirarsi di nuovo a Ravenna, dove Belisario alla sua volta lo assediò, a quel che pare nell'anno 539.

In questo frattanto per altro erano corse trattative di pace tra Vitige e l'imperatore. Cassiodorio ci ha conservata una lettera (Var. X, 22) diretta da lui per incarico del re a Giustiniano, per chiedergli la pace. Che questa sia stata scritta come crede il Dahn (*Könige*, IV, 217) durante l'armistizio concluso con Belisario al tempo dell'assedio di Roma (Proc. II, 7), io non credo; giacchè la pubblicazione delle Varie è certamente anteriore a questo tempo. In ogni modo sembra, che Giustiniano non rispondesse nulla nè a questa lettera nè a quella, con cui durante quell'armistizio i Goti gli offersero il possesso della Sicilia e della Campania, e un annuo tributo. Quando per altro Vitige più tardi indusse il re dei Persiani a muover guerra all'imperatore, questi impensierito licenziò gli am-

basciatori di Vitige, promettendo di mandarne altri a Ravenna per concludere una pace vantaggiosa a tutte e due le parti (Proc. II, 22, 3). E a quest' uopo spedì Massimo e Domnico, i quali offrirono la pace a Vitige a queste condizioni (Proc. II, 29): Vitige, conservando la metà del tesoro regio, signoreggerebbe la regione transpadana: l'imperatore avrebbe l' altra parte delle ricchezze e un tributo da tutti i Cispadani. Ma Belisario si rifiutò di sanzionare questi accordi: e allora i Goti, stremati di viveri e di forze, offrirono a lui il regno. Ed egli, fingendo di accettarlo, ed abusando della loro buona fede, entrò in Ravenna, ne prese possesso in nome di Giustiniano, e fatto prigioniero Vitige, diede ai Goti il permesso di tornare alle loro case. Quindi s' imbarcò egli stesso alla volta di Bisanzio per prendere il comando della guerra contro i Persiani; e in Italia rimasero a capo delle milizie imperiali Bessa, Giovanni, e Costanziano.

§ 8. I Goti intanto, vedendosi traditi, si adunarono in Pavia e offersero il regno a Uraia, nipote di Vitige: ma questi lo rifiutò, e li consigliò a creare re Ildibado, comandante del presidio di Verona, il quale, essendo nipote di Teudi re dei Visigoti, avrebbe potuto facilmente indurlo ad allearsi con lui contro i Greci, e così con maggior fiducia portar le armi contro di loro. In questo tratto di Uraia si rivela una generosità e una grandezza d' animo, che sono altamente mirabili: e io non comprendo il biasimo gettato dal Dahn su Uraia in questa occasione. Anche Ildibado, dopo aver accettata la corona, spedì ambasciatori a Ravenna per indurre Belisario a mantener la parola data, e deporre a piedi di lui la porpora; ma il greco si mantenne saldo nel suo rifiuto.

Questa ostinazione dei Goti nell' offrire la corona a Belisario è uno dei fatti più notevoli di questa guerra, la quale meriterebbe di essere studiata nelle sue fasi, assai più che comunemente non si faccia. Essa ci mostra innanzi tutto quanto profondamente diversi fossero i Goti dagli altri Germani, per esempio dai Franchi, i quali an-

che fiaccati dalle rotte più sanguinose, non si sarebbero certamente indotti ad obbedire a un generale romano. Poi il vedere il popolo vinto, che volontariamente elegge suo re il generale vincitore, ci mostra come la guerra fosse condotta da una parte e dall' altra senza quell' odio, con cui le genti barbare si combattono fra loro. Anzi dirò, che il modo tenuto dai combattenti nella guerra gotica ci mostra, che il diritto internazionale presso i Romani, come presso i Goti che da quelli lo avevano appreso, aveva fatto progressi non minori che il diritto privato e il diritto pubblico interno. Noi vediamo per esempio con una certa meraviglia, che mentre presso di noi allo scoppio di una guerra si rompono le relazioni diplomatiche fra gli stati belligeranti, e si richiamano gli ambasciatori, invece gli ambasciatori bizantini Pietro e Atanasio rimangono presso Teodato e Vitige, e gli ambasciatori di Vitige presso Giustiniano, anche nel maggior furore della guerra. Certo che qualche atto di ferocia si commette dall' una parte e dall' altra: basti ricordar l' eccidio di Napoli ordinato da Belisario, quello di Milano fatto dai Goti. Ma queste sono barbarie isolate, le quali del resto non sono mai dirette contro i nemici, ma contro gli Italiani, che non avendo l' ardire di prendere le parti di uno dei combattenti, ma aiutando ora i Goti e ora i Greci, secondo che maggiore era la paura degli uni o degli altri, finivano coll' essere giustamente trattati come traditori e dagli uni e dagli altri. Ma del resto anche per questo rispetto, alla uccisione degli ostaggi romani fatta da Vitige, si può contraporre, per esempio, la generosità di Totila nella presa di Roma.

Il regno di Ildibado fu breve. Dopo una vittoria riportata da lui sul duce greco Vitaliano, avendo egli fatto uccidere, ad istigazione della moglie, Uraia, venne in odio ai Goti, e fu ammazzato in un convito nel principio dell' anno 541, o sulla fine del 540. Fu allora gridato re Erarico della gente dei Rugi, la quale già col proprio re Federico era stata incorporata nello stato dei Goti, ma,

di continuo evitando i matrimonii con donne straniere, aveva conservato mediante la pura successione della prole il nome della propria nazione. Questi, sentendosi odioso ai Goti, tentò di tradirli a Giustiniano, proponendogli per mezzo di Caballario le stesse condizioni che egli già aveva offerte a Vitige, ma promettendogli segretamente di metterlo in possesso di tutta Italia. Ma sospettato dai suoi, fu ucciso, e invece di lui fu eletto re Baduilla, comandante a Treviso, soprannominato Totila.

Questi aveva già promesso a Costanziano di rendersi a lui con tutti i Goti suoi dipendenti (singolare precedente pel campione nazionale dell' indipendenza dei Goti!). Ma, offerta che gli fu la corona, egli si mise arditamente a capo di tutte le milizie Gote, sconfisse gl' imperiali prima presso Verona, poi vicino a Faenza, e da ultimo a Fiesole, nel corso dello stesso anno 541. E allora s' incamminò verso la bassa Italia, pensando che colla stessa facilità colla quale i Goti l' aveano perduta, se ne sarebbero di nuovo impossessati: e così veramente gli venne fatto nell' anno 542. Giustiniano mandò allora in Italia Massimino prefetto del pretorio e Demetrio maestro dei militi con una flotta: ma questa cadde in potere di Totila: e allora anche Napoli, che fino allora aveva resistito al re goto, gli si arrese nell' anno 543. Per cui Giustiniano s' indusse nell' anno seguente a rimandare in Italia Belisario, ma con forze così scarse, che non solo egli non potè impedire i progressi di Totila nelle Marche, ma quando il re nel seguente anno 545 assediò Roma, egli non potè neanche soccorrerla. Solo nell' anno 546 egli fece un tentativo per liberare la città: ma essendo esso andato a vuoto, questa cadde in potere dei Goti, il 17 Dicembre di quello stesso anno. Il re permise ai Goti di saccheggiarla, ma non di ingiuriar le persone: e mentre i suoi seguaci volevano almeno la morte di Rusticiana, vedova di Boezio e figlia di Simmaco, perchè aveva fatto distruggere l' immagine di Teodorico, egli non permise che nè a lei nè ad altra vedova od orfana fosse recato oltraggio. E tanta fu la sua

bontà verso i Romani, che nel libro pontificale è scritto, che egli « entrato nella città, abitò coi Romani, come un padre coi figli. » E come egli risparmiò le vite dei cittadini, così egli risparmiò gli edifizi della eterna città: soltanto fece distruggere la terza parte delle mura, perchè i Greci non potessero fortificarvisi; ma poi, commettendo lo stesso errore di Vitige, l'abbandonò, e ne trasportò seco gli abitanti nella Campania. Belisario allora vi entrò di nuovo nella primavera del 547, e Totila accortosi dell'errore fatto, tornò ad assediarvelo: ma essendo stato respinto, riputò miglior consiglio di battere i Greci nell'aperta campagna, che di perdere altro tempo sotto le mura di Roma. E nel fatto le condizioni dei Greci nella bassa Italia presto diventarono così cattive, che Belisario nella primavera del 548 salpò dal Porto, per andare a prendere il comando delle truppe spedite da Giustiniano nella Calabria.

Ma la sua presenza non bastò più a rialzar le sorti dei Greci: cosicchè egli, dopo cinque anni d'inutili sforzi per debellare i Goti, fu richiamato da Giustiniano in Oriente. E allora Totila, memore dell'ingiuria ricevuta da Teodeberto re dei Franchi, il quale richiesto di dargli in moglie una figlia, aveagli risposto, che non era, nè più sarebbe re d'Italia chi, avendo pigliato Roma, non avea saputo conservarla, prese di nuovo il cammino della città, vi entrò per tradimento degli Isauri nel 549, e pose ogni suo studio a riedificarla e ripopolarla.

Nello stesso tempo mandò ambasciatore Stefano a Bisanzio per ottener pace da Giustiniano, promettendo di aiutarlo come federato in tutte le guerre che l'imperatore fosse per fare. Ma avendo l'imperatore, per consiglio di papa Vigilio e di Cetego, capo del senato di Roma, ricusato perfino di ricevere Stefano; il re, non avendo omai nulla da sperare se non dalla fortuna delle armi, si mise in mare con una flotta di quattrocento navi, e rioccupò la Sicilia, dove Giustiniano mandò allora Liberio, l'antico prefetto del pretorio di Teodorico, che doveva essere almeno ottantenne; ma che presto venne ri-

chiamato, a Bisanzio, non già, come dice Procopio, perchè egli non avesse alcuna esperienza di guerra: giacchè le vittorie riporiate da lui nelle Gallie dimostrano che egli era un valoroso ed abile capitano: ma perchè Giustiniano voleva affidargli la impresa di Spagna, sperando di potere coll' aiuto di Atanagildo ridurre anche quel paese sotto la sua soggezione (1): come nel fatto egli se ne assoggettò una parte. Il comando dell' impresa d' Italia fu allora affidato a Germano, nipote di Giustiniano, a cui questi aveva unito in seconde nozze Matasunta figlia di Amalasunta e vedova di Vitige, disegnando forse di farlo più tardi reggente d' Italia, e pensando che i Goti si sarebbero indotti più facilmente ad obbedirgli per aver egli per donna una nipote di Teodorico. Ma Germano nel mezzo di queste speranze morì nella Dalmazia: e intanto Liberio, che non era ancora tornato a Bizanzio, riuscì con un accorto stratagemma ad indur Totila a lasciar la Sicilia. E così il grande barbaro perdeva il frutto delle sue più belle imprese per mancanza di stabilità nei propositi. Egli si volgeva allora alla Corsica e alla Sardegna, e riusciva a toglierle ai Greci durante l' anno 551. Ma omai i giorni del suo regno erano contati. Giustiniano aveva mandato in Italia con buon nerbo di truppe Narsete: e respinte le proposte, con cui Totila si offriva di cedergli la Sicilia e la Dalmazia e pagargli un tributo pel resto d' Italia, aveva risoluto di farla finita ad ogni costo colla guerra gotica. La battaglia decisiva, come è noto, seguì a Gubbio, e terminò colla morte di Totila e la sconfitta totale dei Goti. Quelli di essi, che ne scamparono, elessero re Teja, che presso il Vesuvio fu rotto e ucciso anch' egli da Narsete. E allora i Goti significa-

---

(1) Che nel fatto poi Liberio non andasse in Ispagna, non si può, come si fa del Mommsen *(Praef. ad Iord.*, p. XV), dedurre dall' espressione di Giordanes: *ubi et Liberius patricius cum exercitu* **destinatur**, giacchè nella lingua di quel tempo *destinare* vuol dire *spedire*, non *destinare* (cf. nella vita di S. Severino l' indice del Sauppe a questa parola, e la Cronaca di Cassiodorio all' anno 508).

rono a questo che desideravano di deporre le armi, non per diventar schiavi dell'imperatore, ma per vivere, obbedendo, come altre genti, alle proprie leggi: che perciò supplicavano il duce greco, a permettere loro di partirsi tranquillamente dall'Italia, e a lasciar loro il denaro da essi deposto nelle fortezze: ciò che Narsete, dopo averli fatti giurare, di non armarsi più contro i Romani, loro permise.

D'allora in poi il nome dei Goti scompare e un altissimo silenzio copre il loro destino. Questa sorte per altro non fu solo propria di essi, ma di molte altre genti germaniche, le quali ad un tratto si vedono formare stati potenti, e poi in seguito ad una battaglia infelice spariscono per sempre dal teatro della storia. Così accadde degli Eruli, così accadde dei Gepidi, e di molti altri popoli: mentre poi al contrario sorgevano repentinamente e levavansi a grande possanza altre genti, delle quali ci è ignota l'origine. Il che dipende da ciò, che ai Germani di quel tempo, come a quelli delle età seguenti, mancava l'idea dello stato (1): essi non conoscevano che la soggezione momentanea a un capo, soggezione che durava finchè essi credevano utile di obbedirgli. E perciò là, dove, stabilendosi nell'impero, essi trovarono già un organismo politico costituito, essi potevano, come parti di questo organismo, concorrere alla formazione di uno stato, ma di per sè erano inetti a fondarlo. Quindi la poca stabilità delle loro unioni, se queste non facevano parte di maggiori aggregazioni. Quanto ai Goti, siccome la loro sparizione dall'Italia coincide colla formazione di una nuova schiatta germanica, quella dei Bavari, si può dire forse, senza tema di errare, che essi doverono entrare per buona parte nella origine del nuovo ducato, la quale cade appunto verso l'anno 555. E forse la memoria di questa comunanza di origine coi

---

(1) Questo naturalmente era una conseguenza necessaria anche della instabilità delle loro sedi: giacchè uno stato non può sorgere, se non dalla lunga coabitazione sullo stesso territorio.

Visigoti indusse più tardi i Bavari, quando essi misero in iscritto la loro legge nazionale, a togliere molte disposizioni dalle leggi visigote. Naturalmente non tutti i Goti si partirono dall' Italia, giacchè più tardi vediamo che nei documenti ravennati si incontrano uomini di questa nazione, ma certo essi non vi rimasero più in tanto numero da formare un popolo, come prima.

Colla battaglia del Vesuvio per altro l' Italia non era ancor liberata da tutti i suoi invasori: giacchè da molti anni schiere di Franchi, di Borgognoni, di Alamanni approfittavano della guerra tra Goti e Bizantini per correrla e saccheggiarla. Abbiamo già detto come nel 535 Giustiniano implorasse l' aiuto dei re franchi Childeberto, Clotario, e Teodeberto, per vendicar la morte di Amalasunta; e come questi promettessero di venire in suo soccorso. Avendo per altro Vitige offerto loro condizioni più vantaggiose, se essi si alleavano con lui, eglino non tardarono ad accettarle: e gli promisero di mandargli in aiuto un forte esercito di Borgognoni, se egli cedeva loro la Provenza: ciò che il re goto fece. E nel fatto troviamo che nell' anno 538 Milano fu sopraffatta dalle forze unite dei Goti e dei Borgognoni. Nell' anno seguente per altro Teudeberto, (Proc. II, 24) avendo passate le Alpi, devastò la Liguria, e l' Emilia, e assalì e sconfisse Goti e Greci, nell' intendimento di tenere per sè le provincie occupate: ma le malattie scoppiate nel suo esercito lo costrinsero a tornare in Francia, lasciando come suo luogotenente in Italia Buccellino. Egli offerse allora a Vitige, che era assediato in Ravenna, di dividere con lui l' Italia: ma essendo in questo frattanto caduta la città in mano dei Greci, l' accordo non fu concluso. E allora il re franco tenne le sue conquiste, che si stendevano su quasi tutta l' Italia superiore. Più tardi sembra, che quando le armi di Totila ebbero il sopravvento, Teodeberto concepisse l' ardito pensiero di muover guerra all' imperatore, assalendolo in unione ai Longobardi e ai Gepidi dalla parte del Danubio (Agatia, I, 4 p. 15): ma non essendogli riuscito il suo disegno di alleanza, questo

piano andò a vuoto. Ed anzi dal racconto di Procopio (III, 33) si vede che deve esser stata fatta non molto dopo la pace tra i Franchi e Giustiniano: giacchè questi confermò loro il possesso della Provenza, che gli Ostrogoti avevano abbandonato: e del quale essi non tenevansi sicuri, finchè non avessero uno scritto imperiale che l' approvasse.

Di qui si vede quanto fosse ancor grande la maestà e la potenza dell' impero romano, e come durasse ancora il concetto della sua unità, anche quando nel fatto esso era smembrato fra ogni razza d' invasori; se questi credevano di non poterne tenere tranquillamente una parte senza il consenso del sovrano di Bisanzio. Se poi collo stesso trattato si permettesse a Teodeberto, di segnar le monete d'oro colla propria immagine, e di appellarsi *augusto*, o se questa fosse una usurpazione del re franco sui diritti imperiali, non possiamo dire.

Più tardi tra i re Franchi e Giustiniano furono intavolate nuove trattative per una alleanza offensiva contro gli Ostrogoti, che non sappiamo come andassero a finire. Ciò che sappiamo di certo è, che nel 553 i duci alamanni Leutari e Buccellino, o di proprio impulso, o spintivi dal re dei Franchi, a cui erano soggetti, invasero l' Italia, passarono oltre Roma e giunti nel Sannio si divisero l' uno dall' altro; ma assaliti separatamente dai Greci furono vinti ed uccisi, ed allora Giustiniano si potè dir veramente padrone d' Italia.

Ed ora, esposte brevemente le relazioni esterne tra Greci e Goti, ritorniamo sul cammino percorso, e consideriamo i rapporti passati intanto fra Greci e Romani incominciando dall' esaminare i fasti e le iscrizioni consolari.

§ 9. L' ultimo console, creato dai re Goti e confermato dall'imperatore di Bizanzio, fu Paolino nell'anno 534, giacchè nell' anno seguente cominciò la guerra. Vero è che essendo questa stata intimata solo nel 535, essa non poteva impedire che nel 534 Amalasunta o sola o in unione a Teodato nominasse, e l' imperatore confermasse il console occidentale

dell'anno seguente. Ma bisogna considerare che già nel 534 i rapporti tra il regno dei Goti e l'impero si erano molto raffreddati per la questione del possesso del Lilibeo. Di più la posizione di Amalasunta negli ultimi mesi del regno di Atalarico e nei primi di quello di Teodato era molto mal sicura.

E, se essa non aveva pensato prima della morte del figlio alla creazione del console dell'anno seguente, dopo, nella incertezza che Giustiniano s'inducesse a riconoscere la sua autorità e quella del cugino, non era certo prudente esporsi al pericolo, ch'egli si rifiutasse di sanzionare la nomina da lei proposta. Per questo l'anno 535, in cui Belisario in premio della sua vittoria sui Vandali fu console in Oriente, in Occidente fu contrassegnato colla formula *post consulatum Paulini.* E col postconsolato di Paolino furono indicati nelle regioni, che obbedivano ai Goti, anche gli anni seguenti. Invece nelle provincie soggette ai Greci Belisario, il quale, come dice Procopio, depose le insegne consolari in Siracusa, anzi che nella curia di Bizanzio, certamente notificò il suo consolato, e quello di Giovanni, console orientale dell'anno 538. Quello di Apione nel 539 fu invece ignoto in Italia; mentre fu noto quello di Giustino nel 540, e quello di Basilio nel 541. Con Basilio, come si sa, si chiude la serie degli antichi consoli (giacchè i consolati degli imperatori Bizantini posteriori non sono qui da contare), e con essa si può dire che finisca la storia dell'età antica. Gli anni si computarono dopo d'allora dal consolato di Basilio, in qualche luogo da quello di Giovanni, o di Giustino, finchè Giustino non salì al trono. Il vedere per altro come Giustiniano lasciò perire da sè questa istituzione, mostra che probabilmente l'ultimo splendore di cui essa rifulse fu dovuto ai re goti, e che forse per emulazione di questi Anastasio, Giustino, e Giustiniano nei suoi primi anni seguitarono a crear consoli in Oriente, mentre invece il confermare quelli dell'Occidente fu per essi un mezzo di conservare le apparenze della sovranità in Italia.

Quella di confermare i consoli occidentali non era certamente la sola prerogativa, che gl' imperatori d' Oriente avessero conservata in Italia. Essi dovevano, per esercitare i loro diritti di alta sovranità in Occidente, essersi riservata la facoltà di trattare col senato di Roma, come con un consesso da loro dipendente. E quindi nello stesso modo che il senato era già stato l' organo della volontà dei sovrani d' Italia presso gl' imperatori, così esso era anche l' organo della volontà imperiale presso i re d'Italia e i loro sudditi.

Gl' imperatori consideravano il senato romano come cosa loro, e come tale troviamo che Zenone lo aveva raccomandato a Teodorico (Giordanes, *Getica*, 292) prima che questi venisse in Italia, e che Anastasio glie lo raccomandava continuamente, dopo che già egli vi si era stanziato (cf. la lettera di Cassiodorio sopra riportata). Nel fatto per altro il senato obbediva ai comandi dell' imperatore solo nella misura, in cui il re glie lo permetteva. Ciò appare dalla succitata lettera del senato ad Anastasio nell' anno 516, dove il senato dice di aver accolti i *sacri comandi* dell' imperatore con grandissima gioia, specialmente perchè vi si aggiungeva l'ordine di Teodorico di eseguirli. Ed anche nelle lettere 19 e 20 del libro X delle Varie Teodato e Gundelina si credono in dovere di avvertir Giustiniano, che hanno *ordinato* al senato e al papa, di rispondere immediatamente alla ambasceria dell' imperatore.

In generale i rapporti tra l' imperatore e il senato si riferivano agli affari religiosi, i soli che appassionassero vivamente i Greci ed i Romani di quel tempo. Nell' amministrazione interna dell' Italia non pare che l' imperatore fosse solito ingerirsi. Tuttavia noi troviamo una lettera di Teodato a Giustiniano (X, 26), dalla quale si vede che questi gli aveva raccomandato un convento di monache, che domandava un alleviamento dei tributi, ed una certa Veronilda, la quale per aver mutato religione, cioè per esser passata dall' arianesimo al cattolicismo, aveva sofferta non si sa quale iattura pecuniaria. Teodorico non

avrebbe certo permesso, che l'imperatore si immischiasse di queste faccende: ma Teodato era costretto a tollerarlo, e a lasciare che gl'Italiani considerassero l'imperatore d'Oriente come loro naturale protettore, tanto più che la differenza della religione tra essi e i Goti offriva loro un legittimo pretesto di farlo. Un'altra lettera di Teodato parla di un messo, andato a Costantinopoli per un affare della chiesa ravennate, che disgraziatamente ignoriamo quale fosse. Ma se fossero più numerosi i documenti ufficiali di quel tempo, vedremmo certamente, come le continue relazioni tra i Romani e gl'imperatori d'Oriente avessero preparato di lunga mano la restaurazione del dominio bizantino in Italia.

In ogni modo è certo, che i Greci al loro arrivo furono accolti come liberatori. Ad essi si aprirono le porte di tutte le città della Sicilia, dove, come abbiamo detto poc'anzi, Belisario si spogliò del consolato fra gli applausi dei cittadini (Proc. I, 5, 3): ad essi accorsero, per festeggiarne la venuta, tutti i paesani della Calabria, adiratissimi, dice Procopio (I, 8, 1) dell'aspro governo a cui vivevano soggetti; e ad essi Roma, ad esortazione di papa Silverio, offrì spontaneamente di aprir le porte (Ib. I, 14, 1). Quando tuttavia gl'Italiani ebbero provate le dolcezze del governo bizantino, essi mutarono presto d'avviso, e i grandi successi di Totila si doverono in gran parte a questo cambiamento delle disposizioni loro. Sarebbe quindi interessantissimo per noi il sapere, come precisamente i Greci si comportassero colle provincie soggiogate, e come organizzassero in esse il governo. Ma disgraziatamente su questo abbiamo notizie estremamente scarse.

La prima cosa, che i Greci facevano, appena aveano occupata una provincia, era quella di stabilirvi collettori delle imposte, e di appropriarsene i proventi. Così abbiam visto nell'ultima guerra fare il principe Alessandro nei distretti serbi da lui occupati. Questi collettori pare che mettessero in atto senza restrizioni il principio di diritto pubblico moderno, che il nuovo governo eredita sempre i de-

biti e i crediti dell' antico, almeno per quello, che riguardava i crediti. Giacchè Procopio ci narra, che Alessandro Forficola sottopose a processo alcuni Italiani, accusandoli di furto a danno di Teodorico e degli altri re goti, per costringerli alla restituzione, diceva lui, del denaro pubblico, che essi avevano convertito in loro vantaggio. Ora si fu appunto per organnizzare l' amministrazione delle finanze, che Belisario creò nel 536, quando fu in Roma, Fidelio prefetto del pretorio; poichè questo magistrato era una specie di *primo lord della tesoreria*, come si dice in Inghilterra, di cui le principali attribuzioni erano appunto quelle di ministro delle finanze. Questa carica fu data nel 537 o nel 538 a quel Reparato, che fu poi ammazzato a Milano (Proc. II, 21) e sulla fine del 538 o il principio del 539, a quell'Atanasio che era stato ambasciatore presso Teodato. Ma hanno torto gli scrittori moderni a mettere questa creazione in relazione con un piano durevole di organizzazione della nuova conquista, e quindi a far dipendere da essa anche la questione del tempo, in cui furono promulgati in Italia il Digesto e il Codice giustinianeo.

Più difficile è il dire, come si comportassero i Greci rispetto all' amministrazione della giustizia nelle provincie, che essi venivano man mano sottomettendo. Per quello che riguarda la giurisdizione penale, è probabile, che i capitani dell' esercito imperiale, la avocassero a sè; a questo almeno mi par che accenni la affermazione di Procopio (III, 9), che i Romani erano senza cagione alcuna percossi di bastone, e avendovene anche una mezza, condannati a morte: poichè questi eccessi difficilmente si spiegano, se non si ammette che i reati si punissero sommariamente in forza di una legge marziale. Quant' è alla giurisdizione civile, è impossibile che i duci bizantini se ne occupassero. Ma siccome è certo, che in questi tempi essa era strettamente unita colla amministrazione finanziaria, e a questa, come abbiam visto, i Greci provvedevano con funzionari loro, così è probabile che anche ai consolari, presidi, correttori nominati dai re goti, essi venissero sostituendone altri, scelti dal coman-

dante dell'esercito loro. Non è del tutto impossibile, che di mano in mano che una provincia veniva completamente nel loro dominio, fosse promulgato un speciale Editto, per riordinarne il governo: benchè di questi editti nessuno sia giunto fino a noi. Ma la Novella 75, diretta a Triboniano nella sua qualità di questore del sacro palazzo, ci mostra come fosse organizzata la Sicilia. A capo di essa, invece del consolare, che c'era prima (cfr. *Notitia dignit. Occ.* § 1, B, a [8]), fu posto un pretore *secundum instar antiquitatis*, ciò che forse si deve alla manìa antiquaria di Triboniano, affinchè, come dice Giustiniano, *eius gubernatione omnia privata peragerentur et militares expensae procurarentur*. Per quello che riguardava però la gestione delle entrate e delle spese, egli fu assoggettato al conte del patrimonio per l'Italia: mentre invece gli appelli dalle sue sentenze furono sottoposti al questore del sacro palazzo (1). Accanto al pretore stava poi un duca, il quale comandava le forze militari dell'isola, e decideva, secondo i principii del diritto romano, le liti fra i soldati e quelle, in cui i soldati erano chiamati in giudizio da cittadini. Siccome per altro Giustiniano fa menzione anche del caso, in cui l'appello oltre che dal pretore e dal duca venga da un altro giudice, così è probabile che, come al tempo della dominazione gotica, così anche sotto quella dei Bizantini

---

(1) Così almeno intendo io i primi periodi della Novella 75: quantunque, a dir vero, dal modo con cui essa si esprime potesse sembrare, che mentre il pretore procurava solo le spese militari, la esazione e la erogazione delle imposte fossero soggette al conte del patrimonio per l'Italia. Ma questa interpretazione sarebbe erronea, perchè anche le spese militari erano una specie di *pubbliche funzioni*, e perchè il contesto del discorso mostra, che mentre Giustiniano destinava i tributi, che l'isola pagava, alle spese della guerra gotica, e quindi ordinava che la loro amministrazione si devolvesse a un magistrato che si trovasse sul teatro della guerra (il conte del patrimonio per l'Italia), invece egli voleva che la decisione delle liti in ultima istanza si facesse a Costantinopoli.

esistesse un conte in Siracusa, e forse anche in qualche altra città, per esercitarvi la giurisdizione civile.

Quanto alle provincie soggette ai Goti, esse probabilmente continuavano a essere governate come al tempo di Teodorico: ma non è facile il dire, se Ildibado, Erarico, Totila, e Teja seguitassero a mantenere quella schiera di funzionari romani, che esisteva prima in Ravenna, e che dissanguava l'erario, e doveva essere abbastanza incomoda da trasportare (1). Di Totila sappiamo, che quando si trovava nell'anno 550 in Sicilia aveva seco il suo questore Spino, nativo di Spoleto (Proc. III, 40): ma il questore era il segretario, del quale il re si serviva continuamente per la sua corrispondenza ufficiale sia coi sovrani esteri, sia coi funzionari e i sudditi del suo regno: e dalla sua esistenza non è da argomentarsi necessariamente a quella di tutti gli altri grandi dignitari della costituzione romana. Per cui mentre noi sulla amministrazione dell'Italia durante il regno di Teodorico, di Atalarico, di Teodato e di Vitige, siamo meglio informati che su quella degli ultimi tempi dell'impero d'Occidente, dei dodici anni invece che vanno dal 540 al 552 sappiamo poco o nulla. Ma siccome si tratta di un'epoca di transizione, nella quale certamente non s'introdussero nuovi principî di diritto pubblico, ma solo si attuarono imperfettamente quelli che prima esistevano (2), così questa lacuna nella storia del nostro diritto non è grave.

---

(1) I funzionari dell'amministrazione centrale, che insieme coi *comites primi ordinis vacantes* componevano il comitato regio, solevano prima seguire il re dovunque egli andasse. (Cf. Var. III, 20).

(2) Anche di fronte alla corte di Bizanzio Totila mantenne l'attitudine dei suoi predecessori, e continuò ad imprimere nelle monete d'oro l'immagine imperiale: ma (cosa strana!) invece di quella di Giustiniano, con cui era in guerra, egli (come Teja) vi pose quella di Anastasio. Nelle monete d'argento e di rame poi mise la propria testa cinta del diadema e della benda, che sembra essere stata propria dell'imperatore.

§ 11. È invece della più alta importanza il sapere quale assetto Giustiniano desse all'Italia, quando egli l'ebbe tolta ai Goti: giacchè questo è necessariamente il punto di partenza per arrivare a conoscere così la costituzione dei Romani sotto i Longobardi, come quella dell'Italia greca sotto gli esarchi. Disgraziatamente per altro per questo i documenti sono estremamente scarsi: giacchè noi possediamo unicamente il sunto di alcuni provvedimenti di natura transitoria, che Giustiniano prese per l'Italia, dietro preghiera, a quel che sembra, del papa Virgilio, a cui egli permise di tornare a Roma. Donde appare che l'infelice pontefice, tornando alla sua sede dopo tanti anni di esiglio, desiderava di arrecare un sollievo alle presenti miserie degli Italiani.

Ora questo sunto, che si trova nei manoscritti di Parigi, di Milano, e di Udine in appendice all'Epitome delle Novelle di Giuliano, è quello che fu chiamato dal Mireo erroneamente *Prammatica sanzione*, dal nome dell'ultima delle disposizioni, che esso riferisce e che porta la sottoscrizione: *Pragmatica dat. Idib. August. Constant. imp. D. N. Iustiniano PP. Aug. anno XXVIII, post. cons. Basilii V. C. anno XIII. Narsi ill. prœposito sacri cubiculi, Antiocho viro magnifico praefecto per Italiam.*

La stessa data, senza la intitolazione ad Antioco e a Narsete, trovasi in fine dei capitoli III, VI, XV, XVI, XX, mentre invece i capitoli IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI hanno *Dat-die anno et cons. ss.*, e i capitoli I, e II, non ne hanno alcuna: dal che alcuno potrebbe essere indotto a credere, che essi appartenessero originariamente alla stessa costituzione a cui appartiene il III. Resta invece inesplicabile perchè, mentre la data è la stessa in tutti i capitoli, in alcuni sia indicata per intero, e in altri essa sia espressa colla formula *Dat. sub. die ann. et cons. suprascr.* A me pare che abbia ragione lo Zachariae (Nov., II, p. 366) scrivendo: *Has (constitutiones) cunctas idibus Aug. anno imperii XXVIIII post. cons. Basilii anno XIII, datas fuisse codices praedicant: qui si hoc tempore*

istas omnes propositas esse dixissent, fide digniores fuissent.

E veramente non si capisce, perchè, promulgandosi nello stesso giorno una serie di disposizioni legislative sullo stesso argomento, queste non si fossero dovute unire in una sola costituzione. Potrebbe dunque supporsi che avessimo tante costituzioni, quanti sono i capitoli che hanno la data intera: e che questa fosse stata per errore presa dall'ultimo e trasportata agli altri, dove era diversa. Ma comunque sia di questo, importa qui fare una osservazione. Questo sunto fa parte di una specie di appendici della Epitome di Giuliano, a cui appartengono anche fra le altre, la costituzione *de ascripticiis*, una costituzione di Valentiniano e Teodosio diretta ad Albino (la 20ª delle Sirmondine), la Novella 143 ecc.

Ora queste appendici, (1) come si scorge dalla scelta oltremodo arbitraria dei testi che contengono, risalgono ad un unico esemplare che doveva essere straordinariamente guasto, giacchè la costituzione citata di Valentiniano e Teodosio vi si trova stranamente mutilata. Non fa dunque meraviglia, che anche questo sunto sia pieno di errori, per colpa dell'amanuense. Oltre di che è da ricordare, come la epitome stessa di Giuliano non ci riproduca che molto imperfettamente il contenuto delle Novelle.

Dopo queste avvertenze esaminiamo il testo di questa così detta *prammatica sanzione.*

Il primo capitolo stabilisce, che le concessioni (di terre) fatte da Atalarico o Amalasunta o Teodato a richiesta del senato o dei Romani, siano mantenute inviolabilmente: come anche le donazioni fatte da Giustiniano o da Teodora. Soltanto i beni di Marciano, donati a Massimo da Teodato, e dei quali la metà fu data da Giustiniano a Liberio, restino

---

(1) Di una di esse si valse anche l'autore della compilazione, che noi da un codice della biblioteca di Holkham abbiamo ora pubblicato col titolo: *Un'antica compilazione di diritto romano e visigoto con alcuni frammenti delle leggi di Eurico.*

per metà a Massimo e per metà a Liberio. Il secondo capitolo poi aggiunge, che le donazioni fatte da Totila a un Romano o a chiunque altro siano revocate, e le cose donate si rendano agli antichi loro padroni.

Queste disposizioni ci fanno la stessa impressione di quelle, che troviamo nello stesso tempo o poco dopo nei capitolari dei re Merovingi: e ci mostrano, che questi nelle donazioni di terre, dalle quali il sistema feudale ebbe la sua prima origine, tenevano gli stessi modi degli altri re barbari e degli imperatori romani stessi. E veramente da qualche secolo per un rivolgimento economico, di cui non è qui il luogo di esaminare le cause, la donazione di terre del fisco era la maniera ordinaria, di ricompensare gli amici e i fedeli dei principi, dei servigi prestati, o di quelli che da loro si aspettavano. Queste terre per altro spesso pervenivano in possesso del pubblico mediante confische, cosicchè nel fatto i principi non facevano che dar con una mano ciò, che toglievano coll'altra. E Procopio, (III, 11) ci dice appunto che al tempo di Totila « gl'Italiani erano fierissimamente travagliati da ambi gli eserciti, da quinci i Goti privandoli delle terre loro, da quindi spogliandoli i Cesariani di ogni suppellettile. » È quindi naturale, che Giustiniano restituisse agli antichi padroni le terre, che Totila aveva loro tolto per punirli, di avere parteggiato pei Greci. Ma la prammatica sanzione ci mostra, che anche i Bizantini non si contentavano soltanto delle suppellettili dei Romani, come dice Procopio, ma che disponevano anch'essi delle loro terre. È curiosa a questo proposito la menzione di una donazione fatta da Giustiniano a Liberio delle sostanze di Marciano, che Teodato aveva già donato a Massimo. Da Cassiodorio (Var. IV, 42) noi sappiamo che Massimo e Marciano erano fratelli, e figli del patrizio Volusiano. Il primo di essi fu fatto console nel 523 da Teodorico, il quale fu costretto a rimproverarlo in quella occasione della sua avarizia verso i gladiatori (Var. V, 42), e quindi nel 535 fu fatto da Teodato primicerio (Var. X, 11). In questa occasione impariamo da

Cassiodorio, che egli era imparentato colla famiglia regnante, e quindi doveva aver sposato una principessa Amala. Da Procopio poi sappiamo, che un Marciano militava nel 549 nell'esercito imperiale (III, 23), e che riacquistò Spoleto all'imperatore. È dunque da credere, che questi essendo in principio della guerra disertato all'imperatore, Teodato gli confiscasse i beni, e li desse a suo fratello: ma che più tardi avendo egli mutato di nuovo bandiera (forse perchè Totila aveva ancora nelle mani sua moglie e uno dei suoi figli: Proc. l. c.) Giustiniano alla sua volta donasse la metà dei suoi beni al patrizio Liberio, l'antico prefetto del pretorio di Teodorico, e quello stesso che essendo stato da Teodato mandato ambasciatore all'imperatore, era poi rimasto a Bizanzio, ed era stato più tardi preposto da Giustiniano all'impresa della Sicilia e poi a quella della Spagna.

Più interessante ancora è il vedere, come anche Teodora si fosse mostrata generosa, donando a questo o quello le terre degli Italiani. Questo ci prova, come a quel tempo, essendo cessata ogni distinzione tra il patrimonio del principe e quello dello stato, anche alla imperatrice si assegnava una determinata parte dei beni dello stato, perchè essa ne disponesse a sua posta. (1)

Tuttavia la maggior importanza delle disposizioni precedenti sta in questo, che Giustiniano con esse mostrò di

---

(1) Così si faceva anche nei regni barbari colle regine o principesse della casa regnante. E quando noi leggiamo nel patto di Andelau (Boretius, cap. p. 13) che la regina Gailesuinda ha avuto in *morganagiba*, *hoc est matutinale donum* le città di *Burdegala*, *Lemovicas*, *Codurcus*, *Berrario*, e *Begora*, o che Amalafreda portò in dote al re dei Vandali il Lilibeo, vediamo che i barbari non hanno fatto che estendere il concetto delle donazioni, che dei beni patrimoniali d'intere provincie si facevano alle imperatrici romane. — Sappiano poi d'altra parte, che anche in Italia ad Amalafreda erano stati assegnati considerevoli beni, i quali in parte furono dopo ereditati da Teodato (Var. VIII, 23).

voler rispettare gli atti di Amalasunta, e di Teodato, ma non quelli di Totila, che egli considerava come tiranno. Quindi nel capo V egli annulla anche le vendite o donazioni fatte alle persone che esercitavano un ufficio o godevano qualche favore presso questo re, come estorte per paura: e poi nel capo VIII stabilisce in generale: *Res insuper mobiles vel immobiles seseque moventes, quas a Theodorici temporibus usque ad nefandissimi Totilae superventum quocumque iure vel titulo Romani possedisse noscuntur... in posterum sine aliqua concussione apud eos servamus*, e nel XXIV: *Reipubblicae permutationes vel etiam comparationes sive competitiones usque ad adventum sceleratae memoriæ Totila in sua firmitate servamus, si tamen nulli aliquid alio possidenti competit.* (1) Ora la ragione di questa differenza è già stata esposta da noi più sopra; ma genera qualche difficoltà il vedere, che anche gli atti di Vitige, di Ildibado, e di Erarico sembrano esser stati considerati validi da Giustiniano, mentre egli non può avere avuto nessun motivo, per considerare Totila come tiranno, e i suoi tre predecessori come re legittimi. A dir vero, siccome questi re non sono qui neppur nominati, potrebbe anche supporsi, che Giustiniano avesse dichiarati validi gli atti dei re goti sino a Teodato, e che il compendiatore per ignoranza avesse sostituito a questa frase l'altra, « sino al sopraggiungere del nefandissimo Totila. » Tuttavia è anche possibile un' altra spiegazione.

Dopo che Belisario nell'anno 539 o 540 si fu impadronito di Ravenna ed ebbe fatto prigioniero Vitige, e Giustiniano credè di essere omai padrone di tutta Italia, egli dovè certamente prendere qualche disposizione per organizzare la sua nuova conquista. Siccome per altro Ravenna

---

(1) Delle terre dei Goti Giustiniano dovè occuparsi nei provvedimenti, che prese nel 552 dopo la sconfitta di Teia. È probabile che quelle di coloro, che erano caduti in battaglia o erano stati presi combattendo, fossero confiscate: quelle di coloro che si arresero, fossero loro lasciate.

si era arresa volontariamente, e l'imperatore dovea sperare che gli altri Goti facessero lo stesso, è verosimile che egli abbia tentato di tirarli a sè promettendo, che tutti gli atti dei re precedenti e quindi anche di Vitige sarebbero stati rispettati. E chi sa che questa disposizione, presa nel 541, quando Erarico segretamente prometteva a Giustiniano di consegnargli tutta l'Italia, e quando anche Totila disperando di poter resistere alle armi bizantine, aveva promesso di arrenderglisi coi Goti da lui dipendenti, non si estendesse anche ai regni di Ildibado e di Erarico? Si comprenderebbe allora, come Giustiniano nel 554 non potesse più tornar sopra a un provvedimento, che egli aveva precedentemente sancito.

D'altra parte gli atti di questi re non potevano essere molto numerosi. Il loro regno era stato breve, e la loro autorità non si era estesa che all'Italia superiore o a una parte di essa: mentre Totila avea signoreggiato per undici anni quasi tutta la penisola. Quindi poteva bastare per essi la riserva dei diritti, che potessero essere stati lesi da questi atti, fatta nel c. XXIV che dice « che le permute, compre, o *competizioni* fatte col fisco prima di Totila, dovevano essere valide, se nessun diritto spettava ad altri. » Invece di *competitiones* il Zachariae chiede, se non debba leggersi *compactiones,* o *compositiones.* Ma questo dubbio non è giustificato: la parola *competitio,* ha, come abbiamo accennato nel nostro Cassiodorio, un significato tecnico che ben conviene a questo luogo: essa indica le concessioni di luoghi o edifizi pubblici fatta a privati dal fisco: concessioni però che, secondo numerose costituzioni imperiali, non son valide, se altri ha su quelle terre o quegli edifizi un diritto acquisito.

Oltre a queste si contengono nella così detta prammatica sanzione altri provvedimenti sulla riparazione o restituzione degli strumenti di compra e vendita e simili (III, XXI) sulla restituzione delle proprietà degli assenti o dei prigionieri (IV, XIII), sul ritorno dei servi o dei coloni o della loro prole ai loro padroni (XV, XVI), sul ri-

torno delle monache ai loro conventi (XVII), e sopratutto sul pagamento e sulla esazione dei tributi (IX, X, XVIII, XIX, XX, XXVI). Ma il loro disordine mostra, che indubitatamente queste misure appartengono a costituzioni promulgate in tempi diversi: giacchè diversamente le disposizioni, che si riferiscono allo stesso argomento, si troverebbero fra loro riunite o almeno vicine.

§ 12. Sulla organizzazione amministrativa dell'Italia per altro la prammatica sanzione non ci fornisce che scarse ed imperfette notizie. E questo si capisce facilmente. Giustiniano che era divenuto padrone dell'Italia nel 552, non può aver aspettato due anni a riordinare la sua nuova conquista: ma nello stesso modo, che nel 534, appena Belisario ebbe vinto Gelimero, l'imperatore promulgò le due costituzioni che si trovano nel codice giustinianeo sotto il titolo *de praefecto praetorio Africae,* nelle quali si determinava esattamente e il numero delle provincie della nuova prefettura e quello dei consolari, e presidi, e duchi che dovevano risiedervi, e il numero di impiegati che dovevano far parte dei loro uffici, e i loro stipendi, così egli deve certamente aver fatto pel nostro paese. Disgraziatamente per altro, non essendo giunte a noi queste disposizioni, noi non possiamo determinare altro che per via di induzione, l'assetto dato allora alla nostra penisola. E per questo ci gioverà l'esame delle disposizioni prese da Giustiniano per l'Affrica.

Noi vediamo (C. J. I, 27, 1) che egli la divise in sette provincie, a capo di quattro delle quali, cioè a dire Tingi, Cartagine, Bizacio, e Tripoli, mise consolari, e a capo delle altre, cioè la Numidia, Mauritania, e Sardegna, presidi. Giustiniano dunque conservò l'antica divisione dell'Affrica, quale essa si trova nella *Notitia dignitatum* (c. 1): solo mise un consolare invece di un proconsole in Cartagine, un consolare invece di un preside in Tripoli e nella Tingitania, un preside invece di un consolare in Numidia; ma questi mutamenti di nome non aveano maggior importanza di quello del rettore della Sicilia, che invece di

consolare fu chiamato pretore. In ciascuna poi di queste sette provincie, per comandare le milizie ivi stanziate, egli mise un duca, come vediamo che egli fece in Sicilia. Siamo dunque autorizzati a supporre, che anche in Italia fosse mantenuta l'antica divisione in provincie, (senza le due Rezie), cioè a dire: Venezia ed Istria, Emilia, Liguria, Flaminia e Piceno Annonario, Tuscia ed Umbria, Piceno suburbicario, Campania, Sicilia, Apulia e Calabria, Lucania e Bruzzi e Alpi Cozie, a cui forse furono aggiunte le Alpi Apennine, come mostra la Notizia delle provincie d'Italia che Paolo Diacono copiò (cf. gli *Script. rer. long.* nei *Mon. Germ. hist.*): e che in ciascuna di queste rimanesse un governatore civile, o coll'antico nome di consolare, preside, e correttore, o col passaggio da una ad altra di queste categorie, e che in ciascuna di esse fosse posto un duca (1). Roma, che nella divisione costantiniana rimaneva fuori da tutte le provincie, restò soggetta al *prefectus urbi*, e come non aveva prima un comandante militare, così non ebbe da Giustiniano un duca: e quindi più tardi il papa Pelagio domandava insistentemente, che esso vi fosse messo. La nomina dei duchi doveva certamente essere fatta dall'imperatore (C. J. I, 27, 8) probabilmente sopra proposta dell'esarca: quanto a quella dei giudici civili, troviamo nella prammatica sanzione questa disposizione: *Provinciarum etiam iudices ab episcopis et primatibus uniuscuiuscumque regionis idoneos eligendos et sufficientes ad locorum administrationem ex ipsis videlicet iubemus fieri provinciis, quas administraturi sunt sine suffragio militis (?), etiam codicillis*

---

(1) A torto il Calisse *(Il governo dei Bizantini in Italia* nella Riv. stor. it. an. 2°) dice, che le provincie costantiniane per l' istituzione dei ducati divennero semplici espressioni geografiche, poichè questi sorsero senza una prefissa disposizione, in quell'estensione che permetteva la guerra o la potenza di ciascun duca. In questo, come del resto in quasi tutto il suo lavoro, egli confonde stranamente epoca con epoca: e argomenta senz'altro dall'esistenza di un duca greco in una città nell'ottavo secolo, ch'ei dovesse esservi dal tempo di Giustiniano.

per competentem iudicem eis praestandis. Nella novella 8 Giustiniano, preoccupato dei gravi abusi che venivano dalla vendita dei pubblici ufficii, aveva vietato che d'allora in poi questi si conferissero per danaro, e aveva raccomandato ai vescovi e ai maggiorenti delle provincie di sporgere querele contro i giudici disonesti; ma aveva lasciata la nomina di questi al prefetto del pretorio. Siccome per altro in questo modo la venalità delle cariche pubbliche doveva esser cresciuta anzichè essere diminuita, dopo che non poteva più esercitarsi apertamente e mercè un corrispettivo determinato; così forse per riparare a questo male, più tardi egli affidò ai vescovi e ai notabili delle provincie l'elezione dei giudici, salvo la conferma del *giudice competente,* a cui spettava spedire loro i codicilli, e che probabilmente non era il prefetto del pretorio d'Italia, come crede l'Hegel, ma il cartulario del cubicolo imperiale.

A capo poi di tutta l'amministrazione civile stava certamente il prefetto del pretorio d'Italia: carica che nell'anno 554 era tenuta da Antioco, nel 563 (cf. Novella 143) da Leone, nel 591 (cf. S. Gregorio, Lib. I, ep. 38) da Giorgio. Questo magistrato doveva certamente avere un ufficio simile a quello del prefetto del pretorio d'Africa, che contava(cf. C. J. I, 27, 1, § 13) trecentonovantasei impiegati: e veramente nei documenti dell'esarcato troviamo spesso menzionati i funzionari di cui troviamo i nomi nella citata costituzione del codice giustinianeo. In Roma e in Milano risiedevano poi, come per lo innanzi, i due vicarii di questo funzionario.

A capo della amministrazione militare Giustiniano nel 534 in Africa non aveva messo nessuno, ma aveva disposto, a quel che pare, che i duchi fossero soggetti al maestro dei militi in presenza: giacchè probabilmente temeva, che un maestro dei militi nell'Africa non diventasse troppo potente, e si rendesse indipendente. E lo stesso modo aveva egli tenuto, quando nel 540 Belisario si fu impadronito di Ravenna; giacchè noi vediamo l'esercito d'Italia sotto undici duchi, tanti probabilmente quante erano le pro-

vincie che si trovavano in possesso dell' imperatore, fuori di qualcuno (per esempio quello della Sicilia) che certo non aveva potuto abbandonare la propria sede. E a far questo Giustiniano doveva essere stato indotto dalla offerta della corona d' Italia fatta dai Goti a Belisario. Tuttavia dopo la cattiva prova fatta da questo sistema e gli splendidi successi di Totila, egli s' indusse a nominare alcuni anni dopo Demetrio maestro dei soldati, probabilmente d' Italia; ma pare che gli ponesse accanto Massimino prefetto del pretorio, e insignito anch' egli di un comando militare, con ugual grado. Più tardi naturalmente egli dovette accorgersi, che alla testa di una provincia così minacciata da barbari d' ogni specie, come era l' Italia, non poteva che stare il capo supremo dell' esercito destinato a difenderla, e quindi vi lasciò Narsete. Narsete è per lo più appellato nei documenti ufficiali o nelle iscrizioni (1) « *patrizio*, già preposto dal sacro cubicolo, già console ecc. » ma non mai *esarca*, come i suoi successori. Io dunque tornando alla mia antica idea del patriziato militare, chiesto da Odoacre, (non si poteva più dir *presentale*, quando colui che ne era investito, non risiedeva presso l' imperatore), credo che questo sia stato il grado primitivo degli esarchi: che erano quindi una specie di maestri dei soldati (2), superiori in grado ai prefetti del pretorio, e col titolo di patrizii. Quella di esarca (ἔξαρχος) cioè luogotenente, fu da principio una denominazione non tecnica, che si dava a questi rappresentanti supremi della podestà imperiale in Italia, e che Teofane veramente dà anche a Narsete. Più tardi essa diventò la vera e propria denominazione del loro ufficio, e allora all' esarcato non andò più necessariamente congiunto il patriziato. Che questa dignità poi fosse al-

---

(1) La supposta lettera di Giustiniano *Narseti patricio in Italia*, che il Calisse cita come genuina, è una falsificazione, dalla quale pare impossibile, che il Cujacio (Observv. X, 12) si lasciasse pigliare.

(2) I *magistri militum*, che s' incontrano più tardi nell' Italia greca, sono ufficiali di grado inferiore ai duchi.

cune volte congiunta a quella di prefetto del pretorio, e forse più tardi si fondesse con essa, mi par che sia molto probabile. La costituzione romana permetteva sempre il cumolo degli uffici più diversi nella stessa persona.

Del resto le altre cariche che si trovano a Ravenna presso i re goti, del maestro degli uffici, del conte delle cose private, delle sacre largizioni ecc., certamente non continuarono ad esistere, come alcuno ha supposto (ad eccezione forse del *conte del patrimonio, per l' Italia* nei primi tempi) giacchè l' esarca non era sovrano, come i re goti ai quali egli succedeva. Egli aveva certamente un numeroso ufficio a cui appartenevano consiglieri, assessori cartularii ecc. ma non aveva una corte.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

II.

Relazioni legislative - Uso del greco nelle leggi romane - Promulgazione della legislazione di Giustiniano in Italia.

§ 1. Scrive il Mommsen nell'Hermes (vol. XVII, p. 530 e segg.) a proposito della iscrizione di Hissarlik, che il concetto della unità dell'impero romano, anche quando l'autorità degli imperatori fu circoscritta entro determinati confini di luogo, è una di quelle massime fondamentali della costituzione di Diocleziano, che informarono il diritto pubblico romano anche delle età seguenti, e senza di cui non s'intendono nè le relazioni fra le corti di Ravenna e di Bizanzio, nè quelle dell'impero d'Oriente coi regni barbarici d'Occidente; e che più chiaramente che in ogni altro dominio questo principio si manifesta in quello della legislazione.

Ma come è giusta l'affermazione del grande storico e giureconsulto tedesco, così è innegabile che la regola da lui posta, nello intervallo di tempo che passò fra la divisione dell'impero d'Occidente tra Arcadio ed Onorio e la occupazione dell'Italia fatta da Teodorico, si era venuta

man mano modificando, almeno nella sua applicazione. Il principio della unità, non solo della legislazione, ma anche dell'amministrazione della giustizia in tutto l'impero, era verso la fine del quarto secolo così strettamente osservato, che non solo le leggi, ma anche i rescritti erano emanati in nome di tutti gl'imperatori. Quindi Simmaco, prefetto di Roma nell'anno 386, indirizza sempre le sue consultazioni a Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, quantunque nel fatto al solo Valentiniano, il quale era l'imperatore di Occidente, egli le spedisse. Ma siccome la risposta era redatta anche in nome dei colleghi di questo, così la consultazione doveva essere diretta a tutti e tre gl'imperatori. Questa finzione per altro doveva cessare quando si divise definitivamente l'impero: ed è probabile che dopo la costituzione di Arcadio, che non accordava ai rescritti forza di legge, se non per il caso a cui essi si riferivano, questi cominciassero a essere emanati in nome di un solo imperatore. Quindi si trovano dopo l'anno 398 nell'Hänel *(Corpus legum ante Iust. latarum)* una epistola al patrizio Costanzo (n. 1170), una a Simmaco prefetto di Roma (n. 1172), una al papa Bonifazio (n. 1173), che portano soltanto il nome di Onorio. Le leggi per altro continuarono ad essere promulgate in nome di tutti gli imperatori, anche quando erano pubblicate da uno solo di essi, senza neppure essere comunicate all'altro. Quindi tutte le costituzioni imperiali dall'anno 395 all'anno 402, portano i nomi di Arcadio ed Onorio: fra il 402 ed il 408 quelli di Arcadio, Onorio, e Teodosio: tra il 408 e il 423 quelli di Onorio e Teodosio, e tra il 424 e il 450 quelli di Teodosio e Valentiniano. E come vedesi di qui, fra i nomi degli imperatori precede quello di colui, che primo ottenne la dignità imperiale; e se tutti e due l'ottennero ad un tempo, come Arcadio ed Onorio, quello del più vecchio tra essi.

Questo per altro non significa che le leggi fossero fatte in comune dai due imperatori, o che uno di essi consultasse l'altro prima di farle: e nemmeno, come dicevamo or ora, che l'uno le comunicasse sempre all'altro, o che

questi fosse sempre obbligato ad accettarle. Giacchè per esempio, quando Stilicone chiuse tutti i porti di Occidente a coloro che venivano dall' Oriente, difficilmente una tale comunicazione potè farsi. Tuttavia disposizioni precise intorno a ciò non furono prese se non nell'anno 429, nella costituzione, che ordinava la formazione del codice teodosiano, colla quale si stabilì, che se da allora in avanti si fosse promulgata così in Oriente come in Occidente qualche nuova costituzione, essa dovesse valere anche nell' altra parte dell' impero, purchè *non fide dubia nec privata assertione nitatur: sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur affatibus, in alterius quoque recipiendum scriniis, et cum edictorum solemnitate vulgandum* (il che mostra che prima un sistema regolare di notificazioni ufficiali non vi era) riservando per altro a ciascuno degli imperatori il potere di emendarla o revocarla. Che questa disposizione, almeno in principio, si applicasse, lo mostrano le costituzioni degli anni 430, 431, 432, che essendo state promulgate a Ravenna e inserite nel codice teodosiano (XI, 1, 8, 4, Xl, 30 c. ult. XI, 1, 35, XII, 6, 32) debbono essere state trasmesse da una corte all' altra. La promulgazione poi del codice teodosiano in Occidente è una prova dell' accordo perfetto, che per alcuni anni continuò ad esistere fra le due corti su questo.

E veramente nell' anno 438, essendo andato in Oriente Valentiniano con la sua corte, per impalmare Eudosia, Teodosio consegnò solennemente al prefetto del pretorio dell' Italia, e a quello dell' Oriente un esemplare del suo codice, perchè vi dessero esecuzione. Tuttavia per l' antico principio, che voleva che le leggi fossero confermate dal senato, anche il codice Teodosiano dovè essere solennemente approvato da questo consesso nell' anno 439. (1) Che

(1) Cf. nella edizione del codice teodosiano di Haenel (Bonn. 1857) le relative *Gesta* a pag. 81 e segg.

questa approvazione poi consistesse in una serie di acclamazioni, di cui il tenore era stato concertato prima col prefetto del pretorio, è naturale, nell'abiezione in cui il senato era caduto.

Del codice teodosiano si fecero tre esemplari, dei quali uno rimase nell'ufficio del prefetto del pretorio, un secondo in quello del prefetto di Roma, e un terzo si consegnò ai costituzionari Anastasio e Marzio, perchè ne facessero di propria mano le copie da vendersi al pubblico. Il prefetto del pretorio poi aggiunse nel suo discorso al senato, che sarebbe stata sua cura di trasmetterne un esemplare, scritto dagli stessi costituzionari, alla provincia d'Africa.

La ragione di questo è facile a comprendersi. Roma era fuori dalle provincie che erano soggette alla giurisdizione del prefetto del pretorio: quindi era sempre necessario pubblicare separatamente in essa le leggi: e di questa pubblicazione era incaricato il *praefectus urbi*. L'Africa formava una diocesi separata, soggetta al prefetto del pretorio dell'Italia, e quindi spettava a questo magistrato di pubblicare in essa le leggi. Ma è abbastanza curioso il vedere che la pubblicazione si faceva deponendo un esemplare del codice nell'ufficio del capo della diocesi o della regione, in cui quello doveva aver vigore. Quando si trattava di costituzioni singole, noi sappiamo che il prefetto del pretorio dovea mandarne un esemplare a tutti i governatori delle provincie: ma trattandosi di un'opera legislativa estesa, si vede che il governo non voleva assumersi questa spesa. D'altra parte la comunicazione al senato equivaleva alla pubblicazione. (1) E come, potevano, si dirà, i giudici venirne a conoscenza? Il modo era semplice: la parte che domandava giustizia dovea produrne una copia, che nella maggior parte dei casi le sarà stata fornita dal suo

(1) Questo mi pare che risulti da ciò, che le orazioni al senato, nelle quali si contenevano disposizioni legislative, non si pubblicavano mai a modo di editti, ma erano semplicemente comunicate a questo corpo.

avvocato: e su quella il giudice doveva decidere. E per impedire poi che la copia fosse alterata o falsata, si ordinava che non potessero prodursi in giudizio esemplari delle leggi, che non fossero stati autenticati da determinati funzionari pubblici. Nel caso nostro sono i costituzionari Marzio ed Anastasio, pel Breviario d'Alarico è il notaio Aniano, per l'Editto di Rotari è Ansaldo che è incaricato di questo. Ma quando erano morte queste persone, si dirà, chi forniva gli esemplari autentici delle leggi? Allora il monopolio doveva certamente esser concesso ad altri. E questa circostanza, unita a quella del prezzo elevato della scrittura e della pergamena, è certo che contribuì alla poca diffusione degli antichi codici, e fece sì, che di quello di Teodosio a noi non giunse neppure un'esemplare: mentre d'altra parte la regola, che il libro della legge fosse posseduto dalle parti, agevolò le falsificazioni che in gran numero si produssero nel medio evo.

Quando fu pubblicato il codice teodosiano (cf. la cost. *de Theodos. cod. auct.*) fu rinnovata la disposizione, presa già nel 429, colla quale si stabiliva, che le leggi promulgate da ciascuno dei due imperatori dovessero essere comunicate all'altro per aver vigore nella parte dell'impero di esso. Ma quanto poco essa fosse osservata, lo mostra la epistola scritta da Teodosio II a Valentiniano III dopo dieci anni, e intitolata *de confirmatione legum novellarum Theodosii augusti*, che suona così: *Quia diversis emergentibus causis, per hoc temporis intervallum* (cioè dal 437 al 447) *ferri leges alias emergentium rerum necessitas pesuasit, quae nobis perpetua rerum publicarum occupatione districtis, ad scientiam perferri tuae maiestatis minime potuerunt, necessarium duximus, has nunc saltem* **universas,** *tuae serenitati cum nostrae maiestatis subnotatione transmittere, quo subiectis et provinciis et populis solemniter innotescant, earumque vis etiam in occiduis partibus incipiat observari.* Come dunque si vede, fu soltanto nell'anno 447 che Teodosio mandò a Valentiniano III le venticinque novelle, che di lui possediamo.

Ma ciò che è più notevole, si è, che mentre egli diceva di spedirgli *tutte* le sue leggi, noi troviamo nel codice giustiniano molte costituzioni di Teodosio II, che nella raccolta delle sue novelle non si trovano. Crede l'Haenel (Corp. jur. antejust. VI, 29) che Valentiniano III facendo uso della podestà di *emendare* o *revocare* le leggi del suo collega, non permettesse che fossero pubblicate in Occidente le novelle, che mancano nella raccolta occidentale. Ma a me pare, che la costituzione con cui Valentiniano III ordina ad Albino, suo prefetto del pretorio, di portare a conoscenza di tutti le Novelle di Teodosio, contraddica a questa opinione. Questa costituzione suona così:

» Gloriosissimus principum dominus Theodosius, cle-
» mentiae meae pater, leges a se post Codicem nominis
» sui latas nuper ad nos, sicut repetitis constitutiònibus
» caverat, prosequente sacra praeceptione direxit, Albine,
» parens carissime atque amantissime. § 1. Illustris et prae-
» celsa magnificentia tua nostrorum quoque apicum teno-
» rem secuta, perferri eas in notitiam omnium cum supra-
» dicta venerabili iussione simul missa, quae nihil dubi-
» tationis relinquit, tam suis, quam provincialium iudicum
» decernet edictis, ut, sicuti uterque orbis individuis ordi-
» nationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur,
» *Dat. III, Non. Mai. Ravenna, Postumiano et Zenone*
» *VV. CC. Coss.* »

In essa Valentiniano ordina ad Albino di pubblicare le Novelle, che il padre suo gli ha comunicate, affinchè tutto il mondo sia retto dalle stesse prescrizioni legislative: ora se egli avesse creduto opportuno di sopprimerne una parte, perchè non avrebbe dovuto dirlo? A me pare più verosimile che Teodosio non gli abbia communicate tutte le sue costituzioni. E veramente, colla confusione che vi era allora tra il potere legislativo ed esecutivo, e la riunione di entrambi questi poteri nella persona del principe, poteva sembrar dubbio se una disposizione si avesse a considerare come una misura legislativa o amministrativa; ed è poi naturale che le costituzioni che dal que-

store di Teodosio nel 447, furono considerate come misure interne d'amministrazione, non fossero comunicate alla corte di Ravenna. Quindi è che se noi consideriamo le costituzioni del codice giustinianeo degli anni 439-447, che non si trovano fra le Novelle di Teodosio, la sola circostanza che di queste, dodici appartengono al primo libro, sei al secondo, due al terzo, al settimo, all'ottavo, quattro al decimo, tre all'undecimo, e dodici all'ultimo libro (1), ci mostra che esse si riferiscono per la maggior parte ad affari di semplice amministrazione, giacchè la seconda metà del libro primo e il libro duodecimo del codice giustinianeo contengono appunto diritto amministrativo. E anche di quelle che si trovano negli altri libri, la 20ª e 21ª del titolo II del libro VIII, per esempio, sono state promulgate unicamente per la città di Costantinopoli, e anche altre sono disposizioni che riguardano la corte bizantina. Ve ne hanno, è vero, alcune, che sembrerebbero vere misure legislative, ma esse possono essere state generalizzate dai redattori del codice giustinianeo, e aver appartenuto a costituzioni particolari promulgate per l'Oriente.

Forse la comunicazione di Teodosio fu occasionata dal desiderio, che egli aveva, di allearsi strettamente al suo collega d'Occidente, nel momento in cui era minacciato dalla formidabile potenza di Attila. Ma cessato questo pericolo, tali comunicazioni non si ripeterono più. Più

---

(1) I — 3, 22 — 51, 10 — 2, 9 — 24, 3 — 52, 1 — 14, 7 — 55, 10 — 46, 3 — 51, 11 — 2, 11.
II — 16, 2 — 7, 7 — 7, 8 — 7, 9 — 24, 4 — 14, 8.
III — 4, 1 — 26, 11.
VII — 62, 32 — 63, 2.
VIII — 12, 20 — 12, 21.
IX — 27, 6.
X — 69, 4 — 31, 60 — 30, 3 — 48, 2.
XI — 17, nn — 42, 5, 6 — 42, 7.
XII — 58, 13 — 8, 2 — 22, 5 — 55, 4 — 60, 7 — 37, 6 — 53, 3 — 9, 1 — 19, 7 — 9, 8 — 22, 6 — 27, 2 — 51, 21.

tardi Marziano spedì anch'egli alcune novelle a Valentiniano: novelle di cui la più recente ha la data del 1° novembre 454: ma Valentiniano dal canto suo non mandò mai nessuna costituzione in Oriente. Ora questo non fu certo conseguenza di un disegno prestabilito: ma della forza delle cose. Ogni amministrazione è per sua natura pigra e neghittosa, e difficilmente compie un atto di cui non si manifesti il bisogno immediato: ora a comunicare le leggi alla corte di Bizanzio, quella di Ravenna non aveva nessuno interesse diretto. Marziano dovè avere qualche ragione particolare, che ignoriamo (forse il desiderio di gratificarsi il papa colla novella *de testamentis clericorum)* per spedire a Valentiniano alcune delle sue costituzioni.

§ 2. Ucciso Valentiniano da Massimo nel 554, questi fu proclamato imperatore: ma la corte di Bisanzio lo considerò sempre come usurpatore. E quindi il suo nome non figura mai nelle leggi orientali. Ma essendo Massimo dopo tre mesi stato ucciso, fu gridato imperatore nella Gallia Avito, maestro dei militi in quella regione; il quale fu tosto riconosciuto per principe anche dal senato di Roma. Egli allora spedì subito ambasciatori a Marciano per ottenere anche il suo assenso. *Per Avitum, qui a Romanis et evocatus et susceptus fuerat,* scrive il vescovo Idazio (Roncalli, *vel. lat. script. chron.* II, p. 38) *legati ad Marcianum pro unanimitate mittuntur imperii.* Che cosa rispondesse Marciano noi non sappiamo. Dalle parole di Idazio: *Marcianus et Avitus concordes principatu Romani utuntur imperii* sembrerebbe, che egli avesse prestato il suo consenso alla elezione del collega: ma altri argomenti ci inducono nella opinione contraria. E veramente nell'anno 456, che nei fasti Idaziani è contrassegnato col consolato di Avito, nuovo imperatore d'Occidente, è certo che Marciano creò invece in Oriente i due consoli Giovanni e Varane, che si trovano registrati non solo nei monumenti pubblici e nei fasti orientali, ma anche nei fasti di Occidente (per esempio nella cronaca di Cassiodorio): segno manifesto che Marciano,

almeno nel principio dell'anno, non aveva riconosciuta la elezione di Avito. Quindi la concordia, di cui parla Idacio, deve aver consistito in una specie di tolleranza e di acquietamento al fatto compiuto: poichè è molto difficile che l'imperatore di Bizanzio consentisse allo strappo che si era fatto ai suoi diritti sull'Occidente, sanzionando con un precedente pericoloso un pronunciamento militare, seguito a sua insaputa. Ad ogni modo, se vi fu una specie di riconoscimento, questo fu tardo e incompleto. E veramente si vede che Marciano incominciò a promulgare le leggi soltanto in nome proprio, e senza far più menzione del suo collega d'Occidente e così fece Leone di fronte a Maggioriano successore di Avito: il che è tanto più significativo, perchè Maggioriano intitolò le sue novelle anche nel nome del suo collega d'Oriente. Ora questo non si spiega, se non ammettendo, che anche Leone non riconoscesse l'autorità del Maggioriano nella sua pienezza: mentre invece questi non poteva mettere in dubbio la legittimità di quella di Leone. E ciò dimostra, a mio avviso, che Maggioriano non fu eletto per volere di Leone, come afferma Marcellino conte: il che del resto è escluso anche dal fatto che nell'anno 458 in cui, secondo il costume solito, Leone prese il consolato in Oriente, e Maggioriano in Occidente, le leggi orientali (cf. *Cod. Iust.* IV, 65, 31, XII, 55, 15) registrarono soltanto il nome di Leone, e che le iscrizioni nell'anno 461, per esempio, in Occidente ricordano soltanto il nome del console Severino, in Oriente quello di Dagalaipo, (Cf. in proposito *De Rossi*, op. cit.).

Dalle iscrizioni consolari si ricava ancora, secondo il De Rossi, che Severo, il successore di Maggioriano fu considerato come tiranno da Leone: e nel fatto il suo nome non si trova mai nelle leggi orientali (cf. Cod. Iust. II, 7, 12, I. 36, 1, X, 44, 3, I, 3. 27, I, 12, 6, IX, 30, 2) mentre invece le sue Novelle portano anche il nome di Leone.

Nell'anno 467 invece, in cui il senato si rivolse a Leone, perchè desse un imperatore all'Occidente, e questi, secondo si esprime Giordanes *(Romana*, 336*), Anthemium divi Mar-*

ciani generum, ex patricio Caesarem ordinans, Romae in imperio destinavit, egli incominciò da quel momento in avanti a intitolare le sue leggi anche nel nome d'Antemio: ciò che mostra, che gli antichi principii di diritto pubblico, che volevano che le leggi si considerassero come atti comuni dei due imperatori, restavano inalterati. Antemio fece anzi un tentativo di riannodare più strettamente le antiche relazioni legislative: giacchè essendo sorto il dubbio, se le donazioni fatte dai principi, di cose appartenenti a privati, dovessero considerarsi come valide, egli consultò in proposito l'imperatore Leone, il quale promulgò allora la costituzione *de bonis vacantibus*, poi secondo l'antico uso la comunicò al collega, il quale la spedì al prefetto del pretorio Luperciano, colla seguente epistola:

« *Impp. Leo et Anthemius AA. Luperciano Pf. P.* » Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater » meus princeps sacratissimus Leo super his, quae indul- » gentia principalis in diversos iam contulit, vel processu » temporis largietur, certum huius legis venerabili san- » ctione constituit, quod sub sacris suae perennitatis api- » cibus ad nostram quoque scientiam destinavit. Cumque » mundanis compendiis proficit, ut circa regendum utrum- » que orbem id praecipue custodiendum credamus, quod » deliberatio communis elegerit, legem directam libenter » amplexi, quod ad omnes tam saluberima constituta per- » veniant, sub hac pragmatica iussione ad amplitudinem » tuam censuimus dirigendam, Luperciane, pater carissime » atque amantissime, § 1. illustris igitur et praecelsa ma- » gnificentia tua venerabilia constituta propositis divul- » gabit edictis, ne ullius praetereat notionem, quod in » aeternum valere serenitas nostra decrevit. *Dat. sub die* » *XIV. Kal. April. Romae, D. N. Anthemio A. Cos. Actum* » *sub die eodem.* »

Se si paragona questa lettera, con quella sopra riportata di Valentiniano III ad Albino, si scorge subito, quantunque esse siano quasi calcate sullo stesso stampo, una differenza che non è senza importanza. La epistola ad Al-

bino dice senz'altro che il mondo romano deve essere retto dalle stesse leggi; questa a Luperciano invece afferma, che nel governo dello stato devesi *in ispecial modo (praecipue)* osservare quello che è stabilito di comune accordo. La regola della unità della legislazione adunque cominciava, se non a rompersi, almeno ad allentarsi.

Antemio, come si sa, fu ucciso nell'anno 472 da Ricimero, che in luogo suo elevò all'impero Olibrio, anche prima che Antemio fosse morto. L'autore della Miscella e Teofane scrivono, che questi fu insignito della dignità imperiale da Leone: ma questa è senza dubbio una favola: giacchè così Olibrio, come Glicerio suo successore, furono considerati come usurpatori di Leone, che si rifiutò quindi di intitolare in nome loro le sue leggi. È per altro interessante il vedere come questo imperatore indirizzasse nel 473 una costituzione, che ancora si trova nel codice giustinianeo (VI, 61, 5) a Nipote maestro dei militi della Dalmazia, provincia che, come abbiamo detto, era soggetta all'impero d'Occidente. Ciò si spiega, secondo me, coll'ammettere, che Nipote, non avendo voluto riconoscere l'usurpazione di Glicerio, considerasse come legittimo sovrano dell'Occidente in quel momento Leone, il quale lo ricompensò di questo atto di lealtà concedendogli l'impero di Roma: cui Nipote, dopo aver fatto vescovo della Dalmazia Glicerio, conservò fino all'anno 475: nel quale spodestato da Oreste, tornò a Salona, nella provincia, dove essendo stato maestro dei soldati, aveva dovuto farsi numerosi aderenti. A lui succedè nell'impero in Italia Romolo Augustolo, e poi Odoacre, che furono considerati dalla corte di Bizanzio entrambi come usurpatori.

Desta per altro molta meraviglia il vedere che, mentre Nipote, almeno a quel che pare, fu creato da Leone, questi non intitolò più le sue leggi in nome di lui, siccome aveva fatto con Antemio. Io sarei inclinato a supporre che Leone non avesse conferito a Nipote l'autorità imperiale in tutta la sua pienezza, ma lo avesse fatto semplicemente *Cesare*, come dice Giordanes, indicando con questo titolo

una autorità minore di quella di Augusto: e che poi, siccome nel fatto questi esercitava la podestà imperiale in tutta la sua estensione, a poco a poco in Occidente il nome di *Cesare* sia divenuto sinonimo di quello di *Augusto;* per cui, come ho detto sopra, le genti germaniche appellarono *Cesari* (*Kaiser*) e non *Augusti* gl' imperatori. E per vero dire, se fra il regno di Leone ed Antemio e quello di Leone e Nipote fosse passato un lungo spazio di tempo si potrebbe supporre che si fosse perduta la memoria della antica usanza d' intitolare le leggi anche nel nome del sovrano di Occidente: ma non essendo scorsi che due anni, fra la deposizione di Antemio e la elevazione di Nipote, bisogna cercare un' altra ragione di questo mutamento di stile, ed io non riesco a trovarne una migliore.

§ 3. Dopo la caduta dell' impero di Occidente per fatto di Odoacre è certo che secondo i principî del diritto pubblico romano gl' imperatori di Bisanzio, rimasero i soli legislatori dell' impero. Ma nel fatto i re barbari, che si erano stabiliti nelle provincie romane, si arrogarono più o meno apertamente il diritto della legislazione. La fine dell' impero occidentale, che a torto il Balbo chiama *una rivoluzione non grande allora rispetto al modo con cui si effettuò,* produsse invece una impressione profonda in tutto il mondo romano e germanico, e scosse interamente le idee radicate da secoli sulla legittimità del potere. I re dei Visigoti e dei Borgognoni fecero a gara per raccogliere la eredità dei Cesari di Ravenna: e la loro cupidigia prima si portò sull' acquisto delle provincie, che ancora rimaneva all' impero nella Gallia, e specialmente sulla Provenza. Enrico, più fortunato di Gundebado riuscì ad occuparla: e sconfisse anche i Borgognoni che avevano tentato d' impossessarsene: così almeno interpreto io le parole di Giordanes (*Getica*, c. XLVI, XLVII): *Euricus romani regni vacillationem cernens, Arelatum et Massiliam propriae subdidit ditioni, et Burgunzones subegit.* E pochi anni dopo i Franchi, sotto la condotta di Clodoveo s' impadronivano della Gallia settentrionale fino alla Loira. È per altro cu-

rioso il vedere, che questi avvenimenti non seguirono subito dopo la usurpazione di Odoacre, ma bensì alcuni anni appresso, e precisamente dopo il 480. Probabilmente finchè Nipote risiedeva in Salona, e conservava il nome di imperatore, anche i re barbari della Gallia non osavano considerare come vacante la successione dell' impero.

Ad ogni modo la conseguenza più grave della rivoluzione seguita in Italia nel 476 non fu la occupazione di una parte della Gallia per fatto dei Visigoti e dei Franchi, ma bensì il distacco completo di questa provincia e della Spagna dall' Italia. Che i regni dei Visigoti e dei Borgognoni si considerassero fino allora come appartenenti all' impero, e dipendenti da esso, si vede dall' essere stati in essi ricevuti il codice teodosiano e le costituzioni degli ultimi imperatori d' Occidente almeno fino a Severo. Su questo punto il Breviario di Alarico e la legge romana dei Borgognoni non ci lasciano dubbio di sorta: giacchè, volendo gli autori di queste compilazioni fare un sunto delle fonti di diritto adoprate dai Romani che vivevano nei regni dei Visigoti e dei Borgognoni, non solo essi si valgono delle *Receptae sententiae* di Paolo, e delle Istituzioni di Gaio, che secondo le idee del quarto e del quinto secolo riassumevano tutte le dottrine degli antichi giureconsulti, e dei codici gregoriano ed ermogeniano, ma anche e principalmente del codice teodosiano e delle novelle posteodosiane, delle quali l' ultima accolta nel Breviario è quella di Severo, *de abrogatis injustis capitibus legis divi Maioriani*, nel Papiano, l' altra dello stesso imperatore *de corporatis*.

In quale anno fosse promulgato il codice di Teodosio II nella Gallia, è ignoto. Fausto prefetto del pretorio nel 439, nella orazione che tenne in senato, quando presentò il codice teodosiano, disse che ne avrebbe spedito un esemplare in Africa, ma non nella Gallia. Siccome per altro questa cura spettava al prefetto del pretorio di quella regione, è possibile che mentre Fausto promulgava in Italia e in Africa il nuovo codice, lo stesso facesse il prefetto

del pretorio della Gallia, nella sua diocesi, e quindi anche nella Spagna, e forse nella Britannia soggette entrambe alla sua giurisdizione.

Tuttavia, siccome un passo di Sidonio Apollinare (lib. VIII, ep. 6) a questo riguardo mi ha sempre cagionato qualche difficoltà, io non voglio tacere un dubbio, che esso mi ha fatto sorgere nell' animo. Il vescovo di Clermont in una lettera scritta nell' anno 471 a Namazio (Baret, *Oeuvres de Sid. Ap.*, p. 406), tessendo l' elogio di Nicezio, e parlando di una orazione tenuta da lui nel 449 in onore del console Asterio, dice: *Per idem fere tempus, ut decemviraliter loquar, lex de praescriptione tricennii fuerat proquiritata: cuius peremptoriis abolita rubricis lis omnis in sextum tracta quinquennium terminabatur. Hanc intra Gallias* **ante nescitam** *primus quem loquimur orator indidit prosecutionibus, edidit tribunalibus, prodidit partibus, addidit titulis, frequente conventu, raro sedente, paucis sententiis, multis laudibus.* Queste parole si sogliono riferire alla novella 26 di Valentiniano III intitolata: *de triginta annorum præscriptione omnibus causis opponenda*, che fu promulgata a Ravenna il dì 1° agosto, sotto il consolato di Asterio e Protogene (cf. Gotofredo, Cod. theod. I, p. 417). Ed io non nego che questa interpretazione possa esser giusta: ma contro di essa mi par che stiano alcuni argomenti, che certo hanno qualche peso.

Quando Sidonio, dopo aver lodato l' orazione recitata da Nicezio in onore del console Asterio il 1° gennaio dell' anno 449, dice che in quel tempo *era stata promulgata* la legge sulla prescrizione trentennale, sembra alludere a un avvenimento anteriore a quell' anno, e quindi non può riferirsi alla novella di Valentiniano, che ha la data del 1° agosto 449. Ma posto anche che il piucchè perfetto *fuerat* debba mettersi in relazione coi perfetti seguenti, *indidit, edidit, prodidit, addidit*, e che si voglia attribuire a merito di Nicezio di aver fatto conoscere la legge di Valentiniano appena essa fu pubblicata, non avrebbe senso il dire

che questa legge era prima ignota nella Gallia: giacchè evidentemente essa non poteva esser conosciuta, quando non era ancor fatta. Oltre di questo Sidonio afferma, che questa legge poneva un termine alle liti protratte oltre il sesto quinquennio, mentre la citata novella di Valentiniano, non contiene punto una tale disposizione, ma ordina semplicemente che la legge di Teodosio II pubblicata nel 424, e contenuta nel codice di lui, al tit. XIV del libro IV, in quanto dichiara estinte le azioni non esercitate per lo spazio di trent' anni, si applichi anche a certi determinati casi che in essa non sono espressamente contemplati. Quindi Sidonio probabilmente accenna all' altra disposizione della citata legge di Teodosio, che suona: *in eamdem rationem illis procul dubio recasuris, quœ post litem contestatam in judicium actione deducta, habitoque inter partes de negotio principali conflictu, triginta denuo annorum devoluto curriculo, tradita oblivioni ex diuturno silentio comprobantur.* Ora se la legge sulla prescrizione promulgata poco prima del 449, è veramente questa di Teodosio, siccome essa fa parte del codice teodosiano, e deve esser stata pubblicata insieme con questo, è chiaro che il codice teodosiano non può esser stato pubblicato nella Gallia se non verso il 449. Che se poi le parole di Sidonio volessero assolutamente riferirsi alla novella di Valentiniano, allora esse mostrerebbero ugualmente, che nel 449 il codice teodosiano non era ancora in vigore nella Gallia, giacchè diversamente lo scrittore non avrebbe potuto dire che la prescrizione trentennale, sancita da quello, era ancora ignota in quella regione.

Io perciò sarei inclinato a supporre, che dopo che nel 447 Teodosio ebbe mandate le sue novelle al cugino, questi le promulgasse nella Gallia insieme col codice teodosiano. Prima di quell' anno naturalmente erano in vigore nella Gallia le costituzioni degli imperatori d' Oriente, che erano state comunicate ai loro colleghi d' Occidente: ma si vede che questo non era avvenuto della costituzione di Teodosio sulla prescrizione. L' averne conosciuta l' importanza nella

farragine di leggi del codice teodosiano, e l'averla applicata ai litigi, che si trascinavano in lungo da anni e anni, era stato il merito di Nicezio. Forse parrà strano, che Sidonio non dica una parola del codice, a cui quella apparteneva: ma non tanto se si consideri, che questo codice non contenendo che costituzioni già note per lo innanzi, non doveva essere a quel tempo una novità legislativa, quale noi ce la figuriamo. E tra le poche disposizioni nuove, che esso introduceva in Occidente, è certo, che quella della prescrizione trentennale doveva essere la più importante. Giacchè è veramente curioso il vedere, con quale entusiasmo parlino di questa disposizione i legislatori e gli scrittori del quinto e del sesto secolo: come Valentiniano dica che con essa il padre suo « *humano generi profunda quiete prospexit* » e come Cassiodorio (Varie V, 37) la chiami *humano generi patrona*. Gli è che nella mancanza generale di sicurezza di ogni possesso, nelle interminabili lungaggini dei processi d'allora (cf. Simmaco, Epist. X, 39), essa dovè sembrare un rimedio provvidenziale ai mali presenti.

Tutto questo ci mostra quanto poco fosse regolare la pubblicazione delle leggi allora nell'impero romano: e quindi ci fa comprendere come, senza alcun motivo speciale, possano non esser state promulgate nella Gallia le novelle di Leone ed Antemio, che mancano così nel Breviario come nel Papiano, senza che per questo debba argomentarsi, che i rapporti tra l'impero d'Occidente e i regni dei Visigoti e dei Borgognoni, si fossero cambiati dopo il regno di Severo. Ora è certo che l'essere i Romani, che vivevano in quei regni soggetti alle leggi che i Cesari di Ravenna promulgavano, implicava una certa soggezione dei quei regni all'impero; e quindi è naturale che quei re non pensassero a far leggi neanche pei barbari loro sottoposti, finchè quel rapporto di dipendenza durava. Nei regni germanici sorti sul suolo romano col consenso imperiale, come erano appunto quelli dei Visigoti e dei Borgognoni, la posizione legale dei barbari non

era diversa da quella dei Romani: essi formalmente, almeno nel regno dei Visigoti, erano soggetti al diritto romano: e al più, se nella pratica si permetteva loro di seguire le antiche consuetudini nazionali, là dove non erano assolutamente contrarie ai principii fondamentali del diritto romano, ciò si considerava come una specie di conseguenza dei privilegi, di cui godevano nell' impero da parecchi secoli i militari. Ed anzi per quegli scrittori, i quali credono, come il Sybel, che i barbari incorporati negli eserciti romani avessero sempre vissuto secondo il loro diritto, questa non sarebbe neanche stata una novità.

Colla caduta dell' impero d' Occidente per altro questo stato di cose mutò. Gl' imperatori d' Oriente ereditarono, è vero, anche agli occhi dei re barbari della Gallia, la podestà dei loro colleghi occidentali, e la loro immagine incominciò quindi a figurare sulle monete galliche: ma siccome sembrava che essi, col non spedire più dal tempo di Marciano le loro costituzioni in Occidente, avessero rinunziato ad esercitare in quella parte dell' impero il potere legislativo, i re dei Visigoti e dei Borgognoni pensarono di appropriarselo. E quindi poco dopo la morte di Nipote sorsero le leggi di Enrico e di Gundebado, e ad imitazione di queste un po' più tardi la legge salica. Eurico, come abbiamo già detto pubblicando i frammenti delle sue disposizioni legislative da noi trovati in Inghilterra, non osò di appellarle col nome di legge, ma le chiamò semplicemente editto. Ma Gundebado non ebbe questo scrupolo, e chiamò addirittura *costituzioni* le sue ordinanze. Alcuni anni dopo poi, come è noto, i re dei Visigoti e dei Borgognoni dalle fonti di diritti romano esistenti composero codici anche pei loro sudditi romani.

§ 4. Resta ora a vedere se Odoacre non imitò questi esempi, e se a lui si può veramente attribuire la lode, che il Muratori gli dà, parafrasando l'elogio che presso Procopio i Goti fanno dei loro monarchi, di non avere cioè mai promulgate leggi. Uno strano caso ci ha conservata una legge di Odoacre,

che non ha attirato finora l'attenzione degli scrittori moderni quanto meritava. Nel quinto sinodo romano tenuto sotto il papa Simmaco nel 502, questo pontefice ritenne opportuno di fare annullare gli atti di un conciliabolo precedente, tenuto al tempo di Odoacre, e al quale erano intervenuti alcuni vescovi, ma non il sommo pontefice. E quindi li fece prima leggere dal diacono Ormisda. Essi erano del tenore seguente: « Quum in Mausoleo, quod est apud bea-
» tissimum Petrum apostolum resedissent, sublimis et emi-
» nentissimus vir, praefectus praetorio atque patricius,
» agens etiam vices praecellentissimi regis Odoacris, Basi-
» lius dixit: Quamquam studii nostri et religionis intersit,
» ut in episcopatus electione concordia principaliter ser-
» vetur Ecclesiae, nec per occasionem seditionis status ci-
» vilitatis vocetur in dubium, tamen admonitione beatis-
» simi viri papae nostri Simplicii, quam ante oculos semper
» habere debemus, hoc nobis meministis sub obtestatione
» fuisse mandatum, ut praeter ullum strepitum et vene-
» ralibis Ecclesiae detrimentum, si eum de hac luce tran-
» sire contigerit, non sine nostra consultatione cujuslibet
» celebretur electio... Ne quid confusionis atque dispendii
» venerabilis Ecclesia sustineret, miramur, praetermissis
» nobis quidquam fuisse tentatum; quum sacerdote nostro
» superstite nihil debuisset assumere. Quare, si amplitu-
» dini vestrae vel sanctitati placet, incolumia omnia, quae
» ad futuri antistitis electionem respiciunt, religiosa mo-
» deratione servemus, hanc **legem** specialiter praeferentes,
» quam nobis haeredibusque nostris Christianae mentis de-
» votione sancimus: Ne unquam praedium seu rusticum
» sive urbanum, vel ornamenta aut ministeria ecclesiarum,
» quae nunc sunt vel quae ex quibuslibet titulis ad eccle-
» siarum jura pervenerint, ab eo, qui nunc antistes sub
» electione communi fuerit ordinandus, et illis, qui futuris
» saeculis sequentur, quocunque titulo atque commento
» alienentur. Si quis vero aliquid eorum alienare voluerit,
» inefficax atque irritum judicetur; sitque facienti vel con-
» sentienti accipientique anathema. »

La disposizione di Odoacre dunque non riguardava soltanto la elezione del pontefice, nel quale caso essa avrebbe potuto sembrare una misura politica, ma entrava anche nel dominio del diritto privato, quando dichiarava nulla l'alienazione di beni ecclesiastici fatta in determinati casi. Ma è notevole, che il re non osava statuir questo di suo arbitrio, ma soltanto *se piaceva all'amplitudine e alla santità* dei vescovi congregati. E più notevole ancora è, che questa legge fu probabilmente fatta ad imitazione di quella, che per la chiesa di Costantinopoli aveva sancita nel 470 l'imperatore Leone (*Cod. Iust.*, I, 2, 12).

Questa disposizione è posta in bocca di Basilio prefetto del pretorio: ma essa dee ritenersi dettata in nome di Odoacre, in quanto Basilio è detto fare le veci di lui. Dell'imperatore d'Oriente non si faceva naturalmente più parola: non già, perchè questa si considerasse come una misura amministrativa nella quale il suo nome non dovesse figurare, (giacchè quella di Leone per Costantinopoli, che è perfettamente analoga ad essa, porta il nome anche di Antemio), ma perchè nei rapporti che passavano tra i sovrani dei due imperi, omai si era creduto opportuno di metter da parte l'antica finzione, per cui tutti gli atti legislativi riguardavansi come opera comune dei due monarchi. Nè questo dipendeva soltanto dallo sconcio, che si sarebbe prodotto ponendo il nome dell'imperatore accanto a quello di un re: ma da un uso che aveva omai invalso negli ultimi tempi dell'impero: giacchè noi vediamo, che anche un editto promulgato da Glicerio poco dopo la sua ascensione al trono (Haenel, *Corpus Legum*, p. 260) manca il nome di Leone. Nè si dica che ciò accade perchè di esso non ci è rimasta la iscrizione completa, ma semplicemente la nota dell'emanuense: *exemplum sacri edicti Glycerii imperatoris*, che l'ha voluta caratterizzare come *opera esclusiva* di Glicerio: giacchè noi vediamo che nel Papiano (tit. XLVI) una novella, che Severo promulgò anche in nome di Leone, ma certo senza il suo con-

corso, è chiamata *novella Leonis et Severi*, perchè era così intitolata. Si vede che gli ultimi imperatori d'Occidente si erano stancati di usare verso i loro colleghi d'Oriente i quali li riguardavano come usurpatori, un tratto di deferenza, che questi da lungo tempo non ricambiavano più.

Di altre disposizioni legislative promulgate da Odoacre non abbiamo notizia. Ed anche questa forse doveva passare piuttosto come deliberazione del sinodo romano da lui approvata, che come una sanzione sua propria. Giacchè, quantunque le prescrizioni dei sinodi metropolitani, come quelle dei concilii generali, non fossero per sè giuridicamente obbligatorie, tuttavia è certo che godevano di una grande autorità e che la conferma di esse fatta dal principe che dava loro forza di legge, poteva considerarsi come una specie di atto di amministrazione (1).

---

(1) Cf. Cod. Iust. I, 3, 44 « *ἐπειδὴ... τοὺς θείους κανόνας οὐκ ἔλαττον τῶν νόμων ἰσχύειν καὶ οἱ ἡμέτεροι βούλονται νόμοι (quoniam... canonas nostrae leges non minorem vim quam leges habere volunt)*, ciò che naturalmente nel fatto aveva luogo solo quando i canoni piacevano al principe. Nel 507 Teodorico richiesto dal senato di confermare le sanzioni del sinodo romano dell'anno 502 rispondeva: *Et licet* **post venerabilem synodum** *ad hujusmodi decreta vestra sufficiat ordinatio sola judicii, tamen* etc., mentre probabilmente, se si fosse trattato di una deliberazione pura e semplice del senato avrebbe ritenuta *necessaria* la sua conferma. Cf. anche Cassiodorio Var. IX, 15 « *Si antiquis principibus studium fuit leges exquirere ut subjecti populi delectabili tranquillitate fruerentur*, **multo praestantius est talia decernere, quae possunt sacris regulis convenire** » mentre in un altro luogo (XI, 7) egli dice invece, che nelle materie del diritto secolare i re ostrogoti si contentavano di far osservare le antiche leggi, anzichè sancirne di nuove. « *Priscorum mos fuit nova jura decernere ut succedenti populo aliquid, quod omissum videbatur, adiungerent: nunc autem sufficiens laus conscientiae est veterum decreta servare. Erat ante genus hominum sub hac novitate sollicitum, dum regulam vitae suae aliena cognosceret voluntate pendere: modo vero unusquisque novit fixum quod ab antiquis plenissime non dubitat constitutum, Sufficiunt ergo vobis jura, si non desit voluntas eximia.* »

§ 5. Maggior libertà nell'esercizio del potere legislativo si arrogò certamente Teodorico, quando venne in Italia a regnare, prima nel nome di Zenone, come dice l'Anonimo, poi nel proprio.

Di una specie di legge da lui pubblicata nei primordi del suo reggimento discorre Ennodio nella vita di Epifanio a questo modo:

Interea subita animum praestantissimi regis Theoderici deliberatio occupavit, ut illis tantum Romanae libertatis jus tribueret, quos partibus ipsius fides examinata iunxisset: illos vero, quos aliqua necessitas diviserat, ab omni iussit et testandi et ordinationum suarum ac voluntatum licentia submoveri. Qua sententia promulgata et **legibus** *circa plurimos tali lege calcatis, universa Italia miserabili iustitio subiacebat.*

Molto giustamente osserva il Glöden, che questa disposizione è analoga a quelle che gl'imperatori cristiani solevano sancire contro certe sette di eretici, e cita a questo proposito le leggi: 17 Cod. *de haereticis* (I, 5), 3 Cod. *ne sanctum baptisma* etc. (I, 6), e la novella 129 *de Samaritis* (pref. e c. 1). A questi testi potrebbero aggiungersene molti altri, p. es. le leggi 17, 18, 36 e 40 del titolo del codice teodosiano *de haereticis*. Vi sono per altro alcuni passi i quali inducono a credere, che questo genere di pena solesse applicarsi anche in altri casi fuori di quello di eresia: per cui non fa meraviglia il vederla da Teodorico sancita contro i fautori di Odoacre. Questa misura è chiamata da Odoacre prima *sentenza*, e poi *legge*. Ma estremamente notevole è l'espressione dello scrittore quando dice, che con questa *legge* si calpestavano **le leggi**, e che l'Italia soggiaceva a una miserabile *sospensione dell'amministrazione della giustizia*. Ciò prova che egli poneva una grande differenza tra le antiche leggi romane e la nuova di Teodorico, che a suo parere non era tale se non perchè il monarca la faceva eseguire colla forza: e mostra anche, come Teodorico non dovesse nel 487 aver ricevuto da Zenone la facoltà di promulgare vere leggi.

Nè questo potere, come vedemmo a pag. 29 e 30, e come abbiamo cercato di dimostrare nel nostro *Cassiodorio*, deve essergli stato conceduto nemmeno nell'anno 497 da Anastasio. Per cui l'editto stesso di Teodorico non può, siccome già osservò il Glöden, considerarsi, almeno formalmente, se non come una dichiarazione del diritto esistente, ciò che del resto è detto apertamente dal re nel prologo e nell'epilogo, nel quale egli aggiunge anche che tutte le disposizioni dell'Editto furono tratte *ex novellis legibus ac veteris juris sanctimonia.* (1) Ma poichè in que-

---

(1) Che Teodorico non volesse in generale colle sue disposizioni legislative altro che ripristinare le leggi romane preesistenti, è affermato ad ogni piè sospinto nelle lettere di Cassiodorio. Ma perchè non si creda, che queste affermazioni sian da mettersi in conto a Cassiodorio anzichè al re goto, gioverà riportare le prime parole di una costituzione epigrafica, certamente dei primordi del suo regno, e che non si può ritenere dettata da Cassiodorio anche per lo stile in cui è redatta, costituzione nella quale si ripete la stessa massima:

AD PRINCIPIS IUSTITIAM PERTINET OMN(EM PERÆQUE TOLLERE QUE) — RELAM MAXIME UBI DE PUBLICO, ET PRIVAT(O COMMODO AGITUR ET — **INOLITA RENOVARE MANDATA** SI (QUI HOMINES SCELERATI FRAUDOLENTO) — GAUDERE BENEFICIO MUTATIONIS (CUPIUNT TEMPORUMQUE) — VICISSITUDINE PROP(RII) — COMM(ODI CAUSA ABUTI LAPSU ET) — QUÆ INTIMIUS HAVENTES IN PE(CTORE NOSTRO SANCIMUS HAC OP) — PORTUNA ET NECESSARIA CONSTITUTIONE (SACROQUE OMNI TEM) — PORE PER LOCA PRÆFIGENDO CANCELLARII N̄RI AUC(TORITATE EDICTOQUE) — PROFESSA PECUARIA REGALI DERELICTO TRANSITU (TRAMITE DE) — VIO ARBITRALI DIRECTIONE TRANSFERRE (AUSI FUERINT VEL EX) — TRA DESIGNATOS ET STATIONALES CALL(ES PER CAMPUM VEL SIL) — VAM PASTURAM ET MANSIONEM FACERE (VEL ETIAM EX LEGE CERT) — UM NUMERUM PROFESSI AGERE PECO(RA NISI QUIS VEL — DIPLOMATIS ANNOTATIONEM EXHIBEN(TIS IUSTO AUXILIO) — VEL INVENTA RATIONE DEFENDET(UR CRIMINA) — LI (ID FRAU) — DE ET DOLO FACTUM POENALI SCIANT (EOSQUE EX LEGIS TENORE) — PUNIENDOS PRÆCIPIMUS COQUER(ENDOSQUE UT PRÆCIPIT DI — **VALIS CONSTITUTIO** QU(ONIAM MAXIMOPERE CON-

sto argomento ci siamo già occupati nel nostro *Editti di Teodorico e di Atalarico*, qui ci contentiamo di dire, che se è vero, come ci siamo sforzati di mostrare nella *Zeitschrift für R. G. (Germ. Abtheil.* V. p. 33 e seg.*)* che l'Editto sia stato promulgato fra gli anni 512 e 515, ben s'intende come in questo tempo Teodorico potesse fare anche una specie di strappo alla supremazia legislativa dell'imperatore Anastasio, in quanto l'Editto *nel fatto* era una vera opera di legislazione. Giacchè, come abbiamo veduto sopra, fu appunto dopo che Teodorico ebbe conquistata nel 510 la Gallia meridionale e preso ad esercitare la sua sovranità anche sulla Spagna, che egli incominciò anche ad arrogarsi i diritti degli antichi imperatori d'Occidente, e a farsi dare perfino il titolo d'*Augusto*.

§ 6. La questione però che c'interessa più da vicino è di sapere, se e quando le leggi promulgate dagli imperatori d'Oriente dopo la caduta dell'impero d'Occidente entrassero in vigore in Italia. Ora Graziano ci ha conservato nel suo Decreto un frammento di una lettera di papa Gelasio a Teodorico, che suona a questo modo: *Certum est magnificentiam vestram leges* **Romanorum principum**, *quas in negotiis hominum custodiendas esse praecepit, multo magis servari velle circa sedem beati Petri.* (Thiel, p. 489) Queste parole accennano ad un atto formale di Teodorico, il quale o subito dopo la sua venuta in Italia, o in occasione della sua assunzione al regno, certamente deve avere ordinato, che le leggi dei principi romani fossero applicate nel suo regno. Ma si riferiva questa disposizione soltanto alle leggi degli imperatori d'Occidente e a quelle degli imperatori d'Oriente, anteriori a Leone, che erano già state promulgate in Italia, od anche a quelle

---

VENIT NOSTRÆ) — EQUITATI ET BONI PUB(LICI RATIONIBUS UT SACRIS CONSTITUTIONI) — BUS INVIOLATA SER(VETUR FIRMITAS)....

(Cf. C. I. L. IX, 2826).

I supplementi sono del Mommsen.

posteriori già pubblicate o che fossero per pubblicarsi in Oriente? La lettera di Galasio non lo dice. Ma l'Anonimo ravennate, là dove narra, come Teodorico nell'anno 500 in Roma (certamente in conformità del trattato concluso con Anastasio nel 497) rinnovò questa disposizione e poi richiesto dal popolo la fece incidere in bronzo, perchè se ne conservasse eternamente la memoria, manifestamente accenna soltanto alle leggi degli antichi imperatori. *(Amm. Marc.* Ed. Gardthausen II p. 298).

Nella lettera scritta però da Teodorico ad Anastasio nell'anno 508 e che abbiamo riportata per intero a pag. 48 trovasi questa frase: *hortamini me frequenter... ut leges principum gratanter amplectar.* Io avevo da principio creduto che essa significasse semplicemente: *voi mi esortate frequentemente ad applicare le leggi dei principi romani.* Ma il senso della parola *amplecti* ripugna assolutamente a questa interpretazione: poichè in latino *amplecti legem* non può voler dir altro che *adottare una legge.* Ora, si domanda, dopo che Teodorico aveva già solennemente promesso di osservare le leggi degli antichi principi romani poteva Anastasio esortarlo, ed esortarlo di frequente, e sancirne la validità? No certo. Egli non poteva che eccitarlo ad accogliere anche le leggi pubblicate in Oriente da Marciano in poi (1) e quelle che sarebbero state promulgate per l'avvenire. E la frequenza di questi eccitamenti è per sè una prova che Teodorico non vi dava ascolto, e che in ogni modo nel 508 non li aveva ancora seguiti. Ma avrebbe mai egli in quell'anno e nei seguenti accolti i suggerimenti dell'imperatore?

Una circostanza sembrerebbe dapprima farlo credere, vogliamo dire il vedere poco dopo il 508 comparire nelle Varie di Cassiodorio (2) il conte del patrimonio, che è un

---

(1) Abbiamo visto di sopra l'imperatore Autemio nella lettera a Luperciano usar lo stesso verbo *amplecti (legem directam libenter amplexi)* per indicare che egli accettava la legge di Leone.

(2) Lib. I. ep. XVI.

magistrato di cui tutti gli autori antichi e moderni attribuiscono la creazione ad Anastasio. Ora, si potrebbe dire, se Teodorico accettò questa innovazione amministrativa di Anastasio, perchè non avrebbe accolto anche le altre sanzioni legislative di Anastasio e dei suoi predecessori?

Ma questo ragionamento non sarebbe giusto, perchè la notizia che Anastasio abbia istituito per primo il conte del patrimonio a mio avviso è falsa. Ce la tramandò, è vero, Giovanni Lido che fu contemporaneo di Anastasio, colle parole: *τὸν λεγόμενον πατριμώνιον ἀντὶ τοῦ φύλακα τῆς ἰδίας, πως ἀκηκούσης τῶ βασιλεῖ καί τυχὸν ἐκ προγόνων περιουσίας, καὶ αὐτὸν οὐ πρίν ἀριθμούμενον* 'Αναστάσιος *ὁ πάντα ἐμφρων ἀνεστήσατο, διάκρισιν, ὥςπερ εἰώθει, προνοῶν τοῖς πράγμασιν, ὅπως μὴ συγχύσει κάμνοιεν.* E la confermano le *glossae nomicae* pubblicate nel Thesaurus di Otho (3, 1776) che hanno: *πατριμονιάλια, ὅσα ἕκαστος βασιλεὺς ἑαυτῶ κτᾶται, ἀπὸ τοῦ βασιλέως* 'Αναστασίου· *αὐτὸς γάρ ἐστιν καὶ ὁ ἐξευρὼν καὶ τὴν προςηγορίαν ταύτην καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ κόμητος τοῦ πατριμονίου.* E dal *dictatum de consiliariis* (Iuliani Epitome, Ed. Haenel, p. 199) (1) si raccoglie, che sono di Anastasio le due costituzioni, che nel codice giustinianeo (I, 34, 1, 2) definiscono le attribuzioni di questo funzionario.

Tuttavia la sua denominazione, formata da una parola latina grecizzata, avrebbe dovuto mostrare che esso era un magistrato già istituito in Occidente e che Anastasio introdusse in Oriente. E veramente noi troviamo in Roma una iscrizione dei primi anni del secolo quinto che fa menzione di una *comitiva patrimonii secunda* (2); e abbiamo poi un editto dell'imperatore Glicerio dell'anno 473 pubblicato dai fratelli Ballerini (3, 679, 680) e riprodotto poi dall'Haenel

---

(1) « *Lege primo libro codicis* **Anastasianas** *constitutiones subiectas titulo de officio patrimonii.* »

(2) C. I. L. vol. VI. n. 1726.

nel suo *Corpus legum ante Iustinianum latarum* (p. 260) che nomina espressamente il conte del patrimonio (1). E finalmente nella novella di Giustiniano *de praetore Siciliae* leggiamo: *nam pubblicas eiusdem insulae functiones sub iurisdictione viri excellentissimi comitis sacri patrimonii per Italiam esse antiqua consuetudo tradidit.* Ed è chiaro che Giustiniano non avrebbe chiamato *antica consuetudine* una usanza introdotta dalla signoria degli Ostrogoti.

Se però dalla esistenza del conte del patrimonio in Italia non si può trarre alcun indizio, che le costituzioni degli imperatori Bizantini fossero in quel tempo pubblicate in Italia, un attento esame dell' editto di Teodorico che noi crediamo promulgato nel 513 o nel 514 (2) dimostra, che in questi anni non erano ancora in vigore in Occidente le costituzioni di Leone, del suo successore Zenone, e dello stesso Anastasio: giacchè il compilatore dell' Editto non ne teneva nessun conto.

Per non citare che qualche esempio, il c. 12 dell' Editto prova che il suo autore ignorava completamente la prescrizione quadragenaria introdotta da Anastasio nel 491 (Cod. Iust. VII, 39, 4). E mentre poi un' altra legge dello stesso imperatore (ib. VII, 39, 5) sancisce, che la prescrizione non possa mai applicarsi ai curiali, che son chiamati all' adempimento del loro ufficio, il c. 79 dell' Editto di Teodorico a questo proposito così si esprime: *Quisquis* **curialem**, *collegiatum aut servum, per triginta annos possiderit qui nullam patriae suae collationem subisse monstratur, eos praediorum dominis iubemus adquiri: quia in nullo tricennalis legis saluberrinum constitutum*

---

(1) « Eiusdem sane anni, quo sacerdos vocatur, **comes nostri patrimonii** ecclesiasticae substantiae moderetur expensas. »

(2) Questa nostra opinione sull' età dell' editto di Teodorico ha avuto ora l' onore di essere accolta così dal Brunner (*Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. I pag. 365) come dallo Schröder (*Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, p. 229).

sub qualibet patimur occasione turbari: quam sive adversus privatum sive adversus fiscum, quemadmodum leges praecipiunt obtinere convenit firmitatem.

Il c. 31 dell'Editto ordina semplicemente che colui che impedisce ad altri di far testamento debba come indegno essere escluso dalla successione intestata di lui, come prescrissero Diocleziano e Massimiano (C. I. VI, 34, 2). Si vede quindi che il redattore dell'Editto ignorava la costituzione di Zenone (Cod. VI, 34, 4) che minaccia in tal caso al colpevole anche la pena dell'esiglio.

Il c. 52 dell'Editto vuole che, se alcuno dona ad altri una cosa, *scriptura munificentiae* **etiam testium subscriptione firmata** *gestibus municipalibus allegetur*, mentre Zenone aveva promulgato nell'anno 478 una costituzione (C. VIII, 53, 31) che comincia: *In donationibus, quae actis insinuantur, non esse necessarium indicamus vicinos vel alios testes adhibere: nam superfluum est privatum testimonium, cum pubblica monumenta sufficiant.*

Ma oltre all'Editto altri atti del regno degli Ostrogoti mostrano che in questo tempo le leggi dei successori di Marciano, non valevano in Occidente. Esiste per esempio una costituzione di Zenone (C. XII, 3, 2) che vieta che si possa conferire il titolo di patrizio a chi non abbia esercitato gli uffici di console, prefetto del pretorio, prefetto della capitale dell'impero, maestro dei soldati, o maestro degli uffici (1). Ora nel regno d'Italia sembra assolutamente che questa limitazione non esistesse. E si sa poi positivamente dell'*Anecdoton Holderi* che Cassiodo-

---

(1) Io sospetto fortemente che questa legge sia stata fatta per avere un pretesto di rifiutare ad Odoacre il patriziato, ch'egli chiedeva insieme colle dignità di maestro dei soldati. Giustiniano l'abolì colla novella *de ordine senatus: Si qui autem* dic'egli, *illustri dignitate decorati sunt, liceat eis patriciatus codicillos accipere, etsi non consulares vel praefectorii existant, quod constitutio divae memoriae Zenonis minus rite postulabat.*

rio fu fatto patrizio, quando non era stato che questore (1).

Ma del resto è troppo naturale che se Teodorico nel 508 non si era indotto a promulgare le ultime leggi orientali, non lo avesse fatto neanche nel 513 o nel 514, quando era in disaccordo con Anastasio. Si potrebbe piuttosto supporre che egli avesse dovuto acconciarvisi nel 516, quando si riconciliò di nuovo coll' imperatore di Bisanzio. Ma anche allora un forte motivo ne lo impediva, e certamente quello stesso che spingeva Anastasio ad insistere presso Teodorico, perchè egli lo facesse, voglio dire il dissenso religioso che era tra l' imperatore di Bisanzio e la chiesa di Roma. Certamente Anastasio eccitava Teodorico nel 508 a pubblicare in Italia le leggi Orientali, affinchè tra queste egli promulgasse anche l' Enotico di Zenone, e la sua propria adesione ad esso. E questo era precisamente quello che Teodorico non poteva fare, senza alienarsi la maggior parte dei suoi sudditi romani, che erano sinceramente cattolici e devoti al legittimo pontefice Simmaco, che Anastasio non riconosceva e chiamava manicheo (2). E siccome, Anastasio, anche quando si riconciliò con Teodorico, non volle mai riconciliarsi col papa, è naturale che Teodorico non desse neanche allora ascolto alle sue preghiere, se pure egli le rinnovò.

Giustino ritornò, è vero, nel seno della chiesa cattolica e visse per alcuni anni in buon accordo con Teodorico, che si era adoperato col pontefice Ormisda per la cessazione dello scisma greco. Ma non pare che egli rinnovasse le istanze di Anastasio per la promulgazione delle costituzioni

---

(1) L' Usener crede che in Italia fosse in vigore la costituzione Zenoniana, ma che vi si derogasse pei figli dei patrizi: ciò che manifestamente è arbitrario.

(2) È noto che Anastasio pubblicò anche contro Simmaco un libello famoso, contro il quale il papa scrisse probabilmente verso il 508 l' *Apologetico*, che trovasi fra le sue epistole (Cf. **Thiel**, op. cit. a p. 700).

orientali in Italia, e non pare neanche che nessuna delle sue costituzioni fosse pubblicata in Occidente. Forse Teodorico non si acconciò a farlo, temendo che la sua autorità sovrana in Italia non sembrasse per questo fatto scemata.

§ 7. Naturalmente le cose mutarono quando a Teodorico successe Atalarico, e a Giustino Giustiniano. Amalasunta combattuta ad un tempo da nemici interni ed esterni, e debole anche perchè donna, prese naturalmente di fronte all' imperatore una attitudine molto meno risoluta del padre suo. E benchè nei primodi del suo regno essa dovesse difendere colle armi il suo territorio contro i barbari, che il monarca greco le avea scatenati addosso, più tardi fu costretta a gettarsi nelle sue braccia per ottenere da lui protezione ed aiuto. Questo è affermato e da Giordanes e da Gregorio o i Tours, quando essi dicono che essa *commendò sè e il suo figliuolo al principe Giustiniano.*

Giustiniano si contentò probabilmente di rinnovare con Atalarico il trattato stretto tra Teodorico ed Anastasio, ma più tardi pretese certamente di esercitare sul serio i diritti sovrani che in forza di quello gli spettavano, e prima quello di legiferare anche l' Italia.

La prova di questo ci è fornita da diverse costituzioni promulgate da Giustiniano prima del secondo codice, le quali egli dice espressamente dover valere anche per Roma e per l' Italia. Esse sono.

1. La legge 7 Cod. *de temporibus in integrum restitutionis* (II, 52, 7,): *Supervacaneam differentiam utilis anni in integrum restitutionis a nostra republica separantes, sancimus et in* **antiqua Roma** et in hac alma urbe et in **Italia** *et in aliis provinciis quadriennium continuum tantummodo numerari ex die ex quo utilis annus currebat....* D. K. Sept. Constantinopoli post. cons. Lampadi et Orestis (a. 531).

2. La legge 51 Cod. *de ep. et. cler.* (I, 3,): *Generaliter sancimus omnes viros reverendissimos episcopos nec non presbysteros seu diaconos et subdiaconos et praecipue monachos, licet non sint clerici, immunitatem ipso iure*

omnes habere tutelae sive testamentariae sive legitimae sive dativae; et non solum tutelae esse eos expertes sed etiam curae.... Et hoc non solum in **vetere Roma** *vel hac regia civitate sed in omni terra, ubicumque Christianorum nomen colitur.* D. K. Nov. post. cons. Lampadi et, Orestis (a 531).

3. La legge 34 Cod. *de loc. et cond.* (IV, 65) di cui ci rimane soltanto il sunto nei Basilici (XX, 1, 95):

Ἑκατέρῳ ἡ διάταξις ἐπιτρέπει καὶ τῷ μισθώσαντι καὶ τῷ μισθωσαμένῳ ἐξεῖναι ἐντὸς ἐνιαυτοῦ λύειν τὴν μίσθωσιν καὶ ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπαρχίαις.

4. La legge 7 Cod. *in quib caus.* (VIII, 14): *Sancimus de invectis a conductore rebus et illatis, quae domino pro pensionibus tacite obbligantur, non solum in* **utraque Roma et territorio earum,** *hoc ius locum habere, sed etiam in nostris provinciis.* D. XV. K. Nov. post. cons. Lampadi et Orestis vv. cc. anno secundo (532).

5. La l. 7 Cod. de sum. trin. (I, 1) « *Cum igitur nonnullos invenerimus alienos a sancta cattolica atque apostolica ecclesia imprimis Nestorii et Eutychetis errorem seculos comunque blasphemiis usos, sacrum edictum proposuimus, quod et tua sanctitas novit... per omnia custodientes unitatem sacrosanctarum ecclesiarum cum sanctissimo vetustioris Romae papa et patriarcha, ad quem his similia perscripsimus* » D: VII, k. Apr.: Costantinopoli d. Justiniano p. p. A. III cons. (a. 533).

A queste prove già citate dal Glöden possono aggiungersene altre due. Una è l'iscrizione della legge 1 *de caducis tollendis* dell'anno 534, la quale è intitolata al senato della città di Costantinopoli e della città di Roma (1). L'altra

(1) La iscrizione completa *senatui urbis Constantinopolitanae et urbis Romae* si trova nella somma perugina e fu dal Krüger accolta nel testo della sua edizione del codice, mentre gli altri manoscritti e le edizioni più antiche hanno soltanto *senatui urbis Constantinopolitanae.*

consiste in un passo delle Varie, che mostra che un'altra costituzione promulgata da Giustiniano nell'anno 531 o 532 era stata ricevuta in Italia. E veramente nella formula del patriziato di Cassiodorio (Var. VI, 2) si legge:

Additur quod leges tantam illis reverentiam detulerunt, ut in sacris positus cum hoc fuerit honore praecinctus, **paternae potestatis nexibus exuatur,** *nisi contra specialiter a principe caveatur.*

Ora la legge 5 Cod. *de consulibus* etc. (XII, 3) suona:

Sancimus viros excelsos patricios, quos in huiusmodi dignitatis apicem augusta maiestas rettulerit, illico ab imperialibus codicillis praestitis, patres familias effici ac **potestate liberari paterna,** *ne videantur qui a nobis loco patris honorantur alieno iuri esse subiecti..... Et hoc quidem raro contingere satis certum est: nemo enim facile respexit filium familias in patriciatus honorem provectum, quemadmodum in consulibus haec res usitata est. Sed ne quid in parte temporis tale eveniat* **et sine legibus inveniatur,** *ideo haec nobis visa sunt sancienda.*

È chiaro dalle ultime parole di questa costituzione, che Giustiniano per mezzo di essa introdusse una novità nella legislazione romana e che perciò Cassiodorio quando dice che le *leggi* (che per lui sono sempre le leggi romane), liberarono il patrizio della patria podestà, non può che alludere a questa costituzione di Giustiniano, la quale deve perciò esser stata promulgata anche in Italia.

Vero è che alcuno potrebbe supporre, che come Anastasio prese la istituzione del conte del patrimonio dall'impero di Occidente, così Giustiniano abbia qui imitato una Novella occidentale, alla quale si sia riferito Cassiodorio: tanto più che lo scrittore romano considera il caso, in cui il principe, creando un patrizio, per speciale disposizione lo sottragga alla patria podestà, caso che la costituzione giustinianea non contempla. Ma lasciando anche stare, che Giustiniano difficilmente avrebbe accolta un'antica disposizione occidentale fra le sue leggi, e che in ogni modo questa disposizione dovrebbe trovarsi fra le novelle

degli antichi imperatori d'occidente che noi possediamo, è certo, che quando Cassiodorio poco prima di pubbblicar le Varie, cioè a dire nell'anno 537, scriveva le sue formule, quella disposizione doveva da poco aver acquistato forza di legge. Giacchè egli nelle lettere di nomina del patrizio Cassiodorio nell'anno 506 (Var. I, 3, 4,); Importuno nell'anno 510 (III, 6, 7); Tulun nell'anno 527 (VIII, 9, 10), e finalmente in quella di Cipriano nello stesso anno 527 (VIII, 21, 22), non fa mai menzione di questo privilegio del patriziato, mentre enumera gli altri distintivi della dignità stessa.

Ora dobbiamo noi dedurre da questo, che tutte le costituzioni promulgate in Oriente, e che non avevano un carattere locale, o non erano d'indole puramente amministrativa, valessero anche per l'Italia, come afferma il Glöden? Io credo di no.

E prima d'ogni altra cosa osservo che le costituzioni ora citate sono tutte posteriori all'anno 529. Giacchè, se Giustiniano avesse cominciato appena asceso al trono a legiferare per l'Italia, egli avrebbe certamente promulgato nel nostro paese il suo primo codice, che acquistò forza di legge il 16 aprile 529. Ora di una tale promulgazione non solo non si ha nessuna notizia, ma molti indizi ci conducono a stabilire che essa non ebbe mai luogo.

Questi indizi sono tratti specialmente dalle Varie, e per la maggior parte dalle formule contenute nel libro VI e VII di esse. Queste formule furono scritte da Cassiodorio, come egli dice nella prefazione dell'opera sua *ut sibi quamvis sero prospiceret, et sequentibus in angusto tempore subveniret.* Esse erano dunque conformi al diritto vigente nel momento in cui le Varie furono pubblicate, cioè a dire nel 537 o nel 538. Ora in esse non troviamo traccia delle costituzioni di Giustiniano anteriori all'Aprile del 529, o delle altre dei suoi predecessori che furono accolte nel primo codice giustiniano, e che non erano state per lo innanzi promulgate in Italia. Fra le prime citiamo per esempio la legge 4 *Cod. de his qui veniam aetatis impetraverunt* (II, 44), del 6

aprile 529, la quale suona così: *Eos qui veniam aetatis principali clementia impetraverunt vel impetraverint, non solum alienationem, sed etiam hypotecam minime posse sine decreti interpositione rerum suarum immobilium facere iubemus.* Invece nella formula della *venia aetatis* presso Cassiodorio (VIII, 41) trovasi semplicemente indicata la limitazione *ut alienandis rusticis vel urbanis praediis constitutionum servetur auctoritas.* E se a coloro che aveano ottenuto la *venia aetatis* fosse stato vietato anche d'ipotecare i propri immobili, Cassiodorio non avrebbe mancato di dirlo, nello stesso modo che nella formula del patriziato, per riportare integra la disposizione legislativa che si riferisce alla liberazione dalla patria podestà, aggiunge fino: *nisi contra specialiter a principe caveatur.*

Se poi fosse stato promulgato in Italia il codice di Giustiniano, nel quale fu accolta la costituzione di Arcadio del 405, che permette senz'altro le nozze fra cugini, certamente sarebbe diventata inutile la formula 46 del libro VII *qua consobrina legitima fiat uxor.* E così anche la formula colla quale si permette al prefetto del pretorio di autorizzare la vendita dei predii di un curiale, sarebbe stata invece diretta al giudice della provincia, giacchè secondo il diritto che valeva in Oriente, spettava a questo magistrato e non al prefetto del pretorio il concedere siffatte permissioni (cf. Cod. X, 35, l. 1, 3). E in queste materie, come in tutte quelle regolate da antiche leggi, il primo codice doveva consuonare col secondo, come si ricava dalla costituzione *Cordi nobis.*

Se però Giustiniano non promulgò in Italia il primo codice, mentre più tardi promulgò il secondo, è certo che questo non dovè dipendere dalla sua volontà. La codificazione di Giustiniano sta certamente in istretta connessione col disegno, da lui formato fin nei primordi del suo regno, di riunire di nuovo in un sol corpo l'antico impero romano, riconquistando l'Italia e l'Africa, e se gli veniva fatto, anche la Spagna e la Gallia, nello stesso modo che in tutti i tempi le più grandi opere legislative sono sempre in re-

lazione con un allargamento del territorio in cui sorgono, o colla unione di provincie diverse in un solo stato. Ora è certo che ai disegni di Giustiniano avrebbe servito la pubblicazione del suo codice in Italia. E se questa non seguì, ciò accadde certamente perchè nell' anno 529 e nel 530, tra Giustiniano ed Amalasunta non si erano ancora stabiliti i buoni rapporti che si formarono dipoi.

E veramente noi abbiam visto che almeno per tutto il 527 continuò la guerra aperta fra i due imperi. Degli avvenimenti degli anni 528 e 529 non sappiamo nulla, ma niente accenna a una riconciliazione tra Goti e Bizantini, la quale andasse più oltre del riconoscimento ufficiale del regno di Atalarico da parte di Giustiniano, mentre invece la inimicizia che si accese tra Goti e Vandali dopo la morte di Amalafreda, e la politica tutta bizantina di Ilderico, che regnò sui Vandali fra il 523 e il 530, fa credere che fino a quell'anno le relazioni tra l'Italia e l'Oriente restassero molto fredde.

Le cose doverono mutare nell'anno 530, quando spodestato Ilderico, fu posto dalla fazione ostile ai cattolici e a Bisanzio sul trono dei Vandali Gelimero. Allora l' interesse comune spinse Giustiniano ed Amalasunta ad allearsi. Per l' imperatore era prezioso l'aiuto della regina contro i Vandali, che egli non sarebbe giunto più tardi a debellare, se essa non avesse fornite le vettovaglie ai suoi eserciti. Per Amalasunta, attorniata dai potenti avversari della sua politica romana, l' amicizia di Giustiniano era una necessità (1).

È dunque verso l'anno 530, che Giustiniano deve avere incominciato a mandare in Italia le sue costituzioni. E noi crediamo fermamente che nessuna di quelle degli anni pre-

---

(1) La scena descritta da Procopio nelle guerre gotiche, I, 3, e che abbiamo sopra riportata, deve essere seguita verso questo tempo. Giacchè Atalarico, che aveva otto anni quando morì Teodorico, doveva averne almeno 11 o 12 quando i grandi goti pretesero di addestrarlo nel maneggio delle armi secondo le usanze nazionali.

cedenti vi sia stata promulgata. Ma le leggi fatte dopo il 530 furono almeno pubblicate tutte in Italia? Non lo crediamo.

Sarebbe molto difficile, a dir vero, il dimostrare con certezza, che questa o quella delle costituzioni promulgate da Giustiniano fra il 529 e il 534 non fu pubblicata in Italia. Ma è certo, che come nelle leggi che abbiamo citate è detto apertamente che esse dovevano aver vigore in Roma e in Italia, così in molte altre le espressioni del legislatore lasciano intendere, che esse dovevano eseguirsi solo nella città di Costantinopoli e nelle provincie orientali, come quando, per esempio, si parla della *città regia* e *delle provincie* come dominio di applicazione della legge. Es.:

L. 14 *de non numerata pecunia:* (IV, 30): *Sed si praesens quidem sit, qui pecunias numerasse vel alias dedisse scriptus est, aliquam vero administrationem vel in* **hac alma urbe** *vel in* **provinciis** *gerat*.....

L. 25 *de nuptiis* (V. 24): *Ita tamen ut nulla ex hac re causa oriatur vel in* **hac regia urbe** *vel in* **provinciis** *iactura substantiae furiosi.*

Se queste leggi fossero state promulgate in Italia, e quindi anche in Roma, Giustiniano avrebbe certamente detto *vel in regiis urbibus vel in provinciis,* come nella costituzione *Omnem reipublicae.*

In altri casi, nei quali si vuole sancire una disposizione generale, si afferma implicitamente che soltanto nelle provincie dell' impero d' Oriente essa debba aver vigore. Es.:

L. 1 *de raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium* (VIII, 13). *Sin autem post commissum raptor se defendere aut fuga evadere potuerit, in* **hac** *quidem* **regia urbe** *tam viri excelsi praefecti praetorio quam vir gloriosissimus praefectus urbis, in provinciis autem tam viri eminentissimi praefecti praetorii* **per Illyricum** *et* **Africam** *quam magistri militum per diversas* **nostri orbis** *regiones nec non viri spectabiles* **praefectus Aegipti**

vel **comes Orientis** *et vicarii et proconsules et nihilo minus omnes viri spectabiles duces et viri clarissimi rectores provinciarum nec non alii cuiuslibet ordinis iudices, qui in locis inventi fuerint, simile studium cum magna sollicitudine adhibeant, ut eos possint comprehendere.*

E questo certamente avviene anche quando l'imperatore, invece di enumerare le provincie orientali, parla semplicemente di *orbis noster*, o di *orbis qui nostris gubernaculis regitur*. Es.:

L. 20 *de fide instrumentorum et ammissione eorum* (IV, 21). *Et hoc observari tam in* **omnibus sacris scriniis nostris,** *quam in apparitione omnis sublimissimae praefecturae nec non magisteriae potestatis ceterisque omnibus judiciis quae in* **orbe nostro** *constituta sunt.*

L. 13 *de judiciis* (III, 1, § 6): *Sive autem alterutra parte absente sive utraque praesente lis decisa fuerit,* **omnes judices qui in nostro imperio constituti sunt,** *sciant in expensarum causa victum victori esse condemnandum*..... dove certamente l'espressione di *giudici soggetti al nostro impero* ha la stessa comprensione dell'altra usata nel § 1 della stessa legge e che suona: *omnes judices, sive in hac alma urbe sive in provinciis maiorem seu minorem peragunt administrationem.*

L. 14 § 1 eod. tit.: *Ad hanc in perpetuum valituram legem pervenimus, per quam sancimus omnes judices sive maiores sive minores, sive qui in administrationibus positi sunt vel in* **hac regia civitate vel in orbe terrarum qui nostris gubernaculis regitur,** *sive eos quibus* **nos** *audientiam committimus vel qui a maioribus iudicibus dantur vel qui ex jurisdictione sua iudicandi habent facultatem, vel qui ex recepto (id est compromisso, quod iudicium imitatur) causas dirimendas suscipiunt vel qui arbitrium peragunt vel ex auctoritate sententiarum partium consensu electi, et* **generaliter omnes omnino iudices romani** *juris disceptatores non aliter omnino litium primordium accipere, nisi prius ante iudicialem sedem sacrosanctae deponantur scripturae.*

In questa legge, quantunque si parli di tutti i *giudici romani in generale*, si vede per altro che s' intende di alludere a quelli solamente che sono soggetti all' imperatore d' Oriente. Quindi è anche a ritenere, che quando si dice che una legge deve aver vigore in tutto l' impero romano, s' intenda semplicemente di dire che deve applicarsi in tutti i dominii bizantini, come nella legge 3 *de infantibus expositis* (VIII, 51), nella legge 2 *de jureiurando propter calumniam dando* (II, 58), la quale ha la stessa estensione della legge 14 *de judiciis* a cui si riferisce.

Vero è che si potrebbe dire, che tutte queste leggi, quantunque siano state da prima fatte per l'Oriente, possono esser state mandate dopo in Italia. Ma questa è una supposizione, che non può ammettersi senza prove positive, giacchè, come abbiamo visto, lo sviluppo generale legislativo e politico tendeva sempre a separare ogni giorno più l' una dall' altra parte dell' impero. E la menzione espressa inserita nelle costituzioni sopra citate, che esse dovessero aver vigore anche in Italia, menzione che non si trova mai nelle più antiche costituzioni orientali, mostra da sè che quella era una eccezione e non la regola.

Resterebbe ora ad indagare in qual maniera si facesse la pubblicazione delle leggi orientali in Italia al tempo della signoria ostrogota. Ma per questa ricerca noi non potremmo che ricorrere all' analogia della più antica consuetudine. E quindi dovremmo dire semplicemente che, secondo ogni probabilità, se ne inviava un esemplare alla corte di Ravenna perchè il prefetto del pretorio lo pubblicasse in Italia e lo comunicasse al senato di Roma. Tuttavia è forse più verosimile, che Giustiniano mandasse direttamente al senato di Roma, previo accordo colla corte di Ravenna, le sue leggi, come mostra la circostanza che in alcuna di esse è detto, che dovesse aver vigore in Roma e non in Italia, e che una, quella *de caducis tollendis*, è indirizzata appunto al senato, e questo perchè gl' imperatori bizantini hanno sempre procurato, per conservare l' apparenza della loro sovranità in Italia, di rimanere in re-

lazione diretta col senato, senza bisogno della mediazione dei principi di Ravenna.

§ 7. Convien ora esaminare la questione della prima pubblicazione in Italia del Digesto e del secondo Codice giustinianeo, la quale, è certamente una delle più oscure della storia del diritto di quella età, e per rispetto al tempo e per rispetto al modo con cui seguì. A me pare innanzi tutto da osservare che, quando Giustiniano pubblicò il Digesto alla fine dell'anno 533, colla costituzione *Tanta circa nos* (C. I, I, 17, 2) prescrisse, che esso dovesse esser pubblicato ed aver vigore di legge solamente nelle tre prefetture dell' Oriente, dell' Illirico, e dell' Africa, ma non in Italia. E veramente questa costituzione si termina colle parole seguenti: *Itaque omnes iudices nostri pro sua iurisdictione easdem leges suscipiant et tam in suis iudiciis quam in hac regia urbe habeant et proponant, et praecipue vir excelsus huius almae urbis praefectus; curae autem erit tribus excelsis praefectis praetoriis tam Orientalibus quam Illyricis nec non Libycis per suas auctoritates omnibus, qui suae iurisdictioni suppositi sunt, eas* **manifestare.** Che alla fine del 533 però egli avesse già concepito il pensiero di estendere anche all'Italia l' autorità delle sue leggi, mi par che si deduca dal § 7 della costituzione *Omnem reipublicae,* dove l' imperatore così si esprimeva: *Haec autem tria volumina* (scilicet: Institutionum Digestorum et Codicis) *a nobis composita tradi eis* (scilicet: discipulis) *tam in* **regiis urbibus** *quam in Berythensium pulcherrima civitate, tantummodo volumus.* Giacchè è chiaro, che se Giustiniano non avesse avuto in animo di pubblicare in Italia la sua compilazione, sarebbe stato inutile il prescrivere che essa dovesse servire come testo per l' insegnamento del diritto anche nella scuola di Roma.

A mio avviso dunque egli deve aver concepito quel disegno dopo il compimento del Digesto e prima di quello del secondo Codice. E a dir vero, mentre nelle Pandette noi non troviamo alcun titolo che si riferisca unicamente alla

città di Roma, nel Codice invece i titoli *de decuriis urbis Romae* (XI, 14), *de privilegiis corporatorum urbis Romae* (XI, 15), *de canone frumentario urbis Romae* (XI, 23), non avrebbero avuto alcun significato, se il medesimo non avesse dovuto esser pubblicato in Italia. Giacchè non si può dire, che questi vi fossero introdotti per essere poi applicati per analogia alla città di Costantinopoli, perchè, per esempio, al titolo *de canone frumentario urbis Romae* sta accanto l'altro *de canone frumentario urbis Constantinopolitanae* (XI, 24).

Naturalmente l'aver Giustiniano avuto in animo sulla fine del 533 di pubblicare quanto prima in Italia la sua legislazione, non vuol dire che egli abbia poi colorito subito questo suo disegno. Quindi le succitate parole della costituzione *Omnem reipublicae* non bastano a dimostrare vera l'opinione del Glöden, che crede che la promulgazione del Digesto e del Codice giustinianeo in Italia abbia avuto luogo subito dopo la loro redazione.

E veramente noi crediamo di aver già fornito la prova, che non potesse essere in vigore in Italia il codice giustinianeo, quando sulla fine del 537 o sul principio del 538 furono pubblicate le Varie di Cassiodorio, giacchè le formule contenute nel settimo libro di quest'opera, e che riproducono il diritto vigente nel momento della sua pubblicazione, (1) stanno spesso in contraddizione colle costi-

---

(1) Qualche scrittore ha sostenuto, che le formule di Cassiodorio debbano considerarsi come la riproduzione di più antichi modelli, che spesso non rispondevano più alle condizioni del tempo, nel quale continuavano ad usarsi. Ma innanzi tutto conviene osservare, che ancorchè questo potesse dirsi rispetto a qualche espressione isolata, non potrebbe mai affermarsi di una intera formula, la quale Cassiodorio non poteva inserir nell'opera sua, quando non vi era neanche la possibilità che fosse stata scritta da lui, per non aver egli mai avuto l'occasione di comporla. E di più il trovarsi nel libro VI e VII delle Varie alcune formule, che non possono esser sorte avanti l'età gotica, come quella relativa alla cauzione da darsi da chi chiedeva l'assistenza di un sajone

tuzioni contenute nel codice di Giustiniano. Questo sembrerebbe adunque un nuovo argomento in favore della opinione del Biener, che crede che la promulgazione del Digesto e del Codice nel nostro paese sia seguita soltanto nel 538, dopo che Giustiniano ebbe creato Atanasio prefetto del pretorio d'Italia.

Ma anche questa supposizione, che è stata accolta dalla maggior parte degli scrittori unicamente in forza della credenza erronea, che la pubblicazione di una legge bizantina in Italia includesse necessariamente l'esercizio della sovranità effettiva dell'imperatore d'Oriente nella nostra penisola, urta contro una difficoltà, abbastanza forte. Il capo XI della così detta prammatica sanzione suona a questo modo:

Iura insuper vel leges Codicibus nostris insertas, quas iam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus; sed et eas, quas postea promulgavimus constitutiones, iubemus sub edictali program-

---

(lib. VII, form. 42) mostra già, che Cassiodorio aveva riguardo nella scelta delle sue formule alle condizioni giuridiche del tempo suo, e non delle età passate. Ma noi crediamo di poter affermare anche contro il Friedländer (op. cit.), che nelle formule di Cassiodorio, non vi ha espressione, che non fosse applicabile all'età dello scrittore. E veramente la frase usata nella formula *qua moneta committitur* (VII, 32) « *monetae debet integritas quaeri*, **ubi et vultus noster imprimitur** *et generalis utilitas invenitur* » si riferisce specialmente alle monete di bronzo e di argento, dove era veramente impressa l'immagine dei re goti; motivo per cui nella formula della comitiva delle sacre largizioni si dice: *Verum hanc liberalitatem nostram alio decoras obsequio, ut figura vultus nostri* **metallis usualibus** *imprimatur, monetamque facis de nostris temporibus futura saecula commovere;* dove con *metalli usuali* s'intendono appunto il bronzo e l'argento per contrapposto all'oro. Anche la frase della cancelleria romana nella formula del patriziato (VI, 2) *fulgor, quem interdum* **a nobis** *etiam constat assumi*, per indicare il consolato, non può dirsi falsa, perchè i re goti potevano anch'essi assumerlo, come nel fatto lo aveva assunto Teodorico, e dopo di lui Eutarico.

mate vulgari (et) *ex eo tempore, quo sub edictali programmate vulgatae fuerint, etiam per partes Italiae obtinere, ut una, Deo volente, facta republica, legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.*

Da esso appare, che le Novelle furono pubblicate tutte dopo che già erano stati spediti in Italia il Digesto e il Codice, e quindi, che questi debbono esservi stati mandati sulla fine del 534 o il principio del 535, giacchè, dopo che si è parlato di questa spedizione, per designar le Novelle si adopera l'espressione *eas quas* **postea** *promulgavimus constitutiones.* Di più, è assai poco verosimile che, se Giustiniano avesse mandato in Italia il Digesto e il Codice nel 538, non vi avesse unite le ottanta novelle già promulgate, le quali modificavano in molti punti le disposizioni dell'uno e dell'altro e vi introducevano notevoli aggiunte. Come dunque sciogliere questa contraddizione?

A me sembra che le parole *iura vel leges codicibus nostris insertas, quas iam sub edictali programmate in Italiam dudum* **misimus, obtinere sancimus**, accennino, che il Digesto e il Codice furono sì inviati in Italia, ma che probabilmente una promulgazione ufficiale dei medesimi non seguì; giacchè diversamente sarebbe stata superflua la *sanzione che essi dovessero aver vigore* **(obtinere)**. Ed è possibile che nel testo originario della costituzione di Giustiniano fosse contenuta anche la disposizione, che essi dovessero esser promulgati di nuovo, come fa supporre quell' **et** *eas quas postea promulgavimus constitutiones iubemus sub edictali programmate vulgari.* Vero è che si potrebbe pensare, che quell' **et** accennasse alla promulgazione già fatta del Digesto e del Codice; ma allora io non mi saprei spiegare, perchè nel primo periodo si fosse semplicemente adoprata la parola *misimus,* e non un altra più comprensiva, per indicare un fatto così importante come era la effettiva pubblicazione della prima legislazione giustinianea. Io dunque credo che Giustiniano tra il 534 e il 535 abbia veramente *mandati* in Italia il Digesto e il Codice con un programma edittale, perchè vi fossero

pubblicati come legge, ma che le complicazioni politiche sopravvenute ne abbiano poi impedita la promulgazione. E credo che a favore di questa ipotesi possa invocarsi anche un passo di Cassiodorio, che nessuno ha saputo sin qui spiegare storicamente.

E veramente nella lettera che Teodato diresse a Giustiniano in risposta al messaggio recatogli da Pietro (Var. X, 19), trovo queste parole: *Sed ut sacris affatibus ordine respondere videamur, reverentissima salutatione decursa, piis sensibus indicamus, beatissimum papam urbis Romae, vel amplissimum senatum nostra praeceptione commonitos, ut vir eloquentissimus Petrus legatus serenitatis vestrae et doctrina summus et conscientiae claritate praecipuus, sine aliqua dilatione competentia responsa reciperet, ne contra voluntatem vestram moras incongruas sustineret, quia totum illud desideramus efficere, quod vestro nequeat iudicio displicere.*

E le stesse cose presso a poco ripeteva la regina Gundelina a Teodora (Var. X, 20): *Hinc est, quod vestra reverentia commoniti duximus ordinandum ub sive beatissimus papa sive senatus amplissimus sine aliqua dilatione respondeant, quod ab eis expetendum esse iudicastis; ne gloria vestra minus reverenda putetur, cui studium dilationis opponitur, sed potius de celeritate facti votiva gratia possit augeri.*

Ora quale può essere questa faccenda, intorno alla quale a Giustiniano tanto interessava di avere una risposta del papa e del senato? Io credo, che non ci si discosti troppo dalla verità, supponendo che fosse la questione della promulgazione in Roma del Digesto e del Codice. Se si fosse trattato di una questione puramente religiosa, non vi sarebbe entrato il senato; se si fosse trattato di una questione puramente politica, non vi sarebbe entrato il papa; e del resto noi non sappiamo, che in quel momento tra Giustiniano, il sommo pontefice o il senato vi fossero trattative, che si riferissero ad altri affari. È dunque naturale supporre, che Giustiniano chiedesse l'assenso del senato e

del papa alla pubblicazione delle sue leggi in Italia. L'assenso del primo, come abbiamo visto, era necessario in virtù degli antichi principî di diritto costituzionale, quello del secondo, in virtù dei nuovi principî di diritto pubblico ecclesiastico. E ben si comprende, come l'azione di Teodato consistesse nel *sollecitare* la risposta, giacchè se il senato e il papa avessero voluto prender tempo per esaminare il contenuto della legislazione giustinianea, non sarebbe loro mancato il pretesto di differirne l'accoglimento o il rigetto non si sa fino a quando. E si capisce ancora, come il re non s'impegnasse di adoprarsi perchè la risposta fosse favorevole, perchè sopratutto in quello che si atteneva alle questioni religiose, che potevano sorgere dai primi titoli del Codice, egli Ariano non poteva immischiarsene, e per quel che si atteneva alle questioni giuridiche, i re goti non avevano mai preteso di farla da legislatori, se non per attestare il loro profondo rispetto al diritto romano, e ripristinarne e confermarne le disposizioni.

La risposta deve esser stata favorevole sopratutto perchè Giustiniano nel corso dell'anno 534 aveva procurato di mettersi d'accordo in fatto di domma col papa colla famosa professione di fede, che egli inserì poi nel primo titolo del Codice (l. 8) insieme colla epistola di approvazione del papa, professione che certamente egli aveva spedita al pontefice con questo intento. In conseguenza di ciò è verosimile, che quando Pietro tornò in Italia nel 535, abbia anche portato *con un programma edittale* Digesto e Codice. Ma ormai i legami amichevoli tra le corti di Ravenna e Costantinopoli si erano spezzati, e nella primavera del 535 scoppiava la guerra. Teodato correva a Roma e vi rimaneva durante gli anni 535 o 536, ed è molto difficile che in quell'intervallo di tempo lasciasse che papa e senato bandissero solennemente la legislazione di Giustiniano in Roma, tanto più che, come abbiam visto, egli mandò allora precipitosamente il pontefice Agapito a Costantinopoli ad impetrar la pace da Giustiniano. Io sarei

dunque inclinato a ritenere, che le compilazioni giustinianee, mandate in Italia nel principio dell'anno 535 con programma edittale, fossero deposte soltanto negli archivii del senato romano, e vi rimanessero lettera morta almeno sino al 539 o al 540. Confesso però che questa materia è così intricata ed oscura che è difficile arrivare a una conclusione sicura.

Accettando per altro la opinione da noi ora espressa, ci sembra che si possa spiegar in un modo abbastanza facile una circostanza fin qui non abbastanza considerata, e che esercitò una influenza profonda sulle vicende legislative dell'Italia nel medio evo, vogliamo dire il cambiamento avvenuto sul principio dell'anno 535 nella lingua delle leggi dell'impero d'Oriente. E veramente è certo che fino alla promulgazione del secondo Codice di Giustiniano la lingua usuale delle leggi bizantine fu la latina, e che la greca non fu adoperata che per eccezione; come è anche certo che dopo la promulgazione del Codice, questo rapporto s'invertì, e la lingua comune delle leggi diventò la greca, e la latina si usò soltanto in casi speciali. Per mostrare in che modo questo fatto stia in connessione con quello della non avvenuta promulgazione del Codice e del Digesto in Italia, è necessario considerare in quali casi si fosse fino allora fatto uso del greco nelle leggi romane, e per questo gioverà innanzi tutto vedere in quale rapporto stiano le costituzioni greche colle latine del Codice.

Delle prime dunque offriamo un prospetto, tratto dall'edizione del Codice del Krüger, avvertendo che quelle a cui abbiamo aggiunta la nota *ind.* sono rifatte sugli indici dei Basilici, e non è assolutamente certo, quantunque sia molto probabile, che siano in origine state scritte in greco.

Nel libro primo

Tit. I

c. 3 di Teodosio e Valentiniano a Ormisda prefetto del pretorio che ordina di bruciare gli scritti di Porfirio e Nestorio (an. 448).

c. 5 nella quale Giustiniano dopo aver fatto una professione di fede cattolica, ordina che tutti quelli che la penseranno diversamente siano puniti come eretici (a. 527?).

c. 6 di Giustiniano ai Constantinopolitani, dove si contiene una nuova professione di fede, e la condanna delle dottrine di Nestorio ed Eutichete (a. 533).

c. 7 di Giustiniano ad Epifanio arcivescovo di Costantinopoli, dove l' imperatore dichiara di voler rispettare i quattro concilii di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso e di Calcedonia (a. 533).

Tit. II

c. 15 colla quale Zenone, sancisce la validità delle donazioni fatte a un santo, ancorchè non sia ancor stato edificato l' oratorio per cui furono destinate.

c. 17 di Anastasio sui privilegi della chiesa di Costantinopoli.

c. 18 di Anastasio sullo stesso argomento (*ind.*)

c. 20 di Giustiniano, che vieta di trasferire le annone ai luoghi religiosi (a. 528-529 *ind.*).

c. 24 di Giustiniano, sulla amministrazione dei beni della chiesa (a. 530).

c. 25 di Giustiniano a Giuliano p. del p., sulla validità dei testamenti dove si istituisce erede Gesù Cristo (a. 530).

Tit. III

c. 35 di Zenone sui vescovadi e le circoscrizioni ecclesiastiche (dopo l' a. 472).

c. 38 di Zenone, intorno ai beni dei chierici e alle primizie (a. 484).

c. 39 di Zenone « che nessuno presieda a due monasteri, e ogni monastero abbia un abbate » (dopo l' a. 484).

c. 41 di Giustiniano ad Atarbio p. del p. sulla elezione dei vescovi ecc. (a. 528).

c. 42 di Giustiniano a Epifanio arcivescovo di Costantinopoli « che nessun sacerdote lasci la sua chiesa senza il consenso del vescovo » (a. 528).

c. 43 di Giustiniano a Mena p. del p., sulla disciplina ecclesiastica (a. 529).

c. 44 di Giustiniano a Giuliano p. del p., sulle nozze dei sacerdoti (a. 530).

c. 45 di Giustiniano a Giuliano p. del p., sulla validità delle disposizioni per causa pia (a. 530).

c. 46 di Giustiniano a Giuliano p. del p., sulle abbazie (a. 531).

c. 47 di Giustiniano a Giovanni p. del p., sulle elezioni dei vescovi (a. 531)

c. 52 di Giustiniano a Giovanni p. dei p., dove si vieta la ordinazione dei curiali o coortali a sacerdoti o vescovi (a. 531).

c. 55 di Giustiniano a Giovanni p. del p., sulla alienazione dei beni ecclesiastici.

TIT. IV

c. 14 di Leone al popolo, dove si vieta la prostituzione dei servi e il lenocinio (dopo l'a. 456).

c. 17 di Anastasio sulla ripartizione delle sitonie secondo l' arbitrio del vescovo e di probi vivi (*ind.*)

c. 18 di Anastasio, sulla somministrazione dei viveri ai soldati, da farsi secondo l' arbitrato del vescovo (*ind.*) (a. 491-505).

c. 20 di Giustiniano sul giuramento religioso da prestarsi dagli impiegati civili (*ind.*).

c. 22 di Giustiniano a Mena p. del p., sulla ingerenza dei vescovi nelle carceri (a. 529).

c. 23 di Giustiniano a Mena p. del p., dove si ordina che sian liberati quelli che son trattenuti in carcere dai vescovi (a. 529).

c. 25 a Demostene p. del p., su certe attribuzioni dei vescovi (a. 529).

c. 26 di Giustiniano a Giuliano p. del p., che attribuisce al vescovo e a tre uomini onesti la cura e sorveglianza della gestione del denaro delle città (a. 530).

c. 29 di Giustiniano a Giuliano p. del p., che ordina che le accuse contro i chierici debbano portarsi al vescovo della città (a. 530).

c. 30 di Giustiniano a Giovanni p. del p., dove si ordina che i tutori e i curatori debbano crearsi presso il difensore o il prefetto della città, in Alessandria presso il giuridico, insieme col vescovo e i maggiorenti del luogo (a. 531).

c. 32 (*ind.*) di Giustiniano a Giovanni p. del p., dove si stabilisce che se per tre anni l' enfiteuta offra al direttario il canone, e questi lo rifiuti, il primo abbia diritto di farlo suo. (a. 531).

c. 33 di Giustiniano a tutti i vescovi, dove si stabilisce che non si possa costringere una donna libera ad entrare in teatro o a rimanervi, e si dà ai vescovi il diritto d' intervenire quando i giudici ordinarii non faccian giustizia (a. 534).

c. 34 di Giustiniano a Epifanio arcivescovo di Costantinopoli, che vieta ai chierici di giuocare (a. 534).

Tit. V

c. 9 (*ind.*) di Leone, che ordina che gli eretici siano sepolti come i Cristiani (a. 457).

c. 11 (*ind.*) di Zenone o di Anastasio, che punisce di morte i Manichei (a. 487 ovvero 510).

c. 12 di Giustino e Giustiniano, che vieta agli eretici di esercitare ogni ufficio pubblico (a. 527).

c. 13 (*ind.*) di Giustiniano sul diritto successorio dei figli degli eretici (527-529).

c. 14 che vieta agli eretici ogni specie di concilii o conventicoli (527-529).

c. 15 che toglie ai Manichei il diritto di donare o disporre per testamento (527-529)

c. 16 che danna a morte i Manichei, che dopo essersi convertiti tornano all'antico errore (527-529).

c. 17 (*ind.*) che ordina la distruzione delle sinagoghe dei Samariti (527-529).

c. 18 di Giustiniano che estende agli altri eretici le sanzioni promulgate contro i Manichei e i Samariti (a. 527-529).

c. 20 di Giustiniano, contro i Montanisti (a. 530).

TIT. IX

c. 2 « Non si costringano i Giudei a prestazioni personali in giorni di Sabato » (a. 213-315).

TIT. X

c. 2 di Giustiniano, che vieta ai Giudei e ai Samariti di tener servi cristiani. (*ind.*)

TIT. XI

c. 9 che ordina che si puniscano tutti coloro che si danno a superstizioni pagane (dopo l'a. 472?)

c. 10 che punisce di morte i cristiani che si facciano di nuovo pagani (dopo l'a. 472?)

TIT. XII

c. 3 di Teodosio e Valentiniano, ad Antioco prefetto del pretorio, dove si sancisce l'inviolabilità non solo delle

chiese, ma degli atrii, portici, orti a loro adiacenti (c. Th. 9, 45, 4, a. 431).

c. 7, 8, dove si vieta di fare scandalo nelle chiese (dopo l' a. 466).

TIT. XIV

(*ind.*) c. 10 di Leone ed Antemio « Tutti vivano secondo le leggi ancorchè appartengano alla casa imperiale ».

TIT. XV

c. 2 di Giustino e Giustiniano. « I precetti dall' imperatore non si alleghino nei giudizî se non siano attestati dalla deposizione di certi magistrati » (a. 527).

TIT. XXXIII

c. 4 (*ind.*) « Il conte delle cose private non imprigioni nessuno dei provinciali per debiti fiscali e non affidi al delatore la cognizione di una causa » (dopo l' a. 414).

c. 5 (*ind.*) « Non si ammettano delazioni sulla scoperta di un tesoro » (dopo l' a. 414).

TIT. XXXIV

c. 1 di Anastasio. (*ind.*) « Se il patrimonio di un privato perviene al fisco, cada sotto la dipendenza del conte del sacro patrimonio ».

c. 2 di Anastasio. « I rettori delle provincie provvedano che non venga danno al sacro patrimonio » (*ind.*).

c. 3 di Anastasio. « Il conte del sacro patrimonio non faccia contrassegnare nè descrivere i beni denunziati come appartenenti al fisco prima della decisione della causa » (*ind.*).

TIT. XXXX

c. 13 (*ind.*) « Non si facciano dai municipî decreti che assegnino una remunerazione ai presidi » (a. 412-471).

c. 16. « I presidi non danneggino i collatori » (*ind.*) (dopo l' a. 471?),

c. 17 (*ind.*) « I presidi puniscano i ladroni » (dopo l'a. 471?).

TIT. XXXXI

c. 1 « A nessuno si affidi il governo della sua patria, come augustale, o proconsole, o vicario, o conte dell' Oriente, senza speciale permesso del principe ».

TIT. XXXXII

c. 1 « I magistrati civili e militari ogni quattro mesi emettano i brevi » (*ind.*).

c. 2 « I tribuni lo facciano ogni due mesi » (*ind.*).

TIT. XXXXIV

c. 1 « sulla traslazione delle annone a Costantinopoli » (*ind.*).

c. 2 (*ind.*) di Giustiniano, che abroga la diminuzione dei pani civili (a. 532).

TIT. XXXXVI

c. 5 (*ind.*) « Il duca si contenti delle solite vettovaglie e altro non chieda » (dopo l' a. 443).

Dal libro secondo

TIT. III

c, 4 (*ind.*) « Chi è stato citato mediante libello, ancorchè dopo entri nella milizia o nel clero, non può oppor la prescrizione del foro » (dopo l' a. 287).

TIT. VII

c. 18 (*ind*) « Nessuno ha il diritto di multare gli avvocati fuori del prefetto del pretorio » (dopo l'a. 474).

c. 19 (*ind.*) di Zenone, due avvocati non possono rinviare una causa sotto pretesto di aspettarne un terzo » (a. 487).

c. 28 di Giustino e Giustiniano, sugli avvocati del prefetto del pretorio.

TIT. XII

c. 27 (*ind.*) « Nessuno eserciti l'ufficio di procuratore presso due magistrati » (dopo l'a. 406).

c. 28 « sulla sostituzione dei procuratori, che siano morti. » (dopo l'a. 406).

Dal libro terzo

TIT. II

c. 11 (*ind.*) I magistrati decidano le cause secondo le leggi, e non si preoccupino dei rescritti contrari a queste »

c. 12 (*ind.*)« Da tutti i magistrati siavi appello all' imperatore » (a. 527?).

TIT. II

c. 22 (*ind.*) di Giustiniano al duca della Tebaide « Quelli che recano gli editti dei magistrati non ricevano più di quindici soldi ».

c. 4 (*ind.*) di Giustiniano a Giuliano p. del p., « Gli esecutori non riscuotano i loro diritti, se non hanno consegnato gli atti di cui furono incaricati » (a. 531).

c. 5 (*ind.*) di Giustiniano a Giuliano p. del p., che fissa la misura delle sportule dovute agli esecutori delle liti.

c. 5 a Giuliano p. del p., sui diritti degli uscieri (a. 530).

c. 6 di Giustiniano (a. 533).

Tit. X

c. 1 di Zenone (*ind.*) « Chiunque chiede in giudizio ciò che gli è dovuto, prima del tempo prescritto, paghi durante questo tempo gl' interessi » (a. 486-487).

c. 2 di Giustiniano « Se l' attore facendo una domanda maggiore del giusto cagioni spese al convenuto, gli risarcisca il danno nel triplo ».

Tit. XXXXIII

c. di Giustiniano a Demostene p. del p. sul giuoco dei dadi (a. 529).

c. 2 di Giustiniano, che proibisce un' altra specie di giuochi, che egli chiama dei cavalli di legno (gli scacchi?).

Dal libro quarto

Tit. XX

c. 13 (*ind.*) « Il falso testimone è responsabile penalmente e civilmente del danno dato ad altri » (a. 423-486).

c. 15 (*ind.*) « che permette ai giudici pedanei di punire i falsi testimoni » (a. 486).

c. 16 (*ind.*) « Non solo nelle cause criminali ma nelle pecuniarie tutti i testimoni debbono essere uditi con giuramento » (a. 527?).

Tit. XXI

c. 16 (*ind.*) « Chi nega la sua scrittura, se è convinto di falso, paghi 24 soldi ecc. ».

c. 22 (*ind.*) di Giustiniano, che ordina la produzione di quei documenti, che non recano danno a chi li esibisce e giovano all' avversario (dopo l' a. 530).

TIT. XXXIV

c. 1 (*ind.*) di Severo ed Antonino a Metrodoro » I frutti percetti dal pegno s' imputano nel debito » (a. 207).

TIT. XXXV

c. 1 (*ind.*) di Giustiniano che ordina, che la costituzione di Anastasio, che vieta al cessionario di un creditore di esigere più di quello che ha pagato al cedente, abbia luogo in ogni caso (a. 531-535).

TIT. LIX

c. 1 di Leone sui monopoli (a. 473).

Dal libro quinto

TIT. I

c. 6 (*ind.*) che vieta ai prosseneti di ricevere per mercede più che la ventesima parte della dote (dopo l' a. 472).

TIT. IV

c. 29 (*ind.*) di Giustiniano « Nessuno costringa una donna libera o schiava a montare sulla scena, o a rimanervi ».

TIT. XVII

c. 12 di Giustiniano a Giovanni p. del p. sullo scioglimento dei matrimoni dei figli di famiglia occasionata da una consultazione venutagli dalla Osroena (a. 534).

Dal libro sesto

Tit. IV

c. 5 di Giustiniano, sui rapporti tra patroni e liberti (a. 531).

Tit. XLVIII

c. 1 di Giustiniano, che vieta di istituire eredi persone incerte, se già non erano concepite al tempo della istituzione (a. 528-529).

Dal libro settimo

Tit. XLV

c. 15 (*ind.*) di Giustiniano a Giuliano p. del p. « Se i capi della lite son molti, il giudice può decidere successivamente sui medesimi ».

Tit. LI

c. 5 (*ind.*) di Zenone « Il giudice nella sentenza deve condannare il vinto nelle spese » (a. 487).

Tit. LXII

c. 35 (*ind.*) « Il questore deve conoscere insieme col prefetto del pretorio delle supplicazioni dirette contro le sentenze precedenti dello stesso prefetto » (d. a. 524).

c. 36 (*ind.*) « Non si può appellare che da una sentenza definitiva, mai da una interlocutoria » (a. 527?).

Dal libro ottavo

Tit. X

c. 12 Di Zenone, contenente prescrizioni per coloro che volevano edificare nella città di Costantinopoli.

Tit. XXX

c. 29 (*ind.*) di Giustiniano. Chi si è fatto garante del pagamento degl' interessi di un capitale è tenuto a pagarli, fino che i frutti non aumentano del doppio il capitale dovuto.

Dal libro nono

Tit. IV

c. 6 di Giustiniano a Mena prefetto del pretorio « Nessuno sia tratto in prigione senz' ordine del giudice; i vescovi visitino i prigioneri, e investighino le cause della loro prigionia; se sono in prigione per debiti, li liberino, se danno fideiussori » (a. 529).

Tit. V

c. 2 di Giustiniano a Mena p. del p., Proibisce la istituzione di carceri private (a. 529).

Tit. XXXVI

c. 1 (*ind.*) « Chi trova un libello famoso e, invece di bruciarlo, lo legge, soggiace alla stessa pena di chi lo compose » (ant. all' anno 365).

TIT. XLVII

c. 26 di Giustiniano a Mena p. del p. (*ind.*) « Quelli che sono mandati in esiglio, non stiano rinchiusi in prigione, ma abitino solo nel luogo dove furono confinati ».

TIT. XLIX

c. 11 (*ind.*) « Coloro che detengono i beni di un proscritto debbono denunziarli entro un tempo determinato sotto pena del quadruplo » (posteriore all'anno 426).

Dal libro decimo

TIT. I

c. 11 (*ind.*) « Ogni causa contro il fisco dev' essere decisa entro sei mesi dalla contestazione della lite » (dopo l' a. 421).

TIT. III

c. 7 (*ind.*) di Zenone a Domenico « È lecito al conte delle cose private, ai palatini e all' avvocato del fisco di comprare all' asta i beni di un proscritto. »

TIT. XI

c. 7-8 (*ind.*) contro i delatori (dopo l' a 382.).

TIT. XVI

c. 1 (*ind.*) « Le annone vacanti si rivendichino dal fisco ». (ant. all' a. 260).

c. 13 (*ind.*) di Anastasio ad Antemio p. del p. « Non

si concedano senza autorizzazione del principe proroghe o dilazioni pel pagamento dei pesi pubblici » (a. 496).

TIT. XIX

c. 9 (*ind.*) di Anastasio ad Antemio prefetto del pretorio « sulla riscossione dei tributi » (a. 496).

c 10 (*ind.*) di Anastasio « Come si debbano esigere i tributi pubblici dai coortali e dagli altri ufficiali che sono in fuga » (a. 498).

TIT. XXVII

c. 2 di Anastasio, sulla vendita forzata di frumento ed altri generi per causa di pubblica utilità (a. 491-505).

c. 3 di Anastasio sulla sitona, e l' ingerenza dei vescovi in essa.

TIT. XXX

c. 4 (*ind.*) di Giustiniano a Giuliano p. del p. « Nessuno senza il comando del principe diventi esattore dei tributi pubblici » (a. 530).

TIT. XXXII

c. 5 di Giustiniano, perduta.

TIT. XXXIV

c. 4, 5 di Giustiniano, perduta.

TIT. XXXV

c. 4, 5 di Giustiniano, perduta.

TIT. LVI

c. 1 (*ind.*) « Quelli che hanno percorso per intero la

carriera degli impieghi o l'avvocatura debbano essere esenti da certi carichi pubblici »,

Dal libro undecimo

Tit. I

c. 1 (*ind.*) di Anastasio « *de tollenda lustralis auri collatione* ».

Tit. VIII

c. 16 (*ind.*) « Nessuno sia ascritto ai corpi pubblici se non per necessità, e se egli non vi appartenga per origine e non sia a ciò atto per l'arte sua » (dopo l'a. 427).

Tit. XLI

c. 19 di Leone al popolo (*ind.*) « Nessuno eserciti il lenocinio e paghi per questo titolo una tassa all'erario delle sacre largizioni » (a. 456-467).

Tit. XLVIII

c. 19 di Anastasio (*ind.*) « Dei contadini altri sono ascrittizii, altri diventano coloni solo col lasso di trenta anni ».

Tit. LIV

c. 2 (*ind.*) « Nessuno venda la sua protezione ai vicari o ai coloni » (dopo l'a. 468).

Dal libro dodicesimo

Tit. XVII

c. 5 (*ind.*) di Giustiniano « Il privilegio concesso al secundicerio dei cavalieri deve estendersi a quello dei pedoni ».

TIT. XXXIII

c. 8 di Giustiniano a Floro conte delle cose private « Non è permesso ad alcuno di esercitare più di una milizia » (dopo l' a. 531).

TIT. XXXVII

c. 18 (*ind.*) di Anastasio « Innanzi tutti si distribuiscano le annone ai soldati, poi si soddisfino le altre esigenze del fisco ».

c. 19. di Anastasio « Quando i soldati sono in congedo le annone a loro destinate si convertano in oro ».

TIT. XLVII

c. 37 « Se un militare è morto in guerra, il suo primogenito deve succedergli e ricevere le annone a lui dovute (dopo l' a. 380).

TIT. XLIX

c. 13 (*ind.*) Sulla distribuzione delle *paramythiae* ai tabulari.

TIT. LX

c. 7 (*ind.*) « Chi riceve un ordine o un incarico sovrano deve insinuarlo prima presso il preside della provincia dove dee eseguirsi » (dopo l' a. 485).

TIT. LXIII

c. 2 di Giustiniano a Giuliano p. del p. « Il diritto di ogni rinunziazione non sia maggiore di sei soldi » (a. 530)

Come dunque si vede, queste costituzioni appartengono per la maggior parte al primo libro; negli altri insieme non ve ne sono tante quante ne contiene il primo libro da sè, giacchè il primo libro ne ha 63, il secondo 6, il terzo 11, il quarto 8, il quinto 3, il sesto 2, il settimo 4, l'ottavo 7, il decimo 14, l'undecimo 5, il duodecimo 8. Ma mentre le costituzioni greche del primo libro sono originali, quelle degli altri si fondano in gran parte su indici dei Basilici, dai quali non apparisce con certezza, se le leggi in essi compendiate fossero greche o latine.

Che se poi veniamo ad esaminare l'età di queste costituzioni, la prima cosa che ci colpisce è, che sono quasi tutte di epoca tarda. Una sola, la prima del titolo XXIV del libro quarto, degli imperatori Severo ed Antonino, è del secolo terzo, un'altra la seconda del titolo IX del libro primo è anteriore all'anno 315, ed una terza, la prima del tit. XXXVI del libro IX, è anteriore all'anno 365; le altre, almeno quelle che sono datate, sono tutte del quinto o del sesto secolo. Ma la costituzione severiana non ci fu tramandata che dai Basilici, ed in ogni modo poi certamente è un rescritto diretto o a un governatore di una provincia greca o a un Greco (1). L'altra a favore dei Giudei è probabilmente una di quelle costituzioni greche di Costantino, di cui resta ancora ad indagare il motivo e la natura particolare; la terza non si sa se debba attribuirsi a Giuliano, di cui anche nel codice teodosiano (lib. II, tit. 39 c, 5) si conserva una costituzione greca tratta dagli atti del concistorio imperiale, che certo non erano destinati in origine a servire come leggi.

Se però non si tiene conto di queste costituzioni, di due delle quali ci rimasero soltanto gl'indici dei Basilici, si vede che le più antiche leggi greche contenute nel codice

---

(1) Altri due rescritti greci di questi due imperatori sono riportati nella l. 6, § 3 D. *de offie procons*, e nella l. 13, § fin. D. *de iur. iur. Cfi. Dichesen*, *Civilistische Abhandlungen*, I, p. 48.

giustinianeo sono la legge 3 *de his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant* (I, 12) dell' anno 431 e la legge 3 *de summa trinitate* dell' anno 448, che in una forma più completa ci furono tramandate insieme cogli atti del concilio di Efeso (1).

E se queste costituzioni stessero veramente in relazione con quel concilio, non sarebbe difficile lo spiegare come potessero essere state scritte in greco, giacchè negli atti del concilio medesimo (Mansi, V. 570) si legge: *Philippus ex legatis apostolicae sedis ecclesiae romanae presbyter in SS. concilio Oecumenico Ephesino, ubi, recitatis Coelestini P. litteris latine scriptis, universi episcosi petierunt ut eaedem epistolae graece translata denuo recitantur, sic dixit: Vetus consuetudo habet ut apostolicae sedis diplomata latine proponantur. Nunc vero quoniam beatitudo vestra efflagitat ut litterae allatae graece itidem relegantur, necesse fuit vestrae beatitudinis desiderio satisfacere.* E da questa testimonianza indubbiamente si trae, come i vescovi orientali, quantunque dovessero per la natura del loro ministero appartenere alla classe più colta del popolo, generalmente ignoravano la lingua latina. E nel fatto i Greci, possedendo una letteratura più antica e più pregevole della romana, letteratura della quale furono sempre orgogliosi, non si curarono mai troppo di apprendere le lettere latine; e gli ecclesiastici poi in particolare, i quali trovavano che la prima lingua della Chiesa era stata la greca, che i canoni dei primi concilii ecumenici tenuti tutti in Oriente erano naturalmente redatti in greco, che la patristica orientale era molto più ricca che l' occidentale, e infine che la lingua liturgica della Chiesa in Oriente era la greca, non facevano eccezione a questa regola.

Ad onta di tutto ciò l' anomalìa della lingua delle citate costituzioni del codice giustinianeo non va spiegata a

---

(1) Cfi. Mansi, *Acta conciliorum*, V. 417, 437.

questo modo. Insieme cogli atti del concilio di Efeso fortunatamente ci fu tramandata colla legge del 448 (Mansi, V, 419) anche l'editto dei prefetti del pretorio col quale essa era stata promulgata, il quale suona a questo modo: *Οἷα τοίνυν κατά τε τῶν βιβλίων Πορφυρίου ἐθέσπισε ἅπαντες εἴσεσθε ἐκ του προλαβόντος θείου θεσπίσματος δηλουμένου ἑλληνικῇ φωνῇ.*

Si vede dunque che il testo originario della costituzione era latino, e che esso era stato poi tradotto in greco dall' ufficio dei prefetti del pretorio quando era stato proposto al pubblico. In processo di tempo l' originale latino dovè smarrirsi, e i compilatori del codice di Giustiniano si valsero di una delle copie della traduzione greca, che si doveva esser conservata nella prefettura del pretorio. Lo stesso essi fecero colla costituzione del 431, di cui il codice teodosiano ci conservò l' originale latino avanti alla traduzione greca (lib. IV, tit. 45, c. 2). E questo fatto è molto notevole, perchè getta nuova luce sul modo tenuto dai compositori del codice di Giustiniano nell' eseguire l' incarico loro affidato.

Dell' imperatore Leone ci furono conservate tre leggi greche: la legge 14 Cod. *de episcopali audientia* che ne forma una sola colla legge 8 de *spectaculis*, la legge I *de monopoliis*, e la legge 29 *de episcopis et clericis*. La prima è diretta al popolo e s' intende facilmente, anche per la natura del suo contenuto che riguardava una certa classe di persone sopratutto della città di Costantinopoli, come potesse esser scritta in greco, e lo stesso può dirsi della seconda; la terza è una disposizione riguardante i monasteri che si riferisce sopratutto alla città di Antiochia ed è diretta al duca Zenone. Di più i Basilici ci conservarono il sunto di due altre disposizioni, una intorno alle sepolture degli eretici (I, 12, 10), e un' altra intorno a quelli che appartengono alla casa imperiale (I, 12, 10).

Più numerose sono le costituzioni greche del suo successore Zenone, le quali per altro furono quasi tutte promulgate dopo il consolato di Longino, cioè a dire nell' anno

487. Il Krüger crede che tutte le leggi che hanno questa data appartengono a una costituzione unica, e quindi rannoda le leggi I, 51, 13, II,7, 8, II, 7, 19, II, 12, 27, III, 3, 6, III, 10, 2, VII, 51, 5, alle quali non so perchè non abbia aggiunta la legge 7 *de fide et iure hastae fiscalis* data *post consulatum*, certo di Longino, a una sola, che nel caso avrebbe dovuto regolare molti rapporti amministrativi. Oltre a queste costituzioni però merita particolare menzione la legge 12 *de aedificiis privatis*, diretta al prefetto di Costantinopoli, e destinata a esser pubblicata tale e quale pel popolo.

Di Anastasio abbiamo diverse leggi greche, che si riferiscono per la maggior parte a questioni finanziarie.

Di Giustino solo non ci rimase alcuna legge greca; ma di Giustino e Giustiniano e di Giustiniano solo ce ne furono conservate molte. Quasi tutte per altro si riferiscono a materie ecclesiastiche o a materie di diritto amministrativo, nelle quali si accordava ai vescovi una ingerenza qualsiasi. Così, la costituzione I de *incertis personis* (VI, 48) deve essere stata scritta in greco, perchè si occupava anche delle disposizioni di ultima volontà a favore delle chiese; la legge I *de aleae lusu et aleatoribus*, perchè con essa si dava ai vescovi l'incarico di impedire che non si giuocasse in pubblico. Le eccezioni sono poche, ed il loro numero poi si riduce quasi a nessuna, se si considera che alcune leggi greche appartengono ad una costituzione unica, nella quale si trattava di argomenti diversi, tra cui eranvi anche materie ecclesiastiche. Il Krüger, per esempio, congiunge fra loro tutte le costituzioni datate da Costantinopoli il giorno XV avanti le calende di Febbraio dell'anno 528 dirette a Giuliano prefetto del pretorio (I, 3, 22, 23, IX, 4, 6, IX, 5, 2, IX, 47, 26), e il De Witte (*Leges restitutae* p. 159), seguito dal Krüger, congiunge tutte quelle datate da Calcedonia il giorno VIII avanti le calende di Luglio dell'anno 530 dirette anch'esse a Giuliano prefetto del pretorio (I, 5, 26, III, 2, 4, 5,III, 10, 2, VII. 45, 25, X, 30, 4, XII, 40, 12, 63, 2). Riman-

gono ancora le leggi *24 mandati, 22 de fide instrumentorum, 15 de sententiis et interlocutionibus omnium iudicum.* Di più vi sono diverse leggi che debbono appartenere ad una sola costituzione di Giustino e Giustiniano sul diritto giudiziario, e son le leggi 16 *de testibus* (IV, 20), 12 *de iudiciis*, forse appartenenti ad una sola costituzione dell' anno 530, a cui devono aggiungersi secondo me la legge 11 eod. titulo, che certamente doveva essere unita colla legge 2 *de mandatis principum*, e di più le leggi 25 e 26 *de appellationibus et consultationibus* (VII, 72), ed a questa o alla costituzione Zenoniana del 487 deve rannodarsi la legge *3 de in ius vocando.* Evvi di più la legge 4 *de bonis libertorum* (VI, 4), che Giustiniano stesso nelle Istituzioni (III, 7, 3) dice di aver promulgato in greco *pro omnium notione.*

Come adunque si vede, non solo non è esatto, come dice il Dirksen (l. c. p. 56), che il numero delle costituzioni greche di Giustiniano sia prevalente, ma la verità è che queste sono una rara eccezione, giustificata sempre da particolari motivi. Sono innanzi tutto greche le costituzioni che si riferiscono ad affari religiosi, della esecuzione delle quali erano incaricati i vescovi orientali, che come abbiamo detto ignoravano il latino, e che di più gli abitanti delle provincie greche dell' impero pretendevano certo che fossero scritte in una lingua per loro intelligibile, essendo le questioni religiose le sole che appassionassero in quel tempo, come abbiamo già visto nella prima parte del nostro lavoro, ardentemente gli animi del popolo, dopo che per effetto del dispotismo tutta la vita dell' impero si era ritirata dalla società civile nella religiosa. In ispecie poi sono greche tutte, senza eccezione, le costituzioni dirette a Epifanio arcivescovo di Costantinopoli (I, 3, 42, I, 1, 7, I, 4, 34), o a tutti i vescovi in generale (I, 4, 33, V, 4. 29). Sono poi anche naturalmente greche, dal tempo di Leone in poi, le costituzioni in cui l' imperatore si dirigeva direttamente ai sudditi, siano intitolate al popolo in generale (I, 4, 14, XI, 41, 7), ai Co-

stantinopolitani (I, 1, 9): tra le quali è anche da porre la legge 4 *de bonis libertorum*, che il Krüger suppone potere essere stata diretta al popolo di Costantinopoli e a tutti i provinciali, e la legge 12 de *aedificiis privatis*, quantunque sia intitolata al prefetto di Costantinopoli, perchè l'imperatore vuole che ciascuno sia in grado d'intenderla senza interprete. Sono di più scritte in greco alcune costituzioni in risposta a consultazioni di governatori di provincie greche, e non poche leggi che riguardano sia il diritto fiscale, sia le norme fondamentali della procedura giudiziaria, forse in forma d'istruzione a tutti i giudici. Siccome per altro molte altre di queste sono scritte in latino, sorge naturale il desiderio di ricercare la ragione della diversità. Io non credo che a questa possano essere state estranee circostanze particolari di fatto, come il non avere l'imperatore in un certo giorno e in un certo luogo avuto a sua disposizione un funzionario che fosse molto versato nella lingua latina, giacchè quando io vedo, per esempio, scritte in greco tutte quante le disposizioni datate da Calcedonia il 24 Giugno 530, abbiano o non abbiano fatto parte di una sola costituzione, una tale idea mi viene da sè. Credo per altro che in ogni modo si debba tener conto di un'altra circostanza molto importante.

Giovanni Lido in due luoghi della sua opera sui *Magistrati del popolo romano* (lib. II, c. 14, lib. III, c. 42), racconta che Ciro, quando era insieme prefetto del pretorio e della città di Costantinopoli, contro l'antica consuetudine, cominciò a redigere in greco gli atti del suo ufficio, e insieme colla lingua latina la sua carica perdè l'antico splendore. L'Haenel nel suo *Corpus legum ante Iustinianum latarum* (p. 249), pone questo avvenimento nell'anno 442; tuttavia siccome io trovo che soltanto nell'anno 440 Ciro figura come *praefectus urbi* (nella legge 21 *Cod. Iust de operibus pubblicis*), e come *praefectus praetorio* (*Cod. Iust.* I, 14, 7, VII, 63, 2, III, 4, 1, II, 7, 8), io lo attribuisco a questo anno. Ciro era Egiziano ed

era poeta, ne s' intendeva altro di poesia, a sentire Giovanni Lido; è dunque possibile, che il suo gusto personale per le lettere greche, sia stato la cagione determinante di questo mutamento. È però certo, che una volta che esso accadde, l' essere gli editti del prefetto del pretorio, i quali avevano vigore quasi di legge, redatti in greco, non poteva coll' andar del tempo non esercitare una qualche influenza anche sulla lingua delle leggi dell' imperatore. Tanto più che qualche volta queste leggi erano fatte sopra proposte del prefetto del pretorio, proposte che dal tempo di Ciro debbono aver cominciato ad essere scritte in greco. Ora io sarei inclinato a supporre, che in questi casi l' imperatore, invece di servirsi del questore per la redazione della legge, facesse prepararne in greco lo schema dall' ufficio del prefetto del pretorio. E il contenuto delle leggi greche, che si riferiscono all' assetto finanziario, o all' andamento generale della amministrazione della giustizia, di cui aveva la cura il prefetto del pretorio, confermerebbe la giustezza di questa spiegazione, che per ora metto innanzi in mancanza di una migliore.

Nè a risultati diversi si arriva se si considerano le costituzioni greche, delle quali ci fu conservata la memoria dagli scrittori o ci fu tramandato il testo fuori del Codice. Se noi scorriamo il *Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum latarum quae extra constitutionum codices supersunt* dell' Haenel, troviamo che le prime costituzioni greche sono disposizioni di diritto ecclesiastico di Costantino, tramandateci da Eusebio; poi vengono alcune lettere di Giuliano che è dubbio se debbano esser riguardate come vere leggi; finalmente ci incontriamo in alcune epistole dirette ai padri di Efeso nel 431, e in una legge fatta nel 435 contro Nestorio (**Haenel**, p. 1188), la quale è detto espressamente essere stata scritta in greco e in latino, perchè tutti possano intenderla. Seguono quindi tre lettere imperiali inviate al concilio di Calcedonia, una costituzione di Marciano diretta al popolo di Costantinopoli (**Haenel**, p. 1205) e rela-

tiva all'osservanza delle prescrizioni di questo concilio, e finalmente un editto di Anastasio relativo all'abolizione del copidermo (**Malalas**, 16, p. 401), che non è del tutto certo se sia stato scritto in greco. Le leggi greche poi di Giustiniano, delle quali abbiamo notizia dagli scrittori, sono quasi tutte relative ad argomenti ecclesiastici.

Che se ora si considera la cronologia di cosiffatte leggi greche, non si può negare che essa stia in un certo rapporto, colle relazioni degli imperatori Bizantini coll'Occidente. Le prime, se si fa astrazione dalle disposizioni che stanno in rapporto coi concilii di Efeso e di Calcedonia, furono promulgate da Leone, dopo che nell'anno 454 si erano spezzati i rapporti che univano le corti di Ravenna e Costantinopoli, e che a Valentiniano III era succeduta una serie di sovrani, non riconosciuti come legittimi dagli imperatori d'Oriente. Ma il numero delle leggi greche crebbe sotto Zenone in conseguenza della usurpazione di Odoacre, ed è notevole la circostanza che la maggior parte di esse sono dell'anno 487, nel quale Zenone era con Odoacre in guerra aperta.

Il numero delle costituzioni greche di Anastasio, che per alcuni anni stette in pace con Teodorico, e che desiderava di pubblicare in Italia le sue leggi, è minore: di più le leggi greche di Anastasio, sono quasi unicamente leggi fiscali. Di Giustino che per la maggior parte del suo regno, cioè a dire dal 518 al 523, visse in buono accordo con Teodorico, non si hanno leggi greche anteriori all'anno 527; finalmente la maggior parte delle leggi greche di Giustiniano è anteriore alla fine dell'anno 530, in cui avvenne il riavvicinamento delle due corti di Ravenna e di Bisanzio, e dopo di cui Giustiniano mandò in Italia alcune delle sue leggi.

E nel fatto s'intende, che fino a che esisteva la possibilità, che le leggi orientali potessero da un momento all'altro esser promulgate in Occidente, si pensasse più difficilmente a redigerle in greco. Una volta per altro, che il Digesto e il Codice non furono accolti in Italia, e

che per lo scoppio della guerra gotica le relazioni amichevoli col nostro paese furono interrotte, è naturale che le leggi si cominciassero a scrivere in greco, e che fossero dettate in latino soltanto quando qualche ragione particolare lo richiedeva. Il Biener (1) notava a questo proposito, che in generale può dirsi che siano scritte in latino quelle novelle che contengono disposizioni relative a paesi latini, o che regolano l'andamento generale degli uffici dei magistrati di Costantinopoli. E veramente sono scritte in latino: la novella 9ª, fatta per Roma e la chiesa Romana, l'11ª e la 33ª per l'Illirico, la 36ª e la 37ª per l'Africa, la 65ª per la città di Misia nell'Illirico, la 143ª uguale alla 150ª per l'Africa o l'Illirico, la 17ª diretta al questore e riguardante il libro dei mandati, la 23ª diretta al questore e riguardante gli appelli, la 62ª diretta al prefetto del pretorio e riguardante il grado dei senatori, la 75ª e la 104ª dirette al questore e concernenti gli appelli dai magistrati della Sicilia, i quali si stabilisce che debbono esser portati al questore medesimo, la 114ª che esige la sottoscrizione del questore in tutti i rescritti imperiali. Se per altro bene si osserva, si vede che queste ultime novelle non regolano già materie attinenti all'ufficio di tutti i magistrati, ma soltanto a quello del questore, fatta astrazione della 62ª relativa al senato, che forse fu scritta in latino per un particolare riguardo ai senatori Romani, i quali avendo abbandonato l'Italia dopo lo scoppio della guerra, ed essendosi recati a Costantinopoli, avevano preso posto nel senato di quella città. Ora non è impossibile che questo sia dovuto all'influenza personale di Triboniano, il quale avendo compiuto il grande lavoro di codificazione delle leggi romane, doveva aver l'animo compreso di un grande rispetto per la lingua del Lazio. Invece il cambiamento di stile nelle altre leggi certamente si deve in gran parte a

---

(1) *Geschichte der Novellen Iustinian 's.*, Berlino, 1824, p. 17.

ovanni Cappadoce prefetto del pretorio. Giovanni Lido nella sua opera, più volte citata, dei magistrati del popolo romano (lib. III, c. 68), racconta che Giovanni Cappadoce, andando contro alla legge che stabiliva che tutti gli atti che si compievano presso il prefetto del pretorio e gli altri magistrati fossero redatti in latino, bandì questa lingua interamente dai giudizi e dagli uffici delle cancellerie dei magistrati, e questo per potere fare a meno dell'opera dei curiali versati nella lingua latina, e servirsi di cui egli volesse. Ora, siccome Giovanni era prefetto del pretorio sulla fine del 534 e il principio del 535, è difficile che questa sua disposizione non stia in relazione anche colla sostituzione del greco al latino nelle leggi. Avendo per altro la prefettura di Giovanni cominciato nel 531, si vede che fu necessario che si compiesse un avvenimento così importante come lo scoppio della guerra gotica, perchè egli potesse operare una tale riforma.

Forse ci si opporrà, che anche prima dello scoppio della guerra si trovano promulgate alcune novelle in greco. Ma di queste, alcune sono anteriori alla pubblicaziona del Codice, e l'anomalia della loro lingua si spiega colle ragioni sovra esposte. La novella 155, che secondo lo Zachariae sarebbe del Febbraio 533, è un rescritto spedito a Belisario, quando egli guerreggiava in Oriente (1), e che naturalmente doveva esser redatto in greco, come tutti quelli emanati sopra suppliche o consultazioni venute all'imperatore da provincie greche, come è la novella 160, secondo lo Zachariae dell'anno 534. La novella 151, che secondo lo Zacharia appartiene all'anno 533, è scritta *per suggestione* di Giovanni prefetto del pretorio; ciò che è tanto più notevole, in quanto che moltissime sono le

(1) Io confesso per altro, che i nomi delle parti Marta, Sergio, Aussenzia, Pietro, che sono tutti latini fanno sorgere il dubbio, che la questione non sia sorta in Italia, e che non abbia ragione il Bienre (p. 529) attribuendo questa novella all'anno 540 circa.

novelle alle quali ha dato occasione una relazione di un fatto particolare diretta dal prefetto del pretorio, all' imperatore, ma pochissime quelle in cui si dice che anche la proposta delle disposizioni legislative prese in seguito ad essa, sia venuta dal prefetto del pretorio, e per questo fu scritta in greco, come gli editti secondo e decimo dell' anno 534.

Quanto poi alla novella prima *de heredibus et lege falcidia,* che non può essere stata scritta in greco per alcun motivo particolare, io la credo datata dalle calende di Aprile del 535, secondochè hanno tutti i codici della epitome di Giuliano, e non dalle calende di Gennaio. E l' epilogo di essa mostra che essa non era destinata a essere pubblicata in Italia, giacchè l' imperatore ordina al prefetto del pretorio di mandarla in tutte le provincie che già furono, e che ora sono da poco state aggiunte all' impero dei Romani. Ora l' Italia non apparteneva alle prime, perchè allora vi sarebbe entrato collo stesso diritto l' Africa, che invece fu messa fra le seconde; non era tra queste ultime, perchè i Goti non eran ancora stati debellati.

§ 8. Dopo quello che abbiamo detto sembrerà strano, che proprio nei primi mesi dell' anno 535 s' incontri una novella diretta al papa, per portare a cento anni il termine necessario a prescrivere contro la chiesa romana, e questa novella sia destinata ad avere vigore sopratutto nelle parti occidentali, dove la chiesa romana aveva la maggior parte delle sue possessioni. Ma prima di tutto è da osservare, che per la pubblicazione di questa novella non era necessaria la cooperazione dei funzionari pubblici del regno dei Goti, e l' assenso di Teodato. Nello stesso modo, che tutte le novelle orientali che si riferiscono ad affari religiosi erano spedite ai vescovi, perchè le facessero conoscere al popolo, leggendole o spiegandole nelle chiese, così l' opera dei vescovi occidentali, ai quali doveva esser cura del papa di comunicare la nuova legge di Giustiniano, bastava per la promulgazione di essa. In

secondo luogo poi Giustiniano certamente fece questa legge per espressa preghiera del pontefice, che egli doveva sforzarsi di avere tanto più amico, quanto più si facevano cattive le sue relazioni colla corte di Ravenna, e dal quale egli otteneva in quel momento di sottoporre al vescovo della città di Giustiniano prima, come a metropolitano, le chiese delle due Dacie, della Mesia superiore e della Pannonia (1). E la ragione per la quale il papa domandò questo favore fu senza dubbio l'imminenza della guerra gotica. In questa guerra, fomentata anche da passioni religiose, la chiesa aveva tutto da temere per le sue possessioni dai Goti ariani; l'esempio di quello che le era accaduto nella Gallia durante la guerra tra Franchi e Visigoti era per essa particolarmente istruttivo a questo riguardo (2); era quindi opportuno di premunirsi almeno contro il pericolo della prescrizione ordinaria. D' altra parte, come si trae dalla novella 37, Giustiniano aveva, dopo la conquista d'Africa, ordinato che tutti i beni ecclesiastici tolti dagli Ariani ai cattolici, fossero a questi restituiti *nulla prolixitate temporis his qui easdem res inique detinent uti concedendis.* Era troppo naturale che il pontefice chiedesse l'estensione (3) di questo privilegio a tutte le chiese dell'Occidente; ma non era nello stesso tempo prudente, di proclamare altamente il principio, che

---

(1) Secondo il Muratori (Annali d'Italia, anno 535) Giustiniano avrebbe impetrato questa concessione dal papa Virgilio. Ma la novella 11, la quale tratta dei privilegi dell'arcivescovo di Prima Giustiniana, fu fatta l'indomani della novella 9, relativa alla prescrizione centennale della chiesa Romana, e quando pontificava ancora Giovanni.

(2) Vedi per esempio nelle Varie (IV, 17) un rescritto in cui Teodorico ordina che si rendano alla chiesa di Narbona le possessioni toltele.

(3) Così si spiega la rubrica della novella 9 ut etiam *ecclesia romana centum annonum habeat praescriptionem,* dove altrimenti quell' *etiam* non avrebbe senso, a meno che non si volesse riferire alla legge 23 *Cod. de ss. ecc.*

gli Ariani, invasori delle chiese cattoliche, non potevano mai affacciare la prescrizione. Si ricorse dunque al rimedio della prescrizione di cento anni, che nella pratica veniva ad avere la stessa efficacia. Più tardi per altro, quando i Goti sembrarono debellati e quando vennero meno le circostanze per cui Giustiniano aveva creduto di fare al papa quella concessione, egli la revocò colla novella 111, e ridusse a quaranta il termine di cento anni.

Dopo la novella IX, probabilmente anteriore alla dichiarazione di guerra di Giustiniano a Teodato, non abbiamo alcun indizio per credere che altre ne siano state spedite in Italia durante gli anni 536 e 537, fuori di quella intitolata *de praetore Siciliae*, che nella raccolta delle 168 Novelle è ripetuta due volte (num. 75, 104), secondo lo Zachariae, perchè essa deve essere spedita così al questore Triboniano, come al prefetto del pretorio Giovanni. L'epilogo di essa ha: *Quae igitur per hanc divinam legem nostra decrevit aeternitas, tua sublimitas sciens, praeceptionibus suis admoneat Sicilienses iudices, quatenus sciant cui debeant causas appellatione suspensas praeferre.* E quindi non si può dubitare, che essa sia stata promulgata in Sicilia.

Nell'anno 538 deve essere stata pubblicata in Italia la novella 69, di cui l'epilogo suona nell'antica traduzione latina: *Gloriosissimi igitur praefecti nostrorum sacrorum praetoriorum, qui per omnem subiectam terram consistunt, legem hanc cognoscentes proponant et per dioeceses sub se constitutas, et* **in omni Italia**, *et Libya et Oriente et quodcumque in Illyrico est;* e così anche la novella 73, di cui l'epilogo ha: *Ad gloriosissimos praefectos, et qui in Hesperia sunt et in Libya scripsimus, ut omnis nobis respublica plena fiat hac lege subiectorum medente concussionibus.* Il testo poi della novella 79, che è dell'anno seguente, ha nel secondo paragrafo: *Communis igitur sit lex, habeatque custodiam et a glorissimis praefectis, Illyrici dicimus et Libyae Ita-*

liaeque et Occidentis totius.... mentre la disposizione della novella 81, che si riferisce al prefetto di Roma, mostra che anche questa deve esser stata mandata in Italia. Di queste novelle, fuori dell' ultima, nessuna contiene disposizioni speciali per l' Italia; Giustiniano deve dunque averle spedite colà per fare atto di sovranità nel paese da lui novellamente conquistato. Ma è un errore il credere, che questo stia in relazione con un nuovo assetto dato all' Italia mediante la istituzione del prefetto del pretorio d' Italia. Questa istituzione non data già, come credè il Biener e dopo di lui lo Zachariae, dalla prefettura di Atanasio (Procopio G. g, II, 21), che del resto non incominciò, secondo credono i citati scrittori, nell' anno 538, ma piuttosto nel 539, bensì da quella di Fidelio, (Procopio, II, 12), a cui successe Reparato, ammazzato il quale a Milano (Procopio, II, 21), Atanasio ottenne la sua carica. Io dunque credo che Giustiniano abbia spedito queste costituzioni in Italia semplicemente perchè gl' Italiani si abituassero di nuovo a ricevere le loro leggi da Bisanzio, nello stesso modo che durante il regno di Amalasunta egli vi mandò alcune delle sue costituzioni fra tante che egli ne fece in quel tempo, senza che si possa scorgere nel contenuto loro una ragione della preferenza accordata alle medesime. Potrebbe anche darsi, che si prendesse semplicemente l' occasione in cui si dovevano spedire messi in Italia per altri motivi, per consegnare loro anche gli esemplari di qualcuna delle leggi, che in quel momento si erano promulgate.

Le quattro novelle ora citate sono tutte greche, e quindi può restare incerto, se se ne facesse a Costantinopoli una versione latina, o se il prefetto del pretorio dell' Italia le facesse tradurre nei suoi uffici per pubblicarle. La questione è per altro più intricata che non sembra, giacchè si collega a quella molto più vasta, di sapere se di tutte le leggi greche si spedivano versioni latine nei paesi che parlavano questa lingua, e se di tutte le leggi latine si mandavano versioni greche in quelli che parlavano greco. Noi non esitiamo ad affermare di no.

Perchè, se per regola la traduzione si fosse fatta negli scrigni del questore, difficilmente l' imperatore si sarebbe presa la cura di scrivere alcune costituzioni e in greco e in latino, e di più non si troverebbe nelle novelle greche l' annotazione della cancelleria imperiale, che attestava come un esemplare di esse fosse stato mandato al prefetto del pretorio dell' Illirico, ma questa notizia si sarebbe scritta in calce alla traduzione latina. Se poi fosse stato uso costante, che la traduzione si facesse negli scrigni del prefetto del pretorio, allora l' imperatore non avrebbe detto in molte delle sue leggi, che le scriveva in greco perchè fossero intelligibili a tutti. Potrebbe darsi, che quello che non si faceva per regola si sia fatto per eccezione, e che agli Italiani avvezzi a riconoscere nell' uso ufficiale della lingua latina il simbolo dell' unità dell' impero, non si siano volute imporre leggi greche, e che la traduzione di quelle novelle per conseguenza si sia fatta negli uffici imperiali di Costantinopoli. Ma poichè in tal caso questa si sarebbe probabilmente conservata, è più facile che quelle costituzioni fossero pubblicate in greco con un editto latino del prefetto del pretorio che ne contenesse il sunto. (1)

Il 1° Giugno 541 per altro, essendo stato promulgata una costituzione che riguardava particolarmente la chiesa romana, come quella che abrogava la prescrizione di cento anni introdotta a favor suo, questa fu scritta in greco e in latino, e non v' ha dubbio, credo io, che l' esemplare latino sia stato spedito anche in Italia. E poco dopo fu

---

(1) Che gli editti dei prefetti del pretorio, che accompagnavano le leggi imperiali, fossero almeno in certi casi di questa natura, è già stato osservato dagli storici del diritto. Cf. gli *Anecdota* dello Zachariae (tomo III, p. 234), il quale per altro si richiama semplicemente all' **Otto**. Io credo, che così si facesse comunemente nell' Illirico per le costituzioni greche, e in Oriente per le latine. Un esempio di questo genere di editti si può vedere nell' **Haenel** *Corpus legum*, pag. 239

scritta un' altra costituzione bilingue, la novella 112, che può essere stata spedita in Italia. Ma poi non v' ha più per lungo tempo alcuna traccia di una promulgazione ufficiale delle novelle nel nostro paese. Totila eletto re dei Goti nel 541, nel 542 s' impadronì di una gran parte d' Italia, e non fu interamente debellato che nel 552 o nel 553, quando col regno perdè la vita. Questo spiega la interruzione dei rapporti legislativi tra l' impero d' Oriente e l' Italia.

Vi era tuttavia una città in Italia, dove la signoria dei Greci non solo non cessò, ma non fu neanche un momento in pericolo, e questa fu Ravenna. Questa città, che a cagione della sua posizione fortissima, era divenuta da un secolo la capitale dell' impero d' Occidente, e il possesso della quale aveva già deciso delle sorti della guerra tra Odoacre e Teodorico, era stata nel primo periodo della guerra greca il centro della resistenza di Vitige, e colla sua caduta sembravano essere terminati i destini della monarchia gotica. Una volta poi che essa fu caduta nelle mani dei Greci, questi ne fecero alla lor volta la loro base d' operazioni, e per essa continuarono a ricevere soccorsi da Costantinopoli, e da essa mossero per offendere i Goti. Questi, che non avevano saputo difenderla quando vi erano dentro, per la mancanza di una flotta, molto meno pensarono ad attacarla, quando si trovarono fuori di essa, e i loro sforzi si concentrarono piuttosto su Roma. Ne venne, che per tutto il tempo della guerra la signoria bizantina sembrò in Ravenna più salda che mai, e che gli antichi annali ravennati, dai quali attinse in parte l' arcivescovo Agnello la storia dei suoi predecessori, non sembrano aver contenuto sulla guerra greca notizie molto più estese di quelle, che si trovano nella vita di Ursicino scritta da Agnello, nella quale dopo la presa di Ravenna fatta da Belisario non si menziona altro avvenimento della guerra gotica fuori della morte di Totila. (1)

---

(1) *Monumenta Germaniae. Scriptores rerum langobardicarum et italicarum*, p. 323.

Questo vuol dire, che dopo l'entrata di Belisario in Ravenna, la città non ebbe neanche la paura di cadere di nuovo nelle mani dei Goti, ma si adattò tranquillamente alla signoria bizantina, indifferente alle sorti del resto d'Italia. E fu unicamente da Costantinopoli, che essa incominciò a far pendere i suoi destini; fu a Costantinopoli, che i suoi arcivescovi, specialmente Massimiano, fecero numerosi viaggi per gli affari della chiesa ravennate, come ci racconta Agnello, e fu Giustiniano quello che alle città diede gli arcivescovi stessi. (1)

In questo stato di cose, colla frequenza delle comunicazioni tra Ravenna e Bizanzio a cagione della guerra, è impossibile che le leggi orientali non vi giungessero anche per altra via fuori dell'ufficiale. Tanto più che se non esisteva in Ravenna una scuola ufficiale di diritto, come cerca di stabilire il Böcking (2) con argomenti se non sicuri almeno probabili, è certo che in essa non poteva mancare un insegnamento giuridico privato. Ed a questo accenna appunto la glossa delle Istituzioni di Torino, pubblicata per la prima volta dal Savigny nella sua *Storia del diritto romano* (vol. III, p. 107 della traduzione italiana) ed illustrata splendidamente dal Fitting (*Turiner Institutionenglosse und Brachylogus,* Halle 1870). Questa glossa fu scritta certamente dopo l'anno 543, perchè nel n. 281 si trova in essa una allusione alla novella 118 (*Fitting*, p. 7), che è del 26 Luglio di questo anno; e su questo si è tutti d'accordo. Un termine *ad quem* poi per la composizione della glossa il Savigny (op. cit. I, 393) lo trova soltanto nell'anno 640, nel quale colla presa d'Alessandria, per opera degli Arabi, cessò l'ufficio del giuridico, che in quella è menzionato come ancora

---

(1) Agnello, ivi a pag. 326: *Post praecepit Augustus petitoribus moras habere; qui, excogitato consilio, iussit consecrari beatum Maximianum polensem diaconum.*

(2) *Pandekten des römisehen Privatrechts.* I, § 24 n. 41.

esistente (n. 14); il Fitting invece lo vede nell'anno 553 nel quale, al più tardi, dopo che Roma fu ripresa per opera di Narsete, deve esser stata promulgata in questa città la novella 123, dove si trova una prescrizione relativa al papa; novella che l'autore della glossa ignora. E siccome poi, secondo il Fitting, se è certo che nel 553 fu pubblicata in Roma la novella 123, è probabile che fino dal 546 essa vi sia stata spedita, così egli è inclinato a porre l'origine della glossa fra gli anni 543 e 546.

Ma per giudicare della giustezza di questo ragionamento, bisogna vedere se sia poi così sicuro che Giustiniano mandasse in Roma, appena gli fu possibile, questa novella. Il capo IV di essa contiene la seguente disposizione: *Iubemus igitur, beatissimos quidem archiepiscopos et patriarchas, hoc est senioris Romae et Constantinopoleos et Alexandriae et Theopoleos et Hierosolymorum, si quidem consuetudo habet episcopis aut clericis in eorum ordinatione non minus quam viginti auri libras dari, ipsa solummado praeberi quae consuetudo recognoscit, plus autem ab hac quantitate nihil supra viginti auri libras praeberi.* E sarebbe questa la prescrizione, che Giustiniano avrebbe dovuto, secondo il Fitting, rendere nota quanto prima in Roma. Ma egli non ha forse riflettuto, che nell'anno 546 papa Vigilio, era da lungo tempo a Costantinopoli, e che poteva in questa città venire a conoscenza di quella misura. Nel fatto poi ciò non era nemmeno necessario, perchè da lungo tempo egli non faceva più ordinazioni di vescovi. Il libro pontificale ci narra, che Vigilio fece una ordinazione nel mese di Dicembre quando fu a Catania, e poi, nella fine della sua vita, rettifica: *Hic fecit ordinationes duas per mensem Decembrem, presbyteros 46, diacones 16, episcopos numero 81.*

E in una lettera diretta dal clero d'Italia agli ambasciatori Franchi che andavano a Giustiniano verso la fine della guerra gotica (**Mansi**, *Acta conciliorum*, vol. IX, p. 155) si fanno vive istanze perchè essi inducano l'imperatore

a lasciar tornare il papa dopo 15 o 16 anni di assenza alla sua chiesa « *quia, cum pene omnes episcopi quos ordinare solet, sicut bene scitis, mortui sunt, immensa populi multitudo sine baptismo moritur* » Ma ammettendo anche, che qualche volta per volontà di Giustiniano il papa abbia potuto fare qualche ordinazione fuori del consueto, come avvenne nel caso di Massimiano, non importava, come abbiamo ora detto, che fosse spedita a Roma la novella 123 perchè egli fosse in caso di seguire le prescrizioni del capo III di essa. Quanto alle altre disposizioni della novella, non vi è ragione di supporre che siano state pubblicate in Italia più che qualunque altra di Giustiniano.

Non essendovi dunque alcun motivo per credere, che la novella 123 sia stata mandata in Italia, non resta che, se non vuole aversi riguardo all' epitome di Giuliano composta nel 551 o nel 552, l' anno 554, o piuttosto, come fra poco vedremo, il 555 o il 556, come termine *ad quem* per la composizione della glossa. Perchè l' autore di essa ignora non solo la novella 123, ma alcune altre, come la 52ª e la 115ª, che negli anni ora detti diventarono note in Italia per la pubblicazione del corpo di tutte le novelle giustinianee.

Quanto al luogo d' origine della glossa il Fitting, dopo avere enumerato una serie di luoghi che avrebbero potuto essere scritti così in Roma come in Ravenna (giacchè egli crede, come noi, che la scelta non possa essere che tra queste due città), esamina la glossa al luogo delle Istituzioni *de Atiliano tutore: Sed hoc iure utimur, ut Romae quidem praefectus urbi vel praetor secundum suam iurisdictionem, in provinciis autem praesides ex inquisitione tutores crearent,* che suona a questo modo: *Iurisdictio est haec, ut puta a patritiis usque ad illustres praefectus praetorio tutores dat, ab illustribus usque ad inferiores praetor, in provinciis autem praesides ex inquisitione, quam superius diximus tutores dant. Sciendum est autem, quia et patricis dare possunt tutores in provinciis, quia in novellis dicitur: praesides vicem imperatoris obtinent.*

Ora, dice il Fitting, se il glossatore avesse vissuto fuori di Roma, egli non avrebbe tralasciato di dire che era in questa città e non altrove che i tutori erano nominati dal prefetto del pretorio o dal pretore. Ma a me pare che la parola *iurisdictio*, che nel testo era per indicare la diversa competenza del *praefectus urbi* e del pretore per rispetto alla nomina dei tutori, parola che il glossatore ripete, bastasse a indicare, che qui si trattava di Roma, nelle provincie non v'era più questione di giurisdizione, dal momento che i presidi potevano nominare tutori ad ogni classe di persone.

Atterrato questo argomento, che neanche al Bethmann Hollweg sembra conclusivo, pare a me che Ravenna rimanga il luogo d'origine più probabile della glossa. In Roma non mi sembra che fra gli anni 543 a 546, quando la città era in continuo pericolo di cader nelle mani di Totila, un giurista potesse mettersi a scrivere tranquillamente appellando Giustiniano *dominus noster*, e parlando di tiranni e di tirannide con manifesta allusione ai re goti ecc. Ma confesso che questa è piuttosto una impressione, che una convinzione fondata su argomenti certi.

Ad ogni modo, scritta in Roma od in Ravenna, questa glossa ci fornisce la prova, che in Italia si conosceva prima del 554 una raccolta di novelle orientali, che altre ne abbracciava oltre quelle che l'imperatore aveva ufficialmente promulgate nel nostro paese. E veramente oltre ai luoghi riportati di questa glossa, v'ha il n. 256 in cui la novella 1 è citata come *in novellis constitutio prima*, il n. 221 dove è citata la novella 18 c. 1, come *constitutio novella quae ab uno usque ad quatuor filios ad tertiam partem hereditatis admittit*, e finalmente il n. 306 dove la novella 84 c. 1 è allegata come *post codicem const. XXXII.* L'autore della glossa dunque aveva senza dubbio a sua disposizione una raccolta, che doveva essere intitolata *Novellae domini nostri Iustiniani*, dove ciascuna costituzione aveva un numero, come accenna anche, secondo il Bethmann Hollweg il n. 272, dove leggesi: *Post Codicem*

autem constitutio num... haec omnia mutavit, e la lacuna è da riempirsi col numero che la novella 118 aveva nella raccolta.

Ora il Fitting suppone, che quando furono mandati Digesto e Codice in Italia si aggiungesse a quest' ultimo una scelta delle novelle fino allora pubblicate, e questa in una versione latina, che a giudicarne dal frammento conservatoci della novella 84, era assai vicina pel suo carattere alla epitome di Giuliano. E siccome poi la novella 118 era in questa raccolta, il Fitting argomenta che Digesto e Codice non possano essere stati spediti in Italia prima dell' autunno dell' anno 543. Ma innanzi tutto si può esser certi, che se Giustiniano, il quale nel § 21 della costituzione *Tanta* non aveva autorizzato che le versioni *κατὰ πόδα* delle sue leggi, non avrebbe cominciato a dare agli altri il cattivo esempio di compendiarle, e che se egli avesse spedita in Italia nel 543 una scelta delle novelle che aveva già promulgate, il testo latino di esse non avrebbe differito dal greco più che non faccia quello, per esempio, delle novelle 111 e 112, e questo testo difficilmente sarebbe andato perduto. Poi perchè avrebb' egli fatto una scelta delle novelle già pubblicate, e non le avrebbe mandate tutte? Il Fitting dice, che la novella 115 può esser stata lasciata indietro perchè secondo il capo 3 § 14, e il capo 4 § 8, l' essere eretico il successore legittimo di un ortodosso era riguardato come un motivo giusto di diseredazione, e questa misura avrebbe potuto irritare la popolazione gotica. Ma oltrechè era quasi impossibile nel fatto, che un Romano potesse avere per erede legittimo un Goto per la mancanza o la rarità estrema di matrimoni fra le due stirpi, se Giustiniano avesse voluto aver simili riguardi, avrebbe dovuto allora togliere dal suo codice quasi tutto il titolo *de hereticis;* e ad ogni modo il tempo in cui tra Goti e Greci combattevasi una guerra a morte, non era più quello in cui si potesse tener conto di simili considerazioni. Più ricercato ancora mi sembra il motivo, per cui non sarebbe stata pubblicata la no-

vella 52. Essa conteneva la disposizione, che le donazioni fatte all' imperatore fossero esenti dalla insinuazione, e questa poteva in una provincia nuovamente soggiogata, dice il Fitting, sembrare un invito a far simili donazioni, e produrre quindi una cattiva impressione, che si doveva evitare. Ma per dire il vero, in un tempo in cui il principe così facilmente si pigliava le cose dei sudditi, anche contro il loro volere, il facilitare le donazioni a suo favore, non poteva far nessun effetto e d' altra parte la facilitazione si riduceva quasi a niente, perchè la insinuazione era una formalità ben poco gravosa. (1)

A questo si aggiunga, che il periodo che si stende fra l' anno 543 e 546, era il più sfavorevole che si potesse trovare per la promulgazione della legislazione giustinianea in Italia, a cagione dei successi dell' armi di Totila.

Ma molto più di tutto questo mi induce a respingere la ipotesi del Fitting il non avere Giustiniano nel § IX della prammatica sanzione fatta alcuna allusione a questa pubblicazione parziale delle novelle in Italia, in unione al Digesto e al Codice, ed il dire anzi egli esplicitamente che le novelle furono da lui promulgate dopo la spedizione in Italia del Digesto e del Codice. Giacchè io insisto nel citato capitolo della prammatica sanziona a riferire il *postea* al *misimus* antecedente (2), e non, come fanno alcuni

---

(1) Anche il Bethmann Hollweg (*Civ. Proc. VI*, p. 313 n. 14) trova che le ragioni per cui le due novelle, secondo il Fitting non sarebbero state pubblicate in Italia, non sono convincenti.

(2) Il Zachariae dice che il rigore della logica vorrebbe così, ma che siccome in questo modo si escluderebbero dalla promulgazione in Italia le numerose novelle del 536 e 537, invece che *quam iura et leges in Italiam misimus* convien supplire al *postea: quam iura et leges codicibus nostris insertae sunt.* Ma così egli suppone come dimostrato che Digesto e Codice siano stati spediti in Italia solo nel 538, ciò che invece è una semplice ipotesi fondata, come abbiamo visto, su indizi falsi. In mancanza dunque di prove certe di questa promulgazione del Digesto e nel Codice nel 538, e in qualunque degli anni successivi, la sana critica esige che siano intepretate le parole surriferite nel loro senso naturale.

scrittori *all' inserzione* dei *iura* e delle *leges* nei *Codices nostri*.

Non resta dunque che supporre, che la raccolta delle novelle che aveva a sua disposizione il glossatore delle Istituzioni, fosse una raccolta privata, del genere di quella di Giuliano; ciò che si argomenta anche dalla somiglianza del metodo del raccoglitore e di Giuliano, osservata dal Fitting. Che la raccolta per altro fosse scarsa, non solo si deduce dall' assenza delle novelle 115 e 52, ma anche dall' esser la novella 84 contrassegnata col n. 32, giacchè l' essere la novella 1 chiamata *constitio prima,* ci fa supporre che essa, come la raccolta primitiva delle 120 novelle, passata in quella delle 168, fosse ordinata cronologicamente.

L' autore della glossa conosceva anche il Digesto e il Codice, ma probabilmente non per una pubblicazione ufficiale che ne fosse stata fatta, perchè allora, siccome nel relativo *programma* edittale sarebbe stato contenuto il divieto della costituzione *Cordi nobis est* di allegare delle leggi di Giustiniano un testo diverso da quello del Codice, egli non avrebbe citato il libro delle cinquanta decisioni di Giustiniano. D' altra parte poi per la stessa via per cui gli era pervenuto il libro delle cinquanta decisioni, che certo non fu mai promulgato in Italia, gli poterono arrivare anche Digesto e Codice.

Poichè per altro siamo tornati su questo argomento della promulgazione del Digesto o del Codice in Italia, non vogliamo dissimulare, che un indizio piuttosto grave per ammettere che essa fosse seguita prima dell' anno 543 o 544 si potrebbe trarre da un fatto che nessuno sin quì ha notato. Narra Procopio (G. g. III, 8, 2), che quando Totila entrò in Napoli, ciò che avvenne nell' anno 543 o 544, un Romano originario dalla Calabria si presentò a lui, querelandosi perchè una delle sue guardie gli avesse violata una figliuola; e Totila condannò a morte il colpevole, comandando che ogni suo avere passasse alla fanciulla violata.

Ora il diritto romano più antico (cfr. Cod. teod. IX, 24, 1, 2) sanciva pel ratto solo la pena di morte, e così disponeva anche l'editto di Teodorico nel capitolo 17. Fu Giustiniano il primo, che con una costituzione dell'anno 533, che forma la legge unica Cod. *de raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium*, ordinò che per di più i beni del rapitore passassero alla donna rapita. Ora il vedere Totila conformarsi a questo principio, può far supporre che il Codice di Giustiniano fosse allora già pubblicato in Italia. Questa conclusione per altro è tutt' altro che sicura. Innanzi tutto Procopio parla di stupro violento e non di ratto; e per questo reato anche l'editto di Teodorico (cap. 59) stabilisce che il colpevole sia costretto a dare alla fanciulla oltraggiata una parte del suo patrimonio. Per altro siccome questa parte è il terzo o il quinto soltanto delle sue sostanze, e Procopio parla di tutte, e di più la pena di morte secondo l'editto di Teodorico non si applica al reo se non quando egli sia privo di beni di fortuna e di bassa condizione, è naturale supporre che in questo caso si trattasse di ratto, e che Procopio, che non era giurista, abbia confuso questa nozione con quella dello stupro violento. Ma anche da questo non discende per necessaria conseguenza che Totila abbia applicato il codice giustinianeo, perchè la citata costituzione dell'anno 533 poteva essere stata mandata, come le altre che abbiamo enumerate più sopra, in Italia prima della composizione del codice. In ogni modo poi, si ammettesse anche che il Digesto e il Codice rimasti a giacere negli archivi del senato dal principio dell'anno 535, fossero poi stati verso il 540, quando tutta l'Italia sembrò definitivamente assoggettata a Giustiniano, effettivamente promulgati, i ragionamenti da noi fatti di sopra rimarrebbero sempre, almeno per la massima parte, giusti (1).

---

(1) Una allusione al codice di Giustiniano, la sola che io abbia saputo trovare nei monumenti ecclesiastici di questo tempo, si con-

Tornando però alle novelle giustinianee, la raccolta citata dall'autore della glossa torinese non è certo il solo indizio che stia a provare come la conoscenza di esse arrivasse spesso in Italia per via diversa da quella di una promulgazione ufficiale. Di alcune novelle si trovano qua e là o in iscrittori ecclesiastici o in collezioni di diritto canonico versioni diverse dalla Vulgata e dalla Epitome di Giuliano. Queste debbono essersi diffuse in Occidente prima che vi giungessero le due raccolte ora ricordate, dopo le quali non vi fu più alcun motivo di voltare in latino questa o quella novella. Tali sono la versione della novella quinta contenuta nella raccolta di Anselmo di Lucca e pubblicata per la prima volta dal Savigny nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* (II, pag. 128-136), quella della novella 123 di cui il Pithou (*Obss. ad Cod. et Nov.* p. 693) pubblicò il principio da un codice della chiesa di Beauvais, e tale è la versione della novella 90 di cui si servì papa Gregorio Magno nella epistola 45 del libro XIII. Per mezzo di una traduzione degli atti del V concilio costantinopolitano poi sembra essersi diffusa in Occidente una versione della novella 42ª, diversa dalla Vulgata, che si trova nella *Collectio Hispana*. E forse per mezzo di un altra versione ignota vi giunse la novella del 537, che ordinava che tutti gli atti pubblici fossero datati col numero degli anni di regno dell'imperatore, prescrizione che si trova seguita in un documento del 552.

---

tiene, secondo me, nel *Constitutum Vigilii papae de tribus capitulis*, (Mansi, vol. IX, p. 94 in fine) dove si dice: *Cum in relatione, quam eadem (chalcedonensis) veneranda synodus piae memoriae Marciano tunc imperatori transmisit, quam vos quoque* **vestris legibus...** *ad testimonium laudabilite adduxistis*, con un riferimento al luogo seguente della legge 7 Cod. *de summa trinitate: Eadem autem sancta chalcedonesias synodus et magni Procli litteras ad Armenias* **relatione sua** *recepit et confirmavit.* Ma non bisogna dimenticare che Vigilio scriveva a Costantinopoli e che d'altra parte di questa costituzione era già stato mandato un esemplare al papa a Roma (v. sopra).

L'importanza della glossa torinese per altro sta sopratutto in questo, che essa ci mostra come le leggi giustinianee, anche senza esser state ufficialmente promulgate, erano note in Italia, ma anche come esse formassero materia d'insegnamento. E veramente, poichè queste leggi erano state fatte per essere applicate in tutto l'impero, era certo che vi sarebbero state un giorno o l'altro pubblicate. D'altra parte allora il vigore di una legge non era così necessariamente connesso come ora colla sua promulgazione. Nella novella 66 dell'anno 538, Giustiniano dice, che quantunque il suo codice statuisca che il nome dell'erede debba esser scritto di mano del testatore, egli tuttavia perchè molti, ignorando quella costituzione, nel fare testamento non si conformarono alle sue prescrizioni sancì con frequenti rescritti la validità di siffatti testamenti. Ma per non essere costretto a far sempre nuovi rescritti di questo genere, egli ordina, che quella costituzione debba aver vigore per tutto dal giorno della sua promulgazione, e le altre costituzioni riguardanti i testamenti debbano valere due mesi dopo che sono promulgate. E aggiunge che purtroppo avviene spesso, che le leggi quantunque siano fatte, non siano promulgate nè a Costantinopoli nè nelle provincie. Di quì sembra risultare, che prima di questa novella, benchè la legge del Codice in essa citata non fosse stata promulgata per tutto, pure si riteneva necessario un rescritto imperiale per sottrarsi alle sue prescrizioni, e quindi essa si riteneva come universalmente valido, ciò che del resto era una diretta conseguenza della costituzione *Cordi nobis est.* Di più si vede, che anche colla novella 66 per le costituzioni riguardanti i testamenti s'introduceva il principio, che dovessero aver vigore solo due mesi dopo che erano state promulgate, per le altre nulla era innovato. È dunque naturale, che nelle scuole sia dell'Oriente, sia dell'Occidente non si aspettasse che le leggi fossero promulgate in un dato luogo per insegnarle e spiegarle alla gioventù.

Tutto questo ci aiuta ad intendere! come verso l'anno

552 potesse introdursi nelle scuole d'Italia, l'epitome delle novelle di Giustiniano fatta da Giuliano. Consiste questa in un compendio delle novelle stesse, che nei manoscritti si attribuisce a un *Iulianus eloquentissimus antecessor urbis Constantinopolitanae* (1).

Il lavoro di Giuliano, ad onta del titolo che ha nei manoscritti di *constitutiones novellae Iustiniani imperatoris de graeco in latinum translatae,* non è un lavoro di traduzione, ma è una esposizione fatta da un professore del contenuto della nuova legislazione di Giustiniano « *Abbiamo imparato* » comincia egli nel capo I « nel Digesto e nel Codice che ai nostri genitori, figli, fratelli o patroni è dovuta una determinata porzione delle nostre sostanze, che bisogna assolutamente loro lasciare, se non siano ingrati verso di noi. Ma altre persone, che non sono nè nostri genitori, nè figli, nè fratelli, nè patroni, siano ingrati o no, per nostra volontà diventano nostri eredi, o percepiscono un lucro del nostro patrimonio. Vedute dunque queste cose, esaminiamo il capitolo proposto dalla novella » E nel capo XLIV « La costituzione presente, che fu data nelle calende di Maggio del consolato di Belisario, vuole che la chiesa romana non sia respinta nelle sue azioni che dalla prescrizione di cento anni. Ma noi non esporremo niente di più del suo contenuto, perchè fu abrogata da un' alta costituzione data sotto il consolato di Basilio » E nel capo XLVIII « Abbiamo letto sopra una costituzione, in cui si prescrive che il numero dei chierici sia determinato nella chiesa maggiore di Co-

---

(1) Se ne conoscono 19 manoscritti, e ne furono fatte 14 stampe. L'ultima, a cui noi ci riferiamo nelle nostre citazioni, è quella di Lipsia del 1872 così intitolata: *Iuliani epitome latina novellarum Iustiniani ad XX librorum manuscriptorum et principalium editionum fidem recognovit prolegomenis adnotatione addendis quibus compendia epitomes a Boherio Sennatonis fratribus Pesnoto edita tabulae synopticae capitulorum omissorum et translatorum continentur, instruxit* **Gustavus Haenel.**

stantinopoli. Questa costituzione vuole, ecc. » Ora non è questo il linguaggio di un maestro di scuola?

La origine della epitome di Giuliano si spiega dunque così: Giuliano apparteneva per origine all' Occidente, (1) ma essendo andato a Costantinopoli, si era posto a fare il professore di diritto. Egli faceva le sue lezioni in latino, e la sua scuola doveva esser frequentata sopratutto dai giovani nati nelle provincie latine dell'impero. Egli riputò utile di pubblicare la sua esposizione delle novelle, principalmente per uso dei suoi scolari, ma certo anche perchè essa servisse di testo nelle scuole d' Occidente, sia dell' Illirico, sia dell' Africa, sia dell' Italia.

Gli scrittori più recenti, come lo Zachariae, sono inclinati a mettere la composizione dell' Epitome in rapporto colla promulgazione della novella che si doveva fare in Italia in forza della così detta prammatica sanzione. E si potrebbe anche, entrando in questo ordine di idee, supporre, che essa, secondo il pensiero del suo autore, dovesse servire di testo nelle scuole di Roma, che Giustiniano ristabiliva o confermava in quel momento. Ma io non saprei allora spiegarmi come mai nell' epitome non fosse accolta la prammatica sanzione, la quale, come è noto, nei manoscritti si trova invece in appendice ad essa, perchè vi fu aggiunta dopo come un necessario complemento; e perciò credo che abbia ragione l' Haenel (*praef*, pag. XXXIX) ritenendo per questo che l' Epitome sia stata scritta fra gli anni 551 e 554. Giacchè, non tenendo

---

(1) Che Giuliano fosse latino di origine, appare dal capo XV della sua versione, dove a due parole greche premette *quod Graeci dicunt*, anzichè *quod gracce dicimus*. E chi sa che non fosse anche Italiano, e che non si fosse rifuggito a Costantinopoli per sfuggire ai pericoli della guerra, e per esercitarvi la sua professione di maestro di diritto, a cui certo in Italia durante la guerra aveva molto minor agio di attendere? Nè osta a questa supposizione le qualità di cittadino di Costantinopoli, che gli è attribuita qualche volta, e che egli poteva aver acquistata per *allectio*.

conto della novella 159, che fu compendiata da Giuliano, ma che appartiene all' anno 545 anzichè al 555, la novella più recente inserita nella raccolta di Giuliano è la 129ª dell' anno 551. E siccome nel Febbraio del 552 fu promulgata la novella 145, che Giuliano non avrebbe avuto alcun motivo di lasciar fuori dalla sua compilazione, io credo che la epitome possa esser stata compiuta tra la fine del 551 e il principio del 552.

Intanto però si compieva da Giustiniano la conquista d' Italia, e nel 554, ad istanza di papa Vigilio, erano promulgate le disposizioni raccolte poi sotto il nome di sanzione prammatica. Una di queste che abbiamo riportata di sopra, è compita a questo modo « Ordiniamo, che i passi delle opere dei giureconsulti e le leggi inserite nei nostri codici, che già mandammo in Italia con un programma edittale, abbiano vigore. Ma comandiamo che anche le costituzioni, che promulgammo dopo, siano divulgate con pubblicazione edittale, e che da quel tempo in cui saranno state divulgate con programma edittale abbiano vigore anche nelle parti d' Italia, affinchè, essendo colla volontà di Dio diventata una la repubblica, anche l' autorità delle nostre leggi si estenda per tutto » S' intende facilmente come a papa Vigilio potesse importare che in Italia fosse promulgata la legislazione di Giustiniano, sopratutto dopo la lunga questione dei tre capitoli. Nel Codice erano le prime professioni di fede ortodossa fatte dall' imperatore e la condanna di tutte le eresie allora esistenti; le novelle contenevano una lunga serie di prescrizioni favorevoli alla chiesa ed ai vescovi; prescrizioni che dopo per lunghi secoli la chiesa invocò contro l' autorità civile e che trovansi in tutte le collezioni canoniche sino al secolo XII.

È probabile che, per quanto si attiene al Digesto e al Codice, la disposizione riferita di Giustiniano servisse senz' altro come editto di promulgazione; per le novelle la cosa era diversa. Prima di tutto, e qui lasciamo la parola allo Zachariae che ha trattato questa materia con un acume e con una dottrina straordinaria, bisognava preparare

negli uffici imperiali in Costantinopoli una raccolta delle novelle già promulgate, poichè di queste una vera collezione ufficiale non esisteva, e mandarla al prefetto del pretorio d'Italia; per far questo a cagione della lentezza abituale degli uffici deve aver occorso qualche anno di tempo. Il codice greco mandato in Italia poi non poteva esser pubblicato tale e quale, ma bisognava farne una traduzione che deve esser stata eseguita in Italia, e non esser stata compiuta prima della fine del 556.

Ora sarebbe cosa strana, continua lo Zachariae, che di questa pubblicazione delle novelle ordinata da Giustiniano non fosse rimasta traccia. Ma se di essa si ricercano le traccie, si giunge di necessità all'*Autenticum*, il quale contiene le novelle fino al Maggio dell'anno 556, le latine nella lingua originale, le greche in una traduzione *κατὰ πόδα*. Esso contiene una serie di costituzioni che non avevano alcun rapporto coll'Italia, e che s'intende come possano esservi stati comprese, perchè avendo Giustiniano ordinato in generale la pubblicazione delle sue novelle in Italia, non si poteva farne una scelta. Vero è per altro, che questo si capirebbe ugualmente se l'*Autenticum* fosse la traduzione di una privata collezione di novelle fatte per l'Oriente, e che lo stesso Zaccariae poi spiega come in esso manchino ventuno delle novelle fin qui conosciute di Giustiniano, colla circostanza che in gran parte esse riguardavano le provincie orientali o l'Illirico o l'Africa. Ma resta sempre vero, che nel primo caso le novelle che non trovavano applicazione in Italia, avrebbero probabilmente finito coll'essere tralasciate nei codici dell'*Authenticum* trascritti in Italia, e che le disposizioni relative ad altre provincie, che nell'*Authenticum* furono ommesse, non si attengono come quelle inseritevi alla costituzione politica di tutto lo stato, ma regolano speciali rapporti. D'altra parte il nome stesso di *Authenticum*, non trovato da Irnerio, il quale dubitava della sua autenticità, mostra che era una raccolta ufficiale. Nè la mancanza del programma edittale, con cui fu pubblicato, osta a questa supposi-

zione; perchè diversamente si potrebbe mettere in dubbio l'autenticità di tutte quelle novelle, a cui questo programma non è unito, come nella novella 159. La diversità della lingua dell'*Authenticum* da quella delle costituzioni latine di Giustiniano, e la varietà dello stile nella traduzione delle diverse novelle della raccolta stessa, si spiegano colla circostanza, che questa fu eseguita in Italia nell'ufficio del prefetto del pretorio, e probabilmente da diversi impiegati.

La obbiezione più forte, che si può far contro questa supposizione, sarebbe secondo lo Zachariae la data della costituzione 132 dell'*Authenticum* che è dell'anno 563. Ma egli con una serie di osservazioni e di ragionamenti ingegnosi cerca di stabilire, che questa novella fu spedita nel 543 ad Areobindo prefetto del pretorio d'Africa, e nel 563 a Leone prefetto del pretorio dell'Illirico, motivo per cui nella raccolta delle 168 novelle si trova due volte (Nov. 143 e Nov. 150), e che la redazione accolta nell'Autentico è quella diretta ad Areobindo nel 543. A questo per altro sembra opporsi la circostanza, che quell'Areobindo, di cui parla Procopio nelle guerre vandaliche (II, 24), il quale fu spedito in Africa da Giustiniano insieme con Artabano, e poco dopo ammazzato, non era prefetto del pretorio ma maestro dei soldati. Nella citata lettera dei vescovi italiani ai legati franchi, che andavano a Costantinopoli (Mansi, IX, pag. 153), leggesi quel che segue: *Sed cum nullatenus eis extorquere potuisset, concinnata est causa sancto Reparato episcopo Carthaginiensi, quasi Areobindam* **magistrum militum** *a Guntarit tyranno fecisset occidi... Praefectus vero Africae, si quos invenit in Africa episcopos* etc. etc. Sembrerebbe più ovvio dunque il supporre, che la costituzione fosse stata spedita ad Areobindo che fu prefetto del pretorio dell'Oriente negli anni 553-554 (cfr. Zachariae, *Anecdota*, p. 261 n. 42). Lo Zachariae dice che in questo caso essa sarebbe stata scritta in greco; ma non potrebbe essa nel 553, esser stata scritta sopra una relazione di Leone, prefetto del pretorio del-

l'Illirico, e a lui diretta, e poscia esser stata spedita ad Areobindo, prefetto del pretorio d'Oriente?

Anche fra gli editti dei prefetti del pretorio pubblicati dallo Zachariae (*Anecdota*, 269, 270) i nomi di Areobindo e di Leone, vicini tra loro, fanno supporre che essi abbiano occupata la prefettura nello stesso tempo. Ad ogni modo questa congettura è più probabile dell'altra, che la novella fosse scritta nel 543 ad Areobindo, e, con un procedimento di cui non v'ha esempio, vent'anni dopo si andasse a dissotterrarla per spedirla a Leone, tanto più che le circostanze per le quali fu promulgata sono tanto speciali, che difficilmente poterono ripetersi. Invece dunque della data del 563 o del 543, per questa novella sarebbe da adottarsi quella del 553. Così si spiegherebbe come essa manchi in Giuliano, ma vi sia stata aggiunta in tutti i codici, anche in quelli della prima classe (cfr. Haenel. p. XL), innanzi alla prammatica sanzione, che è dell'anno immediatamente seguente. E veramente, se è facile ad intendersi come alla epitome di Giuliano, che abbracciava le novelle pubblicate fino alla metà dell'anno 551, e che deve esser giunta in Italia nell'anno 552, si sia potuto unire la novella del 553 diretta a Leone, appena in Italia se si ebbe privatamente notizia, molto più difficilmente si comprende come questa potesse esservi scritta in calce dopo che essendo accolta nell'*Autentico* era già di pubblica ragione, mentre le altre novelle di questa raccolta non comprese nella Epitome non vi si aggiungevano.

Ma comunque sia, di ciò la idea dello Zachariae, che del resto è una delle più geniali che siano comparse negli ultimi anni nel campo della storia del diritto, non sarebbe per questo meno accettabile.

Difficoltà più serie sembrano sorgere contro di essa, quando si considera che nei cinque secoli e mezzo che passarono tra la promulgazione della legislazione di Giustiniano in Occidente e lo scoprimento dell'Autentico per opera d'Irnerio, non si trova quasi alcun vestigio dell'uso di esso, mentre invece si vede, che almeno dal secolo IX

all' XI la epitome di Giuliano fu messa a ruba dagli autori delle collezioni di diritto canonico e di diritto civile. Ma v' ha di più. Il pontefice Gregorio I nell' anno 603, mandando in Ispagna Giovanni difensore per decidere una causa, gli diede un istruzione scritta la quale si compone di disposizioni del diritto romano, tratte dalle Pandette dal Codice e dalle Novelle. Ora mentre delle Pandette o del Codice sono citati testualmente sei passi, e la novella 123 è riferita nella versione dell' Autentico, della novella 90 è allegata un' altra traduzione. Ora è esso possibile, che un papa, il quale scriveva cinquant' anni dopo la promulgazione della legislazione giustinianea, in Roma dove questa legislazione era in pieno vigore, dando a un suo inviato un *capitolare di leggi imperiali*, come egli lo appella, cioè una serie di estratti di queste leggi, non si servisse della traduzione ufficiale delle Novelle, se questa esisteva? È esso possibile, diciamo noi, che quando la vulgata era già nota, giacchè da essa era tratta la versione della novella 123, se questa fosse stato il testo autentico delle novelle in Italia, non si fosse tolta da essa anche la novella 90?

Ma non basta. Lo Zachariae con una felicissima congettura ha supposto che la notizia che si trova nei codici di Vienna e di Neuburger in principio dell' Autentico: *Centum et viginti constitutiones sunt. Sed error factus est superius inter centesimunes sextam et centesimam octavam, sed quia in codice antecessoris idem error est, et ille secundum suum codicem nobis transmissionem fecit, melius esse duxi non emendare numerum. Hae sunt quae interpretatae sunt, quas tamen in codice graeco habemus. Sunt autem et quaedam latinae immixtae graecis, quaedam inter graecas tantummodo sunt: non extant in praesenti codice centesima vigesima quinta, centesima vigesima octava, centesima trigesima, centesima trigesima secunda* stesse alla fine di Giuliano e si congiungesse alle parole *Quas* (chè così dee correggersi il *quam* delle edizioni) *iam videor scripsisse in*

regia civitate, colle quali finisce l' Epitome in molti manoscritti; e che siccome nel codice dove erano, a Giuliano teneva dietro l' Autentico, si siano unite a questo. Ed ha mostrato come questa notizia convenga alla epitome di Giuliano che abbraccia veramente 122 novelle, di cui alla 106ª in alcuni manoscritti tien dietro la 108ª, e dove mancano le costituzioni 122, 124, 127, 130 dell' Autentico, secondo la numerazione di Biener. E vedendo poi che l' Autentico è detto quì codice greco, ha supposto che questa notizia sia stata scritta quando esso non era ancora stato tradotto in latino.

Ma se il codice dell' autentico fu mandato dagli uffici del questore o del prefetto del pretorio di Costantinopoli a quelli del prefetto del pretorio di Ravenna, e non fu pubblicata che in latino, come poteva lo scrittore averne notizia, e citarlo?

A me, per vero dire, questa notizia, che suppone conosciuto l' Autentico in Italia come codice greco, fa supporre, che la Vulgata sia una versione privata del testo greco delle Novelle mandato in Italia da Giustiniano per esservi pubblicato. E veramente la serie dei ragionamenti con cui lo Zachariae arriva alla conclusione che l' Autentico sia la versione ufficiale delle novelle giustinianee, può condurre ugualmente alla conclusione ora accennata, se si fa astrazione dal postulato, che le novelle non si potessero promulgare in Italia se non in lingua latina. Ma come va allora, che le quattro novelle promulgate in Italia fra il 539 e il 541 non furono scritte anche in latino? Come è che tutte le altre novelle greche non furono pubblicate in latino nell' Illirico e nell' Africa, e che vi sono persino novelle greche, per esempio la 162ª, scritte su proposta del prefetto del pretorio dall' Illirico e a lui dirette? E perchè mai non si pensò a fare anche per l' Illirico e per l' Africa una traduzione latina di tutte le novelle? Per ammettere che il prefetto del pretorio d' Italia potesse eseguire una versione delle novelle nel suo ufficio, bisognerebbe esser certi che anche gli altri prefetti del pre-

torio delle provincie latine fossero soliti di fare il medesimo. Ma allora si domanda, perchè non si adoprasse per l'Italia la versione ufficiale già fatta, e che aveva già corso in altre provincie, ovvero perchè l'imperatore lasciasse correre nell'impero tante versioni diverse delle sue leggi, quante erano le prefetture delle provincie latine, e non pensasse una volta per sempre a farle tradurre in latino nella capitale.

Nel fatto per altro noi crediamo, come abbiamo già accennato di sopra, che quando l'imperatore voleva che di una novella greca vi fosse anche un testo latino, lo facesse sempre tradurre lui negli uffici del questore; e in questa opinione ci conferma la notizia che la novella (v. Novella 66 § 2) fu scritta in greco il 1° Marzo dell'anno , e in latino il 1 Maggio; segno evidente che i due testi non erano stati redatti contemporaneamente, ma una era la versione dell'altro. Negli altri casi l'unico testo ufficiale era naturalmente il greco per la stessa ragione per cui delle leggi latine, era, anche nei paesi greci, il latino, e non v'è ancora stato nessuno che abbia sostenuto che le Pandette e il codice di Giustiniano non valessero in Oriente, senza esser stati prima voltati in greco.

Ma del resto quale bisogno di cercare argomenti lontani, per dimostrare che le novelle potevano anche in Italia essere pubblicate nella loro lingua originale? Non è esso certo, che il Codice giustinianeo, ad onta delle numerose leggi greche che conteneva, e di cui noi abbiamo voluto mettere sott'occhio ai nostri lettori la lista, certo non completa, appunto perchè essi se ne facciano una idea, fu promulgato tale e quale? Ora se i giudici e gli avvocati italiani potevano servirsi delle costituzioni greche del Codice, perchè non potevano essi servirsi delle novelle? Non erano mica quelli i tempi in cui si potesse farsi l'annotazione: *graecum est, non potest legi.* Noi possediamo alcuni scritti di giurisprudenza di quella età, di cui gli autori, del resto di un valore molto mediocre, non mostrano alcun imbarrazzo nel servirsi della

lingua greca, basti citare il *Dictatum dei consiliariis*, dove ad ogni pie' sospinto si citano le costituzioni greche del Codice. E del resto, anche se non si vuole tener conto del fatto che a quella età dobbiamo molte versioni di opere greche di grande valore, per esempio quelle di Boezio, non si sa che l' insegnamento del greco faceva parte della coltura romana, come quello del latino della nostra?

Ma per non uscire dall' argomento delle novelle, due circostanze provano che dopo che in Italia se ne erano propagate diverse traduzioni, si seguitavano ad adoperare anche altre raccolte greche delle medesime.

Una è la nota marginale dei manoscritti di Giuliano, di Ranconet, di S. Gallo e di Vercelli, che si trova di fronte alla costituzione 4ª: *In graecis constitutionibus tertia decima est ista*, che accenna a una raccolta greca diversa dall' originale della vulgata, e dalla raccolta delle 168 novelle, dove quella che per noi è la quinta aveva il decimoterzo luogo. (1) L' altra è la novella LXXXVIII *de usuris*, che nella appendice di Giuliano termina colle parole: *Similis huic constitutioni graeca* **subsequitur**, *quae iubet in his tantum...., quae civitates mutuantur, locum non habere*, che accenna anch' essa a un' altra collezione, dove a questa novella teneva dietro la 160ª della nostra raccolta.

Benchè però i giuristi in Italia fossero, almeno per la maggior parte, in grado d' intendere le novelle greche, è certo che in generale era molto più comodo l' averle in latino, e che quindi si pensò presto a farne una traduzione letterale, quale soltanto era permessa dalle leggi di Giu-

---

(1) L' **Haenel**, p. 26, crede che questa annotazione che trovasi ora di fronte alla costituzione IV sopra al capo XII della epitome, dovesse star contro al seguente, e significare semplicemente che quello era il capo XIII della compilazione di Giuliano. Ma perchè fare una nota marginale per dire una simile volgarità e non contentarsi di esprimerla con una cifra? Perchè non ripetere la stessa peregrina osservazione di fronte ad altri capitoli? E perchè poi parlare di *costituzioni greche* e non di *capitoli?*

stiniano, come in Oriente, deve essersi pensato a fare versioni greche delle Pandette e del Codice. E questa traduzione fu la Vulgata, la quale probabilmente si valse di più antiche versioni di singole novelle che correvano non solo in Italia ma nell'Africa e nell'Illirico, colle quali provincie l'Italia aveva molteplici relazioni. (1) Questa versione per altro, non avendo un carattere ufficiale, non si sostituì a un tratto alle altre raccolte parziali di novelle latine che erano in uso, ma probabilmente queste si completarono togliendo da essa le novelle che vi mancavano. Così si spiega come Gregorio possa essersi servito di una collezione dove la novella 123 concordava colla vulgata, e la novella 90 no, se pure non vuole ammettersi che sia stato invece l'autore della vulgata, che abbia preso a prestito dalla raccolta, di cui poi si valse Gregorio, la versione della novella 123.

Altre raccolte di novelle, che in parte coincidevano colla vulgata e in parte no, furono in uso nella chiesa per molto tempo, poichè anche S. Anselmo di Lucca, prima che Irnerio scoprisse l'Autentico, riferisce nella sua collezione canonica le novelle 6 e 132 secondo la vulgata, e la novella 5 in una versione interamente diversa.

In questo modo s' intende, come la vulgata potesse chiamarsi *Authenticum*, perchè nel fatto conteneva la raccolta ufficiale delle novelle giustinianee, e come tuttavia esse non incominciassero col programma edittale della loro promulgazione, perchè questo programma doveva essere scritto in latino, e non aveva bisogno di esser tradotto, e d'altra parte esso si riferiva al testo greco e non alla sua versione. (2) E s'intende anche, come all'*Authenticum* potesse

---

(1) Basti ricordare come la chiesa ravennate avesse numerosi possedimenti sulle coste della Dalmazia, e come fossero per questo frequenti i rapporti tra i due paesi. Per l'Africa è poi appena necessario di accennare alle relazioni continue di quella chiesa colla Romana.

(2) Non è dunque esatto quello che dice lo Zachariae, che se si negasse per questo all'Authenticum il carattere di una versione ufficiale,

attaccarsi la tradizione, che esso fosse una raccolta delle novelle fatta fare dallo stesso Giustiniano, tradizione che si trova per la prima volta riportata da Paolo Diacono, là dove egli dice: *(Hist. Long. I, 25) Novas quoque leges, quas ipse statuerat in unum volumen redactas, eumden codicem Novellam nuncupari sancivit,* parole che a torto vollero riferirsi al Giuliano. Più determinatamente poi Brugundione (cfr. **Heimbach** *Authenticum*, *Prolegomena* pag. CCCXXV) dice: *Novellas etiam Authenticas constitutiones, quas novis cotidie emergentibus casibus postea assidue graeca lingua praedictus Justinianus composuit, de verbo ad verbum de graeco in latinum translatas toti orbi terrarum obediendas direxit,* e non altrimenti Giovanni Bassiano, Ugolino ed Accursio. E ciò non di meno ebbero ragione gli scrittori moderni, e specialmente l'Heimbach, che di questa materia nei prolegomeni ora citati della sua edizione dell'Autentico trattò con una dottrina meravigliosa, osservando che tanti errori nati da cattiva interpretazione del testo greco, quanti se ne trovano nell'Autentico, non potevano venire dallo stesso Giustiniano, o, ciò che è lo stesso per noi, non potevano essere annunziati solennemente agli abitanti d'Italia in nome suo. Attribuendo per altro a Giustiniano semplicemente la raccolta greca

---

bisognerebbe mettere in dubbio l'autenticità di tutte le costituzioni, a cui manca quello che egli chiama *Publicationspatent* della novella 159. Giacchè questo programma edittale poteva mancare così poco in una raccolta ufficiale, come la disposizione che ordina ai magistrati di eseguire e di rendere nota ai sudditi una determinata novella, poteva mancare del testo di questa, o come le costituzioni Αἔδωκεν o *Cordi nobis* potevano mancare dal Digesto o dal Codice. Alla fine della novella 159 si conservò per caso la notificazione con cui il prefetto del pretorio o un altro magistrato la pubblicò. Ma questa non ha niente a che fare col programma edittale, col quale l'imperatore secondo la prammatica sanzione intendeva di promulgare le sue novelle; programma, il quale, come abbiamo ora detto, corrisponde al così detto *epilogo* delle singole novelle.

che servì di originale alla Vulgata, tutto si spiega. (1) D'altra parte poi, se Giustiniano avesse avuto in animo di pubblicare in Italia le sue novelle in latino, è impossibile che nel § XIX della prammatica sanzione non vi fosse una parola che accennasse a questo suo disegno.

Per quanto si attiene alla traduzione latina nulla potremmo aggiungere a quello che ha detto l'Heimbach. Essa non può essere stata fatta da un Greco, come credeva il Cuiacio, perchè in questo caso non si spiegherebbe una serie di spropositi del genere di quelli che ha registrato l'Heimbach a pag. CCCXXIX e CCCXXX dei suoi prolegomeni. Ma è tutt'altro che certo che sia stata fatta da un Italiano, la espressione *hac dicimus lingua* della novella 146, pel: *diciamo in lingua italica* del testo greco, si spiega egualmente, anzi si spiega meglio in bocca a un originario dell'Illirico o dell'Africa. Il suo latino poi è così barbaro, e, a me pare, così diverso da quello che si scriveva in Italia nel secolo VI, per quanto è lecito argomentare dai documenti che di quella età ci rimangono, che io supporrei che il traduttore fosse originario dell'Illirico, e avesse messo insieme, colle sue, le versioni di questa o di quella novella che si conservavano nelle Chiese dell'Illirico; nè a ritenerlo originario della Tuscia mi persuade il vedere che egli traduce *πλήρωσις* con *supplementum*, *τέλεσμα* con *suppletio*, *ἐτέλεσεν* con *supplevit*, secondo nota il Brunner, e che la espressione *supplere* s'incontra assai spesso nelle carte toscane. Ma comunque sia di ciò, è certo che la barbarie del latino della Vulgata, dovè nuocere non poco alla sua diffusione.

Ma il peggior nemico della vulgata fu il compendio delle novelle di Giuliano. Esso incominciò naturalmente

---

(1) Questa supposizione non urta contro l'affermazione di Giovanni Scolastico, che al tempo suo le novelle di Giustiniano si trovavano qua e là disperse, giacchè esse erano state spedite in Occidente, dove naturalmente non si dovevano essere molto diffuse, e non erano state divulgate in Oriente.

coll'introdursi nella scuola, per la quale era destinato, (1) ed a considerarsi non più come una esposizione, ma come una traduzione delle novelle di Giustiniano, come è chiamato nei più antichi codici che hanno l'epitome divisa in due parti. Quindi ad esso si scrissero *paratitli,* cioè brevi rimandi ad altri luoghi della legislazione di Giustiniano, sommarii, simili a quelli che si fecero più tardi delle altre parti della legislazione giustinianea e glosse. Di più essa fu arricchita di preziose appendici, che consistono in ge-

---

(1) Questo incominciò ad avvenire a Costantinopoli dove furono certamente scritti gli scolii, che alcuni vollero attribuire allo stesso Giuliano, siccome è manifesto dallo scolio n. 26 (**Haenel**, p. 182): *nam* **civitatis huius** *praefectus praetorio, praefectus urbis, et magister militum praesentium et praepositus sacri cubiculi parem habent dignitatem.* Essi sorsero subito dopo l'epitome, come si trae non solo dell'essere Giustiniano chiamato *imperator noster*, ma dal parlarsi nel n. 7 dei referendarii, come se fossero ancora quattordici. Io credo che questi scolii si debbano a quello stesso antecessore, che trasmise il suo codice all'autore della notizia del manoscritto vindobonense riportata di sopra. Lo Zachariae suppone che l'antecessore nominato in quella sia lo stesso Giuliano. Ma allora non avrebbe senso il dire che lo stesso errore di numerazione che si trovava nel codice posseduto da chi scrisse quella notizia, si trovava anche in quello dell'antecessore, che gli fece la trasmissione secondo il suo manoscritto. Egli non poteva saper questo, se l'antecessore non aveva aggiunta questa osservazione alla copia da lui trasmessa all'amico. Ora come poteva Giuliano aver fatto questo? D'altra parte, parlando di Giuliano che era l'autore dell'epitome, quale senso aveva l'osservazione che egli aveva trasmesso l'epitome *secondo il suo codice?* E per finire poi osservo, che siccome qui si parla della trasmissione *di un codice*, è impossibile che il manoscritto di Giuliano posseduto dall'autore della notizia fosse stato esemplato a Costantinopoli dal suo attuale possessore. Quindi conviene mutare le parole: *Quas videor conscripsisse in regia urbe* in *Quas* **video** *conscripsisse in regia urbe (Julianum?)*, e supporre che sia andata perduta qualche parola prima del *centum viginti* ecc. I frequenti riferimenti alla novella 134 mostrano poi che gli scolii furono scritti poco dopo che essa fu promulgata, e quindi nel 555.

nere in leggi promulgate più tardi, e che in essa naturalmente non erano comprese, per lo più compendiate secondo lo stesso metodo di Giuliano, ad eccezioue della novella 143, che fu la prima aggiunta che vi si fece, e che non si osò di alterare. Tutto questo non si fece già in Pavia, come crede l'Haenel, ma in Ravenna o, se vuolsi, anche in Roma, giacchè per esempio il capo XVII della somma della novella 135 che suona: *Qui consensu matrimonium distrahunt: sed hodie totum hoc capitulum innovatum est*, con manifesto riferimento alla novella di Giustino, *ut consensu matrimonium solvi possit*, e poi l'aggiunta di questa stessa novella e dell' altra di Giustino *de adscripticiis et colonis*, insieme col *pragmaticum* di Tiberio *de confirmatione constitutionum Justini Augusti*, dimostra che tutto ciò si faceva nel secolo VI in un luogo dove la legislazione bizantina continuava ad essere in pieno vigore. Che poi anche nella pratica l'epitome si sostituisse al testo delle novelle avvenne per lo stesso motivo, per cui le Istituzioni a poco a poco presero il posto delle Pandette e del Codice. Essa era più breve e più comoda a maneggiarsi, ed il libro che era stato studiato nella scuola, era più familiare ai giudici e agli avvocati che non il testo. D'altra parte anche del Codice non si fece un compendio colla somma perugina?

Nel secolo VIII e IX poi, quando Roma e l'esarcato precipitarono nelle condizioni più miserevoli che potessero immaginarsi, e nella Lombardia invece per opera della dominazione franca cominciò a risorgere la coltura, tutta questa tradizione fu raccolta, e ci fu trasmessa per mezzo di codici scritti in quella regione. Essa penetrò anche in Francia, dove vedevamo Benedetto Levita per la prima volta togliere numerosi estratti dalla epitome di Giuliano, nello stesso modo che per converso dalla Francia ci venivano in quel momento numerosi esemplari del Breviario, coi quali si cercava di supplire alla mancanza delle Pandette e del Codice. Siccome per altro tutto questo è fuori dei limiti del nostro lavoro, noi torniamo alla

promulgazione della legislazione di Giustiniano in Italia, per porre un' ultima questione, e cioè se essa esercitasse qualche influenza sulle vicende legislative del resto dell' Occidente. Ma quì dobbiamo distinguere. Alcune disposizioni isolate della legislazione di Giustiniano penetrarono certamente anche in Francia, dove non è difficile scorgerne l' influenza fino nei più antichi capitolari; ma questo avvenne indirettamente per la influenza della Chiesa, giacchè omai colla occupazione della Gallia meridionale fatta dai figli di Clodoveo si erano spezzati i rapporti tra la Gallia e l' Oriente. Ma nella Spagna la cosa era diversa. Proprio nel momento in cui da Giustiniano compievasi la conquista d' Italia, i Greci chiamati da Atanagildo penetravano nella Spagna, e ne occupavano la costa orientale, dove si mantennero per ben settant' anni e con loro penetrava in Ispagna anche la legislazione giustinianea, della quale si trovano traccie non solo nelle formule compilate al tempo di re Sisebuto, ma anche nelle leggi visigote (1). E non è punto difficile che vi giungesse dall' Italia sia l' Autentico, sia qualche altra delle versioni che delle novelle giustinianee correvano nel nostro paese. Della applicazione delle Novelle agli ecclesiasti che vivevano sotto il regno dei Visigoti ci fornisce una prova sicura la citata lettera di S. Gregorio. Ma la legge *Alienae gentis* è una reazione contro una siffatta invasione delle leggi romane, le quali d' allora in poi non potereno più allegarsi nei giudizii, ma soltanto insegnarsi nelle scuole.

FINE.

---

(1) Cfr. in proposito il nostro scritto intitolato *Un' antica compilazione di diritto romano e Visigoto* a pag. 61. Naturalmente la influenza della legislazione romana sulla visigota non deve giudicarsi dalla lista dei passi del Breviario, che secondo il Savigny, passarono nelle leggi visigote. La disposizione dell' *Antiqua* per esempio, contenuta nella legge Visigota II, 3, 1 è tratta, come già abbiamo osservato dalla novella 143. Il passo della legge bavara, che secondo il Savigny è tolto dalle Novelle, proviene dalle leggi visigote.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Relazioni politiche - Posizione legale di Odoacre e dei re goti in Italia - Assetto dell'Italia dopo la conquista greca.

§ 1 - p. 1-11 - Versioni diverse degli storici antichi sulla caduta dell'impero d'Occidente - Carattere di questo avvenimento - Ambasciata di Odoacre a Zenone - Quale specie di patriziato Odoacre chiedesse - Rapporti tra Zenone ed Odoacre. — § 2 - p. 11-20 - Trattato tra Zenone e Teodorico per la conquista d'Italia - Condizioni di essa - Adozione di Teodorico fatta da Zenone - Importanza di una siffatta adozione pel diritto pubblico di quel tempo - Con quali forme si compiesse - Primi successi di Teodorico in Italia - Ambasciata di Fausto Nero a Costantinopoli — § 3 - p. 20-38 - Uccisione di Odoacre - Teodorico prende il nome di re e comincia a governare l'Italia in nome proprio - Prove di questo fatto ricavate dai fasti consolari - Ambasceria di Festo a Costantinopoli, e riconoscimento della autorità di Teodorico da parte di Anastasio - Condizioni di questo riconoscimento — § 4 - p. 58-65 - Lo scisma di Lorenzo - Anastasio prende le parti dell'antipapa - Rottura di Teodorico e di Anastasio a cagione della guerra di Sirmio - Diritti degli imperatori d'Oriente sulla Pannonia Sirmiense - Guerra tra Clodoveo ed Alarico - Intervento di Teodorico - Sbarco dei Greci nell'Italia meridionale - Lettera di Teodorico ad Anastasio - Vittoria di Teodorico contro i Franchi - Ristabilimento della prefettura del pretorio della Gallia - Teodorico si arroga le prerogative degli antichi imperatori d'Occidente - Iscrizione postagli a Terracina - Malumore di Anastasio - Rappacificazione dei due principi - Teodorico si sceglie per successore Eutarico, e lo fa riconoscere come tale, e adottare da Giustino - Consolato di Eutarico — § 5 - p. 65-74 - Nuove rotture tra le corti di Ravenna e di Costantinopoli cagionate dai dissensi religiosi - Condanna di Boezio e di Simmaco - Ambasceria del papa Giovanni a Costantinopoli - Preparativi di guerra di Teodorico contro Giustino - Morte di Tedorico, e designazione di Atalarico a suo successore — § 6 - p. 74-86 - Giuramento di fedeltà prestato dai Goti e dai Romani al nuovo principe - Primi atti del suo regno - Egli chiede il riconoscimento dall'imperatore d'Oriente - Questi non glielo concede, e gli aizza contro i Gepidi, che sono sconfitti

- Pace tra Amalasunta e Giustiniano — § 7 - p. 86-97 - Politica di Amalasunta - Opposizione dei Goti, quantunque il governo della cosa pubblica fosse realmente nelle loro mani - Trame contro Amalasunta - Avvenimenti esterni del regno di Atalarico, minaccie continue dei barbari, alleanza di Amalasunta con Giustiniano - Morte di Atalarico - Amalasunta prende per consorte nel regno, non per marito, Teodato - Morte di Amalasunta — § 8 - p. 97-104 - Giustiniano intima la guerra ai Goti - Contegno di Teodato e di Gundelina: loro lettere a Giustiniano ed a Teodora - Giustiniano cerca di impadronirsi dell' Italia senza colpo ferire e questo scopo ha la legazione di Pietro - Belisario dalla Sicilia passa lo stretto di Messina e s' impadronisce di Napoli - Vitige è proclamato re; Teodato fuggendo è ucciso - Vitige sposa Malasunta - Distoglie i Franchi dall' alleanza di Giustiniano - Azione militare a Roma ed a Ravenna - Trattato di pace con Giustiniano - I Goti offrono il regno a Belisario che fa prigioniero Vitige e prende Ravenna - § 9 - p. 104-111 - Ildibaldo - Erarico - Totila: sue vittorie a Verona, a Faenza ed a Fiesole - Assedio di Roma - Belisario mandato di nuovo in Italia: suo insuccesso - Gli è sostituito Germano, indi Narsete - Battaglia di Gubbio - Morte di Totila - Teia - Battaglia del Vesuvio - Sua morte - Fine dei Goti — § 10 p. 111-117 - Relazioni dei Greci coi Romani - Ultimo console creato dai re Goti e confermato dall' imperatore di Bisanzio fu Paolino nel 531 - Rapporti fra l' imperatore ed il Senato romano - Assetto dato dai Greci alle provincie italiane recentemente conquistate - Governo delle provincie rimaste soggette ai Goti — § 11 - p. 118-124 - Assetto dato da Giustiniano all' Italia dopo la conquista - La così detta *Prammatica sanzione* - Ragione delle sue disposizioni — § 12 - p. 124-128 - Dell' organizzazione amministrativa dell' Italia dopo la conquista - Dei magistrati greci civili e militari.

PARTE SECONDA

Relazioni legislative - Uso del greco nelle leggi romane - Promulgazione della legislazione di Giustiniano in Italia.

§ 1 - p. 129-136 - Concetto della unità dell' impero, anche dopo la separazione dell' Oriente dall' Occidente - Come si manifestasse nella legislazione - Iscrizione delle leggi - Comunicazione di esse da una all' altra parte dell' impero - Promulgazione del codice teodosiano in Occidente - Comunicazione delle novelle post teodosiane — § 2 - p. 136-140 - I successori di Valentiniano, fino ad Antemio non sono riconosciuti dagli imperatori d' Oriente - Mancanza del loro nome nelle leggi Orientali, e presenza di quello di Antemio — § 3 - p. 140-145 - Effetti della usurpazione di Odoacre sulla legislazione della Gallia - Questione sul tempo della promulgazione del codice teodosiano in questa regione - Leggi dei Visigoti, dei Borgognoni, e dei Franchi — § 4 - p. 145-149 - Disposizioni legislative di Odoacre — § 5 - p. 149 151 - Esercizio del potere legislativo da parte di Teodorico - Suo editto — § 6 - p. 151-157 - Questione della promulgazione delle leggi di Zenone e di Anastasio in Italia — § 7 - p. 157-166 - Costi-

tuzioni di Giustiniano anteriori al secondo codice promulgate in Italia - Non è vero ciò che sostiene il Glöden, che cioè tutte le costituzioni promulgate in Oriente e che non avevano un carattere locale valessero anche per l'Italia - Perchè Giustiniano non promulgò in Italia il primo codice - Non tutte le leggi fatte dopo il 530 furono pubblicate in Italia - Quali si può ritenere che vi fossero pubblicate ed in qual modo — § 8 - p. 166-198 - Prima pubblicazione in Italia del Digesto e del Codice - Ragioni per le quali è da ritenersi che le compilazioni giustinianee mandate in Italia nel principio dell'anno 535 con programma edittale, fossero deposte soltanto negli archivi del senato romano e che vi rimanessero lettera morta almeno sino al 539 o al 540 - Prospetto delle costituzioni greche del Codice - Loro esame - Per quali motivi le costituzioni greche siano state redatte in quella lingua - Quando siasi cominciato dagli imperatori romani a leggiferare in greco — § 9 - p. 198-229 - Risposta ad alcune obbiezioni che si potrebbero fare a ciò che si è detto sopra - Se di tutte le leggi greche si spedivano versioni latine nei paesi ove si parlava questa lingua - Nessuna traduzione ufficiale fu mai fatta della raccolta delle novelle giustinianee - Argomenti che fanno per questa opinione: della glossa torinese: questioni intorno ad essa - La raccolta usata dall'autore della glossa torinese era una raccolta privata del genere di quella di Giuliano - Della raccolta di Giuliano - L'*Authenticum:* opinioni degli scrittori moderni, in ispecie dello Zacharia, intorno a questa collezione - Perchè devesi credere invece che l'*Authenticum* sia una versione privata delle novelle di Giustiniano promulgate in greco - Per qual ragione essa chiamasi col nome di *Authenticum* - Dell'uso delle novelle in questi tempi e in tutta la prima metà del medio evo - Se la promulgazione della legislazione giustinianea in Italia esercitasse qualche influenza nelle vicende legislative del resto dell'Occidente.

9 - G - 38

SUI RAPPORTI
TRA L'ITALIA E L'IMPERO D'ORIENTE

FRA GLI ANNI 476 E 554 D. C.

STUDIO STORICO E GIURIDICO

DI

AUGUSTO GAUDENZI

Professore nell' Università di Bologna

I. Relazioni politiche - Posizione legale di Odoacre e dei re goti in Italia - Assetto dell' Italia dopo la conquista greca.
II. Relazioni legislative - Uso del greco nelle leggi romane - Promulgazione della legislazione di Giustiniano in Italia.

BOLOGNA
LIBRERIA-COMMISSIONARIA-INTERNAZIONALE
A. IDELSON
1888

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102067912